
BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III
169
H
29
NAPOLI



COMENTO

SULLA

LEGGE DELLE SUCCESSIONI

CHE FORMA IL TITOLO PRIMO

DEL LIBRO III.° DEL CODICE CIVILE

DEL SIGNOR

CHABOT (DE L'ALLIER)

COMMENDATORE DELL' ORDINE REALE DELLA LEGION D' ONORE, CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, ED ISPETTOR GENERALE DELLE SCUOLE DI DIRITTO.

PRIMA VERSIONE ITALIANA SULL'ULTIMA EDIZIONE FRANCESE

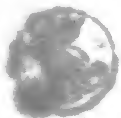
DEL SIGNOR MICHELE ROBERTI.



VOLUME III.

NAPOLI,
DALLA STAMPERIA FRANCESE,
Strada Pignatelli a S. Gio. Maggiore, N.° 29.

1827.



COMENTO

SULLA

LEGGE DELLE SUCCESSIONI.

CAPITOLO IV.

Delle successioni irregolari.

SEZIONE PRIMA.

De' diritti de' figli naturali su i beni de' loro genitori, e della successione a' figli naturali morti senza prole.

OSSERVAZIONE GENERALE.

Il Codice civile ha stabilito una legislazione affatto nuova sullo stato e su i diritti de' figli naturali; ma non ha sviluppato abbastanza il suo sistema su questo articolo, nè ha preveduto una infinità di casi che possono presentarsi; tal che si veggono insorgere tuttogiorno delle quistioni che non si trovano decise dal testo della legge.

Fa mestieri adunque ricorrere ad interpetrazioni, per risolvere simili quistioni. Ma le interpetrazioni su di un sistema affatto nuovo, ed in una materia che non può essere regolata da' principii ordinarii, debbono necessariamente discordar di molto tra esse.

In conseguenza, i giureconsulti non sono d' accordo nelle loro decisioni, e quasi tutti interpetrano, secondochè le loro opinioni particolari

sono più o meno favorevoli alla condizione dei figli naturali.

Taluni, lasciandosi trasportare dalla idea, che i figli naturali sono innocenti delle colpe de' loro genitori, e che sarebbe ingiusto di punirneli, inclinano a conceder loro il più che si possa della eredità de' genitori, benchè però tutti convengano che i figli naturali non debbono esser trattati come i figli legittimi.

Altri sono più severi; poichè riflettono con molta ragione, che gl' interessi della morale pubblica e i diritti delle famiglie legittime non permettono che i figli naturali sieno trattati favorevolmente. V' ha dunque tra i giureconsulti ed anche fra i tribunali acerrime controversie su di un gran numero di quistioni.

Io darò il mio sentimento intorno ad ognuna di esse, perchè tutte han rapporto alla materia delle successioni che ho preso a trattare; ma con ciò non presumo di giugnere allo scioglimento delle difficoltà che esse presentano.

Niuno più di me può esser convinto che, in mancanza di una disposizione precisa, va spesso soggetto ad ingannarsi chi cerca d' indovinare la intenzione del legislatore.

Il mio principale scopo sarà di rischiarare le quistioni, facendo conoscere con imparzialità e discutendo con accuratezza le diverse opinioni cui esse han dato origine.

Allorchè, dopo un maturo esame, non mi troverò d' accordo sia con le decisioni de' tribunali, sia con gli autori, lo dirò francamente: è questo un diritto che non mi si può contrastare, ma ne userò sempre con gran riserba, e non oltrepasserò giammai i limiti di una onesta e decente critica.

Sovente ancora non farò se non manifestare i miei dubbii, che sottoporrò alla meditazione dei-

giureconsulti ed a' lumi de' magistrati, ed i miei errori, se si vorrà aver la pena di confutarli, potran servire a provare viemeglio la verità; poichè daran luogo ad una più profonda discussione.

Del resto, perchè ben si conosca lo spirito, col quale io tratterò questa materia, dichiaro anticipatamente che, secondo i miei principii, il Codice civile è stato assai favorevole a' figli naturali, e che, in conseguenza, io non son disposto ad interpetrarlo in guisa da estendere maggiormente le sue disposizioni; ma che ugualmente nulla dirò che tenda a restrignere i diritti che mi sembreranno essere stati loro dal Codice istesso realmente accordati. Il comentatore di una legge dee spiegarla tale qual' è, nè gli può esser permesso di far prevalere le sue opinioni alla volontà del legislatore.

Art. 756 (674 R.)

I figli naturali non sono eredi; la legge non accorda loro de' diritti sopra i beni del loro padre o madre defunti, se non quando sieno stati legalmente riconosciuti. Non accorda ai medesimi alcun diritto sopra i beni de' parenti del padre o della madre loro (1).

1. I buoni costumi e l'ordine sociale non permettevano di confondere i figli nati da matrimonii legittimi, con quelli che sono il frutto d'illecite congiunzioni.

---

(1) Questo articolo è stato nelle Leggi civili riformato circa la qualità ereditaria negata dal Codice francese a' figliuoli naturali, e la necessità del riconoscimento richiesta da quel codice, perchè essi succedessero alla madre. La legislazione francese, negando assolutamente la qualità di *eredi* a' figli naturali, suscitò molte contese, poichè essi, tranne la immissione in possesso, che dovevano dimandare al pari dell'erede istituito e del legatario universale, avevano in sostanza tutti i diritti e tutti gli obblighi annessi alla qualità di erede. Quindi, così fatta espressione, che toglieva il nome e non la cosa, è stata ragionevolmente cancellata nell' art. 674 delle Leggi civili che corrisponde all' art. 756 del Cod. abolito. Rispetto poi alla materna successione, le stesse leggi, conformi al diritto romano, hanno abolito l' obbligo del riconoscimento legale, come superfluo e produttivo di liti; essendo naturale che, volendo taluno succedere alla madre, debba provare soltanto di esserle figliuolo. Oltre a ciò, i figli naturali non riconosciuti succedono alla madre con ugual diritto che i figli legittimi, come vedesi stabilito nel principio dell' art. 674 delle leggi civili, consono in questa parte alle disposizioni del diritto romano, contenute nella *L. 1. §. 2. ff. ad SC. Tertyll.*

La legge li ha accuratamente distinti, e disegnando in diversa guisa gli uni dagli altri, e regolando in modi affatto diversi il loro stato ed i loro diritti.

1.° Coloro i quali sono nati da legittimo matrimonio, chiamansi figli *legittimi*, poichè sono congiunti a' loro genitori non solo co' legami della natura, ma co' legami altresì formati e sanzionati dalla legge civile.

I figli nati fuori di matrimonio, si chiamano figli *naturali*, perchè non sono congiunti a' loro genitori, che con legami puramente naturali.

I figli naturali si dividono in tre classi:

I figli naturali propriamente detti, cioè quelli nati da due persone le quali, nell' istante del concepimento di questi figli, erano libere e potevano congiugnersi in matrimonio, ma che non erano in quel momento unite in matrimonio, o il cui matrimonio preesistente non può produrre effetti civili, perchè è stato dichiarato nullo, e non era stato contratto in buona fede nè dall' uno, nè dall' altro de' coniugi.

I figli adulterini, cioè quelli nati da persone, delle quali una era libera e l' altra maritata nell' istante del loro concepimento, o che, in quel momento, erano amendue maritate, ma non l' una con l' altra.

I figli incestuosi, cioè quelli nati da persone ch' erano libere bensì nell' istante del loro concepimento, ma tra le quali il matrimonio era vietato.

2.° Lo stato de' figli legittimi è regolato assai diversamente da quello de' figli naturali.

Il figliuolo legittimo ha lo stato di *famiglia* con tutte le sue prerogative, e questo stato gli viene assicurato dal solo fatto del suo concepi-

mento durante il matrimonio, salve le eccezioni stabilite dal capitolo 1.° del titolo *della paternità e della filiazione*; egli è ammesso inoltre a ricercare la sua filiazione ed a provare il suo stato in conformità del capitolo 2.° dello stesso titolo.

Il figlio naturale, all'opposto, non ha mai lo stato di famiglia, fuorchè quando sia stato validamente legittimato col susseguente matrimonio dei suoi genitori. Inoltre egli non è ammesso a fare delle indagini sulla paternità, se non nel caso preveduto dall' art. 340 (263); e le indagini sulla maternità non gli son permesse, che quando egli abbia di già un principio di pruova scritta.

Ad eccezione di questi due casi, gli autori della sua nascita non sono riconosciuti dalla legge per padre e madre di lui, che quando essi medesimi ne abbiano fatta liberamente la formale dichiarazione in un atto autentico; e questa dichiarazione, quando si faccia da uno di essi soltanto, non può essere obbligatoria rispetto all' altro.

Il solo figlio nato da persone, che non erano maritate nell'istante del suo concepimento, può essere validamente riconosciuto o da suo padre, o da sua madre. I figliuoli adulterini o incestuosi non possono essere nè riconosciuti, nè legittimati.

In fine, il riconoscimento, anche quando sia validamente fatto, non fa entrare il figlio naturale nella famiglia civile; un tale atto stabilisce de' rapporti, a favore di questo figlio, soltanto col padre e colla madre che lo hanno riconosciuto, ma non cogli altri membri della famiglia, rispetto a' quali egli è sempre considerato come estraneo.

3.° Esiste inoltre grandissima differenza tra i diritti de' figli legittimi e quelli de' figli naturali.

Abbiamo di già osservato che i figli legittimi sono gli eredi chiamati dalla legge, ch' essi son capaci di succedere non solo ai loro genitori, ma anche a tutt' i parenti di costoro, e che la legge medesima accorda loro l'immediato possesso de' beni.

Al contrario, i figli naturali, benchè sieno stati legalmente riconosciuti, non hanno giammai la qualità e i diritti di erede, se non quando sono stati validamente legittimati.

La legge accorda ad essi sulle successioni de' loro genitori, che li hanno riconosciuti, dei semplici diritti; i quali non sono diritti ereditarii; in conseguenza, essi son privi del possesso legale, nè possono ottenere se non dagli eredi legittimi, o dal giudice, il possesso de' diritti loro accordati.

In niun caso son chiamati alle successioni de' parenti de' loro genitori, nemmeno degli ascendenti, nè rappresentano alcun diritto su queste successioni.

2. Il capitolo IV. del titolo delle successioni tratta de' *diritti* de' figli naturali; e nel capitolo III. del titolo *della Paternità e della Filiazione*, si rinvengono le disposizioni relative allo stato di questi figli.

Ma nell' esaminare quali sono i diritti, da chi ed in qual modo possono esercitarsi, avrò necessariamente occasione di esaminar benanche diverse quistioni relative allo stato, poichè i diritti dipendono sempre dallo stato legalmente provato.

3. L' articolo 756 (674 R.) non accorda ai figli naturali de' diritti su i beni de' loro genitori defunti, se non quando sieno stati legalmente riconosciuti.

Da ciò deriva, che i figli naturali non riconosciuti non possono rappresentare alcun diritto sulle

successioni de' loro genitori, perchè, mancando il riconoscimento, il padre e la madre di loro sono incerti ed ignoti agli occhi della legge.

Questa è la regola generale. Essa nondimeno soffre due eccezioni:

1.° L' articolo 340 (263) del Codice civile, dopo di aver detto che le indagini sulla paternità sono vietate, aggiugne che, nel caso di ratto, allorchè l' epoca di esso coinciderà con quella del concepimento, il rapitore, sulla dimanda delle parti interessate, potrà essere dichiarato il padre.

Or, quale dovrà essere l' effetto di questa dichiarazione di paternità, allorchè è stata pronunziata dal giudice?

Non darà essa alcun diritto al figlio su i beni del padre? Potrà opporsi al figlio, che la disposizione dell' articolo 756 (674 R.) del Codice gli è applicabile, poichè non trovasi liberamente riconosciuto dal padre?

Quando fosse così, la seconda disposizione dell' articolo 340 (263) sarebbe assolutamente inutile, e'l benefizio che il legislatore ha voluto accordargli con tale disposizione, diverrebbe illusorio.

Si dirà forse che il figlio non ha diritto che a' semplici alimenti? Ma ciò sarebbe lo stesso che confonderlo co' figli adulterini o incestuosi, benchè si supponga nato da persone libere: e una tal confusione ripugna all' equità e alla legge.

Mi sembra dunque incontrastabile che la sentenza, la quale ha dichiarato che il rapitore è il padre del fanciullo nato dalla persona rapita, debba produrre a pro di questo fanciullo gli stessi effetti del riconoscimento, ed assicurargli i medesimi diritti.

2.° Gli stessi motivi debbono applicarsi al caso

in cui il figlio naturale ha indagata e stabilita la maternità nel modo prescritto dall' articolo 341 (264 A.).

Inutilmente il legislatore avrebbe accordata al figlio naturale la facoltà d' indagare la maternità, se, dopo che la maternità fosse stata dichiarata con tutte le precauzioni indicate dall' articolo 341 (264 A.), il figlio non potesse esercitare diritto alcuno su i beni di sua madre defunta. Siccome egli non può esser confuso co' figli adulterini o incestuosi, poichè la facoltà d' indagare la maternità è accordata a' soli figli naturali nati da persone libere, così gli si dee applicare la disposizione dell' articolo 756 (674 R.).

In tal modo è stato giudicato dalla corte reale di Parigi, in udienza solenne, il 27 giugno 1812 a favore della figlia naturale Bourgeois.

4. Affinchè un figlio naturale possa esercitare i diritti conferiti dall' art. 756 (674 R.), non basta ch' egli sia stato riconosciuto; fa mestieri altresì che sia stato riconosciuto legalmente, cioè che il riconoscimento abbia avuto luogo, nel modo prescritto dall' articolo 334 (257), con un atto autentico, quando non sia stato riconosciuto nell' atto stesso di nascita del figlio. Quindi, un figlio naturale, il quale è stato riconosciuto con un atto sotto firma privata, non può esercitare i diritti conferiti dall' articolo 756 (674 R.).

È troppo evidente il motivo che ha determinato il legislatore ad ordinare che il riconoscimento si eseguisse con atto autentico, e non per mezzo di privata scrittura. Di fatti, un atto sotto firma privata non potrebbe offerire sufficiente guarentia di un consenso libero e ponderato per parte dell' individuo che ha sottoscritto il riconoscimento, poichè sarebbe facilissimo di strap-

pare o ottenere per via di seduzioni, di minacce, di violenza o di dolo un riconoscimento privato.

Il legislatore ha voluto perciò che la presenza di due notai, o di un notaio e due testimonii, attestasse in un modo più certo il consenso libero ed il volontario riconoscimento.

5. Il riconoscimento sotto firma privata non sarebbe sufficiente, se il carattere e la sottoscrizione di colui che lo ha fatto, si avessero per riconosciuti in giudizio, o perchè non venissero impugnati, nè dall' autore del riconoscimento, nè dai suoi eredi, o perchè fossero stati verificati dai periti?

Per l' affermativa, si dice primieramente, che l' articolo 334 (257) non esige, sotto pena di nullità, che il riconoscimento si faccia con atto autentico, e che inoltre, la sua disposizione non è proibitiva.

Ma la disposizione non è forse redatta in termini imperativi? « Il riconoscimento di un figlio naturale, dice l' articolo, *si farà con un atto autentico*, quando lo stesso figlio nell' atto di nascita non sia già stato riconosciuto. »

Il legislatore avrebbe *prescritta* in tal modo la forma del riconoscimento, se avesse voluto che potesse farsi ugualmente con atto sotto firma privata, che con atto autentico? Al contrario, non risulta evidentemente dai termini di cui si è servito, ch' egli ha voluto non potersi il riconoscimento eseguire, se non coll'atto di nascita del figlio naturale, o con un altro atto autentico?

Oltre che, la obbiezione andrebbe molto più lungi, anche nel senso di coloro che la propongono, giacchè, se essa fosse fondata, dovrebbe inferirsene, che qualunque riconoscimento fatto per iscrittura privata sarebbe sufficiente, anche quando non fosse stato riconosciuto in giudizio l' atto che lo contiene.

Si oppone in secondo luogo, che, a' termini dell' articolo 1320 (1274), l' atto, sia autentico, sia privato, fa ugualmente pruova tra le parti, e nell' articolo 1322 (1276) si aggiugne che la scrittura privata riconosciuta da quello contra cui si produce, o legalmente considerata come riconosciuta, ha *la stessa fede dell' atto autentico* fra quelli che l' hanno sottoscritta e fra i loro eredi.

Ma, sebbene quest' atto privato abbia la stessa fede di un atto autentico, è sempre certo però che non è un atto autentico, e ciò risulta indubitatamente così dalle ultime espressioni dell' articolo 1322 (1276), che dall' articolo 1317 (1271), il quale non riconosce per atto autentico se non quello che è stato *ricevuto da pubblici ufiziali*: or l' articolo 334 (257) richiede formalmente che il riconoscimento si faccia con un atto autentico, e non già con un atto privato, che possa indi acquistare la stessa fede dell' atto autentico.

Inoltre, da qual epoca l' atto privato, che si ha legalmente per riconosciuto, acquista la stessa fede di un atto autentico? Senza dubbio, dall' epoca della sentenza che lo dichiara riconosciuto: dunque, prima che tal sentenza si profferisse, e quindi nel momento in cui l' atto è stato fatto, esso non aveva la medesima forza di un atto autentico, e questo è sufficiente perchè non possa valere come riconoscimento di figlio naturale, o s' attenda ai termini o allo spirito dell' articolo 334 (257). Imperciocchè, lo abbiamo già detto, se il legislatore ha richiesto che il riconoscimento si facesse con atto autentico, se non si è contentato, a tal riguardo, di una scrittura privata, è perchè ha voluto che la presenza di due notai, o di un notaio e due testimonii assicurasse che il rico-

noscimento è stato libero e volontario: or questa guarentia non può sicuramente risultare dalla circostanza, che il carattere e la sottoscrizione della persona che ha fatto il riconoscimento privato, non sono contrastati nè da lui, nè dai suoi eredi, o pure che si hanno legalmente per riconosciuti; dall' aver egli o sottoscritto o anche scritto per intero l' atto del riconoscimento, non si può al certo conchiudere che lo abbia fatto liberamente e volontariamente e che non gli sia stato strappato con sorpresa, con seduzione, con violenza o con dolo.

L' interesse sociale richiede che ci attenghiamo fortemente alla guarentia stabilita dal legislatore; non si dee dunque cercare d' indebolirla.

Non pertanto, se una persona che avesse fatto un riconoscimento con atto privato, confessasse essa stessa questo atto in giudizio, *senza dimandarne la nullità*, il riconoscimento diverrebbe valido; perchè in questo caso non si troverebbe più il riconoscimento nel solo atto privato, ma sarebbe stato inoltre confermato in giudizio; e questa dichiarazione fatta al cospetto de' magistrati è autentica, ed offre la stessa guarentia del consenso libero e volontario, come se il riconoscimento si fosse fatto innanzi a notai.

La decisione dovrebbe esser la stessa, se l' autore del riconoscimento per privata scrittura lo depositasse egli stesso presso un notaio, e facesse fare in suo nome l' atto di deposito; questo atto sarebbe, in tal caso, una conferma e una rinnovazione del riconoscimento.

6. Tutto quel che si è detto ne' due precedenti numeri, si applica così al riconoscimento fatto dalla madre, come a quello fatto dal padre. L' articolo 334 (257) dispone in termini generali; esso non fa distinzione alcuna tra 'l rico-

noscimento da farsi dalla madre e quello che dee farsi dal padre, ma dice senza eccezione, che il riconoscimento debb' esser fatto con un atto autentico.

Nondimeno, il riconoscimento fatto, per mezzo di scrittura privata, da una donzella o da una vedova produce un effetto che non può mai produrre il riconoscimento fatto da un uomo. Esso è un principio di pruova per iscritto che, a' termini dell' articolo 341 (264 A.), può far ammettere il figlio naturale, in favor del quale il riconoscimento ha avuto luogo, ad indagare e provare la maternità; ma fa di mestieri inoltre, secondo lo stesso articolo, che il figlio naturale provi esser egli identicamente quel fanciullo medesimo che ha partorito la donna che ha fatto il riconoscimento. Senza di questa pruova, il riconoscimento fatto per privata scrittura non sarebbe sufficiente per far dichiarare la maternità, e nemmeno potrebbe supplire il riconoscimento per atto autentico richiesto dall' articolo 334 (257).

La donna medesima che avesse sottoscritto il riconoscimento per privata scrittura, non ne resterebbe legalmente obbligata, ma potrebbe rivocarlo.

Potrebbe parimente, se venisse chiamata in giudizio per sentir dichiarata la sua maternità, opporre che il riconoscimento si è ottenuto per via di sorpresa. Ella sarebbe ammessa a sostenere, o che non è stata madre, ovvero che il figlio, che ha riconosciuto per errore, non è quello ch' essa ha dato alla luce, e se la pruova, richiesta dall' articolo 341 (264 A.), non si facesse, il riconoscimento rimarrebbe privo di effetto, poichè non offrirebbe tutta la guarentia che il legislatore si ha proposta; giacchè, a' termini dell' arti-

colo 334 (257), il solo riconoscimento non è una pruova legal della maternità o della paternità, se non quando sia stato fatto con atto autentico.

7. V' ha un caso in cui il figlio naturale, quantunque legalmente riconosciuto, non può, ciò non ostante, farsi a sperimentare i diritti conferiti dall' articolo 756 (674 R.). Questo caso è quello preveduto dall' articolo 337 (260), conceputo ne' seguenti termini :

Il riconoscimento fatto, durante il matrimonio, da uno de' coniugi a favore di un figlio naturale avuto prima del matrimonio da altri, fuorchè dal proprio consorte, non può nuocere nè a questo, nè ai figli nati da tal matrimonio. Ciò non ostante, produrrà il suo effetto dopo lo scioglimento del matrimonio, quando da questo non resti prole »

Così fatta disposizione apre il campo a molte osservazioni

1.° Si vede in primo luogo, che essa è limitata al caso in cui uno de' coniugi avesse riconosciuto, durante il matrimonio, un figlio naturale avuto prima del matrimonio *da altri fuorchè dal proprio consorte*, e che, in conseguenza, non debb' essere applicata al caso in cui i due coniugi avessero riconosciuto, durante il loro matrimonio, un figlio naturale nato *dall' uno e dall' altro*, prima di congiugnersi in matrimonio.

Egli è vero che, secondo l'articolo 331 (253 R.), i coniugi non possono, dopo il loro matrimonio, legittimare il figlio che fosse nato da loro prima di unirsi in matrimonio.

Ma nè l' articolo 331 (253 R.), nè l' articolo 337 (260) vietano ad essi di riconoscere questo figlio durante il matrimonio, e se lo riconoscono legalmente, egli godrà di tutti i diritti determinati dagli articoli 756 e 757 (674 R.).

Nondimeno, se uno de' due coniugi non abbia voluto riconoscere il figlio comune, il riconoscimento fatto dall' altro coniuge si troverà colpito dalla eccezione contenuta nell'articolo 337 (260); poichè, agli occhi della legge, il figlio non può riguardarsi come nato da quello de' due coniugi che non ha voluto riconoscerlo.

2. È giusto che uno de' coniugi non possa nuocere nè al suo consorte, nè a' figli comuni, col riconoscere, durante il matrimonio, un figlio naturale ch' egli avesse avuto da altri fuorchè dal proprio consorte.

« Non può dipendere da uno de' coniugi, di-
» ceva il signor Bigot di Préameneu, di can-
» giare, dopo il matrimonio, la sorte della sua
» famiglia legittima, riconoscendo de' figli natu-
» rali i quali si farebbero poi a chiedere una parte
» de' suoi beni; sarebbe questo un violare la fede
» sotto della quale il matrimonio è stato contratto.

Quindi è che quando un figlio naturale è stato riconosciuto, nel caso preveduto dall' articolo 337 (260), egli non può esercitare, nè in pregiudizio de' figli legittimi, nè del coniuge superstite, i diritti che avrebbe potuto sperimentare in forza degli articoli 756 e 757 (674 R.), se il riconoscimento si fosse fatto prima del matrimonio.

I figli legittimi adunque raccolgono essi soli la intera successione, ad eccezione soltanto degli utili, o reciproci o particolari, che si fossero costituiti dal coniuge premorto a favore del superstite. Il figlio naturale non succede in alcuna quota nè di questi utili, nè della successione, giacchè il suo riconoscimento non può nuocere nè al coniuge, nè a' figli legittimi superstiti.

3. I motivi che han determinata la disposizione dell' art. 337 (260), possono applicarsi al

caso in cui il figlio naturale non sia stato riconosciuto da uno de' coniugi, ma abbia fatto dichiarare la paternità o la maternità contra questo coniuge durante il matrimonio, secondo gli articoli 340 e 341 (263 e 264 A.).

Nella specie non può dirsi che uno de' coniugi abbia *volontariamente* conferiti de' diritti al figlio naturale, in pregiudizio del suo coniuge e de' suoi figli legittimi; non può dirsi ch' egli abbia volontariamente cangiata la loro sorte; nè che abbia col fatto proprio violata la fede sotto della quale il matrimonio era stato contratto.

In conseguenza, i motivi dell' art. 337 (260) non sono ad essa applicabili; e poichè il matrimonio contratto dal padre o dalla madre del figlio naturale non può privare costui del diritto che a lui conferiscono gli articoli 340 e 341 (263 e 264 A.), cioè quello di far dichiarare la paternità o la maternità; poichè egli può far uso di questo diritto in ogni tempo, se non è stato prescritto, si dee da ciò conchiudere, che la sentenza dichiarante la paternità o la maternità, quando anche non sia stata interposta che durante il matrimonio, conferisce al figlio naturale i medesimi diritti che egli avrebbe avuti, se fosse stato validamente riconosciuto prima del matrimonio medesimo.

Nulladimeno, non potendo le indagini sulla maternità essere ammesse, secondo l' art. 341 (264 A.), se non quando vi sia un principio di pruova per iscritto, e poichè la madre di un figlio naturale potrebbe eludere la disposizione dell'art. 337 (260), col dare, dopo il matrimonio, un principio di pruova per iscritto, cui apporrebbe la data di un'epoca anteriore al matrimonio istesso, dovrebbe da ciò conchiudersi che, se il principio di pruova non avesse una data *certa* anteriore al

matrimonio, la sentenza dichiarativa della maternità non potrebbe opporsi nè al marito, nè a' figli legittimi, ed in tal caso la disposizione dell' art. 337 (260) dovrebbe essere eseguita.

4. L' art. 337 (260), dopo di aver detto che il riconoscimento fatto, durante il matrimonio, da uno de' coniugi non può nuocere, nè all'altro coniuge, nè a' figli nati da questo matrimonio, aggiugne che esso produrrà nondimeno il suo effetto dopo lo scioglimento del matrimonio, quando da questo non resti prole.

Risulta da sì fatta eccezione che, se il padre o la madre che ha fatto il riconoscimento non lasci figli o discendenti, il figlio naturale potrà, rispetto a tutti gli altri parenti legittimi, sì in linea ascendentale, che in linea collaterale, esercitare tutti i diritti enunciati negli articoli 756 e 757 (674 R.).

In fatti l' art. 337 (260) non dice che il riconoscimento il quale ha luogo durante il matrimonio, non sarà valido, ma ne regola soltanto gli effetti. Esso dispone che non possa nuocere nè al coniuge, nè a' figli nati dal matrimonio; ma non lo dichiara nullo per se stesso, nè gli toglie, in un modo assoluto, tutti i suoi effetti; dice, al contrario, che produrrà il suo effetto dopo lo scioglimento del matrimonio, se da questo non resti prole.

5. Allorchè il padre o la madre, che ha riconosciuto un figlio naturale, lascia, alla sua morte, molti figli legittimi, alcuni de' quali sieno nati da matrimonio anteriore, altri da matrimonio posteriore a quello durante il quale il riconoscimento ha avuto luogo, i figli nati dal primo e dal terzo matrimonio possono, come i figli nati dal secondo matrimonio, opporre al figlio naturale la disposizione dell'ar-

ticolo 337 (260) ? La sola lettura di questo articolo mostra ad evidenza, che esso è stato fatto pe' soli figli nati dal matrimonio medesimo, durante il quale ha avuto luogo il riconoscimento.

Il riconoscimento, dice questo articolo, fatto durante il matrimonio da uno de' coniugi, non può nuocere nè all' altro coniuge, nè ai figli *nati da tal matrimonio.*

Oltrechè, i motivi dell' articolo non possono estendersi nè a' figli di un matrimonio posteriore, nè a quelli di un matrimonio antecedente.

I figli nati da un matrimonio posteriore al riconoscimento del figlio naturale, non possono dire che il riconoscimento ha violata la fede sotto della quale questo matrimonio è stato contratto, poichè esso era antecedente al matrimonio, e ha dovuto esser fatto con atto autentico : in conseguenza, è stato o poteva essere conosciuto, ed inoltre non può esser in facoltà del padre o della madre, che ha riconosciuto un figlio naturale, di annullare gli effetti di questo riconoscimento, contraendo un matrimonio posteriore.

Per ciò che concerne i figli nati da un matrimonio antecedente a quello durante il quale ha avuto luogo il riconoscimento del figlio naturale, essi non avrebbero maggior ragione per dolersi del pregiudizio che loro arreca questo riconoscimento, che non ne avrebbero di dolersi del pregiudizio che risentono per un secondo matrimonio che li fa concorrere con altri figli legittimi.

Il figlio naturale nato innanzi al primo matrimonio, avrebbe potuto essere legittimato col susseguente matrimonio de' suoi genitori, ed in tal caso avrebbe avuti tutti i diritti di un figlio legittimo; con maggior ragione dunque ha potuto essere validamente riconosciuto dopo del primo matrimonio, e può sperimentare i diritti assai

meno considerevoli che gli conferisce il riconoscimento.

Quindi, allorchè il padre o la madre, che ha riconosciuto un figlio naturale, ha lasciati de' figli legittimi di tre differenti matrimoni, il figlio naturale non può rappresentare alcun diritto contra i figli legittimi nati dal matrimonio, durante il quale si è fatto il riconoscimento; ma può ben rappresentarne contra i figli nati dagli altri matrimoni. Supponiamo, per esempio, che vi sia un figlio legittimo di ciascuno de' tre matrimoni, e che il padre o la madre, che ha riconosciuto un figlio naturale durante uno di questi matrimoni, abbia lasciata una successione del valore di 12, 000 franchi.

Se il figlio naturale potesse esercitare i suoi diritti contra i tre figli legittimi, gli spetterebbero 1000 franchi per la sua dodicesima parte, in conformità dell' articolo 757 (674 R.).

Ma siccome egli non può avere cosa alcuna in pregiudizio del figlio legittimo nato dal matrimonio, durante il quale si è fatto il riconoscimento, così questo figlio legittimo avrà diritto alla terza parte netta della successione, nella stessa guisa che se non vi fosse alcun figlio naturale riconosciuto.

Il figlio naturale adunque potrà sperimentare i suoi diritti soltanto su gli altri due terzi della successione, attribuiti a' due figli legittimi degli altri matrimoni; e certamente non sarà ammesso a prendere su questi due terzi la somma intera di mille franchi. I figli legittimi degli altri matrimoni non possono risentir danno dall' essere egli privo del suo diritto rispetto al figlio legittimo nato dal matrimonio, durante il quale ha avuto luogo il riconoscimento; egli solo dee soffrirne la perdita, e per conseguenza, il

suo diritto nella successione si troverà ridotto alla somma di 666 franchi e 66 centesimi.

Ma similmente, nel caso in cui il figlio legittimo nato dal matrimonio, durante il quale il riconoscimento è stato fatto, fosse morto senza posterità innanzi che si aprisse la successione del padre o della madre che ha fatto il riconoscimento, il figlio naturale godrebbe della pienezza de' suoi diritti, come se questo figlio legittimo non fosse mai esistito; egli avrebbe perciò, in concorso degli altri due figli legittimi, la nona parte della successione: in conseguenza, prenderebbe 1333 franchi e 33 centesimi sulla massa dei 12,000 franchi.

6. Allorchè il riconoscimento di un figlio naturale ha avuto luogo, non già durante il matrimonio del padre o della madre che lo ha riconosciuto, ma bensì dopo che un tal matrimonio si è disciolto, il riconoscimento può nuocere al figlio legittimo nato da questo matrimonio? Per sostener la negativa, può dirsi con molto fondamento che i motivi i quali han fatto ammettere la disposizione dell' articolo 337 (260), si applicano così al caso in cui il riconoscimento non si è fatto che dopo lo scioglimento del matrimonio, quanto al caso in cui il riconoscimento è seguito durante il matrimonio; che, in fatti, sì nel primo caso che nel secondo, il riconoscimento violerebbe ugualmente la fede sotto della quale il matrimonio legittimo si è contratto e gl' interessi delle due famiglie che si sono unite, se esso potesse nuocere a' diritti de' figli nati da questo matrimonio, e che, in sì fatta guisa la garentia che l' articolo 337 (260) si è proposto di accordare alle famiglie legittime, potrebbe essere facilmente elusa, e diverrebbe sovente ingannevole, se bastasse differire il riconoscimento fin dopo lo scioglimento del matrimonio.

Ma siamo obbligati a rispondere a tale ragionamento che il legislatore ha formalmente limitata la disposizione dell' articolo 337 (260) a' riconoscimenti fatti durante il matrimonio; poichè soltanto rispetto a questi egli ha disposto che non potessero nuocere a' figli nati dal matrimonio durante il quale sono stati fatti; che in molti articoli, e soprattutto negli articoli 756 e 757 (674 R.), ha determinato che il riconoscimento di un figlio naturale producesse degli effetti e de' diritti anche contra i figli legittimi, e nell' articolo 337 (260) stabilisce una eccezione nel caso soltanto in cui il riconoscimento si fosse fatto durante il matrimonio medesimo, dal quale sono nati i figliuoli legittimi; che la disposizione di questo articolo 337 (260) è tanto chiara e precisa, che non può lasciar luogo ad interpetrazione, e per tal ragione non può essere lecito nè di modificarla, nè di cangiarla, aggiugnendovi un' altra eccezione che essa non ha pronunziata.

Si può aggiugnere benanche, che il legislatore ha potuto volere, che il superstite de' coniugi abbia la facoltà di diminuire i diritti eventuali de' figli legittimi nella sua successione non ancor deferita, con riconoscere, dopo lo scioglimento del matrimonio, un figlio naturale che egli avesse avuto prima di maritarsi, nella stessa guisa che avrebbe questa facoltà con legittimare il figlio naturale; poichè il matrimonio intermedio non impedisce la legittimazione; che, se egli può legittimare questo figlio dopo lo scioglimento del matrimonio, può parimente riconoscerlo, giacchè non v' ha legittimazione valida senza riconoscimento; e che in fine, s' egli può con la legittimazione accordargli tutti i diritti di un figlio legittimo, con maggior ragione

può dargli, per mezzo del riconoscimento, i semplici diritti accordati dagli articoli 756 e 757 (674 R.).

In conseguenza di questi principii, due decisioni profferite, una dalla corte di appello di Parigi il 5 pratile anno 13, l' altra dalla sezione civile della corte di cassazione il 6 gennaio 1808, hanno formalmente giudicato, che bisognava limitarsi alla disposizione testuale dell' articolo 337 (260), per la ragione che qualunque discussione sullo spirito di una legge si rende inutile quando il suo testo è chiaro, e non presenta alcuna ambiguità o alcun equivoco.

8. Allorchè un figlio naturale è stato riconosciuto soltanto da uno de' due genitori, egli non può farsi a pretendere de' diritti su i beni dell' uno e dell' altro, ma unicamente su i beni di quello tra essi che lo ha riconosciuto. L' articolo 336 (259 R.) del Codice dice espressamente che il riconoscimento del padre, senza la indicazione e l' approvazione della madre, non produce effetto se non per riguardo al padre; e nella stessa guisa, il riconoscimento fatto dalla madre non può produrre alcun effetto contro del padre, anche quando la madre lo abbia indicato, se egli non vi ha dato il suo formale consenso.

Questa è la ragione per la quale l' articolo 756 (674 R.) non dice già che i figli naturali legalmente riconosciuti avranno de' diritti su i beni del padre e della madre loro, ma dice soltanto che essi avranno de' diritti sopra i beni del loro padre o della lor madre, adoperandosi la particella disgiuntiva o appunto per far conoscere che il figlio naturale non avrebbe diritti da sperimentare che su i beni di quello de' suoi genitori che lo avesse legalmente riconosciuto.

Nel solo caso adunque ch' egli sia stato rico-

sciuto legalmente da amendue i suoi genitori, tranne le eccezioni enunciate nel n.° 3, può esercitare de' diritti su i beni dell' uno e dell' altro.

9. È d' uopo osservare altresì che l' articolo 756 (674 R.) non accorda de' diritti a' figli naturali che sopra i beni del loro padre o della loro madre defunti, o che, in conseguenza, essi non possono esercitare diritti sulla successione, se non dopo la morte del padre o della madre che li ha riconosciuti.

Non potevano i figli naturali esser trattati con maggior favore de' figli legittimi, i quali similmente non possono esercitare diritti su i beni dei loro genitori, che dopo la morte di costoro, ed a' quali l' art. 204 (194 A.) del Codice interdice anzi ogni sorta di azione contra i loro genitori, per obbligar questi a far loro uno stabilimento a causa di matrimonio o per qualunque altro titolo.

Nulladimeno noi vedremo in appresso che i figli naturali possono, del pari che i legittimi, dimandare gli alimenti al padre o alla madre che li ha riconosciuti.

10. Qual' è la natura de' diritti che la legge accorda al figliuolo naturale?

Questi diritti non consistono in un semplice credito sopra i beni del padre o della madre che ha fatto il riconoscimento; consistono bensì in una porzione di cotesti beni, e la quantità di sì fatta porzione è determinata, in tutti i casi, dalla legge istessa.

I diritti del figliuolo naturale sono dunque altrettanti diritti di proprietà sulla porzione dei beni che gli vien conferita.

Secondo la redazione proposta al consiglio di stato, i figli naturali non dovevano rappresentare che un credito sopra i beni del loro padre o

della loro madre defunti ; ma, dietro una osservazione del Sig. *Cambacérès* , la parola *credito* fu soppressa , sostituendovisi la parola *diritto* , e negli articoli 757 e 758 (674 R.) questi diritti furono fissati ad una determinata porzione de' beni.

In conseguenza di ciò è chiaro che i diritti del figlio naturale sono diritti reali , e gli danno un' azione reale , poichè egli ha il *jus in re.* Non pertanto questi diritti non sono diritti ereditari , poichè l' articolo 756 (674 R.) dispone , in modo generale ed in tutti i casi che i figli naturali non sono eredi.

Invano si opporrebbe che, secondo l' articolo 757 (674 R.), il diritto del figlio naturale è fissato in una quota di porzione creditaria. Dall' essersi detto in questo articolo, che il diritto del figlio naturale è di un terzo della porzione ereditaria, *ch' egli avrebbe conseguita* , se fosse stato legittimo, non segue certamente che il figlio naturale abbia in tal qualità, una porzione ereditaria. Egli avrebbe avuto , se fosse nato da legittimo matrimonio, una porzione ereditaria; una quota di questa porzione, ch' egli avrebbe avuta in qualità di erede, gli viene accordata nella sua qualità di figlio naturale ; ma da tutto ciò non risulta ch' egli abbia questa quota come *ereditaria* ed *a titolo ereditario.* Oltrechè come mai potrebbe egli averla a questo titolo , se la legge dichiara formalmente che egli non è erede ? Sarebbe manifesta contraddizione che colui il quale non è , nè può essere erede, avesse non pertanto una porzione ereditaria.

È dunque un'errore il dire che il diritto del figlio naturale è *proporzionalmente* lo stesso che quello del figlio legittimo. I diritti dell' uno e dell' altro differiscono essenzialmente tra loro, non solo rispetto alla quantità , ma anche in quanto

alla *essenza ed alla natura;* poichè il diritto del figlio legittimo è quello di un erede, laddove il figlio naturale non ha il suo diritto come erede, poichè il titolo e la qualità di erede gli sono espressamente vietati dalla legge. Posto ciò, è evidente che, se la legge ha fissata la porzione del figlio naturale ad una quota della porzione ereditaria ch' egli avrebbe avuta, se fosse nato da legittima congiunzione, non lo ha fatto nè per assomigliare queste due porzioni, nè per dar loro la medesima natura, ma solo per determinare, con un punto di paragone, la quota di beni che dovesse al figlio naturale rilasciarsi dagli eredi legittimi.

11. Ma quantunque il figlio naturale non sia erede, ancorchè non sia egli messo in possesso dalla legge de'diritti che gli sono accordati, e benchè sia tenuto di chiederne il rilascio o la immissione in possesso, non si può conchiudere da ciò ch' egli non ne divenga proprietario se non dopo di averne dimandato ed ottenuto o il rilascio, o la immissione in possesso. Questa conseguenza sarebbe assolutamente contraria ed agli antichi ed ai nuovi principii.

Per diritto romano, colui che aveva diritto alla legittima non era erede: queste due qualità erano anzi incompatibili, poichè non vi era legittimario senza che vi fosse un erede instituito; ciò non ostante non si è mai disputato che il legittimario dal momento dell' aperta successione avesse il diritto di proprietà sulla porzione di beni che componeva la sua legittima.

Nella stessa guisa, il legatario particolare non era erede, e ciò non ostante aveva la proprietà del suo legato dall' istante della morte del testatore.

Secondo il Codice civile, il legatario particolare, ed anche il legatario a titolo universale,

non sono eredi; essi son tenuti a chiedere il rilascio de' beni legati; non pertanto, sin dalla morte del testatore, acquistano essi un diritto reale su i beni che loro sono stati legati, e posson trasmettere questo diritto a' loro eredi o aventi causa da essi.

Dall' avere il figlio naturale de' diritti reali, cioè diritti di proprietà, su i beni di suo padre o di sua madre, che lo ha riconosciuto, risulta che dal momento in cui egli ha instituita contra gli eredi legittimi l'azione per lo rilascio della porzione di beni che gli vien conferita, dev' essere ammesso ad assistere alla rimozione de' sigilli, all' inventario della successione ed a tutte le operazioni preliminari della divisione; che anzi egli vi debb' esser chiamato dagli eredi, e la divisione debb'essere fatta col di lui concorso, poichè egli è comproprietario, e nulla di ciò che concerne la cosa comune può farsi senza il suo intervento; o senza che egli vi sia stato chiamato.

Egli può anche provocare la divisione contra gli eredi, come sarà stabilito nell' articolo 757 (674 R.), ovvero intervenire nel giudizio per la divisione, che uno degli eredi avesse istituito contra gli altri.

Egli potrebbe altresì, prima di avere pienamente giustificata la sua qualità e prima di aver fatto conoscere i suoi diritti, dimandare l'apposizione de' sigilli sugli effetti della successione, perchè può esservi *periculum in mora*, e perchè la successione potrebbe essere spogliata fino al momento in cui fosse egli in grado o di stabilire la sua qualità, o di formare la dimanda per lo rilascio. L' art. 909 (986 R.) del Codice di procedura civile dispone che l' apposizione de' sigilli potrà esser richiesta da tutti coloro che *pretenderanno di aver diritto nella successione*, le quali parole

fan conoscere che questo articolo non esige che il diritto sia giustificato.

12. Allorchè l' erede legittimo ha venduto tutto o parte della successione, prima che il figlio naturale riconosciuto abbia fatto conoscere il suo stato ed i suoi diritti, questo figlio può indi, dopo di avere ottenuta una sentenza che ordina il rilascio della sua porzione, aver diritto di provocare la nullità delle alienazioni, ed esercitare l' azione di rivendicazione contra i terzi possessori?

Non v' ha dubbio ch' egli vi avrebbe diritto, se i comperatori all' epoca delle alienazioni, fossero stati consapevoli della esistenza, dello stato e de' diritti del figlio naturale. Essendo essi informati che l' erede legittimo non aveva diritto di vendere ciò che apparteneva al figlio naturale, avrebbero acquistato in mala fede.

Ma se avessero ignorato la esistenza, lo stato e i diritti del figlio naturale, o se non fosse possibile di provare che ne avessero avuta scienza, poichè avrebbero acquistato in buona fede, ovvero, in mancanza di pruova contraria, dovrebbero esser riguardati come esistenti in buona fede, e perchè, d' altronde, avrebbero acquistato da un erede legittimo, il quale sembrava che fosse il solo proprietario della successione, non potrebbero perciò essere evitti dal figlio naturale.

Si dee applicare al figlio naturale che non ha dato a conoscere la sua qualità e i suoi diritti se non dopo l' alienazione fatta dall' erede, il principio, che lo stesso erede legittimo, il quale non si fa conoscere, e non si presenta se non dopo che un altro erede *apparente* ha venduto, transatto o agito in giudizio, è tenuto ad eseguire le alienazioni che quest' ultimo ha fatte, le transazioni che ha sottoscritte, e le sentenze profferite

contro di lui, e, in conseguenza, non è ammesso a far pronunziare la nullità di questi atti contra i terzi che han contratto in buona fede.

Questo principio fu sanzionato da una decisione del parlamento di Parigi, rapportata da Cochin tom. 4; pag. 326, da un' altra decisione della stessa corte de' 19 febbraio 1782, e da una terza renduta nel parlamento di Rouen il 19 giugno 1739.

Lo stesso principio è stato novellamente proclamato da una decisione della corte di cassazione degli 11 frimale anno 9.

Una decisione della corte reale di Parigi de' 14 fruttidoro anno 12 ne ha fatta l' applicazione a' figli naturali riconosciuti.

Nella specie sulla quale è stata pronunziata questa decisione, trattavasi di sapere se la minore Delassalle, figlia naturale riconosciuta, potesse rivendicare i beni che l' erede legittimo avea venduto, prima che ella avesse fatto conoscere il suo stato. Fu deciso che il richiamo prodotto dalla minore Delassalle, essendo posteriore alla vendita fatta dall' erede a' signori Lefebvre, il 7 vendemmiaio anno 4, della signoria di Cumière, dipendente dalla successione del padre della minore, la vendita si riputava fatta in buona fede, in guisa che la minore non aveva diritto a dimandarne la nullità, ma poteva soltanto farsi a pretendere o il prezzo de' beni venduti, o il valore di essi, giusta l' apprezzo che se ne farebbe.

Sul ricorso prodotto contra questa decisione, la disposizione testè riferita fu confermata con decisione della corte di cassazione de' 20 maggio 1806.

Basterebbe ancora che i comperatori fossero stati essi soli in buona fede, perchè la rivendicazione non potesse aver luogo contro di loro, tuttocchè

l'erede che ha venduto, fosse consapevole della esistenza e dello stato del figlio naturale. La mala fede del venditore non può nuocere a'comperatori, i quali non debbono soffrir la pena della colpa altrui.

13. Ma la decisione dovrà esser la stessa, allorchè l'erede legittimo, contra il quale il figlio naturale riconosciuto potrebbe esercitar l'azione per la restituzione del prezzo o del valore dei beni venduti, si trovasse insolvibile? In questo caso, almeno, il figlio naturale non avrà egli il diritto di agire in giudizio contra gli acquirenti, per la rivendicazione de' beni?

Io son di parere, che la decisione debba essere la stessa, perchè concorrono gli stessi motivi, e perchè l'insolvibilità dell'erede che ha alienato, è un fatto ugualmente estraneo a'comperatori, che la sua mala fede.

Inutilmente si dice che il figlio naturale è stato proprietario della porzione de' beni a lui conferita dalla legge, sin dal momento della morte del padre o della madre che lo aveva riconosciuto, tuttocchè egli non si sia presentato che in un' epoca più o meno lontana; ch' egli poteva perdere questa porzione di beni soltanto per suo fatto proprio e non per fatto di un terzo, il quale n'era semplice possessore, e non già il proprietario; che non alla qualità di erede, ma a quella di proprietario, è attaccata l'azion di rivendica; che d'altronde l'erede apparente non ha diritto di fare irrevocabilmente se non gli atti di pura amministrazione, perchè questi atti sono necessari e, il più delle volte, urgenti; ciò che non può dirsi rispetto alle vendite; che del resto nulla obbligava gli acquirenti a comperare, e che, se essi avevano de' sospetti sulla qualità del vendito-

re, dovevano astenersi dalla compera; e se non ne avevano, ma erano in buona fede; non è men vero però che la proprietà de' beni venduti non è stata loro validamente trasferita da colui che, non essendone il proprietario, non ha potuto trasmettere ad essi diritti maggiori di quelli ch' egli stesso aveva.

Io rispondo primieramente a questa obbiezione che, se essa fosse fondata, dovrebbe necessariamente applicarsi così al caso in cui l' erede legittimo, che ha venduto, fosse solvibile, come a quello in cui fosse insolvibile; poichè, in amendue i casi, il figlio naturale potrebbe ugualmente opporre ed il suo diritto di proprietà, e la mancanza della qualità di proprietario nella persona del venditore; ed in conseguenza, nell' un caso come nell' altro, il figlio naturale dovrebbe egualmente avere l' azion di rivendica; mentre si conviene che nel primo caso egli non abbia quest' azione, e con ciò si conviene altresì che, in questa specie, i principii generali sulla proprietà non esercitano tutto il loro impero, e che quindi la quistione debb' esser decisa con altri principii.

Rispondo in secondo luogo che, anche relativamente all' erede legittimo e reale, il quale si presenta dopo le alienazioni fatte dall' erede apparente, non si fa distinzione tra il caso in cui il venditore è solvibile e quello in cui è insolvibile; poichè, in amendue i casi, l' erede legittimo è ugualmente privo dell' azione di rivendica contra i terzi possessori di buona fede; nè le decisioni citate nel numero precedente hanno stabilito, a tal riguardo, distinzione alcuna, ma sono state unicamente fondate sulla negligenza degli eredi legittimi da una parrte, e dall' altra sulla buona fede de' terzi possessori.

Rispondo in terzo luogo, che tal distinzione non ha dovuto, nè debb' essere ammessa, perchè è respinta da' veri principii della materia, ed oltre a ciò andrebbe soggetta a gravi inconvenienti.

Non v' ha dubbio, che niuno può essere spogliato della sua proprietà che per fatto proprio; ma allorchè l' erede più prossimo nell' ordine stabilito dalla legge non si è fatto conoscere, nè si è presentato per raccogliere la successione a lui deferita; quando egli l' ha lasciata raccogliere da altra persona che aveva un titolo apparente e che, in di lui mancanza, doveva essere erede, ed ha permesso che questa pacificamente ne godesse; allorchè col suo silenzio ha autorizzato a credere che essa era realmente erede e proprietaria della successione, non sarebbe poi sommamente ingiusto che nel momento in cui gli tornasse a grado di presentarsi, avesse il diritto di far annullare le vendite che l' erede apparente ha fatte, e spogliare del lor possesso coloro che han comperato in buona fede, sotto il pretesto che egli non potrebbe avere un sicuro regresso contra l' erede apparente, il quale avesse dissipato il prezzo ritratto dalle vendite e fosse divenuto insolvibile? I principii sulla proprietà non possono certamente autorizzare una simile ingiustizia.

Non è forse per sua colpa o negligenza, o almeno per fatto proprio, che l' erede reale ha perduto la proprietà de' beni venduti dall' erede apparente, e trovasi per tal modo privo di qualunque regresso per la insolvibilità del venditore? Può egli dunque far ricadere su' terzi che sono stati in buona fede, e che non conoscevano i suoi diritti, la pena della sua colpa, della sua negligenza, o del suo proprio fatto? A buon diritto gli si possono opporre queste regole della legge naturale: *Actum suum cuique, non alteri, nocere*

debet — Alteri per alterum non infertur iniqua conditio — Unicuique sua mora nocet.

È ad esso lui applicabile la disposizione dell' art. 1382 (1336) del Codice civile, con cui si prescrive che ogni fatto qualunque dell' uomo, che arreca danno ad altrui, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno.

Ma in modo più preciso gli si dee adattare la disposizione dell' art. 1383 (1337), con cui si stabilisce che ciascuno è tenuto pel danno che ha cagionato non solamente per fatto proprio, ma ancora per sua negligenza o per sua imprudenza.

È certo adunque; 1.° che l' azione di rivendica, che l' erede reale esercitasse contra i terzi possessori, si ritorcerebbe contro di lui per via di regresso, perchè egli dovrebbe esser tenuto a rispondere del danno che vorrebbe cagionare a questi terzi possessori, e seguentemente la sua azione non sarebbe da ammettersi, per la massima di diritto, *quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio:*

2.° Ch' egli non sarebbe realmente autorizzato a dolersi della perdita della sua proprietà, e del danno che risentirebbe per la insolvibilità del venditore, poichè questa perdita e questo danno non avrebbero avuta origine che dal suo proprio fatto: *Qui damnum sentit sua culpa, damnum sentire non censetur.*

Ma se questi principii, i quali poggiano ad un tempo sulla ragione, sulla equità, e sulle disposizioni testuali della legge, possono opporsi all' erede legittimo e reale, il quale non si presenta se non dopo le vendite fatte dall' erede apparente, con maggior ragione possono essere opposti al figlio naturale, la esistenza e lo stato del quale non erano conosciuti, e che non si è presen-

tato per giustificare e far valere i suoi diritti.

Quando l' erede legittimo, che non era soltanto un erede apparente, ma bensì un erede reale, chiamato dalla legge e messo in possesso dalla medesima della intera successione, ha goduto pacificamente di tutti i beni, ne ha disposto da padrone, e ha dovuto perciò esserne considerato il solo proprietario, come si pretende poi che coloro a' quali egli ha venduti i beni in tutto o in parte, e la buona fede de' quali non è equivoca, possano essere evitti dal figlio naturale, che non si fa conoscere, nè si presenta se non dopo perfezionate le vendite, e che questa evizione possa esser fondata su di un fatto estraneo agli acquirenti, cioè a dire, sulla insolvibilità dell' erede che ha venduto?

Invano questo figlio naturale direbbe ch' egli era assente, ch'era impiegato in lontani paesi, o al servizio delle armate, ovvero in altre pubbliche funzioni. Gli si risponderebbe ch' egli doveva prendere delle precauzioni, affinchè i suoi diritti non fossero compromessi durante la sua assenza; che, prima di partire, poteva lasciare un procuratore; e che, avendo trascurato questo mezzo, dee soffrir la pena della propria negligenza; che gli assenti non sono dispensati dalla cura di vegliare a' loro interessi, o per se medesimi, o per mezzo di mandatarii, e che, in fine, colui il quale non veglia, si espone a perdere.

Inutilmente ancora allegherebbe egli per eccezione la sua età minore. Un tutore doveva vegliare per lui, e, nel caso in cui non gli si sia dato un tutore, o il tutore nominato sia stato negligente, i terzi possessori di buona fede non debbono risentirne alcun danno. Basta che essi abbiano ignorato la esistenza e lo stato del figlio naturale, perchè non vi sia di che rimproverarli, ed in conse-

guenza, niun danno si debba da essi risentire.

Nè il figlio naturale avrebbe maggior ragione di sostenere ch' egli ha trent' anni di tempo per istituire l' azione per lo rilascio del diritto reale che ha acquistato su i beni della successione. Ben gli si risponderebbe che, avendo egli trascurato d' istituire una simile azione, mentre le cose erano intere, all' epoca del suo richiamo tardivo non può prender le cose che nello stato in cui sono; che egli nondimeno ben può esercitare tutti i suoi diritti contra l' erede legittimo che ha raccolta la successione, e dimandare contra questo erede il prezzo delle vendite de' beni della successione, poichè costui non può ritenere il prezzo di una cosa che non gli apparteneva; ma non può astrignere i terzi possessori, che hanno acquistato in buona fede, a restituirgli i beni in natura, ovvero a pagargli una seconda volta il prezzo di essi, anche nel caso d' insolvibilità dell' erede, poichè, in tal guisa, egli cagionerebbe loro del danno col suo proprio fatto.

Finalmente, il figlio naturale neppur potrebbe opporre, che, ove gli si negasse il diritto di rivendicare i beni di cui era proprietario nel tempo dell' aperta successione, e che sono stati venduti senza sua saputa, si aprirebbe l' adito a' più grandi abusi, poichè l' erede insolvibile troverebbe facilmente il mezzo di colludere con terze persone, delle quali sarebbe impossibile provare la mala fede. A ciò ben potrebbe rispondersi che se vi è violazione della proprietà, ciò avviene pel fatto del proprietario istesso; avviene perchè la sua qualità di proprietario era ignota, perchè egli non si è presentato per far conoscere il suo stato, infine, perchè non ha fatto valere i suoi diritti.

In quanto alla connivenza che si suppone es-

servi stata tra 'l venditore ed il comperatore per togliere i beni al figlio naturale, spetta a' tribunali il giudicare secondo i fatti e le circostanze, se essa ha realmente esistito. Su questo articolo non si richieggono pruove precise; ma basta che concorrano gravi presunzioni. Rispetto a ciò, i tribunali hanno un potere *discrezionale*, perchè trattasi di dolo e di frode.

Così, per esempio, se la vendita si fosse stipulata con precipitanza e poco tempo dopo l' apertura della successione; se il prezzo convenuto fosse assai tenue; se il venditore ed il comperatore fossero intimamente uniti o avessero degl' interessi comuni; se il comperatore non godesse di una buona riputazione; se fosse notoriamente conosciuto nel paese che l' autore della successione aveva un figlio naturale; se la vendita si fosse fatta senza garentia ed a tutto rischio e pericolo del comperatore, tutte queste circostanze riunite, ed anche alcune di esse soltanto, potrebbero bastare per far dichiarare frodolenta la vendita ed autorizzare la rivendicazione de' beni venduti.

Darò termine a questa discussione col far osservare che il diritto di rivendicazione, che si vorrebbe accordare così all' erede legittimo, che non si fosse presentato, come al figlio naturale che non avesse fatto conoscere il suo stato ed i suoi diritti, impedirebbe necessariamente, durante il periodo di venti o trent' anni, ed anche per più lungo tempo, che gli eredi potessero disporre de' beni delle successioni che fossero nelle loro mani, poichè le persone che volessero comperare questi beni, ne sarebbero distolte dal timore di rimanere evitte da eredi più prossimi e da figli naturali, i quali non si facessero conoscere, nè si presentassero che molto tempo dopo la vendita.

È vero che i comperatori avrebbero il diritto di opporre la prescrizione dopo dieci anni tra presenti, e dopo venti anni tra assenti; ma siccome la prescrizione non corre contra i minori, così potrebbe sovente avvenire che essa non si acquistasse se non molto tempo dopo i trenta o i quarant' anni, e certamente si troverebbero pochissimi che volessero esporsi ad incertezze sì lunghe, ed acquistare delle proprietà che non sarebbero poi certi di conservare. In tal guisa, le successioni rimarrebbero inceppate nelle mani degli eredi, i debiti non sarebbero soddisfatti, nè vi sarebbe a tal fine altro mezzo che quello di far vendere i beni giudiziariamente; ciò che cagionerebbe spese e danni considerabili.

15. Quel che si è detto ne' due numeri precedenti, si applica ugualmente alle ipoteche costituite dall' erede su i beni della successione, anche pe' suoi debiti personali, prima che il figlio naturale abbia fatto conoscere il suo stato. Se i creditori, verso de' quali queste ipoteche sono state costituite, avessero contratto in buona fede, avrebbero tutto il diritto di dire che non sono condiscesi a dare a prestito all' erede, che sulla garentia de' beni che loro si erano offerti come pegno, e su de' quali han preso ipoteca; beni ch' essi han dovuto credere appartenere all' erede legittimo, il quale era chiamato a raccoglierli, e n' era messo in possesso dalla legge; ch' essi non conoscevano la esistenza del figlio naturale, il quale aveva de' diritti su questi beni, ed in fine, che il ritardo messo da costui nel farsi riconoscere, non può esser loro di pregiudizio.

16. Ma in ogni caso, il figlio naturale potrebbe esercitare l' azione di rivendica su i beni alienati dall' erede a titolo gratuito.

Il donatario non avrebbe diritto a prevalersi

della sua buona fede; giacchè egli non può avere altri diritti fuor di quelli che aveva il donante, nè può averli che colle stesse obbligazioni. *Soluto jure dantis, solvitur jus accipientis.*

La differenza che a tal riguardo intercede tra colui che acquista a titolo oneroso, e quello che acquista a titolo gratuito, è riposta in ciò che il primo, il quale ha comperato un immobile che gli conviene, e che ha sborsato il prezzo della vendita, verrebbe a risentir danno, se fosse obbligato a restituire l'immobile, soprattutto nel caso in cui il venditore fosse insolvibile; laddove colui che acquista a titolo gratuito, e che nulla ha sborsato, perde soltanto una occasione di guadagnare. Il primo *certat de damno vitando;* il secondo *certat de lucro captando.*

Questa distinzione, ammessa dalle leggi romane, è stata sempre seguita in Francia, e dee sempre esserlo, poichè è fondata sulla ragione e sulla equità.

17. Il figlio naturale ha, al pari del figlio legittimo, una riserba su i beni del padre o della madre che lo ha riconosciuto, ed in conseguenza, per esercitare i diritti che gli sono attribuiti dagli articoli 756, 757 e 758 (674 R.), può far ridurre le disposizioni tra vivi o testamentarie fatte da suo padre o da sua madre?

Una tal quistione è assai controversa, e bisogna dire che non si trovi chiaramente risoluta dal testo della legge, e che offra non poche difficoltà, poichè ha dato luogo a quattro opinioni diverse.

Secondo la prima, i diritti del figlio naturale, legalmente riconosciuto, sarebbero talmente stabiliti dagli articoli 757 e 758 (674 R.), che non dipenderebbe dal padre o dalla madre di annientarli con qualunque disposizione, e nè anche di ristrignerli.

I fautori della seconda sostengono che il figlio naturale legalmente riconosciuto non abbia alcun diritto di riserba su i beni di suo padre o di sua madre, e che possa esser privato, con disposizioni universali tra vivi o testamentarie, della totalità de' diritti che gli sono attribuiti dagli articoli 756 757 e 758 (674 R.).

Secondo la terza, i diritti del figlio naturale legalmente riconosciuto potrebbero esser ridotti, ma non interamente annientati, con disposizione a titolo gratuito, e questo figlio potrebbe sempre dimandare, a titolo di riserba, una porzione de' beni di suo padre o di sua madre, facendo ridurre così le disposizioni tra vivi, come le testamentarie.

La quarta finalmente accorda al figlio naturale legalmente riconosciuto il diritto di riserba e di riduzione, soltanto rispetto alle disposizioni testamentarie, ma non rispetto alle disposizioni tra vivi.

La discussione di queste quattro diverse opinioni ha bisogno di un profondo esame: nondimeno io l'abbrevierò per quanto mi sarà possibile.

18. *Prima opinione.* Questa non è da sostenersi; imperciocchè avrebbe risultati tali, che la porzione riserbata al figlio naturale non sarebbe mai minore di quella ch' è riserbata al figlio legittimo ed in molti casi sarebbe anche maggiore; ciò che sicuramente non è da ammettersi.

In fatti, secondo la disposizione dell'articolo 757 (674 R.) del Codice, che attribuisce al figlio naturale la metà o le tre quarte parti de' beni, allorchè non vi sono discendenti legittimi, e secondo la disposizione dell' articolo 758 (674 R.), che accorda a questo figlio la totalità de' beni, allorchè non vi sono parenti legittimi successibili, risul-

terebbe necessariamente dalla prima opinione, siccome osserva assai bene il signor Merlin nelle sue *quistioni di diritto* alla parola *riserba*, che il padre di un figlio naturale, il quale non avesse discendenti legittimi, sarebbe sempre obbligato a riserbare a questo figlio almeno la metà de' suoi beni, sovente sarebbe obbligato a riserbargliene le tre quarte parti, ed in alcuni casi, anche la totalità; ne risulterebbe che, lasciando egli un ascendente, un fratello o una sorella, sarebbe inceppato nelle sue disposizioni dal riconoscimento che avesse fatto di un figlio naturale, nella stessa guisa che s' egli lasciasse un figlio legittimo; ne risulterebbe altresì che, non lasciando nè fratelli, nè sorelle, sarebbe meno libero nelle sue disposizioni, che se un figlio legittimo gli sopravvivesse; ne risulterebbe in fine che, non lasciando egli alcun parente in grado successibile, non potrebbe disporre di un decimo, laddove se, nello stesso caso, lasciasse un figlio legittimo, potrebbe disporre della metà de' suoi beni.

Or, non si può supporre che il legislatore abbia avuta la intenzione di stabilire un sistema così incoerente ed assurdo.

È vero che questa prima opinione si troverebbe modificata dalla disposizione dell' art. 761 (T.), il quale stabilisce che a' figli naturali è proibito qualunque richiamo, *quando*, *durante la vita del loro padre o della loro madre*, *abbiano ricevuto la metà di quanto loro è attribuito negli articoli precedenti*, colla espressa dichiarazione per parte degli stessi genitori, che sia loro intenzione di limitare la porzione del figlio naturale a quella soltanto che gli hanno assegnata.

Ma ne risulterebbe ugualmente;

1.° Che, se il padre del figlio naturale non volesse spogliarsi de' beni, *durante la sua vita*,

dando a questo figlio una porzione di essi per atti tra vivi, egli non potrebbe disporre di cosa alcuna in vantaggio di altre persone, sulla porzione attribuita a questo figlio dagli art. 757 e 758 (674 R.), poichè l'art. 761 (T) non gli offre altro mezzo di ridurre questa porzione alla metà, che donando durante la sua vita al figlio naturale; che egli inoltre non potrebbe disporre della menoma parte de' suoi beni nel caso dell' articolo 758 (674 R.), e in tal guisa si troverebbe più inceppato nelle sue disposizioni, che se avesse un figlio legittimo, poichè in questo secondo caso, senza dare attualmente cosa alcuna a questo figlio, potrebbe disporre della metà de' suoi beni nel modo che più gli tornerebbe a grado.

2.° Che, nel caso dell' art. 758 (674 R.), la riserba del figlio naturale uguaglierebbe quella del figlio legittimo, mentre è chiaro che non è stata questa la mente del legislatore.

19. *Seconda opinione.* Questa opinione è quella per l'appunto ch' io ho professato nella mia prima opera; e poichè il maggior numero de' giureconsulti non l' ha adottata, così forse non dovrei riprodurla.

Nondimeno è necessario che si conosca, non per altro che per essere in grado di valutar meglio la terza e la quarta opinione, le quali sono in un senso opposto, ma sono anche contrarie tra loro.

Del resto, non ripeterò tutti gli sviluppi che le avea dato nella mia prima opera, ma ne darò soltanto un rapidissimo estratto, nè dissimulerò cosa alcuna di quanto si è detto per combatterla. Se vi aggiugnerò delle nuove osservazioni, lo farò affinchè sia meglio conosciuta e ben giudicata, e non già perchè pretendessi di farla prevalere.

Io la riduco alle seguenti proposizioni:

» La disposizione che fissa i diritti de' figli

naturali, trovasi sotto il titolo *delle successioni intestate*, e questo titolo regola unicamente la trasmissione de' beni di cui il proprietario non ha disposto nè con atti tra vivi, nè con atti di ultima volontà: dunque la disposizione dell' articolo 756 (674 R.) non può applicarsi che ai beni liberi che si trovano nella successione *intestata*; e in conseguenza, i diritti che tale disposizione accorda a' figli naturali, non possono esercitarsi su i beni de' quali i loro genitori han disposto a titolo gratuito.

Per regola generale, la disposizione dell' uomo prevale alla disposizione della legge; in conseguenza, questa non può ricevere la sua applicazione che relativamente a' beni di cui l' uomo non ha disposto. Or, la legge sola dispone in favore de' figli naturali; la legge sola conferisce loro de' diritti e non glie li conferisce che nel titolo delle *successioni intestate*; dunque la sua disposizione non può estendersi su i beni di cui il defunto ha disposto.

» Se si voglia ora consultare il titolo *delle donazioni e de' testamenti*, vi si troverà che l' art. 916 (832) del Codice civile dice testualmente che, in mancanza di ascendenti o discendenti, le liberalità per atti tra vivi o testamentarie potranno assorbire la totalità de' beni. La relazione tra questo articolo ed i precedenti dimostra che il primo non intende parlare se non degli ascendenti e de' discendenti *legittimi*. Or, i figli naturali non appartengono nè all'una, nè all'altra classe; dunque qualsivoglia diritto e speranza su i beni donati tra vivi o per atti di ultima volontà, son tolti ad essi dal solo fatto della disposizione, in virtù dell' art. 916 (832).

» D' altronde, gli stessi eredi legittimi, quando non hanno il diritto di riserba, come i fratelli,

le sorelle e gli altri collaterali, sono esclusi da qualunque diritto su i beni donati con atti tra vivi o di ultima volontà; quindi è che i figli naturali, i quali non sono di una condizione nè migliore, nè più favorevole, debbono soggiacere alla esclusione medesima.

Contro di questa opinione due principali obbiezioni si son fatte. Si è detto in prima, che se il padre di un figlio naturale riconosciuto avesse disposto di tutti i suoi beni con atti tra vivi o per testamento, il figlio naturale non potrebbe, secondo l' accennata opinione, farsi a pretendere nè anche gli alimenti.

Io aveva fatto, per verità, questa concessione; ma era andato tropp' oltre. Il diritto di riserba e il diritto di chiedere gli alimenti sono certamente due diritti ben distinti. Il primo non può essere stabilito che dalla legge, e deve esserlo da una legge positiva, dappoichè ha per oggetto di restrignere l' esercizio del diritto di proprietà, e di limitare un diritto naturale, cioè quelli di disporre a suo arbitrio de' proprii beni. Il secondo è fondato sul diritto naturale e sul principio sacro, riconosciuto in tutti i paesi ed in tutti i tempi, cioè che i padri e le madri debbono provvedere alla sussistenza de' loro figli: e per distruggere così fatto principio, si richiederebbe una legge contraria, la quale non può esistere.

Nell' antica giurisprudenza, i figli naturali non avevano certamente alcun diritto di riserba legale sulle successioni de' loro genitori, ed intanto si accordava loro costantemente il diritto di chiedere gli alimenti, non solo contra gli eredi legittimi de' loro genitori, ma anche contra gli eredi istituiti, e contra tutti e qualsisiano donatarii. Ciò è stato formalmente giudicato con un decre-

to del parlamento di Parigi de' 19 Luglio 1752.

Da ciò è che, quantunque nel Codice civile non si trovi alcun articolo che accordi precisamente al figlio naturale il diritto di chiedere gli alimenti al padre o alla madre, che lo ha legalmente riconosciuto, e benchè l' art. 756 (674 R.) non accordi de' diritti al figlio naturale che su i beni de' suoi genitori defunti, pure generalmente si conviene che il figlio naturale può dimandare gli alimenti a' suoi genitori ancor viventi, perchè questo è un diritto fondato sulla natura, e nascente dal solo fatto della paternità o maternità riconosciuta.

Oltrechè la obbiezione alla quale io rispondo, potrebbe applicarsi anche alla quarta opinione, secondo la quale il figlio naturale non avrebbe alcun diritto di riserba su i beni di cui si fosse disposto non per testamento, ma in un modo irrevocabile. Si potrebbe dire egualmente che, se il padre di un figlio naturale avesse fatta a pro di un estraneo una istituzione *contrattuale* di tutti i suoi beni, il figlio naturale non potrebbe chiedere gli alimenti contra questo erede istituito. I fautori della quarta opinione sono dunque obbligati ad unirsi a me per sostenere che il diritto di riserba su i beni donati e il diritto di chiedere gli alimenti contra il donatario, che rappresenta il padre del figlio naturale, non debbono esser confusi, perchè sono l' uno dall' altro indipendenti, e perchè il figlio naturale, senz' aver il diritto di riserba e di riduzione, conserva nondimeno il diritto di esigere gli alimenti.

La seconda obbiezione che si è fatta alla mia opinione, è molto più solida della prima; eccone i termini:

Da che gli art. 757 e 758 (674 R.) non determinano i diritti de' figli naturali, se non rispetto

alle successioni intestate, ne segue forse che questi diritti si riducano a nulla nelle successioni testamentarie, e che il padre possa col suo testamento privare i figli naturali della intera porzione ch' essi avrebbero avuto diritto a dimandare, s' ei fosse morto senza disposizione alcuna?

Non v' ha dubbio che si potrebbe e si dovrebbe trarne questa conseguenza, se niun articolo annunziasse manifestamente che il legislatore ha voluto porre un freno alle disposizioni del padre, che avessero avuto per oggetto di escludere i suoi figli naturali dal partecipare alla sua successione: ma questa volontà del legislatore è chiaramente scritta nell' articolo 761 (T.).

« Qualunque richiamo, dice questo articolo, è proibito a' figli naturali, quando, durante la vita del loro padre o della loro madre, abbiano ricevuto la metà di quanto loro è attribuito negli articoli precedenti, coll' espressa dichiarazione per parte degli stessi genitori, che sia loro intenzione di limitare la porzione del figlio naturale a quella soltanto che gli hanno assegnata. Nel caso in cui questa porzione fosse inferiore alla metà di ciò che dovrebbe ricevere il figlio naturale, questi non potrà dimandare altro che il supplimento necessario a compiere questa metà. »

» Dalla rapportata disposizione risultano evidentemente due cose:

La prima che il padre può bene, con una donazione tra vivi fatta al suo figlio naturale, ridurre i diritti del medesimo alla metà della porzione fissata dagli art. 757 e 758 (674 R.), ma che non può ridurre la sua porzione al di sotto di questa metà.

La seconda che, questa riduzione non essendo permessa al padre, che per mezzo di una donazione tra vivi, il padre non può operarla con un testamento.

» Non può rimaner dunque alcun dubbio, che la mente del legislatore sia stata quella di assicurare al figlio naturale una garentia contra le disposizioni a causa di morte fatte da suo padre, le quali tendessero a privarlo interamente della di lui successione.

» Sarebbe in fatti contraddittorio che un padre, donando attualmente al suo figlio naturale una porzione de' suoi beni con donazione tra vivi, non potesse ridurlo che alla metà di ciò che dovrebbe spettargli nella sua successione a' termini degli art. 757 e 758 (674 R.), e che intanto, senza donar cosa alcuna a questo figlio, potesse privarlo, con disposizioni fatte in vantaggio di terze persone, della totalità de' diritti che gli attribuiscono gli art. 757 e 758 (674 R). È evidente che il diritto di riserba, accordato nel primo caso al figlio naturale, sarebbe assolutamente illusorio, poichè il padre avrebbe la facoltà di annullarlo a suo piacere con disposizioni fatte a pro di terze persone.

Io avea preveduta questa obbiezione nella mia prima opera, ed ecco come l'aveva risoluta.

» La legge è quella che regola le successioni intestate; la volontà dell'uomo regola le successioni contrattuali o testamentarie.

» Se l'uomo non ha disposto de' suoi beni con atti tra vivi o di ultima volontà, la legge prende il suo luogo e, supplendo alla sua volontà non espressa, regola la trasmissione de' di lui beni nel modo che crede più conforme alle sue affezioni; ma se il defunto avesse validamente disposto de' proprii beni, la legge allora rispetta la di lui volontà, e ne fa eseguire tutte le disposizioni, qualunque ne sia la estensione, ad eccezione soltanto della riserba a favore de' discendenti e degli ascendenti legittimi.

» La legge dunque non regola se non i beni rimasti senza disposizione.

» Non v'ha quindi alcuna contraddizione in ciò che, da una parte, la legge, per assicurare al figlio naturale riconosciuto una porzione de' beni che trovansi nella successione intestata, non permette di ridurre che alla metà i diritti ch' essa accorda al figlio naturale in questa specie di successione, e che, d'altra parte, il padre e la madre del figlio naturale abbiano nondimeno la facoltà di disporre della totalità de' loro beni. È vero bensì che, se nulla si trovi nella successione intestata, il diritto che la legge aveva stabilito su questa sola successione, rimane privo di effetto.

» Ma se la legge avesse voluto che restassero necessariamente nella successione intestata de' beni sufficienti ad assicurare i diritti del figlio naturale, essa avrebbe stabilito a favore di questo figlio una riserba su i beni de' suoi genitori, e in conseguenza un diritto di riduzione su i beni donati o legati; ma, è mesteri ripeterlo, la legge non hà dato questo diritto di riserba e di riduzione che a' discendenti ed agli ascendenti legittimi; lo ha dunque ricusato al figlio naturale; in conseguenza, i genitori di questo figlio hanno la facoltà di disporre in suo pregiudizio di tutti i loro beni, e perciò su i beni soltanto, di cui i genitori non han disposto, il figlio naturale può esercitare il diritto eventuale che gli è stato accordato solamente sulle loro intestate successioni.

» Che sia così di fatto, osserviamo che l'articolo 761 (T.) che s'invoca, è inserito nel titolo delle successioni intestate, e che la sua disposizione non è ripetuta nè direttamente, nè indirettamente sotto il titolo *delle donazioni e de' testamenti*: che, in conseguenza, questo articolo può applicarsi

soltanto alle successioni intestate, non già a' beni donati con atti tra vivi, nè alle successioni testamentarie.

» Si oppone che sarebbe stato inutile di concedere *particolarmente* al padre ed alla madre il diritto di ridurre alla metà la porzione legale del figlio naturale, giacchè, avendo così il diritto di togliergli l' intero per mezzo di disposizioni tra vivi o testamentarie, chi può il più, può il meno.

» V' ha quì della confusione nelle cose, e questa confusione sola rende speciosa la obbiezione.

» Il padre e la madre hanno bensì il diritto, secondo il disposto negli art. 913 (829 R.), 915 (831 R.), 916. (832) e 921 (838), di toglier tutto a' loro figli naturali: con disporre di tutti i loro beni per atti tra vivi o di ultima volontà; ma, non disponendo essi di cosa alcuna, e lasciando tutti i beni nelle loro successioni intestate, non avrebbero potuto ridurre la parte assegnata al figlio naturale *in queste successioni*, se il diritto di riduzione non fosse stato loro espressamente accordato, poichè è massima di diritto che la legge sola regola interamente la trasmissione de' beni rimasti senza disposizione.

» Il diritto di ridurre nella successione intestata e il diritto di disporre in modo che non vi sia successione intestata, sono dunque assolutamente distinti e separati tra essi. Questo secondo non dà il primo, ed è certo che il padre o la madre che non avesse fatta alcuna dispiozione, non avrebbe potuto ridurre la porzione del figlio naturale nella sua successione, se nen glie ne fosse stato espressamente accordato il diritto. Ma poichè si è voluto che il padre e la madre

avessero la facoltà di ridurre nel caso in cui morissero intestati, e senza essere obbligati a fare alcuna disposizione, perciò è stato necessario di esprimerlo testualmente, e questo appunto ha fatto l' art. 761 (T).

In tal guisa svanisce la contraddizione che si crede esservi tra i *limiti* apposti da questo articole al diritto di ridurre e la facoltà indefinita di disporre de' proprii beni.

» Il podre e la madre del figlio naturale possono disporre in suo pregiudizio di tutti i loro beni; ma se essi non dispongono di tutto, possono ridurre solo alla metà la porzione attribuita dalla legge al figlio naturale su *i beni rimasti senza disposizione*: non v' ho su di ciò alcuna contraddizione.

» La legge può dire a' genitori di un figlio naturale: io non v' impedisco di disporre de' vostri beni nel modo che vi piacerà, ma rispetto a' beni di cui voi non disporrete, poichè essi faranno parte della vostra successione intestata, che a me sola si appartiene di regolare, così voglio che il vostro figlio vi abbia una parte; nondimeno vi lascio il diritto di ridurre alla metà la porzione da me determinata; ma non potrete ridurla ad una quota minore.

» Questa restrizione, che cade soltanto su i beni che si troveranno nella successione intestata, non è dunque contraria alla facoltà di disporre.

» Dal non potere i genitori ridurre che alla metà la porzione spettante al figlio naturale nelle loro successioni intestate, non si può conchiudere che essi sieno obbligati a lasciar de' beni in queste successioni, e che non possano, in conseguenza, disporre della totalità de' lor patrimonii: ciò sarebbe lo stesso che fare una estensione arbitraria da un caso ad un altro, confondere le

successioni intestate con le successioni testamentarie, voler applicare alle donazioni ed a' testamenti una disposizione di legge, la quale, trovandosi collocata nel titolo *delle successioni intestate*, non dee applicarsi che a queste sole successioni; in fine, è voler distruggere, per una sforzata conseguenza, un'altra disposizione esplicita, la quale, accordando il diritto di riserba e di riduzione a' soli discendenti ed ascendenti legittimi, lo ricusa espressamente a' figli naturali.

» In una parola, la legge ha stabilito a favore del figlio naturale un diritto sulle successioni intestate, ed io non gli contrasto un tal diritto; lo riduco soltanto a ciò che è scritto nella legge, e combinandolo colle altre disposizioni del Codice, trovo che esso è limitato a' soli beni che compongono le successioni intestate: ecco tutto il mio sistema.

» Il figlio naturale ha dunque maggior ragione *di un fratello legittimo*, di dolersi che la legge abbia ridotto il suo diritto a' beni de' quali non si è disposto.

» Il Codice ha posto sulla stessa linea il figlio naturale ed il fratello legittimo, poichè divide tra essi per metà i beni della successione; essi han dunque eguali diritti agli occhi della legge.

» Ma si può disporre di tutti i beni in pregiudizio di un fratello legittimo, giacchè questi non ha nè diritto di riserba, nè diritto di riduzione; dunque il figlio naturale non dovea esser trattato meglio di lui.

» Il fratello legittimo, in concorso col figlio naturale, è chiamato dalla legge, al pari di costui, a raccogliere la metà de' beni della successione; nondimeno, egli non ha un diritto reale che su i beni rimasti senza disposizione, e se nulla si trovi nella successione *intestata*, il suo diritto svanisce;

dunque il figlio naturale che gli è assomigliato, dee correre la medesima sorte.

Questa risposta, inserita nella mia prima opera, non è rimasta senza confutazione. Ecco la replica che l' è stata fatta.

» Che vuole mai l' art. 761 (T.)? 1.° Vuole espressamente che il padre non possa, con una donazione tra vivi, ridurre ad una parte minore della metà i diritti legali del figlio naturale; 2.° vuole implicitamente *che il padre non possa ordinare alcuna riduzione con un testamento;* ma vuole queste due cose *in modo assoluto e senza distinzione.* Non è permesso, in conseguenza, di distinguere tra il caso in cui il padre si limita a ridurre ed il caso in cui egli dispone di ciò che forma oggetto della riduzione; e neppure è permesso di far distinzione tra il caso in cui l'oggetto della riduzione si lasci dal padre nella sua successione intestata e quello in cui tale oggetto si trovi compreso in una istruzione di erede o in un legato. Dunque l' art. 761 (T) mostra assai chiaro, che in tutti i casi è vietato al padre di ristringere, e con più forte ragione, di distruggere nel suo testamento i diritti legali del figlio naturale.

» Ciò posto, che importa che gli articoli 913 (829 R.), 915 (831 R.) e 921 (838) accordano la riserba a' soli figli legittimi ed agli ascendenti? Che importa che l' art. 916 (832) intende parlare de' soli discendenti legittimi, quando dice che, in mancanza di discendenti e di ascendenti, le liberalità con atti tra vivi o per testamento possono esaurire la totalità de' beni? Questi testi non possono essere in contraddizione coll' art. 761 (T), il quale evidentemente accorda una riserba al figlio naturale. È necessario perciò di metterli in armonia con questo ar-

ticolo, e come pervenirvi? Gli art. 757 e 758 (674 R.) cene somministrano il mezzo. Risulta da cotesti due articoli che il diritto del figlio naturale è, o del terzo, o della metà, o della totalità della porzione che egli avrebbe avuta, se fosse stato legittimo. Dunque negli art. 913 (829 R.), 915 (831 R.) 919 (832) e 921 (838) si dee sottintendere che, se un figlio naturale concorre o con figli legittimi, o con ascendenti, con altri parenti, questo figlio eserciterà sulle disposizioni fatte da suo padre un diritto di riserba che gli farà conseguire il terzo, la metà o la totalità del diritto di riserba ch' ei potrebbe esercitare, se fosse legittimo.

A me pare che questa replica possa ricevere due risposte:

1.° Si suppone nella replica che l' art. 761 (T) voglia *implicitamente* che il padre di un figlio naturale non possa ordinare alcuna riduzione per testamento, e che lo voglia in modo *assoluto e senza distinzione*; ma ciò per l'appunto è in quistione, e la supposizione che si fa a tal riguardo è formalmente contraria al testo medesimo dell'articolo.

Qual' è, in fatti, il caso sul quale dispone l'art. 761 (T)? È quello in cui il padre fa una donazione tra vivi al suo figlio naturale. In questo caso l'articolo stabilisce che il padre potrà ridurre alla metà i diritti accordati al figlio naturale dagli art. 757 e 758 (674 R.), e poichè l' articolo autorizza la riduzione nel solo caso in cui il figlio naturale ha ricevuto, *durante la vita di suo padre*, la metà di ciò che gli è assegnato dagli articoli precedenti, con dichiarazione espressa per parte del padre, ch' egli intende ridurre a questa metà la porzione del figlio, si è ricavata da ciò la giusta conseguenza che il padre non ha

diritto di ridurre i diritti del figlio naturale, alla metà, quando gli lascia un semplice legato.

Ma l' art. 761 (T.) nulla dice, assolutamente nulla, nel caso in cui il padre di un figlio naturale disponesse *a vantaggio di un terzo* o con atti tra vivi o per testamento; dunque non può esser permesso di estendere la sua disposizione a questo caso; che è totalmente diverso.

Per ben intenderne il vero senso e 'l reale oggetto, bisogna riflettere da una parte che gli articoli 756, 757 e 758 (674 R.) accordano al figlio naturale de' diritti sulla successione del padre o della madre che lo ha legalmente riconosciuto; che dall' altra parte, secondo l' art. 1330 (1084) del Codice, non si può rinunziare ad una successione non ancora aperta, nè fare alcuna stipulazione intorno alla medesima, nemmeno col consenso di colui, della cui eredità si tratta; ed in conseguenza, secondo la disposizione generale di quest' ultimo articolo, un padre non avrebbe potuto, con alcune sorta di convenzione col suo figlio naturale, ridurre la porzione che questo figlio dovea avere nella sua successione.

Intanto il legislatore voleva dare al padre la facoltà di ridurre, senza obbligarlo a fare delle disposizioni in favore di terze persone, per giugnere a questa riduzione.

Voleva però dire al padre questa facoltà di ridurre, nel caso soltanto in cui il padre *assicurasse attualmente* una porzione di beni al figlio naturale, cioè a dire, gli facesse una donazione tra vivi, e non già nel caso in cui il padre gli lasciasse un semplice legeto, che nulla assicurasse irrevocabilmente al figlio naturale e non gli apportasse d' altronde un attuale vantaggio.

Ecco quel che il legislatore ha fatto con l'ar-

ticolo 761 (T), ma non ha fatto che questo. L'articolo non dice altra cosa; esso dispone assolutamente sulla sola riduzione che può operarsi con una donazione tra vivi fatta a favore del figlio natuaale, ma non dispone nel caso di disposizioni tra vivi o testamentarie, fatto a favore di altre persone.

È inutile ora di occuparsi a conciliare gli articoli 913 (829 R.), 915 (831 R.), 916 (832) e 921 (838) con l' art. 761 (T). Non esiste fra questi articoli contraddizione alcuna, se si vuole stare al testo dell' art. 761 (T), poichè questo articolo non dispone ne'casi preveduti dagli articoli 913 (829 R.), 915 (831 R.), 916 (832) e 921 (838), ma bensì su di un caso particolare, in una materia speciale, ed anche in forma di una eccezione reale alle regole generali.

Da che negli art. 757 e' 758 (674 R.) si dispone che il diritto del figlio naturale riconosciuto è del terzo, della metà o della intera porzione ereditaria che avrebbe avuta, se fosse stato legittimo, risulta forse di necessità che il figlio naturale possa esercitare sulle disposizioni fatte da suo padre o da sua madre un diritto di riserba, che gli fa conseguire il terzo, la metà o l'intero diritto di riserba ch'egli avrebbe avuto, se fosse stato legittimo, e che per tal modo il suo diritto di riserba debba riguardarsi come sottinteso negli art. 913 (829 R.), 915 (831 R.) 916 (832) e 921 (838).

Perchè potesse ammettersi questa conseguenza, si dovrebbe supporre che il diritto del figlio naturale fosse *proporzionalmente* lo stesso che quello del figlio legittimo; ma questa supposizione non è da ammettersi. Si è già dimostrato che il diritto del figlio legittimo e quello del figlio naturale differiscono essenzialmente, non solo rispetto

alla quantità, ma anche in quanto alla essenza ed alla natura, poichè il diritto di un figlio legittimo è quello di erede, laddove il figlio naturale non riconosce il suo diritto dalla qualità di erede, essendogli formalmente ricusati ed il titolo e 'l carattere di erede dall' art. 756 (674 R.); quindi è evidente che, se la legge ha fissata la porzione del figlio naturale sulla norma della porzione ereditaria *ch' egli avrebbe avuta*, se fosse stato legittimo, ciò non lo ha fatto già per assomigliare le due porzioni, e per dar loro la stessa natura e gli stessi diritti, ma unicamente per determinare, *con un punto di paragone*, la quantità de' beni che dovrebbe rilasciarsi dagli eredi legittimi al figlio naturale.

In conseguenza, da che al diritto ereditario, che la legge accorda al figlio legittimo, si trova aggiunto un diritto di riserba sulle disposizioni fatte dal padre o dalla madre, non si può conchiudere che il diritto di riserba si trovi ugualmente aggiunto, nel silenzio della legge, al diritto assai diverso, e molto men favorevole, ch' è accordato al figlio naturale.

Il dire che un figlio natnrale ha, nella successione di suo padre o di sua madre, una parte di ciò ch' egli avrebbe avuto, se fosse stato legittimo, non è certamente dire ch' egli ha una parte di figlio legittimo; nè ne risulta in modo alcuno ch' egli, per ottenere la parte che gli è assegnata nella sua qualità di figlio naturale, debba avere gli stessi diritti e lo stesso favore di cui gode il figlio legittimo per ottenere la sua porzione ereditaria.

Se voglia farsi una giusta applicazione degli art. 757, 758 (674 R.) e 761 (T), sarà bene osservare che il Codice civila contiene due titoli separati, per regolare ciò ch' è relativo alle

successioni intestate e quel che ha rapporto alle donazioni ed a' testamenti.

Nel primo, ch'è intitolato *delle successioni*, il legislatore si è limitato a determinare i diritti che i parenti legittimi o gli eredi irregolari avrebbero sulle intestate successioni, ed ivi non si è menomamente occupato de' diritti che potrebbero avere gli uni e gli altri su i beni di cui avessero disposto coloro delle cui successioni si tratta; donde suegue che gli art. 757, 758 (674 R.) e 761 (T), che si trovano nel titolo *delle successioni* e nel capitolo intitolato *delle successioni irregolari*, non possono applicarsi che alle successioni *intestate*.

Il legislatore, volendo dopo ciò assicurare ai figli legittimi un diritto su i beni, di cui i loro genitori avessero disposto a titolo gratuito, cioè a dire, determinare una quota di beni, di cui costoro non potessero disporre a titolo gratuito; in pregiudizio de' loro figli legittimi, si è specialmente occupato di quest' oggetto nel titolo *delle donazioni e de' testamenti.* Di fatti, in questo caso non si trattava più di successioni intestate; nè dall' avere il legislatore, nel titolo *delle successioni*, chiamati in primo luogo i figli legittimi alle successioni intestate de' loro genitori, sarebbe risultato pe' figliuoli legittimi un diritto di riserba e di riduzione sulle disposizioni fatte a titolo gratuito da' loro genitori; giacchè il diritto *ereditario* e'l diritto di *riserba o di riduzione*, sono affatto distinti e separati tra loro, ed il secondo non è necessariamente unito al primo, poichè i fratelli, le sorelle e tutti gli altri collaterali, i quali sono anche eredi ne' casi preveduti dalla legge, non hanno alcun diritto di riserba, nè di riduzione. Era dunque necessario una speciale disposizione per istabilire a pro de'

figli legittimi un diritto di riserba e di riduzione, e questa disposizione appunto è stata fatta con gli art. 913 (829 R.), 915 (831 R.), 916 (832) e 921 (838) del Codice.

In conseguenza, dall'avere il legislatore, nel titolo *delle successioni*, accordato a' figli naturali riconosciuti, ne' diversi casi, il terzo, la metà, o l' intera porzione ereditaria ch' essi avrebbero avuta, se fossero stati legittimi, non ne segue che i figli naturali abbiano un diritto di riserba e di riduzione, come i figli legittimi. Rispetto ad essi, come rispetto a' figli legittimi, era necessario che questo diritto di riserba e di riduzione fosse stabilito con una speciale disposizione, sotto il titolo *delle donazioni e de' testamenti*, poichè così rispetto a' figli naturali, come rispetto a'figli legittimi, nel titolo *delle successioni* eransi determinati i loro rispettivi diritti nelle successioni *intestate*.

Ma, nel titolo *delle donazioni e de' testamenti*, il Codice ha accordato a' soli figli legittimi il diritto di riserba e di riduzione: ha dunque ricusato un tal diritto a' figli naturali.

Osserviamo per ultimo che non altramente, se non a forza di *semplici induzioni*, ricavate a forza dalla disposizione dell' art. 761 (T), che non risguarda il caso di cui facciam parola o da altre disposizioni, le quali non parlano che de' figli legittimi, si vorrebbe far risultare a prò del figlio naturale riconosciuto un dirito di riserba legale; ma può esser mai verisimile che il legislatore non avrebbe fatta una disposizione speciale e precisa, se avesse voluto stabilire, a pro del figlio naturale, un diritto così importante e straordinario, un privilegio, che non appartiene nè anchè a tutti i parenti legittimi? e poichè, nel titolo *delle donazioni e de' testamen-*

ti, ove doveva stabilirsi il diritto di riserba su i beni donati o legati, il legislatore negli articoli 913 (829 R.), 914 (830) e 915 (831 R.). ha formalmente *ristretto* il diritto di riserba a'discendenti legittimi ed agli ascendenti, come si può supporre, che, ciò non ostante, egli abbia inteso che questo diritto appartenesse ugualmente a' figli naturali riconosciuti?

In questo titolo *delle donazioni e de' testamenti* il legislatore non ha dimenticati i figli naturali. Di fatto, nell' art. 908 (824), ha fatta una disposizione a loro riguardo, dicendo ch' essi non potrebbero, sì per donazione tra vivi, che per testamento, ricevere cosa alcuna oltre di quello che si era ad essi accordato nel titolo *delle successioni*. Dunque sarebbe stato quello il luogo di aggiugnere che, nulladimeno, essi avrebbero, come i figli legittimi, un diritto di riduzione e di riserba in proporzione de' diritti loro accordati nel titolo *delle successioni*. Anzi così fatta disposizione sarebbe stata assolutamente necessaria, per estendere a favore de' figli naturali le disposizioni restrittive degli art. 913 (829 B.), 914 (930) e 915 (83, 1 R.). Oltre al fin quì detto, altre ragioni concorrono a rendere maggiormente inversimili le induzioni, con le quali si pretende stabilire il sistema della riserba.

In fatti, se il legislatore si avesse realmente proposto di accordare una riserba a' figli naturali, non ne avrebbe egli, almeno, fissata la estensione, determinati gli effetti e regolato l' esercizio: come lo ha fatto riguardo a' figli legittimi? Ma egli non ne ha detto una sola parola.

Quindi è che tra gli autori, che hanno adottato il sistema della riserba a favore di questi figli, regna la più gran diversità d' opinioni, co-

sì intorno a' beni sottoposti alla pretesa riserba, come sulla sua estensione ed i suoi effetti, nei diversi casi che possono presentarsi.

Alcuni, come or ora vedremo, sostengono che il figlio naturale riconosciuto non abbia alcuna riserba su i beni che i di lui genitori han donato con atti tra vivi, ma che ne abbia soltanto su i beni lasciati con testamento; altri, al contrario, opinano che la riserba debba prendersi su tutt'i beni, di cui i genitori han disposto a titolo gratuito, senz'alcuna distinzione tra quelli che sono stati donati con atti tra vivi e quelli che sono stati legati.

Quasi tutti gli autori vanno egualmente in diverse opinioni, così sulla quantità della riserba, come sul metodo da serbarsi così per regolare, come per separare questa riserba ne' diversi casi in cui vi sieno de' parenti successibili di diverse classi, ovvero de' donatarii o legatarii, sì successibili, che estranei.

Il Sig. Merlin nelle sue *Quistioni di diritto*, alla parola *Riserba*, tomo 4, pagina 469, propone parecchie quistioni su questo articolo, ed aggiugne: Che decidono su tali quistioni quelli stessi che han presa la parte più attiva nella redazione del Codice? Nulla che non offra la contraddizione più dispiacevole per la ragione e di maggior imbarazzo per la giustizia.

Da ciò deriva che ciascun autore, il quale ha trattata questa materia, ed ha cercato di risolvere le innumerevoli difficoltà che presenta il modo di regolare il diritto di riserba a favore dei figli naturali; ha creato un sistema particolare; e siccome non era possibile di stabilirlo, in tutta la sua estensione, con le disposizioni esistenti della legge, così ciascuno ha aggiunto a queste disposizioni ciò che gli è sembrato più conveniente

alle sue opinioni ; in una parola, ognun di loro ha fatto una legge particolare.

Ma, rispettiamolo, si può mai supporre che il legislatore abbia lasciato indeterminato ed arbitrario un articolo di tanta importanza ? E mentre, d' altronde, non si trova nel Codice alcuna disposizione precisa, la quale stabilisca il diritto medesimo che si vorrebbe attribuire a' figli naturali, perchè non sarebbe permesso, almeno, di *dubitare* che il legislatore abbia realmemte voluto stabilirlo ?

Si dirà per ultimo che la legge dee sempre interpetrarsi nel modo più conforme nella equità, e, che, nella specie, è evidente che la legge verrebbe ad essere interpetrata in un senso assolutamente contrario, supponendo che essa abbia permesso al padre, che ha riconosciuto un figlio naturale, di disporre di tutti i suoi buoni in pregiudizio di questo figlio ?

Io potrei rispondere in primo luogo che, nelle materie concernenti l' ordine pubblico o i buoni costumi, bisogna consultare meno gl' interessi individuali, che gl' interessi generali della società, e che l' equità naturale, del pari che la giustizia distributiva, debbono cedere a' principali sostenitori della pubblica morale ; che con queste mire il legislatore ha tratta tutta la materia relativa a' figli naturali ; e con questa mente egli non ha voluto che questi figli, anche quando venissero legalmente e volontariamente riconosciuti, fossero assomigliati, così per lo stato, come pe' diritti loro, a' figli legittimi ; tuttocchè scorresse nelle loro vene lo stesso sangue, tuttocchè l' equità naturale parlasse ugualmente in lor favore, tuttocchè, secondo le regole della giustizia distributiva, non dovessero essere puniti di un fallo, di cui non sono colpevoli ; e che quindi, pos-

siamo con fondamento conchiudere che per le stesse considerazioni il legislatore non ha accordato, nè ha voluto accordare a' figli naturali il *privilegio* della riserba, come lo ha accordato ai figli legittimi.

Io potrei rispondere ancora che, almeno, la obbiezione non dovrebbe proporsi da coloro, i quali convengono che il figlio naturale non ha riserba su i beni donati tra vivi; poichè, in questo sistema particolare, il padre potrebbe, con atti tra vivi, disporre di tutti i suoi beni in pregiudizio del suo figlio naturale, e non vi sono motivi più forti di equità, perchè egli non possa ugualmente disporre di tutti i suoi beni per testamento.

Io potrei aggiugnere che dal riconoscimento di un figlio naturale non risulta di necessità che il padre, il quale ha fatto tal riconoscimento debba restar privo della facoltà di disporre dei suoi beni; che, secondo l' antica giurisprudenza il padre conservava questa facoltà per intero, poichè il figlio naturale non era risguardato con molto favore, sicchè potesse ottonere il privilegio della riserba, e che il Codice non ha derogato all' antica giurisprudenza, se non in quanto ha accordato a' figli naturali, *sulle successioni intestate*, que' diritti che essa avea loro ricusati.

Del resto, oggi è affatto inutile l' esaminare quale possa essere il merito del sistema che acorda la riserba a' figli naturali, e se la naturale equità debba farlo prevalere, o se, invece, gl'interessi de' buoni costumi debbano farlo rigettare. Così fatta quistione ha dovuto essere profondamente esaminata all' epoca della redazione del Codice. Ma ora che la legge è fatta, non si tratta che di eseguirla, ed applicarla *tale qual' essa è*.

Se bastasse che il tale o tal altro sistema venisse considerato come equo o utile, per crederci autorizzati ad introdurlo nella legge, sotto il pretesto che verisimilmente esso e stato nella intenzione del legislatore, vi sarebbero molte disposizioni nuove ad aggiugnere a' nostri codici, e forse ancora ve ne sarebbero molte da modificare.

Ma non è permesso a chicchesia di rovesciare a suo arbitrio, e secondo le sue opinioni personali, la legislazione esistente.

Non v' ha dunque al presente altra quistione da esaminare se non quella di sapere se il sistema della riserba de' figli naturali si trovi, *realmente e di fatto*, stabilito dal Codice civile.

Or io non lo trovo stabilito nè in modo diretto, nè in modo indiretto da alcuno degli articoli che s' invocano in suo favore: lo trovo, invece, formalmente escluso dal testo degli articoli 914 (829 R.), 915 (813 R.) e 916 (832); io trovo che nella sua esecuzione e nella sua applicazione si andrebbe incontro ad un numero infinito di gravi difficoltà, sulle quali il legislatore non avrebbe mancato di spiegarsi, se avesse voluto realmente stabilirlo; trovo finalmente che coloro, i quali lo hanno immaginato, neppure son d' accordo tra essi, così riguardo a' beni, su i quali dee cadere il diritto di riserba, come rispetto al modo con cui tal diritto deve esercitarsi ed esser regolato in gran numero di casi diversi; dunque è per me impossibile il sostenere che, nello stato attuale della legislazione, un tal sistema debba essere ammesso.

La mia opinione si riduce, in ultima analisi, a questo punto.

Nondimeno, io ho detto sul bel principio, e non ho alcun dubbio di ripeterlo, nel finire queste di-

successioni, che il maggior numero de' giureconsulti si è pronunziato a favore della riserba del figlio naturale riconosciuto, ed aggiugnerò ancora che questa opinione trovasi adottata nei motivi di alcune decisioni, e principalmente in quelli di una decisione della sezione civile della corte di cassazione de' 26 giugno 1809.

Vi sono però molti insigni giureconsulti, i quali persistono ancora nel sosterere che il Codice non accorda alcuna riserba a' figli naturali, e tra questi posso citare il sig. Tarrible, antico tribuno e maestro de' conti.

Nelle specie poi, sulle quali sono state pronunziate le decisioni che s'invocano, non sembra che la quistione sul diritto di riserba fosse stata proposta e discussa dalle parti interessante; in guisa che non doveasi realmente giudicare su di essa, poichè si conveniva su tal diritto dagli eredi legittimi che avrebbero potuto contrastarlo.

Nondimeno, quasi tutti gli autori favorevoli alla riserba convengono anch' essi che la legge non è precisa, e che *la verità obbliga a convenire che la legge lascia molto a desiderare su questa materia.*

Io dunque ho creduto che mi fosse permesso di riprodurre liberamente la mia opinione per sottoporla a novello esame, senza che si potesse giustamente sospettare ch' io volessi ostinarmi in sostenerla.

Forse essa produrrà, almeno, l' effetto di richiamare l' attenzione de' legislatori sulle gravi difficoltà che fa sorgere tutto dì il silenzio o la insufficienza della legge su questa materia.

E finalmente, per dimostrare che io non ho intenzione di presentare la mia opinione, *come la più sicura, farò conoscere*, nel sistema con-

trario, diverse quistioni che hansi a risolvere per applicarla.

20. *Terza e quarta opinione.* Queste opinioni differiscono in ciò che, secondo la prima, il figlio naturale non avrebbe diritto di riserba, che su i beni legati dal padre o dalla madre che lo ha riconosciuto e, giusta la seconda, il figlio naturale avrebbe diritto di riserba su tutti i beni, di cui suo padre o sua madre avesse disposto a titolo gratuito, sì per donazione tra vivi che per testamento.

Ecco quel che si è detto per istabilire la prima. L'art. 756 (674 R.) del Codice non accorda diritti al figlio naturale riconosciuto, *che su i beni de' suoi genitori defunti*; or da queste ultime espressioni necessariamente risulta che l'azione del figlio naturale può sperimentarsi soltanto su i beni che i genitori avevano *all'epoca della loro morte*, cioè a dire, su i beni che si trovano nelle loro successioni. Dunque implicitamente è vietato al figlio naturale di esercitar diritti su i beni ch'erano stati donati tra vivi da' suoi genitori, poichè i beni donati tra vivi non sono più tra i beni del defunto, del pari che non vi sono i beni venduti.

Il legislatore nell'art. 757 (674 R.) ha ripetuto queste espressioni medesime, *su i beni del padre o della madre defunti*, e quindi non può credersi ch' ei le abbia adoperate senza ragione e non abbia avuta la intenzione di applicarvi un significato particolare. È evidente che il legislatore ha voluto, con queste restrittive espressioni, stabilire una differenza tra i diritti de' figli naturali e quelli de' figli legittimi, i quali possono chiedere la loro riserba anche su i beni usciti da' patrimonii de' loro genitori, prima della morte de' medesimi.

È da osservarsi inoltre nell' art. 757 (674 R.), che il legislatore, per fissare la quantità de' diritti del figlio naturale, considera questi diritti come quota *di una porzione ereditaria*, cioè di una porzione de' beni *esistenti nella eredità*; donde segue evidentemente ch' egli ha voluto sottrarre all' esercizio di questi diritti i beni donati tra vivi, de' quali non può dirsi che faccian parte della eredità.

Finalmente, da una parte, l' art. 921 (838), ove si stabilisce che la riduzione delle disposizioni tra vivi non possa esser chiesta che da coloro, *a vantaggio de' quali la legge stabilisce la riserba* e, dall' altra parte, l' art. 913 (829 R.), a cui l' art. 921 (838) chiaramente si riferisce, e per mezzo del quale debb' essere di necessità interpetrato, designando i soli figli legittimi come quelli che han diritto a così fatta riserba, è impossibile di sfuggire questa conseguenza, cioè che la riduzione delle donazioni tra vivi è accordata a' soli figli legittimi.

Invano si oppone che con queste espressioni, *su i beni del padre o della madre defunti*, gli art. 756 e 757 (674 R.) non hanno inteso di dir altro, se non che il figlio naturale non avrebbe de' diritti su i beni de' suoi genitori, *se non dopo la loro morte*; poichè, per trarsi fuori da una difficoltà non si dee far dire al legislatore un assurdo. In fatti, potea mai venire in mente al legislatore che il figlio naturale potesse esercitare un diritto su i beni de' suoi genitori durante la loro vita; e non sarebbe per avventura un' assurdo ch'egli avesse fatta una disposizione a tal riguardo, mentre si sarebbe creduto, e con ragione, che essa non era necessaria, nemmeno rispetto al figlio legittimo? La legge, a dir vero, conferisce a quest' ultimo il diritto di chiedere gli ali-

menti a' suoi genitori, ma ormai è quasi riconosciuto che il figlio naturale avrebbe lo stesso diritto nel caso di bisogno. In conseguenza, o si dee sostenere che queste parole, *su i beni del padre o della madre defunti*, non hanno alcun senso ragionevole, o bisogna convenire che esse non possono avere altro significato, che per dinotare *i beni posseduti dal padre o dalla madre nel momento della loro morte.*

È inutile altresì l' opporre che, in questo sistema, il padre, col disporre tra vivi di tutti i suoi beni, potrebbe privare il figlio naturale di qualunque diritto, ed anche degli alimenti, il cui debito è sacro; ma si può rispondere in primo luogo che il padre ha lo stesso diritto riguardo a'suoi figli legittimi; che, a dir vero, v'ha tra essi questa differenza che egli non può spogliare questi ultimi per via di donazioni, ma che può farlo in diverse altre maniere, cioè o col contrarre debiti o con impiegare o vendere tutti i suoi beni a rendita vitalizia; che nulla v' ha di sorprendente che la legge abbia stabilita una differenza tra il figlio naturale ed il figlio legittimo, con accordare al padre, relativamente al primo, un diritto che gli è poi ricusato rispetto al secondo, e che, d' altronde, ben di rado si vedrebbe che un padre volesse spogliarsi interamente de' beni, durante la sua vita, con donazioni tra vivi, a solo oggetto di ridurre alla miseria il figlio naturale.

Bisogna osservare altresì che, in generale, quando la legge rivoca una proprietà, procura di fare in guisa che il proprietario possa prevederlo, e che esistano de' dati su i quali egli abbia potuto calcolare quel che aveva da temere ovvero da sperare. Così, per esempio, quando taluno riceve qualche cosa, a titolo di donazione, da una

persona che ha de' figli legittimi, egli conosce che potrà venire un giorno in cui sarà obbligato di somministrare o di compiere la legittima di questi figli medesimi; ma nel caso in cui non esistano che figli naturali, quali dati può aver mai il donatario? è impossibile che l' uomo strettamente congiunto ad una persona, in guisa da riceverne donazioni, non sappia se questa ha, o no, de' figli legittimi; ma può dirsi lo stesso de' figli naturali? Bisogna, egli è vero, che essi sieno riconosciuti con atto autentico; ma, in prima, essi possono esserlo molto tempo dopo la loro nascita, *molto tempo dopo la donazione*; ed inoltre, quando anche essi lo fossero prima, il donatario ne avrebbe perciò conoscenza? Un atto, perchè autentico, lascia forse per questo di esser segreto? A ciò s' aggiunga che si verrebbe a mettere in tal guisa nelle mani del donante un mezzo di rivocare o di lasciar sussistere a suo arbitrio la donazione, riconoscendo, o no, il suo figliuolo naturale, il che è contrario a tutti i principii che regolano questa materia. Oltrechè, chi ne può garentire ch' egli non riconoscerà un figlio estraneo, a solo oggetto di pregiudicare la donazione?

Per quanto speciosi possano essere a prima vista i motivi di questa opinione, io non posso indurmi ad adottarla: poichè mi sembrano tutti fondati sopra errori di diritto o di fatto, ovvero sopra false supposizioni.

Io credo che se si deve adottare il sistema di una riserba legale a favore de' figli naturali riconosciuti, bisogna adottarlo in un modo equo e franco, come si è fatto a riguardo de' figli legittimi, riducendo nondimeno la riserba de' figli naturali nella stessa proporzione, nella quale la legge ha ridotti i loro diritti coll' art. 757 (* 674 R.).

Mi sembra evidente che i termini della legge,

nel senso che si dà loro per istabilire in generale il sistema della riserba, lungi dall'impedire che la risèrba abbia luogo su tutti i beni di cui si è disposto, o con atti tra vivi, o per testamento, al contrario lo richieggono imperiosamente, vale a dire che i principali motivi addotti per istabilire il sistema della riserba, menano tutti necessariamente a far cadere la riserba così su i beni donati, che su i beni legati, in guisa che se tali motivi non dovessero ammettersi per quest' ultimo oggetto, nemmen potrebbero ammettersi pel primo.

Ecco ciò che io cercherò di dimostrare.

La prima riflessione che si offre in questa disamina si è che il diritto di riserba, che si accorda al figlio naturale, sarebbe affatto eventuale, e diverrebbe assai spesso illusorio, se fosse permesso a' genitori di disporre, con atti tra vivi, di tutti i loro beni, senza che il loro figlio naturale potesse esercitare il suo diritto di riserba su i beni in tal guisa donati. Qual diritto, in fatti, sarebbe mai questo che si potrebbe così facilmente annientare? E poichè si conviene che il padre e la madre di un figlio naturale, col riconoscerlo, contraggono verso di lui delle obbligazioni, di cui non possono a loro arbitrio distruggere gli effetti; poichè si conviene che il diritto del figlio naturale su i beni de' suoi genitori è proporzionalmente lo stesso che quello di un figlio legittimo, vale a dire, che non ne differisce, se non nella quantità; poichè finalmente gli si accorda una riserba legale, come al figliuolo legittimo, bisogna di necessità ammettere, perchè il sistema si accordi co' principii da' quali si fa derivare, che la riserba cade ugualmente su i beni donati tra vivi, che su i beni legati.

Questa conseguenza è, senza dubbio, la più ra-

gionevole; poichè non si può supporre che la legge, nell' accordare un diritto al figlio naturale, abbia voluto non pertanto lasciare a' genitori la più estesa facoltà di privarlo a lor arbitrio di questo diritto.

Essa è anche la più equa; poichè sarebbe evidentemente ingiusto che il figlio naturale fosse spogliato per mezzo di disposizioni a titolo gratuito, fatte anche a vantaggio di estranei, di una porzione di beni, che la legge ha voluto assicurargli, come riserba per la sua sussistenza.

Per esser dunque obbligato ad ammettere quest' altra opinione, cioè che il diritto accordato al figlio naturale su i beni de' suoi genitori è ristretto e limitato a' beni di cui i genitori non hanno voluto disporre con atti tra vivi, a' beni che essi hanno lasciati alla loro morte, sarebbe necessario che questa restrizione, questa limitazione, si trovasse formalmente espressa in una precisa disposizione della legge; essa però non trovasi in questo modo espressa in verun articolo del Codice, ed è necessario trarla per mezzo di forzate induzioni da alcune staccate espressioni degli art. 756 e 757 (674 R.).

Esaminiamo nondimeno se queste induzioni sieno così chiare e conchiudenti, come si pretende.

Si argomenta da queste parole : *su i beni del loro padre o della loro madre defunti ;* e si dice che, riunendole agli altri termini dell' art. 756 (674 R.), esse significano che il figlio naturale riconosciuto non può aver dei diritti se non su i beni che i suoi genitori lasciano nel tempo della loro morte.

Ma esse possono significare ugualmente che il figlio naturale non può esercitar de' diritti su i beni di suo padre o di sua madre, se non dopo che il padre o la madre, che lo ha riconosciuto, sia morto.

Esaminiamo quale di questi due significati merita di esser adottata.

Se l' articolo dicesse, come si suppone, che la legge non accorda diritti a' figli naturali legalmente riconosciuti, che su i beni del loro padre o della loro madre defunti, io converrei che con queste parole, *non accorda de' diritti* **CHE** *su i beni del loro padre o della loro madre defunti*, la restrizione, la limitazione sarebbe ben indicata, e dovrebbe di necessità adottarsi la prima interpetrazione.

Ma l' art. 756 (674 R.) si spiega in modo assai diverso. Dopo di aver detto che i figli naturali non sono eredi, aggiugne: « *La legge non accorda loro de' diritti sopra i beni del loro padre o della loro madre defunti, se non quando sono stati legalmente riconosciuti.* »

È chiaro adunque che l'oggetto speciale di questo articolo non è stato già quello di restrignere i diritti de' figli naturali a' beni che il loro padre o la loro madre lascerebbero nel tempo della morte: ma che il suo speciale oggetto è stato bensì quello di stabilire che i figli naturali non avrebbero diritti su i beni del loro padre o della loro madre, se non quando fossero stati legalmente riconosciuti; quindi è evidente che la parola *defunti*, ch' è stata aggiunta, non si è adoperata con una intenzione restrittiva, poichè non era questo l' oggetto della disposizione, e che è molto più conforme all' oggetto dell' articolo, che questa parola *defunti* significhi, *dopo la loro morte*.

D' altronde, come si può supporre che, se il legislatore avesse avuta realmente la volontà di accordar de' diritti al figlio naturale soltanto su i beni che suo padre o sua madre lasciassero nel tempo della loro morte, non lo avrebbe espresso in

modo chiaro e preciso? Sarebbe stato dunque così difficile il dire: la legge non accorda dei diritti che a'figli naturali legalmente riconosciuti, e glieli accorda soltanto sopra i beni che i loro genitori lasceranno all'epoca della loro morte?

Poichè il legislatore accordava a'figli legittimi un diritto di riserba tanto su i beni donati tra vivi da' loro genitori, che su i beni legati, non era forse necessario che, nell'accordare ugualmente un diritto di riserba a' figli naturali legalmente riconosciuti, egli facesse una chiara e formale disposizione per restrignere questo diritto, rispetto a' figli naturali, a' soli beni donati con testamento, se tale era in realtà la sua intenzione? Or, non si può dire che il legislatore abbia fatta questa chiara e formale disposizione con una sola parola, la quale ha un equivoco significato, e che può applicarsi ugualmente ad un altro caso che a quello della restrizione.

Che si oppone a queste ragioni le quali, a mio avviso, hanno grandissima forza? Si dice che sarebbe attribuire al legislatore un assurdo il pretendere che co' termini dell' articolo 756 (674 R.) il legislatore abbia voluto dire che il figlio naturale non avrebbe de' diritti su i beni de' suoi genitori, se non dopo la loro morte. Poteva, in fatti, *cadergli mai in pensiero* che il figlio naturale potesse esercitare un diritto su i beni de' suoi genitori *durante la loro vita*, e non sarebbe per avventura un assurdo l' aver fatto una disposizione a questo riguardo, mentre si era creduto, e con ragione, che essa non fosse necessaria, neppure rispetto al figlio legittimo?

Io rispondo primieramente a questa obbiezione, che essa contiene un errore *di fatto*.

Lungi dall' essersi creduta inutile una dispo-

sizione riguardo al figlio legittimo, perchè egli non potesse esercitare alcun diritto su i beni de' suoi genitori, durante la loro vita, si è creduto al contrario che questa disposizione fosse necessaria, o almeno non inutile, poichè si è fatta e sanzionata nel Codice civile, ed è quella appunto che si contiene nell'art. 204 (194 A.) Eccone le parole: Il figlio non ha azione contra il padre e la madre, per obbligarli a fargli uno stabilimento a causa di matrimonio *o per qualunque altro titolo.*

Si dice ch'era inutile il fare su di ciò un'altra disposizione speciale riguardo al figlio naturale; poichè non può cadere in pensiero a chicchessia che questo figlio possa avere diritti maggiori di un figliuolo legittimo. Io ne convengo: ma l'articolo 756 (674 R.) è stato fatto *espressamente* per disporre che il figlio naturale non avrebbe de' diritti su i beni de' suoi genitori se non dopo la loro morte; è stato fatto, come si è osservato precedentemente, ad oggetto di stabilire che il figlio naturale non avrebbe diritto su i beni de' suoi genitori, se non quando fosse stato legalmente riconosciuto.

In conseguenza, la parola *defunti*, che si è aggiunta, è un accessorio alla disposizione principale. Essa è stata aggiunta per richiamare indirettamente, rispetto a' figli naturali, la disposizione dell' art. 204 (194 A.), ed io non veggo in ciò alcun assurdo.

2.° Da che il legislatore nell' art. 757 (674 R.), per fissare la quantità de' diritti de' figli naturali, non considera questi diritti che come quota di una porzione ereditaria, cioè di una porzione di beni esistenti nella eredità, si argomenta ch' egli abbia voluto sottrarre all' esercizio di questi diritti i beni donati tra vivi, de'

quali non può dirsi che faccian parte della eredità.

Ma ecco come si è risposto a questa obbiezione dal sig. Grenier nel suo trattato *delle donazioni e de' testamenti*, tomo 2.° pagina 409. « Dall' essersi fissato il diritto del figlio naturale ad una quota *della porzione ereditaria*, non si può conchiudere che questo diritto si riferisca soltanto a' beni della successione, in opposizione a' beni donati che non ne hanno dovuto far parte. Non si dee perder di mira che, per regola generale, il diritto di riserba è annesso al titolo di erede, che la legge non cessa di qualificare com' eredi coloro a' quali essa accorda un tal diritto, e che, sotto questo aspetto, esso può considerarsi come diritto ereditario. »

Io aggiungo che, se questa risposta non sembrasse soddisfacente, se fosse vero che queste parole, *porzione ereditaria*, dovessero rigorosamente limitarsi a' beni su i quali gli eredi possono prendere la loro porzione ereditaria, senza comprendervi il diritto di riserba legale, ne risulterebbe che il figlio naturale riconosciuto non avrebbe maggior diritto alla riserba legale su i beni legati che su i beni donati tra vivi.

In fatti, i beni legati dal defunto non fanno realmente parte della eredità sulla quale gli eredi possono prendere la loro porzione ereditaria, fatta astrazione dalla riserba. Gli eredi legittimi hanno, è vero, il possesso legale, cioè, il possesso provvisorio de' beni legati, in sino a che ne sia dimandato il rilascio da' legatarii, ma, a' termini dell' art. 1014 (968) del Codice, la proprietà delle cose legate appartiene a' legatarii *dal giorno della morte del testatore;* in conseguenza, gli eredi legittimi non ne sono mai stati proprietarii; ed esse non han mai

fatto parte della eredità, almeno sotto il rapporto della semplice porzione ereditaria, indipendente dal diritto di riserba.

In questo senso ha giudicato la Corte di cassazione con decisione del 17 dicembre 1812, ove è detto espressamente che le cose di cui il defunto ha disposto, sì per donazione, *che per testamento*, non esistono più in natura nella sua successione.

Anch' io diceva, per ricusare al figlio naturale qualunque diritto di riserba legale, che gli art. 756, 757 e 758 (674 R.) erano da adattarsi a' soli beni esistenti nelle successioni *intestate* del padre e della madre del figlio naturale.

Ma mi si è risposto che dagli art. 757 e 758 (674 R.) risulta, che il diritto del figlio naturale è, o del terzo, o della metà, o della intera porzione che avrebbe avuta, se fosse stato legittimo, e che, in conseguenza, negli art. 913 (829 R.), 915 (831 R.), 916 (832) e 921 (838) si dee sottintendere che, se un figlio naturale si trovi in concorso, o con figli legittimi, o con ascendenti, o con altri parenti, questo figlio eserciterà sulle disposizioni fatte da suo padre un diritto di riserba, che per lui ascenderà al terzo, alla metà, o alla totalità del diritto di riserba, ch' ei potrebbe esercitare, se fosse legittimo.

Questo è lo stesso che dire apertamente, che le parole *porzione ereditaria*, che si trovano nell'art. 757 (674 R.), sieno adattabili alla riserba legale. Perchè dunque vorrebbe darsi loro in questo luogo un' applicazione totalmente diversa?

Oltrechè, se i figli naturali debbono riguardarsi compresi negli art. 913 (829 R.), 915 (831 R.), 916 (832) e 921 (838) essi han diritto ad una riserba così su i beni

donati tra vivi, come su i beni legati, poichè gli articoli poco fa citati accordano egualmente la riserba sopra amendue queste specie di beni.

Esaminiamo se la distinzione che a tal riguardo si propone, è ben solida.

3.° Da una parte, dicesi, l'art. 921 (838) con disporre che la riduzione delle disposizioni tra vivi non possa esser chiesta che da coloro, *a vantaggio de' quali la legge ha stabilita la riserba*, e, dall'altra parte, l'art. 913 (829 R.), a cui l'art. 921 (838) chiaramente si riferisce, e per mezzo del quale debb' essere necessariamente interpetrato, designando i soli figli legittimi, come quelli che han diritto a questa riserba, è impossibile di sfuggire la conseguenza, che la riduzione delle donazioni tra vivi è accordata a' soli figli legittimi.

Ecco come han risposto a questa obbiezione il sig. Grenier nel suo trattato *delle donazioni e de' testamenti*, tom. 2, pag. 407 e 408, ed il sig. Merlin, alla parola *Riserba*, tomo 11 *del nuovo Repertorio*, pag. 737.

« Se la induzione, dicono essi, tratta dal confronto degli art. 921 (838) e 913 (829 R.) si ammettesse, ne risulterebbe che il figlio naturale potrebbe esser privato di tutti i suoi diritti ugualmente dalla disposizione testamentaria, che da quella tra vivi. In fatti, il diritto di riserba, in apparenza accordato a' soli figli legittimi dall'art. 913 (829 R.), è relativo tanto al caso del testamento che a quello della donazione, poichè ivi è detto : » Le liberalità, *tanto per atto tra vivi, che per testamento*, non potranno oltrepassare la metà de' beni del disponente, quando questi, morendo, non lasci più che un figlio legittimo ec. « Or, si potrebbe seriamento sostenere che il figlio naturale

dovesse rimanere assolutamente privo del suo diritto, perchè il padre o la madre han disposto di tutti i loro beni per testamento? Queste espressioni dell' art. 757 (674 R.) « la legge non gli accorda de' diritti su i beni del padre o della madre defunti » supponendo che dovessero riferirsi a' beni che il padre o la madre lasciano alla loro morte, si opporrebbero alla idea della facoltà di una totale privazione, almeno rispetto a questi beni. Si dee dunque diffidare di una proposizione, la quale, pe' suoi risultamenti, non menerebbe neppure alla distinzione di cui si tratta, ma bensì al totale annientamento de' diritti del figlio naturale in tutti i casi.

« Se ci penetreremo, aggiungono i sig. Merlin e Grenier, del complesso degli art. 756, 757, 758 (674 R.), 760 (676) e 761 (T.), resterem convinti che, tranne la qualità di *eredi*, che il legislatore ha ricusata a' figli naturali, affin di onorare il matrimonio e non metterli a livello de' figli legittimi, egli ha accordato ad essi de' diritti reali su i beni de' loro genitori. Le formalità, alle quali l' esercizio di questi diritti va soggetto, non impedisce la esistenza de' medesimi. Il legislatore non ha voluto dare a questi diritti la qualità di credito: sarebbe stato, infatti, assai difficile di assomigliare ad un diritto di *credito* il diritto di chiedere in natura una porzione di beni maggiore o minore secondo le circostanze, ed anche la totalità de' beni in un caso. Ma la disposizione dell' art. 757 (674 R.) è quella che decide ogni quistione. Il diritto del figlio è fissato ivi ad una quota della porzione ereditaria, che il figlio naturale avrebbe avuta, se fosse stato legittimo; il diritto del figlio legittimo serve dunque di modello al diritto del figlio

naturale; la differenza rimane soltanto nella *estensione.* »

Anch' io a vicenda inviterò coloro, i quali sostengono che il figlio naturale ha un diritto di riserba, a volersi mettere d'accordo non meno tra loro che con se medesimi.

Per istabilire che il figlio naturale non ha alcun diritto di riserba, io diceva che gli articoli 913 (829 R.) e 915 (831 R.) accordano la riserba soltanto a' figli ed agli ascendenti legittimi, e che gli art. 916 (832) e 921 (838) la ricusano formalmente a tutti gli altri.

Mi si è risposto, come ho fatto già osservare, che dagli art. 757 e 758 (674 R.) risultava che il diritto del figlio naturale è o del terzo, o della metà o della intera porzione ch' egli avrebbe avuta, se fosse stato legittimo, e che, in conseguenza, negli articoli 913 (829 R.), 915 (831 R.), 916 (832) e 921 (838), si dee *sottintendere* che, se vi è un figlio naturale, questi eserciterà sulle disposizioni fatte da suo padre o da sua madre un diritto di riserba, che gli farà conseguire il terzo, la metà, o l' intero diritto di riserba che potrebbe esercitare, se fosse figliuolo legittimo.

Ed ora, per sostenere che il figlio naturale non può aver riserba su i beni donati con atti tra vivi, si dice che gli art. 913 (829 R.) e 921 (838) parlano soltanto de' figli legittimi e non possono applicarsi a' figli naturali!

La contraddizione è evidente.

Io dunque ho ben diritto di fare questo dilemma: o gli art. 913 (829 R.) e 921 (838) non son da applicarsi a' figli naturali; e in tal caso la obbiezione che io aveva ricavata dal testo degli articoli 913 (829 R.), 915 (831 R.), 916 (832) e 921 (838) rimane sempre intera contra il diritto di riserba

de' figli naturali; o questi articoli sono adattabili a' figli naturali, ed in questo caso, poichè essi accordano la riserba tanto su i beni donati tra vivi, quanto su i beni legati, ne segue che i figli naturali debbono avere, al pari de'figli legittimi, la riserba su tutti i beni, e soltanto con minore estensione. Si abbandoneranno forse gli art. 913 (829 R.), 915 (831 R.), 916 (832) e 921 (838), e si dirà che unicamente per la disposizione dell'art. 761 (T.) e del suo confronto con gli art. 756, 757, 758 (674 R.) e 760 (676), si dee decidere che i figli naturali han diritto ad una riserba legale? Ma questo nuovo mezzo avrà lo stesso risultamento del precedente, sulla quistione particolare che al presente ci occupa.

Rammentiamo in poche parole in qual modo è stato sviluppato.

» L'art. 761 (T.), si è detto, dispone che qualunque richiamo è vietato al figlio naturale, quando egli ha ricevuto, durante la vita di suo padre o di sua madre, *la metà* di quanto gli è assegnato negli articoli precedenti, e che, nel caso in cui quel che gli è stato donato fosse inferiore alla metà di ciò che dovrebbe spettargli, potrà chiedere il supplimento necessario a compiere questa metà. Or, non sarebbe egli contraddittorio che un padre, dando *attualmente* una porzione de' suoi beni, per mezzo di una donazione tra vivi, al figlio naturale, non potesse *ridurlo* che alla metà di ciò che dovrebbe spettare a questo figlio nella sua successione secondo gli art. 757 e 758 (674 R.), e che frattanto, non donando cosa alcuna al suo figlio, potesse privarlo, *con disposizioni fatte a benefizio di terze* persone, della *totalità* de' diritti a lui attribuiti dagli articoli 757 e 758 (674 R.)?

Non sarebbe contraddittorio che, nel primo caso, il figlio naturale avesse un diritto di riserba, se non avesse ricevuta la *metà intera* de' diritti attribuitigli dalla legge, e nel secondo poi non potesse sperimentare alcun diritto, benchè nulla avesse ricevuto? Ed oltracciò, non è chiaro abbastanza che il diritto di riserba accordato, nel primo caso, al figlio naturale, sarebbe *assolutamente illusorio*, poichè il padre avrebbe la facoltà di annientarlo a suo arbitrio con disposizioni gratuite fatte a vantaggio di terze persone, e che per giugnere a questo risultamento, egli neppure avrebbe bisogno di spogliarsi attualmente de' suoi beni con donazioni tra vivi, *poichè gli basterebbe d' istituire degli eredi contrattuali*, o di fare soltanto delle disposizioni testamentarie.

Or, io dimando, tutte queste contraddizioni non esisterebbero ugualmente nel sistema in cui il figlio naturale può esser privato, sì con donazioni tra vivi, che con istituzioni contrattuali, della *totalità* de' diritti determinati dagli art. 757 e 758 (674 R.)? Non sarebbe ugualmente contraddittorio che suo padre, facendogli una donazione, non potesse ridurlo a meno della metà de' diritti stabiliti in questi articoli, e che frattanto, non donandogli cosa alcuna, potesse togliergli tutto, di tutto privarlo, con donazioni tra vivi, o con istituzioni contrattuali, ch' ei facesse a pro de' parenti, o anche degli estranei?

Mi sembra dunque dimostrato che tutti i mezzi proposti per istabilire il diritto di riserba in favore del figlio naturale, e specialmente quelli ricavati, per induzione, dalla disposizione dell' art. 761 (T.), si riuniscono in massa per assodare il principio che, adottato una volta questo diritto di riserba, esso dee cadere tanto su i beni compresi nelle disposizioni tra vivi, che

su quelli compresi nelle disposizioni testamentarie, e che, in conseguenza, la distinzione che si vuole stabilire rispetto a ciò, distruggerebbe l' intero sistema.

Mi rimangono a dire due sole parole su di alcune obbiezioni secondarie, le quali non han bisogno di un lungo esame.

Non si può supporre, dicesi, che un padre si spogli interamente de' beni, durante la sua vita, con donazioni tra vivi, a solo oggetto di ridurre alla miseria il figlio naturale, o almeno questo non può essere che un caso assai raro.

Ma molto meno si può supporre, e ciò sarebbe anche più raro, che un padre si spogli interamente de'beni per ridurre alla miseria il figliuolo legittimo; non pertanto il legislatore ha creduto necessario di prendere delle precauzioni per impedirlo, ed ha formalmente disposto che il figlio legittimo potesse esercitare un diritto di riserba, tanto su i beni donati tra vivi, che su i beni legati; non si può dunque supporre che abbia riguardata come inutile la stessa precauzione, rispetto al figlio naturale.

Inoltre, nel sistema che io combatto, il padre di un figlio naturale potrebbe privarlo della totalità de' diritti stabiliti negli art. 757 e 758 (674 R.), senz' aver bisogno di spogliarsi interamente de'beni, durante la sua vita, con donazioni tra vivi; basterebbe, a tal uopo, ch' egli facesse una istituzione contrattuale ed universale, la quale, conservandogli intatto il diritto di vendere ed ipotecare tutti i suoi beni, non lo spogliasse de' medesimi durante la sua vita; e siccome è principio certo, che i beni compresi in una istituzione contrattuale non fanno parte della successione *intestata* dell' istituente, così il figlio naturale non avrebbe cosa alcuna a pre-

tendere, se fosse vero, come si sostiene, che egli non ha diritto di riserba, se non su i beni esistenti nella successione.

Allorchè una persona, si ripiglia, riceve de' beni, a titolo di donazione, di un individuo che ha de' figli legittimi, essa sa che potrà essere un giorno obbligata a somministrare o a compiere la legittima di questi figli; ma nel caso in cui non vi sono che figli naturali, quali dati può avere il donatario per calcolare quel che ha da temere o da sperare? L' esistenza de' figli naturali può essere ignota, ed inoltre non può sapersi se essi sono stati o no riconosciuti. Un riconoscimento, tuttochè autentico, non lascia perciò di esser segreto.

È indifferente, io rispondo, che il donatario sappia o pur no, che il donante ha de' figli naturali riconosciuti; ma è sufficiente che la legge lo avverta che, se vi sono de' figli naturali riconosciuti, essi avran diritto ad una riserba, perchè egli debba calcolare che un giorno sarà nell'obbligo di somministrare o di compiere la legittima di questi figli, se ve ne sieno.

D' altronde, il donatario non può avere diritti maggiori del donante: in conseguenza, se il donante non ha potuto disporre de' suoi beni a titolo gratuito, che col peso di una riserba a favore del figlio naturale riconosciuto, questo peso passa di necessità al donatario, il quale ha causa da lui, quantunque il donatario ignori la esistenza o il riconoscimento del figlio naturale.

Altramente, il diritto di riserba che si suppone esistere su i beni donati tra vivi, si troverebbe assolutamente illusorio, poichè basterebbe, per annientarlo a favore del donatario, che il donante non dichiarasse espressamente nell' atto

di donazione, ch' egli ha un figlio naturale riconosciuto.

Si dice per ultimo che, adottandosi il sistema della riserba a favore de' figli naturali, si metterebbe nelle mani del donante il mezzo di *rivocare* o di lasciar sussistere a suo arbitrio la donazione, riconoscendo o no il suo figlio naturale; e che egli potrebbe anche riconoscere un figlio estraneo, a solo oggetto di arrecar pregiudizio alla donazione.

Questa obbiezione è chimerica; imperciocchè non v'ha alcuno, il quale pretenda che il figlio naturale possa esercitare un diritto di riserba su i beni donati con atti tra vivi, *prima ch'egli fosse legalmente riconosciuto*. Anzi, il sig. Grenier, il sig. Merlin e tutti gli autori che sono della loro opinione, han detto formalmente che il figlio naturale non acquista de' diritti, *rispetto a' terzi*, che col suo riconoscimento, e che perciò il suo diritto, riguardo a questi, non può applicarsi a' beni di cui i medesimi erano di già proprietarii incommutabili, prima ch' egli fosse riconosciuto. Nella stessa guisa, il figlio adottivo, quantunque abbia gli stessi diritti di un figlio nato da matrimonio, ciò non ostante non potrebbe esercitar la riserba su i beni di cui l'adottante avesse disposto con atti tra vivi prima dell' adozione.

Non v' ha dunque ragion di temere, nella specie attuale, che un donante riconosca un figlio naturale, ad oggetto di rivocare una donazione ch'egli avesse antecedentemente fatta, poichè il riconoscimento, essendo posteriore all' atto di donazione, non potrebbe esser di pregiudizio alla donazione medesima.

21. Mi rimane ancor molto per dar termine a tutto ciò che concerne il sistema della riserba de' figli naturali. *

Finora non ho parlato che del diritto considerato in se stesso e de' beni, su i quali può esercitarsi; ma bisogna sapere altresì quali ne sono gli effetti e come debb' essere applicato ne' diversi casi che possono presentarsi.

Passo dunque ora ad esaminare come debba essere regolata la riserba del figlio naturale, così in rapporto a' diritti degli eredi legittimi, come riguardo a' diritti de' donatarii o legatarii universali, e si osserverà che, intorno al modo di regolarla, sorge benanche un numero infinito di nuove difficoltà, che non potranno risolversi se non per mezzo d' interpetrazioni e di ragionamenti, poichè la legge si tace su questo articolo.

22. E sulle prime, fa mestieri determinare la quantità della riserba; giacchè non è determinata da verun articolo del Codice.

Poichè il sistema della riserba è principalmente fondato sulla disposizione dell' art. 761 (T), sembra che la quantità di essa dovrebbe essere ugualmente regolata in conformità del disposto in questo articolo, cioè, che in nessun caso la riserba del figlio naturale dovrebbe essere minore della metà de' diritti che gli vengono attribuiti dagli art. 757 e 758 (674 R.). In appoggio di questa opinione si potrebbe sostenere, valendosi degli argomenti addotti per lo sistema in generale, che se il padre di un figlio naturale non può, con una donazione tra vivi, ridurre i suoi diritti a meno della metà di quelli determinati dagli art. 757 e 758 (674 R.), con maggior ragione non lo può, allorchè non dà cosa alcuna a questo figlio; poichè sarebbe una manifesta contraddizione che, senza dargli cosa alcuna, potesse ridurlo ad una porzione minore di quella cui lo potrebbe ridurre, dandogli qualche cosa.

Ma quasi tutti i giureconsulti si accordano nel professare che la riserba accordata al figlio naturale, nel caso in cui gli sia stata fatta una donazione per diminuire i suoi diritti, e la riserba che gli è dovuta nel caso di donazioni fatte a terze persone, non son da confondersi tra loro: che tali riserbe non hanno nè gli stessi motivi, nè la stessa base; che la prima soltanto trovasi regolata dall' art. 761 (T); ma che la seconda debb' essere regolata, rispetto alla sua quantità, nella stessa proporzione fissata dagli articoli 757 e 758 (674 R.) pe' diritti interi dei figli naturali sulle *intestate* successioni, e che perciò, siccome il figlio naturale, giusta i diversi casi preveduti da questi articoli, deve avere, pe' suoi diritti interi nella successione di suo padre o di sua madre, o il terzo, o la metà, o i tre quarti, o la totalità della porzione creditaria che avrebbe avuta, se fosse stato legittimo; così del pari dee avere per sua riserba, ne' beni donati o legati, il terzo, la metà, i tre quarti o la totalità della riserba che egli avrebbe avuto diritto di pretendere, se fosse stato legittimo.

Quest' ultima opinione è senza dubbio la più ragionevole, ed è anche la sola che, nel sistema di una riserba, possa conciliarsi con la intenzione manifestata dal legislatore, di regolare la quota de' diritti del figlio naturale sulla quota de' diritti che avrebbe avuta, se fosse nato nel matrimonio, facendola solamente soggiacere ad una riduzione.

È chiaro che la riserba del figlio naturale dee consistere in una porzione del suo diritto di successione irregolare, siccome la riserba del figlio legittimo è una porzione del suo diritto creditario; per determinare adunque la quota della

prima, secondo le stesse regole che servono a determinare la quota della seconda, non si dee far altro che seguire la proporzione che esiste fra i diritti de' figli legittimi e quelli de' figli naturali.

Ma non basta di avere stabilita questa regola generale; bisogna inoltre applicarla a' diversi casi che possono presentarsi circa il modo di regolare i diritti de' figli naturali, in conformità degli art. 757 e 758 (674 R.); imperocchè è chiaro il vedere che la quota della riserba dee variare secondo la diversità de' casi, ed oltre a ciò ognuno di essi offre delle quistioni particolari che han bisogno di esser dilucidate; ciò che io farò successivamente.

23. Supponiamo in prima che il defunto abbia lasciato un figlio legittimo, un figlio naturale legalmente riconosciuto ed un donatario o legatario universale.

Quale sarà, in questo caso, la quota della riserba dovuta al figlio naturale, se, per esempio, la massa della successione, compresi in essa tutti i beni donati o legati, sia del valore di 48,000 franchi?

A norma de' principii precedentemente stabiliti, la riserba del figlio naturale dev' essere il *terzo* della riserba che avrebbe avuta, se fosse stato legittimo.

Ma per sapere su quale quota di beni sarà preso questo terzo, quale ne sarà il valore, ed a qual somma ascenderà nella successione che si suppone essere di 48,000 franchi, bisogna primieramente ricercare quale sia la porzione di beni, di cui il defunto non ha potuto disporre.

Se il defunto non aveva che un figlio legittimo, la porzione non disponibile sarebbe stata della metà de' beni, cioè di 24,000 franchi, a'

termini dell' art. 913 (829 R.) del Codice civile.

Ma poichè egli ha lasciato un figlio legittimo ed un figlio naturale riconosciuto, la sua porzione non disponibile non dovrà essere più considerevole?

Su tal quistione le opinioni sono ancora divise.

Alcuni giureconsulti sostengono che la esistenza di un figlio naturale non possa diminuire la porzione disponibile del padre, perchè, a termini dell' art. 913 (829 R.), la porzione disponibile e la porzione non disponibile sono unicamente regolate secondo il numero de' figli legittimi, e da ciò essi conchiudono che il padre, il quale lascia un solo figlio legittimo ed un figlio naturale riconosciuto, ha potuto validamente disporre fino alla concorrenza della somma di 24,000 franchi, se la massa della successione sia del valore di 48,000 franchi.

Essi però non convengono tra loro intorno al modo di fissare la quota della riserba dovuta al figlio naturale.

Alcuni dicono che dagli art. 757 e 758 (674 R.) risulta che il figlio naturale deve avere il terzo della riserba di 24,000 franchi, appartenente al figlio legittimo; in conseguenza, secondo essi, la sua riserba è di 8,000 franchi, e questa somma dev'essergli pagata, per metà dal figlio legittimo, e per l' altra metà dal donatario o legatario.

Ma, in questa supposizione, il figlio naturale verrebbe ad avere, nella successione di suo padre, una porzione ugualmente considerevole che se il padre non avesse fatta alcuna disposizione a titolo gratuito; imperocchè, in mancanza di qualunque disposizione, il figlio naturale, concorrendo col figlio legittimo, non potrebbe avere, secondo l' art. 757 (674 R.), che la *sesta* parte

de' beni della eredità, e questa sesta parte sarebbe di 8,000 franchi nella intera successione, che si suppone del valore di 48,000 franchi; egli dunque non soffrirebbe alcuna riduzione a motivo delle disposizioni che suo padre fatte avesse; in conseguenza, sarebbe più favorito del figlio legittimo. Così fatta opinione non è certamente da ammettersi.

Taluni altri credono che il figlio naturale non debb' avere per sua riserba che la sesta parte della riserba de' 24,000 franchi che spetta al figlio legittimo, per modo che egli non potrebbe pretendere che 4,000 franchi; ma in questo caso ei non avrebbe, conformemente alla disposizione dell' art. 757 (674 R.), il terzo della riserba che avrebbe avuta, se fosse stato legittimo; dappoichè, s' egli fosse stato legittimo come suo fratello, la riserba per ognuno di essi sarebbe stata di 16,000 franchi, poichè soltanto il terzo de' beni paterni sarebbe stato disponibile; il figlio naturale dovrebbe aver dunque per sua riserba, in tal qualità, la somma di 5,333 franchi e 33 cent.mi che forma il terzo della riserba di 16,000 franchi, che avrebbe avuta, se fosse stato legittimo; in conseguenza, la seconda opinione non è da ammettersi più della prima.

Per fissare adunque la quantità della riserba dovuta al figlio naturale, bisogna cercare un altra base, e non se ne può trovare alcuna che sia stabilita su gli art. 757 e 758 (674 R.), se non adottando la opinione degli autori, i quali sostengono che il figlio naturale riconosciuto dee figurare nel numero de' figli legittimi, cioè supporsi momentaneamente legittimo, affin di regolare la quantità della porzione de' beni, di cui il padre poteva disporre. Secondo questa opinione, il padre, che ha lasciato un figlio legittimo ed

un figlio naturale, non ha potuto disporre che del terzo de' suoi beni; in conseguenza, nella sua successione, la cui massa, riunendovi le cose donate, ascende a 48,000 franchi, il donatario o legatario prenderà 16,000 franchi; il figlio legittimo prenderà una egual somma per sua riserba personale, e su i rimanenti 16,000 franchi il figlio naturale prenderà, per sua riserba, 5,333 franchi e 33 centesimi, i quali formano precisamente il terzo della riserba ch' egli avrebbe avuta, se fosse stato legittimo.

Ma quì sorge un' altra difficoltà.

Poichè il figlio naturale non ha diritto di prendere che 5,333 franchi e 33 centesimi su i 16,000 franchi ritenuti per sua riserba, a chi apparterrà la rimanente somma di 10,666 franchi e 67 centesimi? Apparterrà forse al figlio legittimo? Ma, in questa supposizione, egli sarebbe più favorito, trovandosi in concorso con un figlio naturale, che se questi non esistesse; poichè, nel primo caso, avrebbe 26,666 franchi e 67 centesimi, laddove, nel secondo, non ne avrebbe che 24,000. Apparterrà forse al donatario o legatario? Ma, in questa nuova supposizione, il donatario o legatario avrebbe un vantaggio maggiore, se il donante avesse lasciato un figlio naturale, che se non ne avesse lasciato alcuno; giacchè, nel primo caso, gli spetterebbero 26,666 franchi e 67 centesimi, e nel secondo, non ne avrebbe che 24,000.

Non potendo, in conseguenza, ammettersi alcuna di queste due proposizioni, bisogna necessariamente conchiudere che la residual somma di 10,666 franchi e 67 centesimi debba esser divisa in due parti uguali tra il figlio legittimo ed il donatario o legatario.

Da ciò segue che la porzione assegnata al

figlio naturale per sua riserba dee riguardarsi come un debito, una delibazione della successione, che dee sopportarsi da' legittimarii e da' donatarii o legatarii, ciascuno in proporzione di ciò che riceve.

In conseguenza, la vera maniera di operare in tal caso si è che il figlio naturale prenda dapprima, sulla massa della successione, una porzione di beni fino alla concorrenza del valore di 6,333 franchi e 33 centesimi, e che il rimanente de' beni si divida in parti uguali tra il figlio legittimo ed il donatario o legatario universale; ciò che dà ad ognuno di essi un valore di 21,333 franchi e 33 centesimi.

Mi si dimanderà ora in quali articoli del Codice si trovino scritte tutte le soluzioni che testè ho date? Sono obbligato a confessare che esse non sono scritte in veruna parte, e che non v' ha nel Codice alcuna disposizione, la quale prescriva che, per regolare la riserba dovuta al figlio naturale, debba questi annoverarsi tra i figliuoli legittimi, nè ve ne ha alcuna, la quale prescriva che la riserba dovuta al figlio naturale non debba diminuire la porzione disponibile del padre, ma debba prendersi tanto sulla porzione riserbata dalla legge al figlio legittimo, che sulla porzione assegnata al donatario o legatario.

Ma siccome il Codice civile non ha assolutamente fatta parola del diritto di riserba in favore del figlio naturale, e ciò non ostante si vuole ammettere un tal diritto, così bisogna regolarne l' esercizio e gli effetti conformemente alle intenzioni che si suppongono nel legislatore, ed in guisa da metterle d' accordo con le esistenti disposizioni di legge. Allorchè si aggiugne qualche cosa alla legge, non si dee almeno contraddire a quel che

essa ha detto. Quando si crea un sistema, è necessario almeno di coordinarlo con quello che la legge stessa ha pronunziato.

Del resto, le opinioni che finora ho esposte, o piuttosto adottate, sul sistema della riserba, hanno già ricevuta la loro autorità da una decisione della corte di cassazione del 26 giugno 1809.

Nella specie, sulla quale questa decisione fu pronunziata, il sig. Picot aveva lasciati due figli, uno legittimo ch' egli nel testamento aveva instituito suo legatario universale, e l' altro naturale che aveva legalmente riconosciuto. Dopo la sua morte, il figlio naturale dimandò una riserba, pretendendo che questa dovesse essere del sesto della intera successione. *Il figlio legittimo non contrastò al figlio naturale il diritto di riserba*, ma pretese soltanto che questa ascendesse al *dodicesimo* della successione; quindi la contesa non s' impegnò *sul diritto di riserba a favore del figlio naturale*, ma solo sulla quantità della riserba. La corte di Pau aggiudicò al figlio naturale la dodicesima parte de' beni.

La sua decisione fu annullata, e l' arresto di cassazione fu poggiato sulla considerazione che, per effetto degli art. 757 (674 R.) e 913 (829 R.), il figlio naturale deve avere, in tutti i casi, un valore proporzionato alla quota disponibile o non disponibile de' beni lasciati dal padre o dalla madre; che, per eseguire l' art. 757 (674 R.) nell' interesse del figlio naturale e per comporre la porzione ereditaria di cui egli dee conseguire il terzo, è necessario ammetterlo *momentaneamente* nel numero de' figli *legittimi* e farlo concorrere *figurativamente* con essi; in guisa che, se non esiste che un figlio legittimo, si dee procedere come se ve ne fossero due, se ve ne hanno

due, come se ve ne fossero tre ec.; imperciocchè sarebbe stato questo il numero de' legittimarii che sarebbero concorsi per la fissazione della porzione ereditaria, se il figlio naturale fosse stato legittimo; e perchè, diversamente facendo, si arrecherebbe manifesto pregiudizio a' diritti del figlio naturale, poichè, diminuendo il numero de' figli legittimi o riputati tali ad oggetto di fissare la porzione ereditaria, si diminuirebbe similmente la quota de' beni non disponibili, sulla quale dee prendersi quella porzione ereditaria, il terzo della quale si appartiene al figlio naturale.

I principii stabiliti in questa decisione avranno una grande influenza sugli altri casi che io passo ad esaminare.

24. Supponiamo ora che il defunto abbia lasciato un figlio legittimo, due figli naturali riconosciuti ed un donatario o legatario universale. In questo caso non vi può essere più difficoltà a norma de' principii adottati.

Sulla massa della successione, che in tutti i casi supporremo di 48,000 frnchi, ciascuno de' figli naturali prenderà innanzi parte una somma di 4,000 franchi, che formano il terzo della riserba di 12,000 franchi ch' egli avrebbe avuta, se amendue fossero stati legittimi.

I rimanenti 40,000 franchi saranno divisi ugualmente tra il figlio legittimo e 'l donatario o legatario universale.

25. Se il defunto ha lasciati due figli legittimi, due figli naturali ed un donatario o legatario universale, la distribuzione si farà secondo gli stessi principii.

Ciascuno de' figli naturali prenderà innanzi parte, sulla massa della successione, la somma di 3,000 franchi, che forma il terzo della riserba di 9,000

franchi, ch' egli avrebbe avuta, se entrambi fossero stati legittimi, ed i rimanenti 42,000 franchi saranno divisi in tre parti uguali tra i due figli legittimi ed il donatario o legatario universale.

26. Ma la stessa distribuzione non può aver più luogo, quando il defunto ha lasciato un figlio naturale e tre figli legittimi, o un numero maggiore.

In fatti, se il figlio naturale in concorso con tre figli legittimi prendesse innanzi parte sulla massa della successione la somma di 3,000 franchi, che forma il terzo della riserba ch' egli avrebbe avuta, se fosse stato legittimo, ed i rimanenti 45,000 franchi fossero divisibili in quattro uguali porzioni fra i tre figli legittimi ed il donatario o legatario universale, ne risulterebbe che quest'ultimo non avrebbe per sua porzione che 11,250 franchi.

Se vi fossero quattro figli legittimi, non avrebbe che 9,000 franchi.

In conseguenza, nell' uno e nell' altro caso egli avrebbe meno del quarto della intera successione.

Or, secondo l' art. 913 (829 R.), il donatario o legatario universale deve avere la quarta parte di tutti i beni, quando esistono più di due figli legittimi, *qualunque ne sia il numero*, nè può soffrire alcuna riduzione, per lo motivo che vi fossero de' figli naturali oltre de' tre figli legittimi, poichè egli neppur la soffrirebbe, se i figli naturali fossero anch' essi legittimi, ed i figli naturali non possono certamente avere diritti maggiori de' legittimi.

Dunque, in questo caso, si dee prima lasciare al donatario o legatario universale la porzione disponibile ch' è fissata al quarto de' beni, indi prendere innanzi parte la riserba dovuta al

figlio naturale e dividere il rimanente de' beni tra i figli legittimi. Questa operazione dà al donatario o al legatario universale 12,000 franchi, 3,000 franchi al figlio naturale ed a ciascuno de' figli legittimi, se sono tre, 11,000 franchi.

27. Passo ora a' casi in cui il defunto non ha lasciato discendenti legittimi.

Se il defunto ha lasciato due ascendenti, uno nella linea paterna e l'altro nella materna, un figlio naturale riconosciuto ed un donatario o legatario universale, ecco come si dee procedere, risalendo a' principii precedentemente stabiliti.

Il figlio naturale, se fosse stato legittimo, avrebbe avuti 24,000 franchi per sua riserba; egli deve averne la metà, come figlio naturale, poichè trovasi in concorso con ascendenti; prenderà dunque innanzi parte 12,000 franchi sulla massa della successione, ed i rimanenti 36,000 franchi saran divisi per metà tra gli ascendenti ed il donatario o legatario universale. Ognuno degli ascendenti avrà 9,000 franchi, ed il donatario o legatario universale avrà 18,000 franchi.

Non pertanto ne risulta che il donatario o legatario, allorchè vi saranno due ascendenti ed un figlio naturale, avrà meno di quel che avrebbe, se concorressero un figlio legittimo ed un figlio naturale, poichè, in questo caso, egli avrebbe avuti 21,333 franchi e 33 centesimi, come si è veduto al numero 23.

Questa differenza può sembrar bizzarra, e si dirà a favore del donatario o legatario universale che, a' termini degli art. 913 (829 R.) e 915 (831 R.), concorrendo egli ad una successione con due ascendenti, non deve aver meno di quel che avrebbe, se si trovasse in concorso

con un figlio legittimo; che, se il figlio naturale ha una riserba più considerevole contra gli ascendenti che contra un figlio legittimo, il pregiudizio non dev' essere del donatario o legatario universale, e quindi la differenza che esiste a questo riguardo, si dee sopportare dagli ascendenti.

La sola risposta che possa darsi a questa obbiezione assai grave si è che secondo i principii che, nel silenzio della legge, siamo obbligati di stabilire per regolare gli effetti della riserba a favore del figlio naturale, questa riserba dee considerarsi come un debito, come una delibazione della successione, e quindi dee sopportarsi da' legittimarii e da' donatarii, ciascuno in proporzione di quel che riceve.

28. La stessa difficoltà non esiste più nel caso in cui vi sia un solo ascendente, poichè, presa innanzi parte la somma di 12,000 franchi per la riserba de' figli naturali, l' ascendente non ha diritto che alla quarta parte di ciò che rimane, e quindi il donatario si troverà ad avere 27,000 franchi.

29. Viene indi il caso in cui il defunto non ha lasciati nè discendenti legittimi, nè ascendenti, ma soltanto fratelli o sorelle, un figlio naturale riconosciuto ed un donatario o legatario universale.

Quale sarà, in questo caso, la quantità della riserba dovuta al figlio naturale? V' ha ancora su questo articolo disparità di opinioni tra i fautori del sistema della riserba.

Secondo i sig. Merlin, Grenier e Toullier, basta ch' esistano fratelli o sorelle del defunto, quantunque essi sieno esclusi dalla successione dal donatario o legatario universale, quantunque non succedano, perchè, a termini dell' art. 757 (674 R.), il figlio naturale non debba avere

che la *metà* della riserba che avrebbe avuta, se fosse stato legittimo, nel modo stesso come se i fratelli o le sorelle succedessero, ed il figlio naturale si trovasse realmente in concorso con essi per la divisione della successione.

Il sig. Toullier dice a tal riguardo, che il donatario o legatario universale trovasi surrogato ne' diritti de' fratelli e delle sorelle che non succedono, che, escludendo i fratelli e le sorelle, prende il loro luogo e deve avere tutto ciò ch' essi avrebbero avuto, e che tale è stata evidentemente la volontà del donante o del testatore.

Altri autori sostengono per l' opposto che con l'art. 757 (674 R.) i diritti del figlio naturale non sono stati ridotti ad una quota minore di una porzione ereditaria, che in considerazione soltanto de' parenti legittimi, co' quali il figlio naturale può trovarsi in concorso per la divisione della successione, ed affinchè i diritti sacri della famiglia legittima non sieno interamente distrutti dalla esistenza di un figlio naturale, e che, in conseguenza, la riduzione è stata fissata ad una somma più o meno considerevole, secondo che i parenti legittimi, co' quali il figlio naturale è in concorso, trovansi in gradi più prossimi o più remoti dal defunto; e perciò i motivi della riduzione non esistono più quando non v' ha alcun parente legittimo che succede, quando il figlio naturale non si trova in concorso che con un estraneo alla famiglia, il quale non viene alla successione che come donatario o legatario universale, ed in questo caso, i parenti legittimi che non possono succedere, debbono considerarsi, relativamente alla successione e a' diritti del figlio naturale, come se non esistessero.

Quest' ultima opinione mi sembra migliore e

più conforme delle altre al vero spirito degli articoli 757 e 758 (674 R.).

Io credo che non possa dirsi con esattezza, che il donatario o legatario universale prenda il luogo de' fratelli o delle sorelle ch' egli esclude dalla successione, e che sia surrogato ne' loro diritti. Egli non prende il loro luogo, poichè non entra nel posto ch' essi occupavano nella famiglia legittima; raccoglie bensì i diritti che essi avrebbero avuti, se non vi fosse stata donazione o testamento; ma non li raccoglie *per lo stesso titolo*, poichè quelli sarebbero succeduti come parenti legittimi ed in forza della legge, laddove il donatario o legatario universale succede com' estraneo, in virtù della disposizione fatta dal defunto; in conseguenza, non è surrogato ne' loro diritti, nè li rappresenta in modo alcuno, e quindi non può godere, com' essi, del favore accordato a' soli parenti legittimi, cioè di ridurre i diritti de' figli naturali.

Laonde, nel caso proposto, il figlio naturale deve avere la stessa riserba che avrebbe, se non esistessero fratelli o sorelle del defunto.

E per le stesse ragioni, la sua riserba dev' essere di 12,000 franchi, benchè vi sieno altri parenti successibili, che la ridurrebbero a' tre quarti, se succedessero. Poichè essi son tutti esclusi dal donatario o legatario universale, giacchè niuno di essi succede; nessun di loro può ridurre i diritti del figlio naturale.

In questo caso, come in quello in cui non esistessero realmente parenti in gradi successibili, la disposizione dell' art. 758 (674 R.) trovasi applicabile, ed il figlio naturale deve avere la intera riserba, senz' alcuna riduzione.

I rimanenti 36,000 franchi appartengono al donatario o legatario universale.

30. Nondimeno dev' esservi eccezione nel caso in cui il donatario o legatario universale fosse uno de' parenti successibili del defunto.

S' ei fosse un ascendente, o un fratello del defunto, ridurrebbe la riserba del figlio naturale alla metà; se si trovasse in grado più rimoto, la ridurrebbe a tre quarte parti.

Tra questa soluzione e la precedente non v'ha alcuna contraddizione; poichè nel caso preveduto nel numero precedente, il donatario o legatario universale è un estraneo che non può invocare il favore accordato unicamente a' parenti legittimi; nel caso attuale, egli è un individuo della famiglia, e quantunque non venga a succedere che in qualità di donatario, perchè questa qualità gli accorda maggiori diritti che quella di parente legittimo, egli non pertanto non può perdere quest' ultima qualità, ed invocando il favore dell' articolo 757 (674 R.), egli non eccepisce il diritto altrui.

31. Tutto ciò che si è detto ne' numeri precedenti, rispetto al donatario o legatario universale, dee ugualmente applicarsi al donatario o legatario a *titolo universale*, cioè a dire, che il donatario o legatario a titolo universale dee ugualmente soffrire che la riserba dovuta al figlio naturale, giusta le proporzioni determinate dagli art. 757 e 758 (674 R.), sia presa innanzi parte dalla massa della successione, e non può pretendere che sul soprappiù de' beni la quota che gli spetta, nondimeno con la eccezione spiegata nel n. 26, cioè che la sua quota, se non è stata fissata dal donante o dal testatore ad una porzione minore del quarto, non può mai essere ridotta, per la prededuzione della riserba del figlio naturale, al di sotto del quarto di tutti i beni.

Così, per esempio, se vi è un figlio legittimo, un figlio naturale ed un donatario o legatario della metà de' beni, l' operazione sarà la stessa che se il donatàrio o legatario fosse universale. Siccome s' è detto al n. 23, il figlio naturale prenderà innanzi parte, per sua riserba, 5,333 franchi e 33 centesimi sulla massa della successione, ed i rimanenti 42,666 franchi e 66 centesimi saran divisi per metà tra il figlio legittimo ed il donatario o legatario.

Se vi sono tre figli legittimi, un figlio naturale ed un donatario o legatario della quarta parte de' beni o di una quota maggiore, questo donatario o legatario non potrà aver meno del quarto. Come si è detto al n. 26, la riserba del figlio naturale dovrà prendersi sulle tre quarte parti deferite a' tre figli legittimi.

32. Ma se il legato o la donazione fatta a titolo universale non assorbisse tutta la porzione disponibile del defunto, la riserba del figlio naturale non dovrebbe forse imputarsi, prima d'ogni altro, su di ciò che rimarrebbe della porzione disponibile?

Il padre di un figlio legittimo e di un figlio naturale poteva disporre del terzo de' suoi beni, supponendo ancora che, per la fissazione della quota disponibile, il figlio naturale debba considerarsi come legittimo: intanto egli ha disposto solo della sesta parte de' beni; in conseguenza, se il di lui patrimonio è di 48,000 franchi, rimangono 8,000 franchi sulla porzione disponibile.

In questo caso, il figlio naturale preleverà egli prima d' ogni altro sulla massa de' beni la sua riserba di 5, 333 franchi e 33 centesimi, per modo che il donatario o legatario non potrebbe pretendere che la sesta parte de' rima-

★

nenti 42,666 franchi e 66 centesimi? ovvero il donatario o legatario dovrà avere la sesta parte di tutti i beni, e la riserba del figlio naturale dovrà prendersi sugli 8, 000 franchi che rimangono della porzione disponibile?

La seconda opinione dee prevalere; imperciocchè un gran numero di articoli del Codice civile stabilisce che le disposizioni tra vivi o testamentarie non sono riducibili per formar la riserba, se non quando eccedono la porzione disponibile, e quando la riserba non trovasi intera ne' beni, de' quali non si è disposto.

Or, nella specie, il figlio legittimo ed il figlio naturale trovano più delle loro riserbe nei cinque sesti, pe' quali non v' è stata disposizione.

Non può dunque applicarsi anche al caso in quistione il principio, che la riserba del figlio naturale debb' esser considerata, come un debito, come una delibazione della successione, e come tale, dee sopportarsi così da' donatarii o legatarii, che da' legittimarii.

33. Alla fine ho terminato tutto ciò che concerne la riserba, che si pretende esser dovuta a' figli naturali; non mi rimane ora che a fare una osservazione generale sulla discussione, nella quale sono stato obbligato a trattenermi.

Si è veduto che l' esercizio ed il modo di regolare la pretesa riserba si trovano sottoposti ad una quantità di casi diversi, niuno de' quali è stato preveduto dal Codice civile.

Si è osservato che per organizzare, in tutti i casi, il sistema della riserba, insorgono innumerevoli difficoltà, sulle quali il Codice non contiene alcuna precisa disposizione; che per risolvere queste difficoltà, non v' ha altro mezzo che ricorrere ad interpetrazioni arbitrarie, ad induzioni sommamente incerte ed a paragoni

lontanissimi tra materie diverse; che tutto ciò neppur potendo bastare, bisogna andare sino a supporre de' principii affatto nuovi; che bisogna nel tempo stesso ristrignere questi principii con delle eccezioni, che non sono meglio stabilite; che bisogna, in una parola, creare un intero sistema, e *fare* realmente una legge diversa da quella ch'esiste.

Si è veduto infine, che i sostenitori della riserba neppure son d' accordo tra loro, così sulle basi del sistema, come intorno all' applicazione di esso a' diversi casi che dee abbracciare.

Come dunque non potrebbe esser permesso il dire ancora che sarebbe ben singolare che il legislatore avesse in tal guisa lasciato il campo più vasto alle incertezze, alle discussioni, alla controversia ed all' arbitrio su d' un sistema ch'egli avrebbe voluto realmente stabilire? Non ha al certo trattato in simil modo le diverse materie, di cui s'è occupato nel Codice civile.

Un autore ha detto che non si dee rigettare un sistema, sol perchè esso offre degl' imbarazzi e delle difficoltà nella sua applicazione. Ciò è vero, quando siamo certi che il sistema trovasi nella legge; ma quando il sistema non è stabilito da veruna precisa disposizione, quando no 'l si fa risultare che dalle intenzioni che si attribuiscono al legislatore, o da talune induzioni ed analogie soggette a controversia, e dall' altra parte la sua applicazione offre una infinità di dubbii e difficoltà, sulle quali la legge è assolutamente muta, e su di cui gli autori non possono intendersi e conciliarsi, quest' ultima circostanza non è forse atta abbastanza ad inspirare de' nuovi dubbii sulla esistenza medesima del sistema?

Passo ad altre quistioni estranee alla riserba.

34. *Adottando* un figlio naturale, che si sia precedentemente riconosciuto con atto autentico, si possono conferire a questo figlio *tutti i diritti* d'un figlio legittimo?

Io non riferirò tutto ciò che si è detto su tal quistione, che ha risvegliate molte controversie tra i giureconsulti, e ch'è ancora molto controversa, anche tra le corti reali: mi limiterò solo ad esporre, in poche parole, i motivi della mia opinione.

A me sembra che la quistione si trovi formalmente decisa dagli art. 908 (824) e 911 (827) del Codice civile.

Da una parte l'art. 908 (824) dispone che i figli naturali non potranno ricevere cosa alcuna, sì per donazione tra vivi, che per testamento, oltre di ciò che loro è accordato nel titolo *delle successioni*.

Dall'altra parte, l'art. 911 (827) dice che qualunque disposizione a vantaggio di una persona incapace sarà nulla, ancorchè venga celata sotto la forma di un contratto oneroso, o che venga fatta sotto nome d'interposte persone.

Or una delle due; o l'adozione è un contratto a titolo gratuito, o è un contratto a titolo oneroso.

Se è un contratto a titolo gratuito, l'è adattabile l'art. 908 (824) del Codice, ed in tal caso non può conferire al figlio naturale, già riconosciuto dall'adottante, tutti i diritti di un figlio legittimo; poichè, a' termini dell'art. 908 (824), il figlio naturale riconosciuto non può ricevere cosa alcuna con un' atto a titolo gratuito, oltre di ciò che gli è accordato nel titolo *delle successioni*, ed in quel titolo gli vengono accordati de'diritti molto minori di quelli del figliuolo legittimo.

Se l' adozione è un contratto a titolo oneroso, l' è adattabile l' art. 911 (827), poichè, essendo il figlio naturale incapace di ricevere oltre di ciò che gli è accordato nel titolo *delle successioni*, è evidente che se, adottandolo, gli si potessero conferire tutti i diritti di figlio legittimo, sarebbe mascherare in suo favore, *sotto la forma di un contratto oneroso*, una disposizione ch' eccederebbe ciò ch' è permesso di dargli. Di fatto, egli è certo che quando taluno si determina ad adottare un figlio che avea precedentemente riconosciuto come suo figlio naturale, non lo fa che nel disegno di conferirgli diritti più considerabili di quelli che questo figlio potrebbe avere nella sua qualità di figlio naturale.

A me sembra, in buona fede, che il dilemma non ammette risposta.

Si aggiunga che l' art. 756 (674 R.) dispone in termini formali, che i figli naturali riconosciuti non possono essere *eredi*, e che da questa disposizione necessariamente discende ch' essi non possono essere adottati, perchè, a' termini dell' art. 350 (274), gli adottati sono eredi degli adottanti.

Ma oltre a ciò, la sola parola *adozione* mena di necessità alla idea, che l' adozione non può applicarsi a' proprii figli di colui che ha il progetto di adottare, e che, in conseguenza, niuno può essere adottato dal padre e dalla madre.

E perciò che Cujacio ha definito l' adozione in questi termini: *Adoptio est legis actio, qua* QUI MIHI FILIUS NON EST, *ad vicem filii redigitur.*

E l' art. 348 (272) del Codice civile, quando stabilisce che l' adottato resterà *nella sua fa-*

miglia naturale e vi conserverà tutti i suoi diritti, suppone necessariamente che l' adottato non può essere il figlio dell' adottante.

Finalmente, il diritto romano che aveva stabilito l' adozione e ne aveva determinato gli effetti molto più ampiamente di quel che ha fatto il Codice civile, la proibiva formalmente riguardo a' figli naturali. (L. 7, *Cod. de natur. liberis et novel.* 89, *cap.* 7.)

Che si è risposto a tutte queste ragioni? Nulla di preciso; ma si è procurato di eluderle.

Si è detto che in una seduta del consiglio di stato de' 14 frimale anno 10, la sezione di legislazione avea presentato un progetto d' articolo così conceputo: « Quegli che ha riconosciuto, nelle forme stabilite dalla legge, un figlio nato fuori di matrimonio, non può adottarlo, nè conferirgli altri diritti, fuori di quelli che risultano da questo riconoscimento; ma, tranne questo caso, non sarà ammessa alcuna azione tendente a provare che il figlio adottato è il figlio naturale dell' adottante. »

Si è aggiunto che nella seduta de' 16 dello stesso mese, l' articolo venne combattuto e rigettato; donde si è tratta la conseguenza che fu nella intenzione del consiglio di stato che potesse adottarsi un figlio naturale legalmente riconosciuto.

Io rispondo in primo luogo che nulla di ciò che si è enunciato si trova *nella raccolta de' processi verbali del consiglio di stato, contenenti la discussione del progetto del Codice civile*, raccolta che ha il carattere ufiziale, perchè stampata per ordine del governo e distribuita alle principali autorità costituite.

Non intendo con ciò di mettere in dubbio nè la discussione, nè la determinazione che

si annunzia; esse esistono, poichè vengono attestate dal sig. Locrè, che ha assistito a tutte le discussioni che hanno avuto luogo nel consiglio di stato, di cui egli stesso ha redatto i processi verbali.

Ma io dimando: perchè non sono state inserite nella raccolta ufiziale, dovendo esse servire a far conoscere la volontà del legislatore in un articolo di somma importanza?

Questa mancanza d' inserzione ci autorizza a conchiudere che il consiglio di stato cangiò d' opinione in seguito della lunghissima discussione che ebbe luogo sulla materia dell' adozione.

Ma intorno a ciò vi è più di una semplice presunzione; se ne trova quasi la certezza in ciò che si disse nella seduta del 27 brumale, anno 11.

A quel tempo non ancora si andava interamente di accordo sul principio dell'adozione, e per combatterlo, i suoi avversarii opponevano con molta forza che l' adozione avrebbe prodotto l' inconveniente di nascondere i vantaggi che un padre volesse fare a' suoi figli naturali. Or, che rispondeva a questa obbiezione il signor Treilhard? L' inconveniente non è reale, diceva egli. Infatti, *se i figli naturali son riconosciuti, non possono essere adottati*; se non lo sono, la loro origine è incerta.

È vero che il signor Treilhard, il quale era entrato nel consiglio di stato a' 22 fruttidoro anno 10, poteva ignorare ciò che era avvenuto nelle sedute de' 14 e 16 frimale precedente. Ma quasi tutti i consiglieri di stato, innanzi a cui egli parlava, aveano assistito a queste sedute. Perchè dunque non ve ne fu un solo che gli ricordasse la deliberazione presa il 16 frimale, per istabilire che l' inconveniente che si prevedeva,

sarebbe reale, poichè risultava necessariamente da quella deliberazione?

Finalmente, perchè, quando furono presentati e discussi gli art. 756 (674 R.), 908 (824) e 911 (827), non vi fu chi facesse osservare che le loro disposizioni generali, assolute ed illimitate trovavansi in contraddizione colla deliberazione de' 16 frimale, e che, se si voleva mantenere questa deliberazione, bisognava enunciarla, con una formale eccezione, ne' nuovi articoli proposti?

Ciò avvenne perchè le opinioni sull' adozione nell'anno 11 non erano più le stesse che quelle dell'anno 10; perchè erasi cangiato sistema; perchè, dopo aver presentato prima in un modo amplissimo il sistema e le regole sull' adozione, si era indi riconosciuta la necessità di modificarle e ristrignerle, sino a fare dell' adozione, per dir così, un nuovo modo di disposizione a titolo gratuito, ed infine perchè non potea più conciliarsi col nuovo sistema la prematura deliberazione del 16 frimale.

Nella discussione del Codice civile s' incontra più di un esempio di simili cangiamenti, senza che si fossero con precisione spiegati ne' processi verbali. La sezione di legislazione, cui spesso si rimandavano, per nuovo esame, le materie controverse, presentava ordinariamente nuovi progetti, co' quali non potevano sempre conciliarsi le deliberazioni già prese, e queste cadevano da se medesime, senza che il consiglio di stato se ne fosse ulteriormente occupato, quando venivano adottati i nuovi progetti.

Del resto, è principio indubitato, che non si dee cercare d'interpetrare gli articoli della legge per mezzo della discussione che li ha preparati, se non quando questi articoli presentano qualche

oscurità o equivoco. Or, gli art. 756 (674 R.), 908 (824) e 911 (827) sono sì chiari e positivi, per la generalità delle loro espressioni, che non han mestieri di alcuna interpetrazione.

Nel dar termine a questo esame, non posso astenermi di dire che l'adozione, ch'è già sì poco uniforme a' sentimenti che inspira la natura, ugualmente che a' nostri costumi ed alle nostre abitudini, sarebbe una istituzione affatto immorale e pericolosa, se potesse conferire al padre ed alla madre la facoltà d'innalzare i loro figli naturali riconosciuti al medesimo rango ed a' medesimi titoli e diritti de' figli legittimi. Si sa pur troppo che oggidì non si adottano che figli naturali; ma, almeno, quando essi non sono stati riconosciuti, agli occhi della legge non sono riputati figli degli adottanti, nè può esservi alcuna certezza a tal riguardo.

Ma permettere al padre o alla madre che ha pubblicamente e legalmente riconosciuto un figlio naturale, di dargli tutti i diritti di un figlio legittimo per mezzo dell'adozione, sarebbe un violare troppo apertamente la pubblica morale e quasi autorizzare le illecite unioni.

35. Finora non ho parlato che de' diritti che i figli naturali possono esercitare sulle successioni del padre e della madre che li han riconosciuti. Bisogna ora esaminare, se possano o pur no rappresentare parimente qualche diritto durante la vita del padre e della madre.

In primo luogo egli è certo che il figlio naturale non ha azione ad ottenere uno stabilimento per causa di matrimonio o per altro titolo contra il padre o la madre che lo ha riconosciuto. Il Codice civile nell' art. 204 (194 A.) ricusa quest' azione, anche a'figli legittimi; quindi non

può supporsi che abbia avuto intenzione di accordarla a' figli naturali.

36. Ma il figlio naturale non ha, almeno, il diritto di chiedere gli alimenti al padre ed alla madre che lo han riconosciuto?

Si è detto per la negativa 1.° che l' articolo 203 (193 A.) del Codice civile non impone ai genitori che l' obbligazione di nudrire i loro figli legittimi, e che non v' ha alcun articolo che estenda questa obbligazione a favore de' figli naturali; che l' art. 338 (261) dispone che i diritti de' figli naturali saranno regolati nel titolo *delle successioni*; ma che in questo titolo la legge non accorda diritti a' figli naturali, che sulle successioni del padre e della madre defunti, e da ciò risulta che i figli naturali, anche riconosciuti, non possono avere alcuna specie di diritti contra il padre e la madre di loro.

Per l' affermativa si è risposto,

1.° Che la natura medesima, indipendentemente da ogni legge positiva, impone al padre ed alla madre l'obbligo di nudrire i loro figli, e quest' obbligo, il quale deriva immediatamente dal solo fatto della paternità o della maternità, si applica ugualmente al padre ed alla madre del figlio naturale riconosciuto, che al padre ed alla madre del figlio legittimo; che, nel diritto romano, la legge 5. §. 1. ff. *de agnoscendis et alendis liberis et parentibus* a' coniugi soltanto imponeva l' obbligo di somministrare gli alimenti ai loro figli; ma da che la novella 18, cap. 5, la novella 89, cap. 12, §. 4 e l'autentica *licet patri* prescrissero agli eredi del concubino di nudrire i di lui figli, si decise che con maggior ragione era tenuto egli stesso di somministrar loro gli alimenti durante la sua vita; che prima della rivoluzione era giurisprudenza costante in Fran-

cia, che i figli naturali avevano diritto agli alimenti, e non può supporsi che questo diritto sia stato tolto ad essi dal Codice civile, il quale ha voluto trattarli con maggior favore che non ne accordava loro l'antica giurisprudenza;

2.° Che l'articolo 338 (261) del Codice civile, il quale dispone che il figlio naturale riconosciuto non potrà reclamare i dritti di figlio legittimo, e che i diritti de' figli naturali saranno determinati nel titolo *delle successioni*, non può, com'è chiaro, applicarsi che a' diritti relativi alle successioni, poichè, infatti, gli art. 757 e 758 (674 R.) inseriti nel capitolo *delle successioni irregolari* non parlano che de' diritti accordati a' figli naturali su i beni de' loro genitori defunti; che questi articoli non dichiarano già che il figlio naturale non avrà diritti su i beni del padre e della madre, se non dopo la loro morte, ma decidono soltanto che per aver diritto su i beni dei genitori dopo la loro morte, bisogna che il figlio naturale sia stato riconosciuto, e non ne risulta in verun modo che il padre e la madre viventi non debbano gli alimenti al figlio naturale da essi riconosciuto;

3.° Che prima delle leggi promulgate durante la rivoluzione, il figlio naturale non succedeva mai in Francia a' suoi genitori, e non pertanto egli aveva il diritto di chieder loro gli alimenti; che, per diritto romano, succedeva bensì, ma la di lui successibilità non gli era d'ostacolo per dimandar gli alimenti, e che il Codice civile con aver accordato al figlio naturale de' diritti sulle successioni del padre e della madre che lo han riconosciuto art. (756, 757 e 758) (674 R.), e con aver anche dato al padre ed alla madre l'intera successione del loro figlio naturale morto senza prole, si dee conchiudere da que-

sti rapporti stabiliti tra il padre e la madre e 'l loro figlio naturale, ch'essi si debbono reciprocamente gli alimenti;

4.° Che, d' altronde, avendo il Codice civile, nell' art. 762 (678 A.), espressamente accordato a' figli adulterini o incestuosi il diritto di chieder gli alimenti contra il padre e la madre, sarebbe contraddittorio che avesse poi ricusato tale diritto a' figli nati da persone libere, le quali senza dubbio sono degne di maggior favore, e che infatti esso ha più favorevolmente trattate;

5.° Infine che la intenzione del legislatore non può essere equivoca, poichè gli oratori del governo si sono spiegati nel modo più chiaro nella esposizione de' motivi della legge *sul matrimonio*, e della legge *sulla paternità e filiazione*.

« Niuno dubita, diceva il consigliere di stato Portalis, che i padri naturali sieno obbligati ad educare i loro figli, a mantenerli, a nudrirli. La stessa legge naturale ha collocato questo dovere tra le prime obbligazioni che la natura, indipendentemente da ogni legge, impone a tutti i padri. »

« La legge sarebbe nel tempo stesso barbara ed impotente, diceva il consigliere di stato Bigot de Préameneu, se volesse soffocare il grido della natura tra quelli che ricevono e quelli che danno la esistenza. Hanno i padri verso de' figli naturali de' doveri tanto maggiori, in quanto che essi sono la cagione del loro infortunio. »

Quest' ultima opinione sembra essere oggi generalmente abbracciata, e gode inoltre il suffragio della cosa giudicata, poichè è stata adottata da un gran numero di decisioni di corti reali e da due decisioni della corte di cassazione de' 16 novembre 1808 e de' 27 agosto 1811. Nell' ultima,

ch' è stata renduta a mio rapporto, si trovano stabiliti tutt' i principii che abbiamo sin quì analizzati.

57. I figli naturali debbono anch' essi gli alimenti al padre ed alla madre che li han riconosciuti. Tra essi, i doveri della natura e le obbligazioni che ne risultano sono reciproche: e poichè si applica a favore de' figli naturali la disposizione dell' art. 203 (193 A.) del Codice civile, è giusto di applicar egualmente contro di loro la disposizione dell' art. 207 (196).

Sono del pari adattabili agli uni ed agli altri le disposizioni degli art. 208 (198), 209 (199), 210 (200) e 211 (T).

58. Quando il figlio naturale è stato riconosciuto dal padre e dalla madre, egli può farli condannare solidalmente a somministrargli gli alimenti. Il debito è indivisibile di sua natura, poichè ciascuno de' genitori è tenuto individualmente ad educare, a mantenere ed a nudrire i suoi figli, e d' altronde il figlio naturale sarebbe esposto a non avere che una parte di ciò che sarebbe necessario per la sua esistenza, qualora uno de' due debitori fosse in ritardo nel soddisfare la sua parte del debito, ovvero divenisse insolvibile.

59. La quantità degli alimenti per lo figlio naturale debb' essere determinata, non solo in ragione della fortuna, ma anche avuto riguardo allo stato ed alla condizione di ciascuno de' genitori che lo han riconosciuto.

Non sarebbe conforme nè alla equità, nè alle convenienze, che un padre, il quale avesse una fortuna considerabile ed uno stato brillante, potesse essere interamente discaricato dalla obbligazione di educare, di mantenere e di nudrire suo figlio, con fargli apprendere un arte meccanica. Solamente rispetto al figlio adulterino o incestuoso, si dice nell' art. 764 (679 R.), che

basta fargli imparare un'arte meccanica, per tenergli luogo di alimenti.

40. Il figlio naturale non ha diritto di esigere un capitale qualunque una volta pagato, per tenergli luogo di alimenti. Il padre o la madre non possono esser tenuti ad anticipare un capitale rappresentativo di un debito che può cessare da un momento all'altro per la morte del figlio; oltrechè, se il figlio dissipasse il capitale, avrebbe tuttora il diritto di farsi somministrare gli alimenti.

Così ha giudicato una decisione della corte reale di Montpellier del 1.° dicembre 1806.

41. Il figlio naturale non può validamente rinunziare al diritto di chiedere gli alimenti. Ogni convenzione, ogni transazione che avesse stipulata a tal riguardo, sarebbe nulla, perchè non si può rinunziare a ciò ch'è necessario per la propria sussistenza, e perchè l'obbligazione di somministrar gli alimenti è un debito sacro, derivante dal diritto naturale, e che niun patto può estinguere.

Per la stessa ragione, egli non sarebbe irrevocabilmente legato da una transazione, da una convenzione qualunque, nella quale si fossero fissati gli alimenti in una quantità insufficiente, ed il figlio potrebbe sempre dimandare un supplimento, sia che la quota fosse insufficiente nel tempo in cui venne stabilita, sia che tale fosse divenuta in appresso.

42. Quando si sia fatto un riconoscimento autentico, durante il matrimonio, da uno de' coniugi a vantaggio di un figlio naturale ch' egli aveva avuto, prima del suo matrimonio, da altri, fuorchè dal proprio consorte, questo figlio, il quale, a'termini dell'art. 337 (260) del Codice civile, non può rappresentare alcun diritto sulla

successione del coniuge che lo ha riconosciuto, se vi sono de' figli legittimi, non ha almeno il diritto di chiedere gli alimenti a questi figli dopo la morte del loro autore comune?

Ciò che dà luogo a sì fatta quistione, si è che l'art. 337 (260) del Codice civile dispone in un modo generale, che il riconoscimento fatto, durante il matrimonio, da uno de' coniugi a vantaggio di un figlio naturale che avesse avuto, prima del suo matrimonio, da altri, fuorchè dal proprio consorte, non potrà nuocere nè a questo, nè a' figli nati da tal matrimonio.

I figli legittimi non avrebbero essi ragion di dire che il riconoscimento apporterebbe loro un reale pregiudizio, qualora li obbligasse a somministrar gli alimenti al figlio naturale, e che in tal guisa si violerebbe non meno il testo, che lo spirito dell'art. 337 (260)?

La risposta da darsi a costoro si è che il loro padre o la loro madre, che ha riconosciuto legalmente un figlio naturale, con tal riconoscimento ha contratto l'obbligazione di somministrar gli alimenti a questo figlio; obbligazione ch' egli ha potuto validamente contrarre, anche durante il matrimonio, sulle sue rendite e su i proprii beni, come avrebbe potuto contrarne ogn'altra qualunque; che questa passa a' suoi figli legittimi, quando essi accettano la sua successione, poichè ogni erede è tenuto a tutti gli obblighi della persona cui succede; che, inoltre, è questo un debito fondato sul diritto naturale, e non può supporsi, che coll'art. 337 (260) il legislatore abbia avuto intenzione di liberare dal pagamento di questo debito gli eredi del padre o della madre del figlio naturale; ma ch' egli non altro si ha proposto nel mentovato articolo, fuorchè di stabilire che i figli naturali riconosciuti durante il ma-

trimonio non potessero, in pregiudizio de' figli legittimi, reclamare sulla successione del loro padre o della loro madre i diritti accordati dagli art. 756 e 757 (674 R.), e sotto tal rapporto, sì vantaggioso pe' figli legittimi, e non sotto il rapporto degli alimenti, debb'essere intesa la disposizione dell'art. 337 (260).

In questo senso è stato giudicato con cinque decisioni, la prima della corte reale di Parigi de' 13 giugno 1809, la seconda della corte reale di Rennes de' 22 marzo 1810, la terza della corte reale di Tolosa de' 24 luglio 1810, la quarta della corte di cassazione de' 27 agosto 1811 e la quinta della corte reale di Agen de' 13 marzo 1817.

43. Allorchè un figlio naturale è stato riconosciuto, non già con atto autentico, come prescrive l'art. 334 (257) del Codice civile, ma solamente con una scrittura privata, ha egli diritto di reclamare gli alimenti contra l'autore del riconoscimento?

Il signor Proudhon si è fortemente dichiarato per l'affermativa nel suo *Corso di diritto francese*, tom. 2 pag. 112, ed io avrei voluto potermi appigliare alla sua opinione, perchè sembra fondata sulla ragione ed appoggiata a potentissimi motivi di umanità, e perchè vi sono fortissime presunzioni che l'individuo, il quale ha riconosciuto un figlio naturale, anche con un semplice atto sotto firma privata, ne sia veramente il padre.

Ma questa opinione mi è sembrata troppo apertamente contraria non meno alle disposizioni della legge, che a' principii d'ordine pubblico che han diretto il legislatore, perchè mi fosse stato possibile di adottarla.

Ed in primo luogo, essa è tutta stabilita su

di una base assolutamente falsa, poichè suppone sempre che la paternità sia costante, quando non v'ha che un semplice riconoscimento per privata scrittura; supposizione che viene formalmente smentita dalla disposizione dell' art. 334 (257) del Codice, ch'è il fondamento della novella legislazione in materia di figli naturali.

La quistione da decidersi non è, come si pretende, riposta nel sapere se un padre sia obbligato a nudrire suo figlio. Chi oserebbe elevare quest' empia quistione?

La vera, la sola quistione è di sapere a qual titolo, a qual carattere debbasi riconoscere il padre che deve gli alimenti.

Pe' figli legittimi, il padre è quegli che il matrimonio dimostra. *Is est pater, quem justae nuptiae demonstrant.* Pe' figli naturali, il padre è quegli che si è riconosciuto egli stesso per tale o nell'atto di nascita di suo figlio, ovvero in un atto autentico.

Da ciò deriva che senza legittimo matrimonio, senza riconoscimento fatto con un atto di nascita o con un atto autentico, non v'ha padre certo *agli occhi della legge.*

La legge non si limita ad esigere un riconoscimento qualunque, per provare la paternità naturale: essa richiede, ne'termini più imperativi, un riconoscimento fatto con atto autentico. « Il riconoscimento di un figlio naturale, dice l'art. 334 (257), si farà con un atto autentico, quando lo stesso figlio nell' atto di nascita non sia già stato riconosciuto. »

Dunque il riconoscimento che si è fatto con un atto privato, è insufficiente a' termini della legge; in conseguenza, non prova *legalmente* che quegli che lo ha sottoscritto, sia il padre del figlio naturale riconosciuto; non può quindi

produrre alcun effetto *legale*, nè alcun effetto *civile*.

Nè senza gravissime ragioni il legislatore ha così voluto ed in modo imperativo lo ha prescritto. Illuminato egli da lunga esperienza, e temendo che coll' ajuto di una scrittura furtiva si giugnesse a far riconoscere un figlio naturale da un uomo debole o ingannato, che realmente non ne fosse il padre, ha voluto che i riconoscimenti, per esser validi, fossero pienamente liberi e ben riflettuti; in conseguenza, che fossero fatti con atti autentici ed innanzi a pubblici ufiziali, la cui presenza e testimonianza potessero allontanare ogni sospetto di errore, di seduzione e di violenza.

Ma è evidente che riuscirebbe inutile la saggia previdenza del legislatore, e la sua volontà sarebbe trasgredita, se un semplice riconoscimento fatto per privata scrittura potesse bastare per far condannare agli alimenti, in qualità di padre, colui che non si fosse riconosciuto per tale nei termini prescritti dalla legge.

Si pretende che il riconoscimento con atto autentico non sia necessario nello spirito della legge, che quando un figlio naturale si presenta alla successione di suo padre, per esercitare i diritti che gli son riserbati dall' art. 338 (261), e che gli vengono attribuiti dall' art. 756 (674 R.).

Ma la formalità dell' atto autentico non si vede già prescritta nel titolo *delle successioni*, bensì nel titolo *della paternità e della filiazione*. L'art. 334 (257) non dice soltanto che il riconoscimento di un figlio naturale che vorrà presentarsi alla successione di suo padre, si farà con atto autentico; esso impone questa obbligazione dell' atto autentico in un modo illimitato, senz'alcuna eccezione, ed in conseguenza, in tutti i casi. Non dice che il riconoscimento sarà fatto con atto autentico, perchè produca

tali o tali altri effetti; ma, volendo prima regolare il modo in cui dovesse farsi il riconoscimento, esige che si faccia con atto autentico, senza stabilire alcuna distinzione in qualche caso o per un effetto qualunque. Laonde, se il riconoscimento non è fatto in questa forma, non può esser valido, nè può, in conseguenza, produrre alcun effetto.

La legge non ha ammesso due specie di riconoscimento di figli naturali; una delle quali non conferisse che il diritto di portare il nome del padre e di chiedere a lui gli alimenti; l'altra, che gli conferisse inoltre de' diritti sulla successione. L'art. 334 (257) non ammette che un sol riconoscimento, cioè quello che si fa con atto autentico. In conseguenza, questo riconoscimento è il solo che possa produrre degli effetti.

D'altronde, per potersi scindere gli effetti di un riconoscimento di paternità, dovrebbe scindersi la paternità medesima: dovrebbe dirsi che la paternità esiste per produrre tali effetti, e che non esiste per produrne tali altri; « ma ciò, dice una decisione della corte reale di Pau de' 18 luglio 1810, importerebbe la contraddizione, che quegli, il quale volesse dirsi figlio nato fuori del matrimonio di un uomo, e che non producesse una prova autentica della sua filiazione, sarebbe suo figlio per ottenere gli alimenti, e non lo sarebbe per conseguire la porzione che la legge gli assegna sulla di lui successione: poichè essendo la qualità di padre indivisibile, s'egli lo è per una parte, debb' esserlo per tutto. »

Una decisione della sezione civile della corte di cassazione de' 3 ventoso anno 11 dice egualmente « che la distinzione tra la indagine della paternità rispetto agli alimenti e quella che ha per oggetto la successibilità, non può ammettersi, senza ristrignere a' soli diritti successivi le re-

gole stabilite dalla legge, le quali sono da adattarsi a tutti i diritti de' figli naturali, ed in conseguenza anche agli alimenti; che quindi tale distinzione non è da ammettersi; che la paternità è indivisibile, non potendo taluno esser padre in un caso e non esserlo in un altro, e che la paternità è il solo titolo del figlio naturale per chiedere gli alimenti, egualmente che la successibilità. »

Ma, si dice ancora, quest'argomento, che la paternità non è divisibile, è un puro sofisma. Non è possibile, senz' alcun dubbio, che la stessa persona sia e non sia nel tempo stesso padre del medesimo figlio. Ma, nella specie, non è la paternità che si scinde; si scindono bensì i suoi effetti, alcuni dei quali essendo di diritto naturale, e gli altri di diritto civile, possono esser l'oggetto di disposizioni diverse.

Io rispondo che se la paternità fosse costante e reale, così quando è stata riconosciuta con una privata scrittura, come quando lo è stata con un atto autentico, dovrebbe produrre i medesimi effetti nell' uno e nell' altro caso, e frattanto si conviene che nel primo caso non produce tutti gli effetti che produce nel secondo. Dividendo gli effetti nel primo caso, si vien dunque a dividere la paternità medesima; non si ammette che in parte, poichè non si ammette che una parte dei suoi effetti; si divide nel senso che mentre si vuole ch' esista per una cosa ed in un caso, cioè per gli alimenti, si dee per forza convenire che non esista per un altra cosa ed in un altro caso, cioè per la successibilità.

In una parola, si vogliono far ammettere due specie di paternità, una che sarebbe stabilita con un semplice riconoscimento per privata scrittura, e che basterebbe per conferire al figlio naturale

un diritto agli alimenti, l'altra che sarebbe stabilita con un riconoscimento autentico, e che sola darebbe diritto alla successibilità; ma questa distinzione si trova forse nella legge? Non v'ha in questa una sola parola che l' annunzii.

Si cerca poi inutilmente distinguere gli effetti della paternità che sono del diritto naturale da quelli che sono del diritto civile. Infatti, perchè il figlio naturale possa esercitare gli uni o gli altri, bisogna sempre che si provi prima di tutto, che la persona, contro cui si vogliono esercitare, è realmente suo padre. Or la legge non conosce altro padre di un figlio naturale, che quello il quale, con un atto autentico, si è riconosciuto egli stesso come padre; egli dunque non può esercitare gli effetti della paternità che contro la persona, da cui è stato riconosciuto con atto autentico, anche quelli che discendono dal solo diritto naturale.

S' insiste e si pretende che sarebbe contraddittorio il dire, da una parte, che per diritto naturale, ed indipendentemente da ogni legge civile, il padre è tenuto a nudrire il figlio; e sottoporre, dall'altra parte, questa obbligazione alla formalità di un atto autentico, che la legge non richiede, neppure per le obbligazioni civili.

Questa obbiezione non è in realtà che una mera sottigliezza.

La legge non ha ignorato il principio, che il padre è tenuto a nudrire il figlio naturale, ma per fare l'applicazione di questo principio, bisognava prima conoscere il padre, cui il figlio naturale potesse dimandare gli alimenti, e siccome il padre di un figlio naturale è incerto, così era necessario determinare, in qual modo potesse provarsi la paternità. Senza dubbio, alla legge era dato il determinarlo, poichè la natura sola non ne offre i mezzi; la legge se n'è dunque occu-

pata con una seria attenzione, e dopo aver considerato che qualunque sorta d'indagine della paternità per via di pruove testimoniali non potrebbe dar mai certezza, e non servirebbe, come avveniva nell'antico regime, che a produrre le più scandalose controversie ed i più gravi abusi, non ha adottato che un sol mezzo, il quale potesse provare la paternità naturale; questo è il riconoscimento formale del padre, e per assicurarsi inoltre che questo riconoscimento sia stato pienamente libero, ha con somma saviezza voluto che il medesimo venisse consegnato in un atto ricevuto da pubblici ufiziali.

Ciò che la legge ha fatto a tal riguardo, ha avuto il potere di farlo; ha dovuto farlo per la tranquillità pubblica e per lo mantenimento de' buoni costumi, ed intanto si ardisce rimproverarla che lo abbia fatto! Si ardisce sostenere che non ha potuto, nè dovuto far dipendere da una formalità sì necessaria per provare *sicuramente* la paternità, l'obbligo naturale del padre di nudrire il figlio!

Si giugne sino a pretendere esser contraddittorio che, dopo aver riconosciuto questa obbligazione di diritto naturale, l'abbia sottoposta alla osservanza di una formalità che l'è piaciuto di stabilire, come se non vi fosse nelle nostre leggi, nè vi fosse stata in ogni tempo nelle diverse legislazioni, una infinità di casi in cui le obbligazioni puramente naturali son sottoposte a talune formalità credute necessarie o per regolarne l'esercizio, o per modificarne l'applicazione secondo i bisogni o gl' interessi della società!

Inoltre è un principio certo, che le obbligazioni puramente naturali han bisogno della sanzione della legge civile per produrre le azioni civili, e se la legge può ricusare di sanzionare queste

obbligazioni, se può abbandonarle alle coscienze, senza dar loro alcun mezzo di esecuzione, non può, con più forte ragione, sottoporne l' esercizio ad alcune formalità che essa giudica conveniente di stabilire, e restrignere ad alcuni casi l' azione che vuole loro accordare?

Si fa eziandio un'altra obbiezione che si fonda sull' art. 762 (678 A.) del Codice. Con quest' articolo, si dice, il Codice civile accorda gli alimenti al figlio adulterino o incestuoso, il quale intanto non può essere riconosciuto, nè col suo atto di nascita, nè con altro atto autentico. Come dunque supporre che il Codice abbia inteso di negar gli alimenti al figlio nato da persone libere, il cui padre si è egli stesso riconosciuto con una scrittura privata, non contraddetta? Sarebbe somma ingiustizia, sarebbe un' assurdità manifesta, che il figlio adulterino o incestuoso che non è stato, nè ha potuto essere riconosciuto, fosse trattato con maggior favore del figlio nato da persone libere, che dal padre è stato volontariamente riconosciuto.

A prima vista, questa obbiezione sembra di grave momento, ma, esaminandola attentamente, resterem convinti che anch' essa è una mera sottigliezza.

In quali casi, il figlio adulterino o incestuoso, che non può essere riconosciuto, può non pertanto ripetere dal padre gli alimenti?

Ciò è quando la sua filiazione ed il suo stato sono provati da procedimenti che la legge autorizza, *indipendentemente da qualunque riconoscimento fatto dal padre*, e di fatti, v' ha de' molti casi in cui il padre di un figlio adulterino o incestuoso è riconosciuto e comprovato agli occhi della legge, senza ch' egli stesso

siesi per tale dichiarato; io li citerò nelle osservazioni sull' art. 762 (678 A.).

Quindi è che il figlio adulterino o incestuoso non ottiene gli alimenti, se non perchè la paternità è provata e riconosciuta agli occhi della legge, e, sotto questo rapporto, avvien lo stesso rispetto al figlio nato da persone libere; ma perchè, relativamente a quest' ultimo, la paternità sia riconosciuta e provata agli occhi della legge, si richiede ch' egli sia stato riconosciuto o nel suo atto di nascita, ovvero in un altro atto autentico, nè basta a tal fine un semplice riconoscimento privato; ed ecco perchè questo riconoscimento non gli procura alcuno degli effetti della paternità, la quale non trovasi *legalmente* certa e provata.

In tal guisa, lungi che il figlio nato da persone libere si trovi trattato peggio del figlio adulterino o incestuoso, è al contrario assai più favorito di quest'ultimo, poichè i suoi genitori possono liberamente riconoscerlo, laddove qualunque riconoscimento è proibito al padre ed alla madre del figlio adulterino, e, solo in rarissimi casi, la prova della paternità e della maternità adulterina o incestuosa può risultare da procedure autorizzate dalla legge; in conseguenza, assai di rado i figliuoli adulterini o incestuosi possono ottenere gli alimenti.

Ma così rispetto agli uni, come a riguardo degli altri, è egualmente ragionevole e giusto che il padre sia provato agli occhi della legge, perchè possa esservi luogo contro di lui ad azione civile ed a condanna giudiziaria per la prestazione degli alimenti.

L'ultima obbiezione che si è fatta, è di tal natura da fare minor impressione delle altre.

Da che un figlio naturale non dovrebb'essere ammesso a contrarre matrimonio o coll'ascendente, o col fratello, o colla sorella della persona che lo ha riconosciuto per figlio con atto privato, non segue ch'egli abbia diritto, secondo la legge, di ripetere contra questa persona gli alimenti.

Se il riconoscimento, fatto anche con un atto privato, produce l'effetto d'impedire il matrimonio tra il figlio ch'è stato riconosciuto e gli ascendenti o i discendenti, i fratelli o le sorelle della persona che lo ha riconosciuto, ciò è perchè basta che vi sia una certezza morale, o anche una forte presunzione della parentela naturale in uno de' gradi che proibiscono il matrimonio, perchè l'affinità non debba permettersi; essa è respinta dall'onestà pubblica e da un giusto timore di violar le leggi della natura; ecco perchè è stata espressamente proibita dall'art. 161 (158) del Codice civile.

Ma perchè un figlio naturale venga autorizzato dalla legge a chiedere in giudizio gli alimenti contra colui ch'egli pretende esser suo padre, non basta che vi sia una forte presunzione, e neppure è sufficiente una certezza morale che questi sia realmente il padre, ma si richiede una certezza *legale e civile:* or, questa specie di certezza non può risultare che da un riconoscimento fatto con atto autentico, poichè la legge non ammette il riconoscimento con atto privato.

Finalmente, ciò che dee somministrare maggior forza all'opinione da me sostenuta, si è ch'essa è stata adottata in un gran numero di decisioni. Tra queste ve ne han cinque della corte di cassazione, che sono de' 14 termidoro anno 8, de' 3 ventoso anno 11, de' 5 nevoso anno 12, de' 26 marzo 1806 e de' 14 ottobre 1815. Molte corti

reali hanno egualmente adottato questa opinione, e la corte reale di Digione l' ha pure confermata con decisione de' 14 di maggio 1817.

44. Tutto ciò che si è detto in ordine al riconoscimento della paternità, si applica egualmente al riconoscimento della maternità, poichè la disposizione dell' art. 334 (257) del Codice civile è comune alle due specie di riconoscimento; laonde una donna che con un atto privato avesse riconosciuto un figlio naturale, non sarebbe tenuta a somministrargli gli alimenti; ma il riconoscimento fatto per privata scrittura servirebbe solo come principio di prova scritta, onde far ammettere, secondo l' art. 341 (264 A.), le indagini e la prova della maternità.

45. Il figlio naturale ha diritto di chiedere gli alimenti contra gli ascendenti del padre o della madre che lo ha riconosciuto con atto autentico?

Una tal quistione si trova già decisa col principio precedentemente sviluppato, cioè che il riconoscimento di un figlio naturale non istabilisce de'rapporti e degli effetti civili a favore di questo figlio o de'suoi discendenti, che rispetto al padre o alla madre che lo ha riconosciuto; che esso non fa entrare nè il figlio, nè i suoi discendenti nella famiglia dell' autore del riconoscimento; e che il figlio, ugualmente che i suoi discendenti, restano tuttavia estranei a' parenti del padre o della madre.

Ma per mera soprabbondanza, essendo stata solennemente decisa tal quistione a' 7 luglio 1817 dalla sezione civile della corte di cassazione, sul ricorso prodotto contra una decisione della corte reale di Metz de' 19 marzo 1816, che aveva accordato gli alimenti a' figli naturali contro il loro avo, mi limiterò a rapportare i motivi della decisione di cassazione, senza che faccia mestieri

di entrare nella discussione de' mezzi che si proponevano a favore de' figli naturali.

« Considerando che coll' art. 338 (261) del Codice civile, i diritti de' figli naturali sono stati rimessi al titolo delle *successioni*, per essere in questo titolo determinati;

« Che, in fatti, essi sono stati determinati dall'articolo 756 (674 R.), ch' è il primo del titolo *delle successioni irregolari;*

« Che, secondo quest' articolo, non è accordato alcun diritto a' figli naturali su i beni de' parenti del loro padre o della loro madre;

« Che anzi è proibito a' figli naturali dall' art. 908 (824) del Codice civile di ricevere cosa alcuna, oltre di quello che loro è accordato in quel titolo;

« Considerando che la disposizione dell' articolo 756 (674 R.) è generale e non fa alcuna eccezione;

« Che essa esclude, in conseguenza, colla sua generalità non solo ogni diritto sulle successioni de' parenti del padre o della madre de' figli naturali, ma anche ogni diritto agli alimenti;

« Considerando inoltre che questa esclusione, che la ragione e la morale comandano, è anche conforme a' principii sanzionati dal Codice civile, poichè, secondo la lettera e lo spirito di questo Codice, i figli naturali non sono nella famiglia del loro padre e della loro madre;

« Che questi figli non sono nè eredi de' parenti di questa famiglia, nè legati tra loro con alcun diritto, con alcun dovere, o con alcuna obbligazione;

« Che, in conseguenza, non si può ammettere che i parenti del padre e della madre sieno obbligati, dal canto loro, a somministrar gli alimenti a questi figli;

« Considerando che il riconoscimento del figlio naturale fatto dal padre è personale al padre, nè può produrre obbligazione che contro di lui secondo l' immutabile principio, che niuno può rimanere obbligato dal fatto altrui;

« Che non si possono perciò estendere gli effetti di questo riconoscimento a' parenti del padre; che vi sono estranei, per farne derivare contro di loro una obbligazione che la legge non riconosce;

« Considerando infine che il legislatore, nel proibire coll' art. 161 (158) del Codice il matrimonio tra gli ascendenti e i discendenti naturali, vi è stato determinato unicamente da motivi di morale e di onestà pubblica;

« Che questi motivi nulla han di comune colla pretesa obbligazione che se ne vuol far discendere contra qualsisiano parenti del padre e della madre del figlio naturale;

« E che, decidendo il contrario, la corte, la cui decisione è stata attaccata, ha violato gli art. 338 (261) e 756 (674 R.) del Codice civile, ha fatta una falsa applicazione dell' art. 161 (158) ed ha commesso un eccesso di potere, applicando al ricorrente in cassazione gli effetti d' un riconoscimento che gli era totalmente estraneo;

« *La corte cassa ed annulla.* »

Art. 757 (674 R.)

Il diritto del figlio naturale su i beni del padre o della madre defunti, è regolato nel seguente modo:

Se il padre o la madre ha lasciato discendenti legittimi, il diritto del figlio naturale è di un terzo della porzione ereditaria ch' egli avrebbe conseguito, se fosse stato legittimo: è della metà, quando il padre o la madre non avessero lasciato discendenti, ma bensì ascendenti, o fratelli, o sorelle; è di tre quarti, quando il padre o la madre non avessero lasciato nè discendenti, nè ascendenti, nè fratelli, nè sorelle (1).

1. L' oggetto principale di questa disposizione si è che il figlio naturale non possa mai farsi a pretendere, in pregiudizio della famiglia legittima, l' intera successione del padre o della madre che lo ha riconosciuto, e che una porzione della eredità resti sempre riserbata a' parenti legittimi, in qualunque linea ed in qualunque grado si trovino, purchè sieno in uno de' gradi successibili.

Abbiamo altrove osservato che i figli naturali non sono chiamati, a titolo di eredi, a raccogliere le successioni del padre e della madre; che i parenti le-

(1) Tal disposizione è stata riformata nelle *leggi civili* sotto lo stesso art. 674, in cui si è fuso l'art. 757 del Codice abolito. Al presente la porzione de' figliuoli naturali, così nel concorso di altri figliuoli legittimi, come in concorso degli ascendenti, è la metà di quella, che sarebbe loro spettata, se fossero stati legittimi: non eccede i due terzi della medesima porzione, quando, invece di discendenti o di ascendenti legittimi, esistano congiunti collaterali in gradi successibili.

gittimi, in qualunque linea si trovino, son sempre i soli eredi chiamati dalla legge, e che i figliuoli naturali debbono ad essi dimandare la soddisfazione de' loro diritti.

Abbiam veduto che, per assicurare l'esecuzione di queste disposizioni, si è detto nell' art. 908 (824), che i figli naturali non potranno, sì per donazione tra vivi, che per testamento, ricevere cosa alcuna oltre di quello che loro è accordato nel titolo *delle successioni*.

Tali sono i fondamenti della novella legislazione nella materia de' figli naturali, e si osserva con piacere ch' essi sono stabiliti in modo da non farsi alcuna offesa nè agli onori, nè a' titoli ed al favore che son dovuti alle famiglie legittime, e che il legislatore, con giusto temperamento, ha saputo conciliare co' diritti di queste famiglie e cogl' interessi della pubblica morale, ciò ch' esigevano ancora i diritti del sangue e la giustizia naturale a favore de' figli nati fuori di matrimonio.

2. La riserba fatta a favore della famiglia legittima sulle successioni del padre e della madre del figlio naturale non doveva essere indistintamente la stessa per tutti i parenti : quindi era giusto di graduarne la quantità secondo la qualità de' parenti chiamati a succedere. A tal effetto, l'art. 757 (674 R.) divide i parenti in tre classi.

La prima comprende tutti i discendenti legittimi del defunto ;

La seconda comprende gli ascendenti, i fratelli e le sorelle legittime ;

La terza comprende tutti gli altri parenti legittimi e successibili ;

Noi vedremo che la riserba è diversamente determinata pe' parenti di queste tre classi, poi-

chè, in fatti, gli uni meritano maggior favore degli altri.

3. Allorchè il defunto ha lasciato uno o più figli legittimi ed un figlio naturale ch'egli avea legalmente riconosciuto, il figlio naturale non deve avere, a' termini dell' art. 757 (674 R.), che il terzo della porzione che avrebbe avuta, se fosse stato legittimo.

Quindi, se non v' ha che un sol figlio legittimo, ed un sol figlio naturale riconosciuto, questi non ha diritto che alla *sesta* parte de'beni del defunto, perchè si trova ridotto al terzo della porzione che avrebbe avuta, se fosse stato legittimo, nel qual caso egli avrebbe avuto tre sesti, dividendo la successione per metà con suo fratello.

S'egli è in concorso con due figli legittimi, non ha diritto che alla nona porzione de' beni; e non può reclamare che la dodicesima parte, quando vi sieno tre figli legittimi.

Quando vi sono due figli naturali ed un figlio legittimo, ciascuno de' figli naturali non ha diritto che alla nona parte; tra due figli legittimi e due figli naturali, ciascun figlio naturale non ha diritto che alla dodicesima parte, e così successivamente, in guisa che qualunque sia il numero e de' figli legittimi e de' figli naturali, ciascun figlio naturale non prende sempre che il terzo di ciò che avrebbe avuto, se fosse stato figlio legittimo del defunto.

È facile il riconoscere qual sia la porzione che appartiene a ciascun figlio naturale, moltiplicando per tre il numero de' figli naturali e quello de' figli legittimi. La porzione di ciascun figlio naturale è uguale al prodotto di tale moltiplicazione.

Per esempio, se vi sono tre figli legittimi e

tre figli naturali, moltiplicando i due numeri per *tre*, si ha *diciotto*, ed infatti ciascun figlio naturale non ha diritto che ad una diciottesima parte de' beni, che forma il terzo della sesta porzione che avrebbe avuta, se fosse stato legittimo.

4. Si dee quì osservare che la quota, cui ha diritto il figlio naturale, non è già il terzo della porzione deferita a ciascun figlio legittimo, ma bensì il terzo della porzione ch'egli avrebbe avuta, se fosse stato legittimo; ciò ch' è ben diverso.

Di fatto, trovandosi egli in concorso con tre figli legittimi, se non prenderà che il terzo di ciò che avrebbe avuto, se fosse stato legittimo, avrà 3,000 franchi in una successione ascendente a 36,000 franchi, e ciascuno de' figli legittimi avrà 11,000 franchi; ma s' egli avesse il diritto di prendere il terzo della porzione che spetta a ciascun figlio legittimo, avrebbe più de' 3,000 franchi, poichè dovrebbe avere il terzo di 11,000 franchi, che ascenderebbe a 3,666 franchi e 66 centesimi.

Nè solamente nel caso in cui il defunto abbia lasciato figli legittimi, ma anche quando avesse lasciato discendenti in gradi più rimoti, il figlio naturale è ridotto al terzo della porzione che avrebbe avuta, se fosse stato legittimo. L'art. 757 (674 R.) ordina la riduzione in tutti i casi in cui o il padre o la madre del figlio naturale abbia lasciato discendenti legittimi.

Cotesto articolo neppur distingue se i discendenti legittimi del defunto debbono godere, o pur no, del benefizio della rappresentazione, per salire al grado di figli; ma accorda alla sola qualità di discendenti legittimi il diritto di ridurre la porzione del figlio naturale.

Tra i discendenti legittimi che han tutti la stessa origine, è certamente necessaria la rap-

presentazione, perchè i più rimoti non si trovino esclusi da'più prossimi; ed essa è specialmente richiesta dagli art. 740 (661 R.) e 745 (667), ma tra i discendenti legittimi ed il figlio naturale, l'art. 757 (674 R.) non esige, nè dovea certamente esigere la rappresentazione, perchè i discendenti legittimi, qualunque si fossero i loro gradi, succèdessero in concorso col figlio naturale.

Ma oltre a ciò il figlio naturale riconosciuto non è erede; la successione non gli è dalla legge deferita; dunque non può escludere alcun erede.

Si osserva inoltre nell'art. 758 (674 R.) che egli non ha diritto a raccogliere la totalità dei beni, neppure come semplice successore, che quando non esiste alcun parente legittimo in grado successibile. Come dunque potrebb'egli escludere i discendenti legittimi, sotto il pretesto che, in mancanza di rappresentazione, non si trovano al pari di lui nel grado di figlio, quando, a' termini degli art. 745 (667) e 746 (668 e 669 R.), questi discendenti, benchè non godano del benefizio della rappresentazione, escludono tutti gli altri parenti?

Ma poichè i discendenti legittimi succedono senz'aver bisogno di rappresentazione, a malgrado della esistenza di un figlio naturale riconosciuto, poichè godono rispetto a lui nella successione i medesimi diritti che avrebbero i figli del defunto, hanno egualmente il diritto di ridurlo al terzo della porzione che avrebbe avuta, se fosse stato legittimo.

Da ciò deriva che l'art. 757 (674 R.) li ha compresi, senza distinzione, nella prima classe dei parenti che riducono il figlio naturale al terzo.

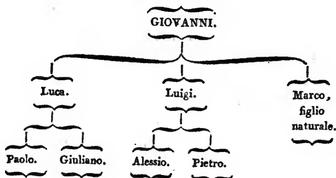
Non pertanto, ciò che abbiam detto non può applicarsi che al caso in cui tutti i discendenti

legittimi del defunto sono egualmente privi del benefizio della rappresentazione; perchè, se tra essi vi fossero di quelli che son capaci di rappresentare, costoro escluderebbero gli altri discendenti; con essi soltanto il figlio naturale avrebbe a dividere la successione, e noi vedremo di quì a poco come dovrebb'essere regolata in quest' ultimo caso la porzione del figlio naturale.

Al fin quì detto bisogna aggiugnere che nel caso in cui tutti i discendenti legittimi son privi del benefizio della rappresentazione rispetto al figlio naturale, la successione non si divide per capi tra gli eredi. È giusto che tutti i discendenti legittimi, nati dallo stesso figlio del defunto, contino per un sol capo nel numero degli eredi che hansi a calcolare, affin di regolare la porzione che dee avere il figlio naturale. Questo figlio verrebbe a soffrire un notabile pregiudizio, che non è al certo nella intenzione della legge, ove ciascun discendente potesse chiedere separatamente una parte di figlio legittimo, per darne una porzione eguale al figlio naturale, sulla quale verrebbe indi a farsi la riduzione de' due terzi. In questo caso, il figlio naturale effettivamente non avrebbe più il terzo di quel che avrebbe avuto, se fosse stato figlio legittimo.

Bisogna darne un esempio.

TAVOLA.



Si supponga che *Luca e Luigi* abbiano rinunziato alla successione di Giovanni, loro padre legittimo, ovvero ne sieno stati dichiarati indegni.

Paolo, Giuliano, Alessio e Pietro, loro figli, non avranno minor diritto di far ridurre la parte di *Marco* nella successione di *Giovanni*, quantunque non godano del benefizio della rappresentazione, e non possano perciò venire alla successione che per propria persona, e, venendo personalmente, non sieno discendenti che in secondo grado, mentre *Marco* lo è in primo. Basta che sieno discendenti legittimi, perchè, a'termini della disposizione generale dell'art. 757 (674 R.), essi abbiano il diritto di far ridurre la porzione del figlio naturale.

Ma quale sarà la porzione che dovrà darsi a *Marco*?

Se *Paolo, Giuliano, Alessio e Pietro*, poichè sono eredi per loro propria persona, dovessero avere, rispetto al figlio naturale, le stesse porzioni che avrebbero quattro figli legittimi, ne risulterebbe che *Marco* non prenderebbe più di un quindicesimo nella successione di *Giovanni*; ma, comunque essi non rappresentino i loro padri, non pertanto non possono congiuntamente avere più di quello che i loro padri avrebbero avuto, se fossero succeduti: altramente, eglino trarrebbero vantaggio dall'esser privi del diritto di rappresentazione; non debbono dunque contarsi che per due figli legittimi, come i loro padri; in conseguenza, *Marco* avrà diritto alla nona parte della successione di *Giovanni*.

5. Allorchè uno de' figli legittimi rinunzia alla successione, la porzione ch' egli avrebbe avuta, se non avesse rinunziato, *si accresce* essa sol-

tanto agli altri figli legittimi, ed in conseguenza, debb' essere il rinunziante calcolato nel numero di questi figli, non ostante la sua rinunzia, per regolare, secondo questo numero totale, la riduzione che dee soffrire il figlio naturale; tal che se vi sieno due figli legittimi, che abbiano accettato, ed uno che abbia rinunziato, il figlio naturale non debba avere che un dodicesimo della successione, come se tutti i figli legittimi avessero accettato?

Per lo contrario, il figlio naturale ha egli diritto di sostenere che il numero de' figli legittimi trovasi effettivamente ridotto, in ciò che concerne il modo di regolare la successione, al numero de' figli che han la qualità di eredi; che il suo diritto alla successione dee determinarsi secondo il numero de' figli che vogliono prender parte alla medesima, e che, in conseguenza, il suo diritto si esercita sulla porzione che avrebbe avuta il figlio legittimo, che ha rinunziato, poichè, non essendo egli erede, la parte che avrebbe potuto dimandare, trovasi confusa nella massa della successione, come se egli non fosse esistito?

Da una parte, il figlio naturale invoca l' art. 785 (702) del Codice civile, il quale espressamente dice che l' erede che rinunzia, si considera come se non fosse mai stato erede.

Dall' altra parte, gli si oppone l' art. 786 (703), per lo quale la parte del rinunziante si accresce a' suoi coeredi; e siccome il figlio naturale non è coerede del figlio legittimo che ha rinunziato, si sostiene perciò che la parte di questo figlio legittimo non può accrescersi che a' suoi fratelli o sorelle legittime, che sono i soli suoi coeredi.

A me sembra che la disposizione dell' art. 786

(703) trovasi pienamente esclusa, nella specie, dalla disposizione generale dell'art. 757 (674 R.), e che quest' ultima disposizione è talmente precisa che non può lasciar luogo ad alcun dubbio sulla quistione proposta.

Secondo l' art. 757 (674 R.), il figlio naturale legalmente riconosciuto dee aver sempre il terzo della porzione ereditaria che avrebbe avuta, se fosse stato legittimo; poichè l' articolo non contiene eccezione in verun caso.

Or, se il figlio naturale fosse legittimo, quale sarebbe la sua porzione, quando egli si trovasse in concorso con tre figli legittimi, uno de' quali avesse rinunziato alla successione?

Egli avrebbe il terzo de' beni.

Dee dunque avere, come figlio naturale, la terza parte di questo terzo che avrebbe avuto, come figlio legittimo, cioè un nono della intera successione.

Se la parte del figlio legittimo rinunziante si accrescesse agli altri figli legittimi, il figlio naturale non avrebbe che un dodicesimo, ed in conseguenza, a malgrado della espressa disposizione dell' art. 757 (674 R.), egli non avrebbe il terzo della porzione che avrebbe raccolta, *se fosse stato legittimo.*

La soluzione debb' essere la stessa nel caso in cui uno de' figli legittimi sia stato dichiarato indegno di succedere. L' indegno, come il rinunziante, si considera come se non fosse mai stato erede.

6. Allorchè il defunto non ha lasciato discendenti legittimi, ma solo ascendenti, o fratelli, o sorelle, il figlio naturale riconosciuto prende la metà de' beni, cioè prende la metà di ciò che avrebbe avuto, se fosse stato legittimo: perchè, se fosse stato legittimo, avrebbe

esclusi tutti gli ascendenti, egualmente che i fratelli e le sorelle, ed avrebbe egli solo raccolto la intera successione.

La metà, che in tal caso si deferisce al figlio naturale, non è soggetta alle stesse variazioni cui soggiace il terzo che gli è accordato in concorso co' discendenti legittimi; essa non accresce, nè si diminuisce in proporzione del numero degli ascendenti, ovvero de' fratelli o delle sorelle che sono eredi. Quando non vi fosse che un solo di questi parenti, il figlio naturale avrebbe sempre la metà de' beni, come l'avrebbe nel caso in cui esistessero più fratelli o sorelle, o più ascendenti.

Nemmen si considera se vi sieno parenti nelle due linee, paterna e materna, o se ve ne sieno in una di esse soltanto.

In tutti i casi non viene accordata al figlio naturale che una quota fissa, la quale è sempre la stessa, cioè sempre la metà della successione.

Poco importa dunque che tra i fratelli, le sorelle o gli ascendenti che son chiamati a succedere, ve ne sieno di quelli che rinunziano, o che son dichiarati indegni di succedere. Il figlio naturale non profitta in modo alcuno delle porzioni de' rinunzianti o degl' indegni, poichè in ogni caso non può conseguire più della metà de' beni.

L'altra metà della successione, ch'è riserbata a' fratelli, alle sorelle o agli ascendenti, si distribuisce tra essi, secondo le regole generali stabilite per le successioni legittime. A' termini degli art. 746 (668 e 669 R.) e 750 (672 R.), i fratelli e le sorelle prendono questa metà ad esclusione degli ascendenti che trovansi al di sopra del grado di padre e di madre, e la dividono col padre e colla madre del defunto, in conformità degli art. 748, 749 (671 R.) e 751 (T.).

7. Allorchè il defunto ha lasciato, da una parte, fratelli o sorelle legittime o ascendenti, e dall' altra due figli naturali legalmente riconosciuti, quale debb' essere la parte di ciascuno di cotesti figli? Se ognuno di loro dovesse avere, come si è preteso, la metà de' beni, niente resterebbe pe' fratelli e per le sorelle, nè per gli ascendenti, ed intanto si rileva dagli art. 757 e 758 (674 R.), ch' è sempre riserbata una porzione de' beni a' parenti legittimi che si trovano in gradi successibili.

D' altronde, la quistione viene formalmente risoluta dal testo letterale dell' art. 757 (674 R.), che non accorda al figlio naturale, in concorso de' fratelli, delle sorelle o degli ascendenti, che la metà della porzione ereditaria che avrebbe avuta, se fosse stato legittimo: or, se i due figli naturali fossero stati legittimi, ciascun di loro non avrebbe avuto che la metà della successione; dunque ognun di essi non deve avere che il quarto, quando si trovano fratelli, sorelle o ascendenti.

Quando il defunto non ha lasciato nè discendenti legittimi, nè fratelli, nè sorelle, ma solamente discendenti de' suoi fratelli o delle sue sorelle predefunte, il figlio naturale riconosciuto non ha egli diritto che alla metà della successione, ovvero può reclamarne i tre quarti?

Da una parte si sostiene che i discendenti dei fratelli o delle sorelle predefunte entrano, mercè il benefizio della rappresentazione, nel luogo, nel grado ed in tutti i diritti de' fratelli o delle sorelle, e che perciò han diritto, egualmente che i fratelli e le sorelle che rappresentano, di ridurre il figlio naturale alla metà della successione, a' termini dell' art. 757 (674 R.).

Dall' altra parte si sostiene che la rappresentazione di cui si tratta, non debba applicarsi alle successioni irregolari; poichè, in fatti, l' art. 757 (674 R.) riduce il figlio naturale alla metà della successione, nel caso soltanto in cui vi sieno ascendenti, o fratelli, o sorelle; ma gli accorda espressamente i tre quarti de' beni nel caso in cui non vi sono nè discendenti, nè ascendenti, nè fratelli, nè sorelle; donde segue necessariamente che quando col figlio naturale concorrono discendenti da fratelli, o da sorelle, egli ha diritto a' tre quarti de' beni.

Egli è vero che l' art. 757 (674 R.) non ha *nominativamente* compreso i discendenti da fratelli o da sorelle predefunte nella classe de' parenti, a' quali accorda il privilegio di ridurre il figlio naturale alla metà della successione; ma questa mancanza di denominazione espressa diverrebbe indifferente, se, nella specie, i discendenti da' fratelli o dalle sorelle predefunte dovessero godere del benefizio della rappresentazione; in conseguenza, la discussione si è stabilita principalmente su quest' ultimo punto.

La quistione che presenta, è molto controversa tra i giureconsulti ed anche ne' tribunali.

Il sistema che nega, nella specie proposta, il diritto di rappresentazione a' discendenti da' fratelli e dalle sorelle predefunte, è ammesso dal sig. Grenier nel suo *trattato delle donazioni e de' testamenti*, tom. 2, pag. 411 e dal sig. Favart nel suo *manuale delle successioni*, pag. 134, ed è stato adottato da sei decisioni delle corti reali di Bruxelles, Bordeaux, Douay, Riom, Parigi, Montpellier e da un' arresto altresì della sezione de' ricorsi della Corte di cassazione del 6 aprile 1816.

Il sistema della rappresentazione è fortemente sostenuto dal sig. Merlin nel suo *nuovo repertorio*, alla parola *diritto di rappresentazione* e dal sig. Malleville nella sua *analisi del codice civile*, sull' art. 757 (674 R.) e lo han pure adottato il sig. Toullier nel *diritto civile francese*, tom. 4. pag. 248 ed una decisione della Corte reale di Pau del 10 aprile 1810.

Di questi due sistemi, l' ultimo è quello che io avea professato nella mia prima opera; e siccome non mi era sembrato suscettibile d' alcuna seria difficoltà, così non avea detto che una sola parola per istabilirlo.

La forte opposizione che esso ha sofferto e le gravi autorità che si son riunite per combatterlo, mi hanno avvertito che io non avea ben ponderata la materia e mi han fatto credere dapprima che mi fossi ingannato. Ho esaminato adunque di bel nuovo la quistione, non per cercare i mezzi di sostenere il mio sistema, ma di buona fede per illuminarmi; ho esaminato colla maggior cura tutte le obbiezioni che si son fatte; ho messi in confronto i diversi articoli del Codice, la cui combinazione potea servire a far conoscere la vera intenzione del legislatore, e dichiaro francamente che questo nuovo esame non ha fatto che maggiormente consolidarmi nella mia prima opinione; dirò anzi che mi sembra evidente, che il sistema della rappresentazione a favore de' discendenti da fratelli o da sorelle, nel caso in cui è stabilito dall' art. 757 (674 R.), è il solo che possa conciliarsi col testo e con lo spirito della legge.

Ma è necessario svilupparlo un pò più diffusamente e rispondere a tutte le obbiezioni che gli si fanno.

Pria di tutto, se ne può ridurre la pruova a

queste tre proposizioni, 1.° che l' art. 742 (663 R.) del Codice civile stabilisce per regola generale ed in qualunque caso senz' alcuna eccezione, che la rappresentazione è ammessa a favore de' figli e discendenti da fratelli o da sorelle del defunto; 2.° che, a' termini dell'articolo 739 (660), l' effetto della rappresentazione si è quello di far entrare i rappresentanti nel luogo, nel grado e ne' diritti del rappresentato; 3.° che segue necessariamente da tali disposizioni, che il diritto accordato dall' art. 757 (674 R.)a' fratelli ed alle sorelle del defunto, di ridurre il figlio naturale alla metà de' beni, appartiene ugualmente, per effetto della rappresentazione, a' figli e a' discendenti da questi fratelli o sorelle.

A queste tre proposizioni se ne sono opposte tre altre: la prima che il testo medesimo dell' art. 757 (674 R.) ha escluso formalmente i discendenti da fratelli o da sorelle, dal diritto accordato a' fratelli ed alle sorelle medesime; la seconda, che la rappresentazione non è stata introdotta ed ammessa che per le successioni legittime, ma non per le successioni irregolari; la terza, che l' art. 742 (663 R.) non ha stabilito la rappresentazione a favore de' discendenti da fratelli o da sorelle in modo illimitato, ma solo in alcuni casi determinati, nel numero de' quali non si trova quello della esistenza di un figlio naturale riconosciuto dal defunto.

In appoggio di queste tre ultime proposizioni molte obbiezioni si son fatte, che meritano di esser tutte esaminate.

Prima obbiezione. L' art. 757 (674 R.), dopo aver detto che il diritto del figlio naturale è della metà de' beni, quando il padre o la madre lascia ascendenti, o fratelli, o sorelle, non

ha aggiunto: *o discendenti da fratelli*; dunque non ha realmente compreso, nè ha inteso comprendere i discendenti da fratelli o da sorelle nella classe de' parenti che riducono il figlio naturale alla metà de' beni: e ciò che non ci lascia alcun dubbio a tal riguardo si è che lo stesso articolo dice immediatamente dopo, che il diritto del figlio naturale è di tre quarti, quando il padre o la madre non lascia nè discendenti, nè ascendenti, nè fratelli, nè sorelle, ed anche qui non nomina i discendenti da fratelli o da sorelle. Poichè le parole di questo articolo sono chiare e precise, non può esser permesso di appartarsene sotto alcun pretesto, e sarebbe lo stesso che apertamente violarlo il far precisamente il contrario di ciò che ha detto, aggiugnendo arbitrariamente alla sua disposizione un principio di rappresentazione, che il legislatore non avrebbe certamente mancato di ammettere, se avesse avuto la intenzione di applicarlo alla specie.

Risposta. Questo argomento, dobbiam dirlo francamente, non è che una sottigliezza. Non si dee in sì fatta guisa isolare l'articolo di una legge, per impedire che dalla sua combinazione e dal suo confronto con gli altri articoli che lo precedono, non se ne conosca il vero senso.

È regola incontrastabile in materia d'interpetrazione di leggi, che quando si è stabilito un principio in modo generale ed assoluto, non basta che in appresso tal principio non sia ripetuto in una disposizione, ed in un caso particolare, perchè non debba applicarsi a questo caso, ma si richiede, a tal fine, una espressa derogazione. Or, nella specie, essendosi stabilito per principio nell'art. 742 (663 R.), ch'era ammessa la rappresentazione in favore de' discen-

denti da' fratelli e dalle sorelle del defunto, e nell' art. 739 (760), che i rappresentanti entrano nel luogo, nel grado e ne' diritti del rappresentato, era assolutamente inutile che nella disposizione particolare dell' art. 757 (674 R.), che accorda a' fratelli ed alle sorelle del defunto il diritto di ridurre il figlio naturale alla metà de' beni, i discendenti da' fratelli o dalle sorelle premorte vi fossero particolarmente nominati, come aventi lo stesso diritto. Bisognava, per questo caso particolare, richiamare i due principii generali già stabiliti in un modo assoluto? Non bastava al contrario, che per questo caso particolare, non si fosse a que' principii derogato, perchè questi dovessero regolarlo? Sarebbe stato necessario di nominare espressamente i discendenti da fratelli o dalle sorelle premorte, se, rispetto ad essi, avesse voluto derogarsi, per lo caso particolare, alle regole generali; ma non era necessario nominarli, perchè potessero godere del diritto che le regole generali aveano loro già conferito.

Del resto, l' art. 757 (674 R.) non è il solo in cui non si sieno nominati i discendenti, benchè fossero realmente compresi nella disposizione.

Così, nell' art. 752 (T), ove trattasi del modo in cui dee operarsi la divisione tra fratelli e sorelle, non si è fatta menzione de' loro discendenti, ed intanto chi oserebbe negare che questi discendenti sieno compresi nella disposizione? Chi oserebbe negare che, in virtù di quest' articolo, i discendenti da fratelli o da sorelle d' un lato succedono ad esclusione di tutti gli altri parenti dell' altra linea? Tutti gli autori son d' accordo per applicar loro la disposizione, tuttocchè non sieno nominati nell' articolo; e perchè?

Perchè nell'articolo non si è derogato, per lo caso particolare, a' principii generali della rappresentazione.

Altro esempio pur ce ne offre l'art. 767 (683 R.), il quale deferisce la successione al coniuge superstite, quando il coniuge premorto non ha lasciato nè parenti in grado da succedere, nè figli naturali. Questo articolo non nomina i discendenti legittimi de' figli naturali, ed intanto può mai inferirsene che i discendenti legittimi de' figli naturali del coniuge premorto debbano essere esclusi dal coniuge superstite? No, senza dubbio. E perchè non si può ciò inferire? Perchè si è precedentemente stabilito come regola generale nell' art. 759 (675 A.), che nel caso in cui premorisse il figlio naturale, i suoi figli o discendenti possono esercitare tutti i diritti, ch' egli medesimo avrebbe esercitati in virtù degli articoli precedenti, e basta che non si sia derogato, nell' art. 767 (683 R.), a questa regola generale, perchè debba applicarsi al caso particolare preveduto da questo articolo. Tutti i giureconsulti sono egualmente d' accordo intorno a ciò.

È vero bensì che in molti altri articoli del Codice, i discendenti da' fratelli o dalle sorelle del defunto sono stati specialmente nominati, ma questa differenza di redazione tra i diversi articoli prova solo che il legislatore ha riguardato come indifferente, secondo i principii stabiliti negli art. 739 (660) e 742 (663 R.), il nominare particolarmente i discendenti da' fratelli o dalle sorelle, e non ha inteso stabilire, a tal riguardo, alcuna distinzione, poichè è certo ed ormai riconosciuta che i discendenti sono generalmente compresi in taluni articoli, in cui non veggonsi in modo alcuno nominati, come lo sono in

quelli, ne' qnali si trovano particolarmente mentovati.

Per rimanere pienamente e ad esuberanza convinti che il legislatore ha avuto realmente la intenzione di comprendere i discendenti da' fratelli o dalle sorelle nella disposizione dell' art. 757 (674 R.), basta leggere con qualche attenzione la discussione ch' ebbe luogo al consiglio di stato sulla redazione di quest'articolo.

La sezione di legislazione proponeva di accordare a' soli ascendenti il diritto di ridurre il figlio naturale alla metà de' beni, e che i fratelli e le sorelle, come tutti gli altri parenti più rimoti, trovandosi in concorso con un figlio naturale, non potessero avere che il quarto della successione.

» Fatta la lettura di quest'articolo, dice il processo verbale; il sig. Maleville disse che era troppo accordare i tre quarti della porzione ereditaria a' figli naturali, quando concorrono co' fratelli e colle sorelle del defunto; *e che d' altronde, l' articolo non è concorde colla disposizione che regola nelle successioni il concorso tra gli ascendenti ed i fratelli.* ».

Sarebbe stato infatti ben singolare ed anche contraddittorio, che i fratelli e le sorelle del defunto, i quali secondo gli art. 748 (671 R.) e 751 (T.) dividono la successione per metà col padre e colla madre e che, giusta gli art. 746 (668 e 669 R.) e 750 (672 R.), escludono tutti gli altri ascendenti, avessero avuto, concorrendo con un figlio naturale, meno di quel che avrebbero avuto gli ascendenti.

Il console Cambacérès afforzò maggiormente l'osservazione fatta dal sig. Malleville e propose di non dare a' figli naturali, che la metà della porzione ereditaria, così nel caso in cui esistessero

fratelli o sorelle del defunto, che quando vi fossero ascendenti. L' articolo fu adottato coll' emenda del console.

Il motivo dunque, per lo quale si estese a' fratelli ed alle sorelle il diritto che dapprima erasi proposto soltanto in favore degli ascendenti, cioè quello di ridurre la porzione del figlio naturale alla metà de' beni, si fu di mettere l' articolo 757 (674 R.) in armonia con quelli che regolano il concorso nelle successioni tra gli ascendenti, i fratelli e le sorelle.

Ma questo motivo dee necessariamente applicarsi così a' discendenti da' fratelli o dalle sorelle premorte, che agli stessi fratelli e sorelle, poichè, secondo gli art. 746 (668 e 669 R.), 748 (671 R.), 750 (672 R.) e 751 (T.), il concorso è stabilito tra gli ascendenti del defunto e i discendenti da' fratelli o dalle sorelle premorte, nella stessa guisa che tra gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, poichè i discendenti da' fratelli e dalle sorelle premorte dividono la successione col padre e colla madre, egualmente che i fratelli e le sorelle, ed al pari di questi escludono tutti gli altri ascendenti.

Or, se il motivo che ha fatto adottare la disposizione dell' art. 757 (674 R.) si applica necessariamente a' discendenti da' fratelli o dalle sorelle premorte, egualmente che agli stessi fratelli e sorelle, perchè mai la disposizione medesima non sarebbe adattabile sì agli uni, che agli altri?

Non sarebbe egli ugualmente singolare che contraddittorio, che i discendenti da' fratelli o dalle sorelle premorte, i quali escludono gli ascendenti al di sopra del grado di padre e di madre, e che, in conseguenza, sono stati considerati come degni di maggior favore, concorrendo con un fi-

glio naturale, non avessero che il quarto della successione, mentre questi ascendenti, qualora mancassero i discendenti da fratelli o da sorelle, avrebbero, in concorso collo stesso figlio naturale, la metà della successione?

È dunque evidente che l' osservazione fatta dal sig. Malleville, per mettere l'art. 757 (674 R.) in armonia cogli altri articoli relativi al concorso tra gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, si riferiva ugualmente a' discendenti da' fratelli o dalle sorelle premorte, e se egli non li nominò particolarmente, ciò fu perchè li considerò come compresi di diritto sotto la denominazione di fratelli e sorelle.

Udiamone la spiegazione che ne dà egli stesso. Niuno meglio di lui può conoscere, quale fu la intenzione del legislatore nella novella redazione dell' art. 757 (674 R.), poichè sulla di lui osservazione questa novella redazione fu decretata.

Per non ripetere la stessa cosa inutilmente, egli dice nella sua *analisi del Codice civile*, la legge nell' art. 757 (674 R.) ha parlato solamente de' fratelli e delle sorelle, e poichè essa ha detto una volta con un articolo formale che la rappresentazione avrebbe sempre luogo in favore de' discendenti da' fratelli o dalle sorelle, ne segue che questi discendenti debbono avere gli stessi diritti in ogni successione, in mancanza de' loro autori. D' altronde, poichè il nostro articolo accorda a tutti gli ascendenti la metà de' beni in concorso con un figlio naturale; sarebbe al certo un' assurdo il supporre che la legge avesse voluto ricusare a' discendenti da' fratelli o dalle sorelle ciò che ha accordato agli ascendenti, i quali sono esclusi da questi discendenti nelle altre successioni.»

Ciò che non lascia più dubitare che la intenzione del legislatore è stata realmente tale, quale l' attesta il sig. Malleville, si è che il sig. Treilhard consigliere di stato nell' esporre in nome del governo, innanzi al corpo legislativo, i motivi della legge *sulle successioni*, parlando de' figli naturali legalmente riconosciuti, diceva: I loro diritti sono più estesi, quando il padre non lascia collaterali; più ristretti, quando lascia figli legittimi, fratelli, o *discendenti.* »

La parola *discendenti*, così collocata, si applica necessariamente così a'discendenti da' fratelli, come a' discendenti da'figli legittimi. Dunque il sig. Treilhard diceva formalmente che i diritti de' figli naturali erano più ristretti, quando il padre lasciava discendenti da fratelli, che quando lasciava altri collaterali, e che, in conseguenza, questi diritti non doveano estendersi a' tre quarti della successione nel primo caso, come vi si estendevano nel secondo.

Seconda obbiezione. La rappresentazione in favore de' discendenti da fratelli o sorelle del defunto non è stata ammessa che per le successioni legittime o regolari, ma non per le successioni irregolari; poichè l' art. 742 (663 R.), che la stabilisce nel titolo *delle successioni*, è stato inserito nel capitolo III, ove trattasi unicamente delle successioni legittime, e non s' è affatto ripetuto nel capitolo IV che tratta delle successioni irregolari. D' altronde, l' art. 742 (663 R.) non istabilisce la rappresentazione che tra gli eredi: non v' ha dunque che gli eredi legittimi, i quali possano opporre la rappresentazione tra se medesimi; ma non possono opporla ad un figlio naturale che non è erede, e che vien chiamato soltanto alla successione irregolare.

*

Le risposte a questa obbiezione si presentano a folla.

In prima potrebbe dirsi che l' articolo 742 (663 R.) stabilisce in modo illimitato e senza veruna restrizione il diritto di rappresentazione in favore de' discendenti da fratelli o da sorelle, ed in conseguenza, non può esser permesso di limitarne gli effetti tra gli eredi legittimi.

Potrebbe anche dirsi che il figlio naturale riconosciuto non ha veramente il titolo di erede; ma che, sotto molti rapporti, è assomigliato all' erede, poichè è chiamato a raccogliere una quota della porzione ereditaria che avrebbe avuta, se fosse stato figlio legittimo, è tenuto ad imputare in tal quota ciò che ha ricevuto da' suoi genitori, è tenuto al pagamento de' debiti della eredità, e dee perciò essere ugualmente sottoposto alle regole sulla rappresentazione.

Potrebbe dirsi di più che se la legge ha ricusato al figlio naturale il titolo di erede, non v' ha dubbio che non lo ha fatto già per migliorare la sua condizione, ma, al contrario, per ristrignerla nell' interesse de' buoni costumi; mancherebbe, in conseguenza, il fine della legge, se dall' aver essa ricusato al figlio naturale il titolo di erede si dovesse inferire che abbia voluto sottrarlo agli effetti che la rappresentazione potrebbe produrre contra di lui.

Potrebbe dirsi altresì che la rappresentazione essendo stata ammessa dall' art. 759 (675 A.) in favore de' discendenti da' figli naturali, sarebbe una vera inconseguenza, che essa fosse inefficace contro di loro; essendo ingiusto che essi possano opporla agli eredi legittimi, e che gli eredi legittimi non possano ugualmente opporla contro di loro.

Ma, infine, ammettiamo per un momento la obbiezione principale, tal quale è stata proposta; ammettiamo che la rappresentazione in favore de' discendenti da fratelli o sorelle sia stata stabilita per le sole successioni legittime, e non per le successioni irregolari. Quale ne sarà la conseguenza?

Ne risulterà certamente che la rappresentazione non potrà invocarsi che da' discendenti da' fratelli o dalle sorelle legittime e non da' discendenti da' fratelli o dalle sorelle naturali. Su di questo siamo tutti d' accordo.

Ne risulterà parimente che soltanto nella successione legittima, e non nella successione irregolare, i discendenti da' fratelli o dalle sorelle legittime potranno esser chiamati a rappresentare, e da ciò vorrebbe conchiudersi che la rappresentazione non accorda ad essi alcun diritto sulla successione irregolare riserbata al figlio naturale.

Ma da che i discendenti da' fratelli o dalle sorelle esercitano il diritto di rappresentazione nella successione legittima, non deriva forse necessariamente che, pel figliuolo naturale, la successione irregolare trovasi ridotta al quarto de' beni?

Infatti, la successione del padre di un figlio naturale è *tutta legittima* nel momento in cui si apre, poichè i parenti legittimi sono i *soli* eredi, ed essi soli son messi in possesso dalla legge della intera successione: or, nel momento stesso in cui si apre la successione, i discendenti da' fratelli o sorelle legittime son chiamati ad esercitare il loro diritto di rappresentazione; dunque essi esercitano tale diritto nella intera successione, poichè, infatti, essi soli, come rappresentanti di fratelli o di sorelle, trovansi messi in possesso della totalità de' beni sin dal momento della morte.

Quando il figlio naturale vuol dimandare il rilascio della porzione che gli è dalla legge deferita, a chi dovrà dirigersi? Fa d'uopo che diriga la sua dimanda contra gli eredi che sono messi in possesso della successione legittima, cioè contra i discendenti da' fratelli o dalle sorelle. Or, poichè questi discendenti sono eredi in virtù del diritto di rappresentazione, poichè hanno già esercitato questo diritto sulla intera successione, poichè col mezzo della rappresentazione sono già entrati nel luogo, nel grado e ne' diritti de' fratelli e delle sorelle, è troppo chiaro che il figlio naturale non può dimandar loro se non quello che avrebbe potuto dimandare a' fratelli ed alle sorelle medesime, cioè la metà de' beni.

Secondo l'articolo 742 (663 R.), allorchè vi sono discendenti da più fratelli o sorelle premorte, non vengono tutti alla successione, che per rappresentazione de' fratelli e delle sorelle, e non già per proprio diritto; si sono addotte di ciò le ragioni nel comento all' art. 742 (663 R.). Essi dunque debbono avere congiuntamente nella successione legittima, in cui son chiamati a rappresentare, tutto ciò che avrebbero avuto i fratelli e le sorelle che rappresentano; e siccome i fratelli e le sorelle, in concorso con un figlio naturale, avrebbero conservato, a titolo di successione legittima, la metà di tutti i beni, sarebbe poi contraddittorio che i loro discendenti, che li rappresentano, non avessero se non il quarto della eredità.

Niuno può essere nella stessa successione erede per proprio diritto ed erede per rappresentazione; non è possibile adunque che i discendenti da' fratelli o dalle sorelle premorte, che son sempre chiamati dall' art. 742 (663 R.) com' eredi per rappresentazione, sieno poi privati di una

parte del benefizio della rappresentazione, come se fossero in parte eredi per proprio diritto.

Ma oltre a ciò, in qual luogo della legge si trova, che il diritto di rappresentazione debba essere così scisso ne' suoi effetti? Dove si trova che gli eredi legittimi, quando la legge accorda loro il diritto di rappresentazione, non possano farlo valere contra gli eredi irregolari? Ciò non è scritto in alcun articolo del Codice; e neppure per induzione può trarsi da alcuna disposizione dello stesso; ma, al contrario, il diritto di rappresentazione vi si trova stabilito in un modo indefinito e senza restrizione alcuna.

Da che gli articoli che hanno stabilito la rappresentazione, si trovano nel capitolo che concerne i parenti legittimi, e non sono stati ripetuti in quello che tratta degli eredi irregolari, segue bensì che i discendenti da' fratelli o dalle sorelle *naturali* non possono godere del benefizio della rappresentazione, e che anche i discendenti da' figli naturali ne sarebbero stati privi, se l' art. 759 (675 A.) non avesse loro specialmente accordato sì fatto benefizio; ma non ne segue che i discendenti da' fratelli o dalle sorelle *legittime* ne debbano esser privi, quando esiste un figlio naturale, nè che essi possano esercitare, rispetto a questo figlio, lo stesso diritto ch' esercitano rispetto a' parenti legittimi.

L' art. 757 (674 R.) non è stato fatto per derogare alle regole sulla rappresentazione; esso non vi deroga in alcun modo: si limita soltanto ad indicare le diverse classi di parenti che avranno il diritto di ridurre, più o meno, la porzione del figlio naturale, e basta che, nell' indicare queste diverse classi, non abbia espressamente derogato alle regole stabilite sulla rappresentazione, perchè i parenti, i quali, secondo queste regole,

han diritto di rappresentare, debbano considerarsi, come legalmente compresi nella classe de' parenti che rappresentano. Noi abbiamo già detto ch' era inutile il nominare particolarmente i rappresentanti, perchè fossero compresi nella classe de' rappresentati; e che, al contrario, perchè non vi fossero di pieno diritto compresi, sarebbe stato necessario di escluderli con una disposizione speciale che avesse derogato alle regole generali.

Si è dimostrato per ultimo che il motivo che ha fatto adottare la nuova redazione dell' articolo 757 (674 R.), si applica ugualmente a' discendenti da' fratelli o dalle sorelle premorte, che agli stessi fratelli e sorelle; risulta dunque da questo motivo e dalla novella redazione, che il legislatore ha voluto conservare, in questo articolo, il benefizio della rappresentazione a favore de' discendenti da' fratelli o dalle sorelle legittime.

Terza obbiezione. Se l' art. 757 (674 R.) non ha dato che il quarto de' beni a' discendenti da fratelli o da sorelle, e ha dato i tre quarti al figlio naturale, ciò è perchè il legislatore ha regolato l' ordine delle successioni sulle affezioni presunte del defunto, e ha dovuto riconoscere che il defunto aveva maggiore affezione per lo figlio naturale, che pe' discendenti da' suoi fratelli o dalle sue sorelle.

Risposta. Se questa obbiezione potesse aver fondamento, ne risulterebbe che tutta la legislazione relativa a' figli naturali sarebbe essenzialmente viziosa, poichè ammetterebbe a concorrere con questi figli, nelle successioni de' loro genitori, de' parenti che trovansi in gradi lontanissimi; che anzi non accorderebbe a questi figli la totalità de' beni, che quando non vi fosse alcun parente legittimo in grado successibile.

È dunque necessario ripetere, che per l'interesse de' buoni costumi, per la conservazione delle famiglie legittime, e per lo rispetto dovuto alla dignità del matrimonio, il Codice non ha voluto trattare i figli naturali collo stesso favore de' figli legittimi; che non ha voluto rispetto ad essi, come ha fatto riguardo a' parenti legittimi, regolare l' ordine delle successioni soltanto sulle presunte affezioni del defunto?

Esso ha dato al fratello del defunto, ha dato all' ascendente più rimoto, la metà de' beni, in concorso con un figlio naturale, mentre si può ben presumere che il defunto aveva maggiore affezione pel figlio naturale, che per suo fratello e pel suo rimoto ascendente: dunque il Codice non ha regolato i diritti del figlio naturale sulle presunte affezioni del defunto.

Ma è costante, ch' egli ha seguito l' ordine delle presunte affezioni del defunto, per regolare i diritti de' parenti legittimi: in conseguenza, per potersi ammettere che il legislatore, coll' art. 757 (674 R.), non abbia voluto dare a' discendenti da' fratelli o dalle sorelle legittime, in concorso con un figlio naturale, che il quarto de' beni, allorchè nel tempo medesimo ne dava la metà, sia a' fratelli ed alle sorelle, sia agli ascendenti più rimoti, si dovrebbe supporre che il legislatore ha presunto che il defunto avesse avuta minore affezione pe' discendenti da' suoi fratelli o dalle sue sorelle premorte, che non ne avea pe' suoi fratelli e sorelle, o pe' suoi ascendenti.

Or, il legislatore ha detto apertamente il contrario negli articoli precedenti. Perchè ha presunto che il defunto aveva uguale affezione pe' discendenti da' suoi fratelli o dalle sue sorelle premorte, che pe' suoi fratelli o sorelle medesime, ha stabilito in favore di tutti questi discen-

denti il diritto di rappresentazione; perchè ha presunto che il defunto aveva maggiore affezione per questi discendenti, che pe' suoi ascendenti al di sopra del grado di padre o di madre, ha disposto nell' art. 750 (672 R.), che i primi escluderebbero i secondi, anche quando non godessero del benefizio della rappresentazione: per conformarsi adunque alle presunte affezioni del defunto, bisogna dire necessariamente che i discendenti da' fratelli o dalle sorelle premorte, concorrendo con un figlio naturale, abbiano una porzione di beni uguale a quella che avrebbero avuta i fratelli o le sorelle, se fossero sopravvivuti, uguale almeno a quella che avrebbero avuta gli ascendenti, se fossero succeduti.

Quarta obbiezione. Mettendo in confronto l' art. 757 (674 R.) e l' art. 766 (681), trovasi ancora una novella prova che, nella denominazione di *fratelli e sorelle*, il legislatore non ha voluto comprendere i loro discendenti, perchè, se avesse voluto comprenderveli, avrebbe dovuto comprenderli ugualmente nella disposizione dell' art. 766 (681), che parla anche de' fratelli e delle sorelle legittime; ma essi non si trovano nominati nella disposizione di questo articolo, ed è certo d' altronde che il legislatore non ha voluto comprenderveli. Infatti, nella discussione di quest' articolo si propose che nel caso in cui il figlio naturale morisse dopo i suoi genitori, senza lasciar prole, la sua successione si deferisse a' suoi fratelli ed alle sue sorelle, *o a' loro discendenti*, senza fare alcuna distinzione tra i legittimi ed i naturali: e con ciò si ammetteva il principio della rappresentazione, così per la successione irregolare, come per la successione legittima. Ma, conosciutosi poscia l' errore, si fece in conseguenza un' altra disposizione, colla quale si deferì a' fra-

telli ed alle sorelle legittime tutto ciò che il figlio naturale avea ricevuto da' suoi genitori, ed a' fratelli ed alle sorelle naturali furon dati tutti gli altri beni; non si parlò più in questa redazione, nè de' discendenti da fratelli o sorelle legittime, nè de' discendenti da fratelli o sorelle naturali. Il tribunato, cui fu comunicata questa redazione, fece osservare che si erano dimenticati i discendenti; ma lo fece osservare soltanto rispetto a' discendenti da' fratelli e dalle sorelle naturali, e non riguardo a' discendenti da' fratelli o dalle sorelle legittime, e rispetto a' primi soltanto, non rispetto a' secondi, dimandò che venissero compresi nominativamente nella disposizione, ed il consiglio di stato, quantunque sufficientemente avvertito da questa osservazione della lacuna che v' era relativamente agli uni ed agli altri, nulladimeno non aggiunse la parola *discendenti*, come dimandava il tribunato, che dopo le parole *fratelli o sorelle naturali*; dunque è certo che nè il tribunato, nè il consiglio di stato han voluto comprendere nella disposizione dell' art. 766 (681) i discendenti da' fratelli o dalle sorelle legittime.

Risposta. I discendenti da' fratelli o dalle sorelle legittime son compresi sotto la sola denominazione di fratelli o sorelle legittime nell' articolo 766 (681), come lo sono nell' art. 757 (674 R.); tutto ciò che si è detto precedentemente per istabilirlo rispetto all' art. 757 (674 R.), serve egualmente a provarlo rispetto all' art. 766 (781); poichè gli effetti necessarii della rappresentazione e la presunzione delle affezioni del defunto si applicano tanto a' termini dell' art. 766 (781), quanto a quelli dell' articolo 757 (681 R.).

Le induzioni che si è preteso ricavare dalla

discussione sull' art. 766 (681), non sono altro che vane supposizioni.

Perchè il tribunato ha chiesto l' aggiunzione della parola *discendenti* dopo le parole *fratelli e sorelle naturali*? Perchè, non essendosi ammessa la rappresentazione in favore de' discendenti da' fratelli o dalle sorelle naturali, ma soltanto, coll' art. 759 (675 A.), in favore de' discendenti da' figli naturali, i discendenti da' fratelli o dalle sorelle naturali non si trovano compresi nella semplice denominazione di fratelli e sorelle, ed in conseguenza, volendosi loro applicare il benefizio della seconda disposizione dell' art. 766 (681), era necessario nominarli espressamente.

Al contrario, perchè il tribunato non ha dimandato per l' art. 766 (681), come per l' articolo 757 (674 R.), l' aggiunzione della parola *discendenti* dopo le parole *fratelli e sorelle legittime*? Perchè, per effetto della rappresentazione legale stabilita dall' art. 742 (663 R.) in favore de' discendenti da' fratelli o dalle sorelle legittime, questi discendenti trovavansi di pieno diritto compresi nella denominazione di fratelli e sorelle, ed era perciò inutile di nominarli particolarmente, e qualora si avesse voluto escluderli dal benefizio che si accordava a' fratelli ed alle sorelle legittime, sarebbe stato necessario pronunziare formalmente una tale esclusione.

Era giusto senza dubbio, che ciò che il padre avea donato al figlio naturale ritornasse, dopo la morte di questo figlio senza prole, a' figli legittimi del padre donante; ma la giustizia non esige forse altrettanto in favore degli altri discendenti legittimi?

Il legislatore ha supposto che, sotto questo

rapporto, il donante preferiva i suoi figli legittimi agli altri figli naturali che avea avuti: ha dovuto supporre ugualmente che il donante preferiva tutti gli altri suoi discendenti legittimi, poichè ha stabilito la presunzione generale, che un padre ha per tutti i suoi discendenti e per tutti i figli de' suoi figli defunti la stessa affezione che avea pe' figli medesimi.

Quinta obbiezione. Quando fosse vero che la rappresentazione stabilita dall' art. 742 (663 R.) in favore de' discendenti da' fratelli o dalle sorelle non dovesse essere ristretta alle successioni legittime, non sarebbe men certo ancora che non potrebb' essere opposta a' figli naturali. In fatti, l' art. 742 (663 R.) non ha introdotto la rappresentazione in modo assoluto, nè in tutti i casi, a favore de' discendenti da fratelli o da sorelle ; esso l' ha stabilita in due casi solamente ; 1.° quando i nipoti del defunto concorrono co' loro zii ; 2.° quando, essendo premorti tutti i fratelli e le sorelle del defunto, vi è concorso tra i loro discendenti, in gradi eguali o ineguali. Così, non può aver effetto la rappresentazione in vantaggio de' nipoti, che contro i loro zii o zie, o in vantaggio di discendenti più rimoti contro discendenti prossimi; or, il figlio naturale non si trova in alcuna di queste due classi; in conseguenza, la rappresentazione stabilita dall' art. 742 (663 R.) non può avere alcun effetto contro di lui.

Risposta. Questa non è che una vana argomentazione di parole. Egli è facile il riconoscere dal modo in cui è redatto l' art. 742 (663 R.), che la sua disposizione è generale, e che i due casi particolari che ha preveduti, hanno avuto per oggetto di spiegarla, ma non di ristrignerla.

La prima pruova di ciò risulta dal confronto degli articoli 740 (661 R.) e 742 (663 R.). L'articolo 740 (661 R.) è redatto, per ciò che riguarda la rappresentazione in linea retta, nello stesso senso e nello stesso modo che l'articolo 742 (663 R.) per la rappresentazione in linea collaterale; esso, al pari dell'art. 742 (663 R.), prevede due casi particolari, e questi due casi sono assolutamente gli stessi che quelli preveduti nell' articolo 742 (663 R.); intanto può dirsi che l' articolo 740 (661 R.) non abbia stabilita la rappresentazione in modo assoluto, e che la sua disposizione debba essere limitata e ristretta a' due casi particolari ch' enuncia? No, al certo: ciò non può dirsi, poichè l'articolo comincia con disporre che la rappresentazione ha luogo in infinito nella linea retta discendentale, e *ch' è ammessa in tutti i casi*; è dunque evidente che, se l'articolo enuncia in appresso due casi particolari, intorno a' quali non avrebbero potuto insorgere difficoltà, non li enuncia che per viemeglio spiegare la disposizione, non già per ristrignerla.

La medesima ragione si applica all' art. 742 (663 R.). Poco importa dunque che questo articolo, dopo aver detto in modo generale, che nella linea collaterale la rappresentazione è ammessa in favore de' figli e discendenti da' fratelli o dalle sorelle del defunto, abbia indi enunciato gli stessi due casi particolari che avea già enunciati l' art. 740 (661 R.) per la rappresentazione in linea discendentale.

Ma oltre a ciò, come si trovano enunciati questi due casi nell' uno e nell' altro articolo? Essi lo sono con la congiunzione *sia*, ripetuta in ciascuno de' due casi. Or, questa congiunzione non

è di sua natura restrittiva, ma piuttosto estensiva; e significa nel linguaggio ordinario, che, *anche* pe' casi che son designati, dee aver luogo la disposizione.

Se il legislatore avesse voluto limitare la disposizione dell' art. 742 (663 R.) a' due casi designati, si sarebbe espresso in un modo più esatto e più chiaro. Avrebbe detto, per esempio: « La rappresentazione è ammessa in favore de' figli o discendenti da' fratelli o dalle sorelle del defunto, *quando essi* vengono alla di lui successione in concorso con gli zii o le zie, e *quando*, essendo premorti tutti i fratelli e le sorelle, la successione trovasi deferita a' loro discendenti, in gradi eguali o ineguali. »

Ma per soprappiù, è assai chiaro il vedere quali sono i motivi che han determinato il legislatore ad enunciare specialmente i due casi particolari di cui si tratta.

Secondo il diritto Romano, i nipoti non venivano, per rappresentazione, alla successione del loro zio, che quando si trovavano in concorso con un fratello del defunto. Se il defunto non avea lasciato fratelli, i nipoti non poteano venire alla di lui successione che per proprio diritto. Il Codice civile non ha adottato questa disposizione del diritto Romano; ma ha voluto che i nipoti, procreati da più fratelli o sorelle del defunto, fossero chiamati per rappresentazione, *anche quando non si trovassero in concorso con altri fratelli o sorelle*, ed appunto per ben esprimere la sua volontà a questo riguardo, ed affinchè chiaramente apparisse che esso avea cangiato la disposizione del diritto Romano, dopo aver detto che la rappresentazione era ammessa in favore de' figli o discendenti da fratelli o sorelle del defunto, ha soggiunto: *sia che essi*

concorrano alla successione co' loro zii o zie, sia che, essendo premorti tutti i fratelli o sorelle del defunto, la succession trovisi deferita a' loro discendenti.

Un' altra ragione ancora ha determinato il legislatore a dare una spiegazione precisa.

Nel decimoquinto secolo erasi elevata gran controversia tra *Accursio* ed *Azone* intorno al modo di dividere una successione, alla quale non concorressero che nipoti procreati da più fratelli. Accursio voleva che fossero tutti ammessi per rappresentazione, e che, in conseguenza, avesse luogo tra loro la divisione per istirpi; Azone al contrario sosteneva, che fossero chiamati per proprio diritto, per esser tutti in grado eguale, e che, in conseguenza, la divisione avesse luogo tra loro per capi.

I dottori ed i giureconsulti erano egualmente divisi; e nelle costumanze che avevano esteso la rappresentazione al di là del grado di nipote, v'era la stessa difficoltà a riguardo di tutti i discendenti da fratelli o da sorelle, quando tutti si trovavano in gradi eguali.

L' art. 321 della costumanza di Parigi e molte altre costumanze aveano adottato il sentimento di *Azone*.

Il Codice civile, al contrario, ha diffinitivamente sanzionata la opinione di *Accursio*, e per ben esprimerla e prevenire tutti i dubbii che avessero potuto nascere sul vero senso della sua disposizione, ha detto che la rappresentazione era ammessa in favore de' figli e discendenti da fratelli o da sorelle, sia che concorressero alla successione co' loro zii o zie, sia che, essendo premorti tutti i fratelli e sorelle del defunto, si trovasse la successione deferita a' loro discendenti, *in gradi eguali o ineguali.*

È chiaro adunque che l'enunciazione de' due casi particolari ha avuto per oggetto di spiegare la disposizione, e ne ha esteso gli effetti, anzichè ristrignerli.

Del resto, vi ha nel Codice un testo preciso che respigne formalmente l'argomento, al quale ho risposto, e che fa cessare interamente la difficoltà; questo è il testo dell' art. 751 (T.), il quale dispone pel caso in cui il defunto abbia lasciati il padre, la madre, i fratelli o le sorelle.

Tutti convengono che la disposizione di questo articolo è adattabile a' discendenti da' fratelli o dalle sorelle premorte, e che, in conseguenza, questi discendenti, concorrendo co' genitori del defunto, prendono la metà della successione, egualmente che l' avrebbero avuta i fratelli e le sorelle, se fossero sopravvivuti.

Or perchè questi discendenti, nel caso in quistione, godono dello stesso diritto che i fratelli e le sorelle? Ciò non può essere che in virtù del benefizio della rappresentazione, poichè non sono nè chiamati, nè nominati particolarmente.

Ma il caso di cui si tratta nell' art. 751 (T.) non è uno de' due casi che sono stati particolarmente enunciati nell' art. 742 (663 R.). Dunque, a parlar esattamente, non si può dire che la rappresentazione non è stata ammessa dall' art. 742 (663 R.), fuorchè pe' due casi particolari che esso enuncia.

Si vorrebbe pretendere che lo stesso art. 751 (T.) ha stabilito la rappresentazione pel caso che ha voluto regolare? Ma se, in fatti, la rappresentazione non fosse stata ammessa dall' art. 742 (663 R.), che in modo limitato, sarebbe stato mestieri di stabilirla in un

modo speciale pel caso dell' art. 751 (T.); sarebbe stato necessario dire precisamente che, in questo caso, era *egualmente* ammessa la rappresentazione a favore de' discendenti da' fratelli o dalle sorelle del defunto. Or l' articolo non si è espresso così, ma è stato redatto in un senso affatto diverso. Ecco i suoi termini: « Se il padre e la madre della persona morta senza prole sono sopravvivuti, i suoi fratelli, le sue sorelle, *o i loro rappresentanti* sono chiamati alla metà della eredità. »

Questa redazione mostra ad evidenza che il legislatore non ha inteso stabilire nell' articolo una nuova rappresentazione, ma al contrario, impiegando la parola *rappresentanti* in un modo puramente enunciativo, ha deciso che coloro i quali, secondo le regole precedenti, si trovavano rappresentanti, cioè coloro, a favore de' quali si era stabilita la rappresentazione negli articoli precedenti, sarebbero, in tal qualità e di pieno diritto, chiamati a concorrere, come i fratelli e le sorelle, co' genitori del defunto.

Io termino quì la discussione, comunque mi fosse facile di rafforzarla con nuovi raziocinii; credo di aver compiutamente risposto a tutte le obbiezioni, e di aver detto abbastanza, perchè ogni buon ingegno rimanga convinto che dalle parole e dallo spirito così dell' art. 757 (674 R.), che dell' art. 742 (663 R.), e dalla loro combinazione cogli articoli 739 (660), 746 (668 e 669 R.), 748 (671 R.), 750 (672 R.), 751 (T) e 759 (675 A.), nasce evidentemente la pruova, che i discendenti da' fratelli o dalle sorelle del defunto rappresentano, rispetto al figlio naturale, i fratelli e le sorelle premorte, ed hanno, in conseguenza, il diritto di ridurre il figlio naturale alla metà de' beni, come lo avrebbero avuto i fratelli e le sorelle.

Mi sembra però che potrebbe andarsi più oltre, e che, anche quando volesse ammettersi il sistema di non rappresentazione che ho finora combattuto, non sarebbe tuttavia men certo, che i discendenti da' fratelli o dalle sorelle del defunto avrebbero, per l'art. 757 (674 R.), il diritto di ridurre il figlio naturale alla metà della successione.

Ed infatti, poichè la nuova redazione dell' articolo 757 (674 R.) è stata adottata, secondo le osservazioni del signor Malleville, per mettere questo articolo in armonia con quelli che avevano precedentemente regolato il concorso in favore degli ascendenti, è incontrastabile perciò che il legislatore, adottando questa novella redazione, ha voluto che tutti i parenti, i quali, rispetto alla successione legittima, erano stati collocati nell' ordine e nel rango medesimo per succedere, che gli ascendenti, avessero, come questi, il diritto di prendere la metà de' beni in concorso con un figlio naturale, e che a più forte ragione il legislatore ha voluto lo stesso rispetto a' parenti ch' erano chiamati a succedere in preferenza degli ascendenti.

Or, noi abbiamo veduto nel n.° 5 delle osservazioni sull' art. 750 (672 R.), che i discendenti da' fratelli o dalle sorelle premorte, anche quando non godono del benefizio della rappresentazione, escludono tutti gli ascendenti al di sopra del grado di padre o di madre.

Essi dunque, anche senza il benefizio della rappresentazione, sono più favorevoli agli occhi dalla legge, sotto il rapporto dell' ordine nelle successioni, che gli ascendenti al di sopra del grado di padre o di madre; e debbono quindi per lo motivo che ha fatto ammettere la nuova redazione dell' art. 757 (674 R.), ed af-

finchè vi sia armonia nel sistema, esser trattati rispetto al figlio naturale, come lo sarebbero questi ascendenti; in conseguenza, senza una manifesta contraddizione, e senza rompere l'armonia che ha voluto stabilire la nuova redazione dell' art. 757 (674 R.), non potrebbero questi discendenti esser ridotti al quarto de' beni, in un caso in cui gli ascendenti più rimoti avrebbero la metà.

Poichè questo argomento mi sembra senza replica, così ne conchiudo che il diritto che hanno i discendenti da fratelli o da sorelle, di ridurre il figlio naturale alla metà de' beni, non dipende soltanto dal benefizio della rappresentazione, e che, combinando gli art. 750 (672 R.) e 752 (T.), per conservare tra questi due articoli l'armonia che il legislatore ha voluto stabilire, un tal diritto appartiene a' discendenti da fratelli o da sorelle, non solo quando son chiamati a rappresentare a' termini dell' art. 742 (663 R.), ma anche quando si trovano privi del benefizio della rappresentazione, sia perchè i fratelli e le sorelle avessero rinunziato, sia perchè fossero stati dichiarati indegni di succedere.

9. Quando il defunto non ha lasciato nella sua famiglia legittima, nè discendenti, nè ascendenti, nè fratelli, nè sorelle, nè discendenti da fratelli o da sorelle, il figlio naturale legalmente riconosciuto prende i tre quarti della porzione ereditaria, che avrebbe avuta, se fosse stato legittimo, cioè a dire, i tre quarti dell' intera successione; poichè, se fosse stato legittimo, avrebbe raccolto egli solo l' intera successione.

In conseguenza, nel caso di cui si tratta, la quantità della porzione deferita al figlio naturale è sempre la stessa. Essa non varia, qualunque sia il numero, qualunque sia il grado, più o men lontano,

de' parenti legittimi che son chiamati alla successione; essa è sempre de' tre quarti della intera eredità.

Se dunque nella linea paterna o materna del defunto vi sieno sei parenti, o anche più, che si trovino nello stesso grado per succedere, il figlio naturale non avrà meno di tre quarti della successione; ma ugualmente non avrà che tre quarti, se non vi sia che un sol parente successibile.

Similmente, se il defunto ha lasciato zii e zie, il figlio naturale avrà i tre quarti, come se non esistesse che un lontanissimo collaterale.

Ma egli è sempre privo egualmente di un quarto della successione, finchè esistono de' parenti legittimi in gradi successibili.

10. Si è veduto che il legislatore ha diviso in tre classi i parenti legittimi, co' quali può trovarsi in concorso il figlio naturale: che la prima classe comprende tutti i discendenti legittimi del defunto; la seconda comprende tutti i fratelli e le sorelle legittime del defunto, e i loro discendenti; e la terza comprende tutti gli altri parenti legittimi e successibili; e che la porzione del figlio naturale è più o meno considerabile secondo che il defunto ha lasciato parenti, o della prima classe, o della seconda, o solamente della terza.

Ma se vi sono parenti della prima classe, che sien tutti, o incapaci o dichiarati indegni di succedere, o che tutti rinunziino alla successione, i parenti della seconda classe, che diventano eredi, per diritto di devoluzione, in luogo di quelli della prima classe, possono, come questi, far ridurre i diritti del figlio naturale al terzo della porzione di figlio legittimo? Egli è indubitato che non lo possono.

I parenti della prima classe, che erano incapaci di succedere, non sono stati mai eredi; quelli che sono stati dichiarati indegni, o che han rinunziato, erano bensì eredi presuntivi; ma si presume legalmente che non sono stati mai eredi. Gli uni e gli altri debbono dunque considerarsi, per rapporto alla successione, come se non avessero mai esistito, e poichè in lor favore, ed in considerazione della qualità della lor parentela, il diritto del figlio naturale trovavasi ridotto al terzo della porzione di figlio legittimo, la stessa riduzione non può più aver luogo a vantaggio di parenti di una linea e di una qualità diversa, che la legge ha collocati nella seconda classe, e che, non concorrendo alla successione per rappresentazione dè' parenti della prima classe, ma solo per diritto di devoluzione, non possono invocare lo stesso favore.

Si vorrebbe forse, attenendosi unicamente al testo dell' art. 757 (674 R.), conchiuderne; esser bastevole che il defunto *abbia lasciato* un discendente legittimo, anche quando questo discendente non potesse o non volesse essere erede, perchè, a' termini di questo articolo, il figlio naturale non debba avere che la metà de' beni, ed ancorchè la successione si trovasse deferita ad un parente della terza classe?

Ma sarebbe questa una interpetrazione veramente giudaica, alla quale fanno aperta resistenza la mente del legislatore e lo scopo della sua disposizione.

È in ragione della *qualità* de' parenti legittimi co' quali il figlio naturale può trovarsi in concorso per la divisione della successione, che il legislatore ha ristretto più o meno i diritti di questo figlio; egli ha voluto che il figlio naturale avesse meno quando si trovasse in concorso

con parenti più prossimi al defunto, che quando concorresse con parenti più lontani; ed ecco perchè, affin di regolare la quantità de' diritti del figlio naturale, ha divisi i parenti legittimi in tre classi, in ragione delle loro differenti qualità, dell' ordine de' loro gradi, e dell' affezione che si presume aver avuta per essi il defunto.

Ma il figlio naturale non si trova in concorso co' parenti più prossimi, che non possono o non vogliono essere eredi, non ha che dividere con essi, nè prende alcuna cosa in loro pregiudizio. Egli non si trova in concorso che co' parenti, i quali vengono come eredi, e con essi divide la successione; in conseguenza, il suo diritto debb' esser ridotto unicamente secondo la qualità di questi parenti.

Così, allorchè i discendenti legittimi del defunto han rinunziato alla di lui successione, o sono stati dichiarati indegni di raccoglierla, se i fratelli o le sorelle del defunto, o i discendenti da essi, son chiamati a succedere, il figlio naturale dee prendere la metà de' beni; e se esistono figli legittimi, o fratelli, o sorelle o discendenti da essi, che tutti non possano o non vogliano essere eredi, nè vi sia d' altronde alcun ascendente che succeda, il figlio naturale avrà i tre quarti de' beni, concorrendo alla successione con altri parenti più rimoti.

Ciò che si è detto pel caso in cui i parenti della prima classe non possono o non vogliono essere eredi, si applica, per le stesse ragioni, al caso in cui i parenti della seconda classe non succedono, e nel loro luogo sottentrano i parenti della terza.

11. Quando il defunto ha lasciati due figli naturali legalmente riconosciuti, ed uno di essi è dichiarato indegno di raccogliere la quota a lui

deferita dall' art. 757 (674 R.), o vi ha rinunziato, la porzione che avrebbe avuta questo figlio, si accresce per avventura all' altro figlio naturale, e non arreca vantaggio che a lui solo?

Secondo l' art. 786 (703) del Codice civile, la parte del rinunziante si accresce a' suoi *coeredi*, ed è lo stesso quanto alla parte dell' indegno: ma i due figli naturali non sono coeredi, perchè a' termini della legge essi non sono eredi; dunque non può esservi accrescimento tra loro.

Ma, per la medesima ragione, la parte del figlio naturale che ha rinunziato, o ch' è stato dichiarato indegno, non può accrescersi a' parenti legittimi, poichè questi non sono i coeredi de' figli naturali.

Non è dunque per diritto di accrescimento, che la parte che avrebbe avuta il figlio naturale, che è stato dichiarato indegno, o che ha rinunziato, può esser deferita sia agli altri figli naturali, sia a' parenti legittimi.

Ma il figlio naturale, che è stato dichiarato indegno, o che ha rinunziato, dovendo considerarsi, rapporto alla successione, come se non avesse mai esistito, la parte che egli avrebbe avuta senza la indegnità o la rinunzia, non dev' essere distinta; essa rimane confusa nella successione, e la successione vien divisa secondo le regole prescritte dall' art. 757 (674 R.), senza calcolare il figlio naturale indegno o rinunziante.

Ecco alcune spiegazioni pe' diversi casi che possono presentarsi.

1.° Quando vi è un figlio legittimo e due figli naturali, se i due figli naturali potessero e volessero raccogliere le loro quote, ciascuno di essi avrebbe la nona parte de' beni, e le altre

sette parti apparterrebbero al figliuolo legittimo.

Qualora uno de' figli fosse stato dichiarato indegno, o fosse morto civilmente senza lasciar prole, o avesse rinunziato, se vi fosse luogo ad accrescimento a vantaggio dell' altro figlio naturale, questi avrebbe per se solo due none porzioni.

Per l' opposto, se l' accrescimento avesse luogo a vantaggio del figlio legittimo, il figlio naturale, che gode del suo diritto, non avrebbe che una nona porzione dell' intera eredità, o tutto al più una nona porzione delle otto che rimarrebbero, dedotta a vantaggio del figlio legittimo la porzione che avrebbe avuta l' altro figlio naturale.

Ma siccome l' accrescimento non ha luogo nè a vantaggio del figlio legittimo, nè a vantaggio del figlio naturale, poichè il figlio naturale che è stato dichiarato indegno, o che è morto civilmente, o ha rinunziato, si considera che non abbia mai esistito, così ne risulta che il figlio legittimo ed uno de' figli naturali trovandosi i soli chiamati alla successione, quello de' figli naturali che prende la sua parte, ha diritto alla sesta porzione de' beni, e gli altri cinque sesti appartengono al figlio legittimo.

2.° Allorchè i fratelli e le sorelle legittime del defunto, o i discendenti da essi, si trovano in concorso con due figli naturali riconosciuti, non possono aver diritto che alla metà de' beni, tanto se i due figli naturali raccolgono le loro quote, quanto se uno di essi sia incapace di succedere, o sia stato dichiarato indegno, o abbia rinunziato.

Egli è vero che, in quest' ultimo caso, uno de' figli naturali profitta egli solo della metà de' beni, laddove, concorrendo con l' altro figlio, non ne avrebbe avuto che il quarto.

Ma s' egli profitta della porzione del suo fratello naturale, ciò non avviene per diritto di accrescimento, ma perchè, il di lui fratello considerandosi non aver mai esistito per rapporto alla successione, egli dee avere, come se fosse il solo figlio naturale, la metà della porzione ereditaria che avrebbe avuta come figlio legittimo, e poichè, nella specie, se fosse stato legittimo, avrebbe avuto diritto alla intera successione, dee, per conseguenza, aver diritto alla metà della successione medesima, come unico figliuolo naturale.

3.° Le stesse ragioni si applicano al caso in cui non vi sono che parenti della terza classe. Questi parenti non debbono avere in ogni caso che il quarto della successione, sia ch' esista un sol figlio naturale riconosciuto, sia che ve n' esistano più, ed un solo tra essi possa o voglia esercitare il suo diritto.

12. Allorchè nella linea paterna e materna del defunto vi sono de' parenti di ordini e di classi diverse, come, se in una delle linee si trovi un ascendente, e nell' altra un collaterale che non sia fratello, nè sorella del defunto, nè discendente da fratello o da sorella, qual sarà la parte del figlio naturale?

A' termini degli art. 733 (T) e 753 (T), la successione legittima si divide dapprima per metà fra l' ascendente ed il collaterale, e siccome il figlio naturale dee dirigersi a questi due eredi per ottenere il rilascio della sua quota, così risulta chiaramente dalla disposizione dell' art. 757 (674 R.), che il figlio naturale non potrà dimandare all' ascendente se non la metà della quota che questo ascendente ha raccolta nella successione, ma potrà chiedere i tre quarti della porzione raccolta dal collaterale.

Così, supponendo che la successione sia del valore di 8,000 franchi, il figlio naturale non prenderà che 2,000 franchi su i 4,000 raccolti dall' ascendente; ma ne avrà 3,000 su gli altri 4,000 raccolti dal collaterale.

Ed invano si vorrebbe sostenere, abusando anche del testo dell' art. 757 (674 R.) che sia sufficiente, a' termini di questo articolo, che il defunto abbia lasciato un ascendente, perchè il figlio naturale non debba avere che la metà de' beni. Si è di già risposto ad una simile obbiezione nel n. 10. delle osservazioni su questo articolo. Per quel che riguarda l' ascendente, e ne' suoi interessi personali, non v' ha dubbio che il figlio naturale dee avere la metà; ma dee avere i tre quarti per ciò che concerne il collaterale; e, nella specie, gl' interessi dell' ascendente e del collaterale sono ben distinti e separati. Il collaterale, a cui il figlio naturale dimanda i tre quarti della sua porzione, non può opporre per eccezione un favore che appartiene solo all' ascendente.

13. È questo il luogo da esaminare come i figli naturali debbano istituire la loro azione per ottenere il rilascio delle quote che sono ad essi deferite, nel caso in cui vi sieno de' parenti legittimi in grado da succedere; imperciocchè gli art. 769 (685 A.), 770 (686 A.), 771 (787 A.), 772 (688 A.) e 773 (T.) non prescrivono il modo in cui i figli naturali debbono procedere, che nel caso soltanto in cui son chiamati a raccogliere la totalità de' beni, in mancanza di parenti in gradi successibili.

A' termini dell' art. 724 (645) del Codice, gli eredi legittimi acquistano di pieno diritto il possesso di tutti i beni del defunto; ma questo articolo non accorda ugualmente il possesso legale a' figli

naturali. È perciò che la successione trovasi dapprima per intero nelle mani degli eredi legittimi, ed in conseguenza i figli naturali debbono chiedere ad essi il rilascio delle loro quote.

Quando il rilascio non è eseguito volontariamente dagli eredi legittimi, la dimanda giudiziaria corrispondente debb' essere fatta contro di essi dinanzi al tribunale di prima istanza, nella cui giurisdizione s' è aperta la successione.

I figli naturali possono dimandare nello stesso tempo, che si proceda alla divisione de' beni, per assegnarsene loro la porzione che ad essi appartiene, secondo l' art. 757 (674 R.); imperciocchè essi sono proprietarii di una *quota* de' beni, cioè o di un terzo, o della metà, o de' tre quarti delle porzioni ereditarie che avrebbero avute, se fossero stati legittimi, e questa quota non può determinarsi, nè venir loro rilasciata, che in seguito di una divisione.

Nondimeno essi non hanno l' azione di divisione, propriamente detta *actio familiae erciscundae*, perchè non sono eredi, nè appartengono alla famiglia; ma hanno bensì l'azione di divisione, che chiamasi *actio communi dividundo*, perchè sono comproprietarii de' beni della successione.

Inutilmente si pretenderebbe che essi non hanno l' azion diretta per la divisione, ma possono solamente, per la conservazione de' loro diritti, assistere alle operazioni della divisione, che dee farsi tra i coeredi.

Ma, 1.° ciò non potrebbe eseguirsi che nel caso in cui vi fossero più eredi chiamati alla successione. Se non vi fosse che un solo erede, qual altro mezzo potrebbe avere il figlio naturale per ottenere la sua porzione ne' beni, tranne quello di provocare la divisione?

2.° Supponendo ancora che vi fossero molti

eredi, ma che convenisse loro di prolungare la divisione, in tal caso dovrà per avventura il figlio naturale restar privo del godimento e della disposizione della sua quota ne' beni, fino a che piacerà loro di rimanere nella indivisione? E qual altro mezzo può aver egli per obbligarli a procedere alla divisione, che quello di provocarla egli stesso?

3.° Per poter ammettere che il figlio naturale non ha l' azion diretta per chiedere la divisione, ma che può soltanto, per la conservazione de' suoi diritti, assistere alle operazioni della divisione che ha luogo tra i coeredi, bisogna supporre che egli sia un semplice creditore della successione; ma al contrario si è di già stabilito, ed è generalmente ricevuto il principio, che il figlio naturale riconosciuto non solamente è semplice creditore, ma è proprietario reale della porzione di beni che gli è deferita dalla legge, e che ha non solo *il jus in rem*, ma il *jus in re*; egli trovasi dunque comproprietario con gli eredi legittimi, i quali, per lo possesso legale, sono i possessori della totalità de' beni, ed in conseguenza egli dee avere contra gli eredi legittimi l'azione *communi dividundo*, come tutti i comproprietarii l' hanno tra loro. In questo senso è stato giudicato con una decisione della Corte reale di Parigi del 4 germile anno 13.

14. Da ciò mi sembra derivare altresì, che dopo la formazione delle quote fatta da' periti, queste debbono esser tratte a sorte, sì nell' interesse del figlio naturale, che in quello degli eredi legittimi, e che questi eredi non han diritto di designare la porzione, che ad essi conviene di dare al figlio naturale.

Per poter applicare a questo caso la massi-

ma, *electio debitoris est*, bisognerebbe che gli eredi legittimi fossero semplici debitori della porzione di beni che deferisce la legge al figlio naturale, ma essi non possono esser debitori di una cosa che loro non è mai appartenuta; non possono essere semplici debitori, poichè il figlio naturale non è semplice creditore. Lo ripeto: essi sono, gli uni rispetto agli altri, comproprietarii di beni indivisi, e tutte le regole relative alle divisioni tra i comproprietarii, sono ad essi rispettivamente applicabili.

Queste regole sono assolutamente le stesse, che quelle stabilite dalla legge per le divisioni tra eredi.

15. Allorchè il padre del figlio naturale ha lasciato un legatario universale, e non vi sono eredi legittimi che abbian diritto alla riserba legale, siccome il legatario universale ha il possesso legale di tutti i beni in virtù dell' art. 1006 (932), così il figlio naturale, che ha diritto ad una riserba, dee istituire contro di lui la dimanda per lo rilascio e per la divisione, nel modo spiegato ne' numeri precedenti.

16. Il figlio naturale riconosciuto può chiedere che gli eredi legittimi conferiscano nella massa della successione i beni che il defunto aveva loro donati, *senza dispensa dalla collazione?* Ha egli diritto di chiedere una quota su' beni conferiti, come su gli altri beni della successione?

Per la negativa si dice 1.° che il figlio naturale riconosciuto non ha la qualità di erede, e secondo l'art. 857 (776 A.) del Codice, la collazione non è dovuta che dal coerede al suo coerede; 2.° che giusta l' art. 756 (674 R.), il figlio naturale riconosciuto non ha diritto che su i beni de' suoi genitori defunti, ed in conseguenza egli non ha alcun diritto su i beni di

cui il padre e la madre avevano disposto, e specialmente su di quelli la cui disposizione è anteriore al riconoscimento.

Ma il figlio naturale non ha egli diritto di rispondere, 1.° che secondo l' art. 757 (674 R.), dee avere il terzo, o la metà, o i tre quarti *della porzione ereditaria che avrebbe avuta*, se fosse stato legittimo, e ch' egli non avrebbe per intero questa quota determinata della porzione ereditaria, se non profittasse della collazione che dee farsi dagli eredi; che, in conseguenza, dalla combinazione degli articoli 756 e 757 (674 R.) deriva che egli non dee avere nelle cose conferite, ugualmente che negli altri beni della successione, se non il terzo, la metà, o i tre quarti, secondo la qualità degli eredi legittimi, co' quali si trova in concorso; ma che ne risulta altresì assai chiaramente che deve avere ne' beni conferiti, ugualmente che negli altri beni, il terzo, la metà, o i tre quarti, poichè l' art. 757 (674 R.) gli assicura il terzo, la metà, o i tre quarti di tutto ciò che avrebbe avuto, se fosse stato legittimo, e se fosse stato legittimo, avrebbe presa la sua parte ne' beni conferiti, come negli altri beni della successione;

2.° Che in questo caso egli non prende realmente la sua quota, che su i beni del padre e della madre defunti, poichè per mezzo della collazione, di cui dee profittare secondo l'art. 757 (674 R.), i beni donati dal defunto rientrano nella sua successione intestata, e si considerano, come se egli non ne avesse mai disposto?

Si dirà inoltre per gli eredi legittimi, che se essi fossero soggetti alla collazione rispetto a' figli naturali, si troverebbero trattati peggio dei donatarii estranei, poichè il figlio naturale non può far conferire cosa alcuna da questi donata-

rii, quando le donazioni non eccedono la porzione disponibile?

Ma si può ben rispondere che i successibili, i quali sono nel tempo stesso donatarii, possono, ugualmente che i donatarii estranei, conservare in pregiudizio del figlio naturale tutto ciò che è stato loro donato sulla porzione disponibile; che a tal fine basta che essi non vengano alla successione del donante, a'termini dell' art. 843 (762); che se, al contrario, fosse per loro più vantaggioso di venire alla successione, anzichè contentarsi delle donazioni ricevute, non possono, prendendo la loro porzione come eredi, conservare nel tempo stesso, secondo i termini dell' art. 757 (674 R.), le cose loro donate dal defunto, poichè cotesto articolo, come si è già detto, assicura al figlio naturale una quota della porzione ereditaria che avrebbe avuta, se fosse stato legittimo, e la porzione ereditaria si prende su i beni conferiti, egualmente che su gli altri beni della successione.

Non v'ha dubbio che, considerando il solo articolo 756 (674 R.), il figlio naturale riconosciuto non dovrebbe avere alcun diritto sulle cose di cui è prescritta la collazione nell'art. 857 (776 A.), poichè secondo l' art. 756 (674 R.) egli non è erede; ma l' art. 757 (674 R.), volendo determinare i diritti che potrebbe esercitare il figlio naturale riconosciuto, dispone in modo generale, e senz' alcuna eccezione, che questo figlio avrà una quota della porzione ereditaria che avrebbe avuta, se fosse stato legittimo; or mi sembra che da questa disposizione risulti che il figlio naturale ha diritto di prendere questa quota sulle cose donate agli eredi, nella stessa guisa che avrebbe preso su queste cose l' intera porzione ereditaria, se fosse stato legittimo, non essendo

possibile che il quarto o la metà della porzione di un tutto non comprenda il quarto o la metà di tutte le cose che in quel tutto si comprendono. Mi sembra dunque che l' art. 757 (674 R.), per regolare la quantità della porzione del figlio naturale, abbia modificata la disposizione dell'articolo 857 (776 A.), e che quindi, sebbene il figlio naturale riconosciuto non abbia la qualità di erede, nondimeno possa esigere la collazione dagli eredi legittimi, per avere tutta quella quota che ha voluto accordargli l'art. 757 (674 R.).

18. Rimane ora ad esaminare come il figlio naturale è tenuto a' debiti ed a' pesi della successione.

È indubitato, quantunque il Codice civile non si spieghi precisamente su di ciò, che il figlio naturale dee contribuire con gli eredi legittimi al pagamento de' debiti e de' pesi della successione, in proporzione di ciò ch'ei prende nella eredità, tal che se, per esempio, prende la metà de' beni, dee pagare la metà de' debiti e de' pesi. Egli è un successore, ed un successore a titolo universale, poichè è chiamato dalla legge a raccogliere una qnota de' beni; in conseguenza non può avere questa quota di beni, che con la condizione di pagare una quota proporzionata de' debiti: *Bona non dicuntur, nisi deducto aere alieno.*

Egli è parimente obbligato verso i creditori della successione, perchè prende la cosa del loro debitore, il pegno de' loro crediti; i creditori adunque hanno un' azion diretta contro di lui per astrignerlo al pagamento della sua porzione virile de' debiti e de' pesi, del pari che hanno un'azion diretta contra il legatario a titolo universale, secondo l' art. 1012 (966). *Vedete* le osservazioni sull' art. 873 (794).

Da ciò deriva che gli eredi legittimi non avrebbero diritto di prelevare sull' attivo della successione l'ammontare de' debiti e de'pesi, e di dare al figlio naturale la sua quota *in ciò che rimane, dedotti* i debiti ed i pesi. Questa pretensione non potrebbe esser fondata che nel caso in cui gli eredi legittimi fossero tenuti verso i creditori della successione al pagamento della totalità de' debiti e pesi; ma essi non sono realmente tenuti, che per le loro porzioni virili, salvi i casi d'ipoteca, poichè non hanno che una quota de' beni; ed il figlio naturale prende anch' egli una quota di una porzione ereditaria.

Si debbono ugualmente applicare tra il figlio naturale e gli eredi legittimi le disposizioni degli art. 875 (795) e 876 (796.)

Finalmente, il figlio naturale sarebbe tenuto, *ultra vires*, a' debiti e pesi della successione, ma soltanto per la sua porzione virile, se non avesse fatto conoscere per mezzo di un' esatto e fedele inventario lo stato ed il valore della successione, o lo stato ed il valore di ciò che gli fosse stato rilasciato dagli eredi legittimi. Sarebbe tenuto *ultra vires*, non perchè rappresenta il defunto, come lo rappresentano gli eredi, ma perchè i successori, ugualmente che gli eredi, non hanno altro mezzo legale per far constare verso dei creditori lo stato ed il valore della successione che essi raccolgono, che quello di far procedere ad un' inventario nelle forme prescritte dal Codice di procedura civile.

Articolo 758 (674 R.).

Il figlio naturale ha diritto alla totalità de' beni, quando il padre o la madre non lasciano parenti in grado da succedere (1).

1. Si è veduto nell' articolo precedente, che la legge riserba sempre alla famiglia legittima una parte de' beni nella successione del padre o della madre che ha riconosciuto un figlio naturale. Ma quando il padre o la madre che ha riconosciuto il figlio naturale, non lascia parenti legittimi, o quelli ch' esistono, non si trovano in uno de' gradi successibili, a chi dee attribuirsi la porzione di beni, riserbata per la famiglia legittima?

Non è giusto forse che sia essa deferita al figlio naturale del defunto, anzichè essere abbandonata al fisco?

Non è forse nell' ordine delle affezioni del defunto, del pari che nel voto della natura, che cotesta porzione appartenga al figlio, più che al coniuge superstite?

Con ragione dunque si è stabilito nell' articolo 758 (674 R.), che se il padre o la madre, che ha riconosciuto un figlio naturale, non lascia all' epoca di sua morte de' parenti in grado da succedere, questo figlio ha diritto alla totalità de' beni che si trovano nella successione intestata.

2. Avviene lo stesso quando i parenti legittimi ch' esistono, non hanno le qualità richieste per succedere, o son dichiarati indegni, o fi-

(1) La disposizione di questo art. si legge nella fine dell' art. 674 delle nostre *leggi civili*.

★

nalmente rinunziano alla successione. In tutti questi casi debbono essere considerati, rapporto alla successione, come se realmente non esistessero.

3. Ma quantunque il figlio naturale raccolga la totalità de' beni, pure non è considerato come erede; egli non ne ha nè il titolo, nè i diritti; non ha il possesso legale de' beni, come lo avrebbe un parente legittimo chiamato a succedere, ed è tenuto a chiedere dal giudice l'immissione in possesso.

Si vedrà nelle osservazioni sugli art. 769 (685 A.), 770 (686 A.), 771 (687 A.) e 772 (688 A.), come dee procedere il figlio naturale per ottenere l'immissione in possesso, a quali condizioni può ottenerla, ed in quali casi può essere astretto a restituire i beni.

4. Si è chiesto se, non essendovi parenti legittimi in grado da succedere, fuorchè in una sola delle linee, paterna o materna, la porzione spettante all'altra linea debba appartenere al figlio naturale in virtù dell'art. 758 (674 R.).

La risposta a sì fatta quistione trovasi nell'articolo 755 (673 n. 1.), il quale dispone che in mancanza di parenti in grado da succedere in una linea, i parenti dell'altra linea succederanno nell'intera eredità.

Poichè i parenti in grado da succedere in una sola linea son chiamati dalla legge stessa a prendere, com'eredi legittimi, la porzione che, secondo l'articolo 733 (T), avrebbe dovuto appartenere all'altra linea, nella quale non vi son parenti in grado da succedere, ne segue che il figlio naturale non può avere, in virtù dell'art. 758 (674 R.), il diritto di chiedere questa porzione, come se fosse vacante e senza eredi legittimi; altramente, vi sarebbe una evidente contraddizione tra l'art. 755 (673 n. 1.) e l'art. 758 (674 R.).

Poichè il passaggio dall'una all'altra linea si opera per legge, per effetto di esso si trovano degli eredi legittimi in amendue le linee; in conseguenza, il figlio naturale non può avere che la quota dei beni fissata dall' art. 757 (674 R.) secondo la qualità de' parenti che si trovano eredi.

D'altronde, la divisione della eredità tra le due linee paterna e materna non è stata stabilita che a riguardo de' parenti legittimi *tra essi*, e ne' loro rispettivi interessi, poichè ha avuto per unico oggetto, come abbiamo dianzi osservato, d' impedire che i parenti di una linea profittassero della intera successione in pregiudizio dei parenti dell' altra linea. Questa divisione adunque è affatto estranea al figlio naturale, ed egli non può dimandarla nè per ispogliare i parenti legittimi, nè per far operare in suo favore un passaggio, che la legge ha stabilito soltanto in favore della famiglia legittima.

Articolo 759. (675 A.).

In caso che premorisse il figlio naturale, i suoi figli o discendenti possono reclamare i diritti stabiliti negli articoli precedenti. (1)

1. Prima di dare alcuna spiegazione su questo articolo, bisogna esaminare in primo luogo se debba applicarsi a' soli discendenti *legittimi* del figlio naturale premorto, ovvero anche a'discendenti *naturali*.

In altri termini, quando un figlio naturale riconosciuto ha lasciato de' discendenti nati fuori di matrimonio, questi discendenti, nel rappresentarlo, possono, o no, reclamare in sua vece de' diritti sulla successione del padre, o della madre, che lo aveva riconosciuto?

Il sig. di Malleville ammette la rappresentazione in favore de'discendenti naturali, nella stessa guisa che è ammessa in favore de'discendenti legittimi, ed ecco come espone la sua opinione nell' *Analisi del Codice civile*, sull'art. 759 (675 A.).

Si dimandò, egli dice, nel tempo della discussione al consiglio di Stato, se il richiamo che

(1) Corrisponde questo art. al 675 delle leggi civili. È evidente però la riforma portata nella sua disposizione. Nel Codice francese, poichè a' figli naturali non si dava un diritto di successione, sì bene un diritto di credito, si diceva che potevano essi *reclamare* i diritti del loro padre premorto. Nelle leggi civili, essendosi accordato a' figli naturali un diritto di *successione*, non si potevano adottare le espressioni del Cod. abolito: quindi si è detto, che possono rappresentare il padre loro, per dimostrare che concorrono alla successione con gli altri successibili.

questo articolo accorda a' figli ed a' discendenti del figlio naturale, dovesse appartenere soltanto a coloro che fossero legittimi, o dovesse estendersi anche a' suoi figli o discendenti naturali. Fu risposto che si estenderebbe a' figli naturali in proporzione del diritto che essi avrebbero nella successione del loro padre, in guisa che se il figlio naturale aveva diritto ad un terzo, i suoi figli naturali non potrebbero dimandare che il terzo di questo terzo, o sia un nono della successione dell' avo, laddove il figlio legittimo del figlio naturale otterrebbe il terzo intero, e su questa risposta l'articolo fu adottato.

» Nondimeno, segue a dire il sig. di Malleville, si promuovono de' dubbii sulla regolarità di questa risoluzione sull' appoggio dell' art. 756 (674 R.), il quale dice che la legge non accorda de' diritti al figlio naturale su i beni de' parenti del padre o della madre; poichè, si dice, sarebbe lo stesso che accordare al figlio naturale de' diritti su i beni de' suoi parenti, l' autorizzarlo a reclamare qualche cosa sulla successione dell' avo.

» Questa obbiezione è fortissima, aggiugne il sig. di Malleville; essa però dee cedere alla volontà del legislatore, consegnata nel processo verbale. Questo articolo 759 (675 A.) dee riguardarsi come una *eccezione* alla regola generale stabilita nell' art. 756 (674 R.), e può fondarsi altresì su di ciò che l'art. 759 (675 A.) non ha parlato soltanto de' figli legittimi del figlio naturale, ma de' suoi discendenti in generale.

Si vede dunque che l' opinione del sig. di Malleville poggia interamente sulla supposizione che si fosse formalmente deciso dal consiglio di Stato, che l' art. 759 (675 A.) dovesse, per eccezione all'art. 756 (674. A.), applicarsi tanto

a' discendenti naturali, quanto a' discendenti legittimi, non mai però in un modo così esteso per gli uni, che per gli altri.

Ma questa supposizione è poi esatta? Per verificarlo, fa d' uopo leggere per intero la discussione che ha avuto luogo sull' articolo al consiglio di stato, nella seduta del 2 nevoso anno 9, la quale è consegnata nel processo verbale, tom. 3, pag. 259.

Il processo verbale annunzia dapprima che l' articolo proposto dalla sezione di legislazione era precisamente lo stesso che quello di poi adottato ed inserito nel Codice civile; indi aggiugne che la discussione su questo articolo fu stabilita ne' seguenti termini:

» Il console Cambacérès dimanda se il figlio naturale del bastardo dovrà godere del benefizio di questo articolo.

Il signor Berlier, uno de' membri della sezione di legislazione, fa osservare che l' articolo non può applicarsi in tutta la sua latitudine a questo figlio, poichè si è deciso; 1.° ch' egli non è erede, ma semplicemente creditore; 2.° che questo creditore, essendo stato ridotto ad una quota de' beni e diritti del padre, non rappresenta questi diritti per intero.

» Il console Cambacérès oppone che, sebbene il figlio naturale non sia erede, nondimeno egli ha diritto ad un terzo di una porzione ereditaria nella successione di suo padre; che l' articolo proposto trasmette questo diritto a' suoi discendenti; e che, quindi, s' egli non lascia che figli naturali, questi dovranno avere un nono nella successione dell'avo ».

Immediatamente dopo, e senz' altra spiegazione, il processo verbale dice che l' articolo proposto dalla sezione di legislazione è stato adottato.

Risulta per avventura dalla rapportata discussione, che l' articolo sia stato adottato nel senso della proposizione del console Cambacérès?

Ma se il consiglio di stato avesse voluto ammettere questa proposizione, non avrebbe forse riconosciuta la necessità di cangiare la redazione dell' articolo, e di farla in modo che la proposizione del console vi si trovasse chiaramente enunciata? ma v' ha forse una sola parola che lo indichi nella redazione conservata?

Poichè erasi elevato un dubbio sulla quistion di sapere se i discendenti naturali si trovassero compresi nella redazione proposta, poichè uno de' membri della sezione che avea fatta questa redazione, sosteneva che non dovesse estendersi a' discendenti naturali, sarebbe stato necessario, per non lasciar più sussistere il dubbio, di nominare specialmente i discendenti naturali.

Poichè, nel senso della proposizione del console, i discendenti naturali non dovevano rappresentare nella successione dell' avo gli stessi diritti, che i figliuoli legittimi del figlio naturale premorto, sarebbe stato mestieri di enunziare questa differenza nella redazione dell' articolo.

Or, nella redazione adottata nulla si osserva di tutto ciò; che anzi, se l' articolo, come si trova redatto, debb' essere applicato a' discendenti naturali, risulterà assai chiaro dalle sue espressioni, che i discendenti naturali debbono avere tutti i diritti che avrebbe avuti il loro padre, se questi non ha lasciati discendenti legittimi.

Questo articolo, in fatti, stabilisce una rappresentazione reale in favore de' discendenti del figlio naturale premorto: or, se questo figlio naturale, nel tempo di sua morte, non ha lasciati, che discendenti naturali, egli sarà intera-

mente rappresentato da questi, qualora sieno ammessi a rappresentarlo, ed in conseguenza, costoro dovranno avere nella successione dell' avo tutta quella porzione di beni che avrebbe avuta egli stesso, se fosse sopravvivuto.

Si risponderà forse che l' art. 759 (675 A.) dice soltanto, che nel caso in cui premorisse il figlio naturale, i di lui figli o discendenti possono reclamare i diritti fissati dagli articoli precedenti, e che da questi articoli risulta, che i discendenti naturali del figlio naturale premorto non debbono avere nella successione del loro avo, se non un terzo della porzione che avrebbe avuta il padre loro, se l' avo ha lasciato un discendente legittimo?

Io nego che ciò risulti dagli articoli che precedono; e sostengo che la disposizione di questi articoli nulla assolutamente stabilisce sul caso di cui si tratta.

L' art. 757 (674 R.) dice, è vero, che se il defunto ha lasciato un figlio legittimo ed un figlio naturale riconosciuto, la porzione ereditaria del figlio naturale sarà ridotta al terzo di quello che avrebbe avuto, se fosse stato legittimo; ma non dice che se il figlio naturale è premorto, i suoi discendenti naturali, che si suppongono ammessi a rappresentarlo, non avranno tutti insieme che il terzo del terzo che gli era attribuito. Per lo primo caso fissa la riduzione che dee aver luogo, ma non dice che nel secondo caso si debba aggiugnere una seconda riduzione alla prima.

In una parola, egli è vero che dalla sua disposizione deriva che il figlio legittimo in concorso col figlio naturale avrà cinque sesti della massa della successione; ma non ne risulta altresì che il figlio legittimo debba averne otto

noni, allorchè il figlio naturale è premorto ed ha lasciato de' discendenti naturali.

Se si trattasse della successione del figlio naturale, e che questi avesse lasciato un discendente legittimo, ed un discendente naturale, senza dubbio quest' ultimo non dovrebbe avere che il sesto della successione, ed a questo caso si applica benissimo la disposizione dell' art. 757 (674 R.); ma nella specie non si tratta che della successione di suo padre, nella quale i suoi discendenti naturali verrebbero a prender parte in sua vece, per esser egli premorto, e, lo ripetiamo, nulla annunzia nell' art. 757 (674 R.), che in questa successione unica debbano esservi due riduzioni riunite, l' una contra il figlio naturale, e l' altra particolarmente contra i suoi discendenti, nel mentre che questi non farebbero che prendere il suo luogo.

Come dunque è possibile di ammettere che tale sia stata la mente del legislatore, quando non si vede in verun modo espressa?

Si dovrà almeno convenire che sarebbe stato necessario di spiegarla chiaramente, perchè non rimanesse problematica, e perchè il senso dell' art. 759 (675 A.) fosse ben determinato. Or si può supporre che non si sia conosciuta la necessità di spiegarlo in un modo preciso, specialmente dopo la controversia insorta tra i signori Cambacérès e Berlier?

Al contrario, quando si osserva, da una parte, nell' art. 757 (674 R.), che il figlio naturale in concorso con un figlio legittimo dee avere il sesto della successione, e d' altra parte si osserva nell' art. 759 (675 A.), che nel caso in cui premorisse il figlio naturale, i di lui figli o discendenti possono reclamare i diritti fissati dagli articoli precedenti, si dee cre-

dere che se i discendenti naturali son compresi nella disposizione dell' art. 759 (675 A.), questi debbono avere il sesto della successione, come lo avrebbe avuto il figlio naturale, ch' essi rappresentano, e non già la sola nona parte. Non sarebbe questo il senso naturale, evidente, ed anche necessario ch' emergerebbe dalle espressioni combinate degli art. 757 (674 R.) e 759 (675 A), se quest' ultimo articolo potesse realmente applicarsi a' discendenti naturali? Per formarsi una opinione contraria, bisognerebbe adottare de' comentarii non giustificati, delle intenzioni senz' alcuna pruova; e delle induzioni che ripugnano al testo della legge; si dovrebbe sottintendere negli articoli 757 (674 R.) e 759 (675 A) ciò che non vi è, ed allontanarsi da quel che vi si trova scritto, per abbandonarsi ad incerte congetture. Ma non è in tal guisa che le leggi debbono essere interpetrate ed eseguite.

Da tutta questa discussione risulta la pruova che l' art. 759 (675 A.), nel modo in cui è redatto, non potendo essere ragionevolmente interpetrato nel senso della proposizione fatta dal sig. Cambacérès, questa proposizione non è stata realmente adottata.

Tale è anche l' opinione del sig. Toullier. Nel suo quarto volume, pag. 255, in nota, egli fa osservare che il processo verbale della discussione al consiglio di Stato non dice, che il consiglio ebbe riguardo alla obbiezione del sig. Cambacérès; ma al contrario dice semplicemente: « *l' articolo è adottato;* » che, in conseguenza, l' osservazione del sig. Berlier fu adottata, e l' obbiezione del sig. Cambacérès non produsse verun cangiamento.

Ciò premesso, tutto quello che si dice per so-

stenere che l'articolo 759 (675 A.) debba applicarsi a' discendenti naturali del figlio premorto, non ha alcun fondamento, poichè non si appoggia che sulla supposizione che il consiglio di Stato abbia ammessa la proposizione del sig. Cambacérès, nell' adottare la redazione dell'art. 759 (675 A.).

E di fatto, secondo l' art. 756 (674 R.), il quale dispone che la legge non accorda alcun diritto al figlio naturale su i beni *de' parenti* del padre e della madre, è certo che i discendenti naturali di un figlio naturale premorto non potrebbero avere alcun diritto sulle successioni del padre e della madre di questo figlio; bisognerebbe dunque che vi fosse nell' art. 759 (675 A.) una derogazione formale alla disposizione dell'articolo 756 (674 R.), perchè l'articolo 759 (675 A.) potesse conferire a' figli naturali il diritto di prender parte nelle successioni del loro avo e della loro avola. Il sig. di Malleville ne conviene. Quindi sostiene che la derogazione si trova nell' art. 759 (675 A.), e la pruova che ne dà si è, com'ei dice, che con questo articolo si è adottata la proposizione del sig. Cambacérès; ma se non è provato che questa proposizione sia stata adottata, se anzi il contrario risulta da' termini, ne' quali è redatto l'articolo 759 (675 A.), non è dunque provato che l' art. 759 (675 A.) abbia fatta derogazione o eccezione all' art. 756 (674 R.), ed è un principio che qualunque derogazione, qualunque eccezione debb' essere provata, nè è permesso di sottintenderla a forza di semplici induzioni, ma per ammetterla, fa mestieri, che sia espressa in un modo chiaro e preciso.

In una parola, l' art. 756 (674 R.) stabilisce positivamente per regola generale, che i figli natu-

rali sono esclusi da tutte le successioni, eccetto quelle de' genitori che li hanno riconosciuti : or l'art. 759 (675 A.) non ha derogato espressamente questa regola; dunque la stessa regola dee seguirsi anche nel caso preveduto dall' art. 759 (675 A.).

Poco importa adunque che l'art. 759 (675 A.) parli generalmente de' figli e discendenti, senza far distinzione tra quelli che sono legittimi, e quelli che sono soltanto naturali. L'applicazione di queste parole *figli o discendenti* si trovava già fissata dalla disposizione dell'art. 756 (674 R.), e poichè non vi è stata derogazione, le parole *figli o discendenti* dell'art. 759 (675 A.) non possono applicarsi, in seguito della disposizione dell' art. 756 (674 R.), che a' soli figli e discendenti legittimi.

2. Non è per proprio diritto, *jure proprio*, che i figli o discendenti del figlio naturale premorto possono reclamar de' diritti nella successione del padre o della madre, che avesse riconosciuto questo figlio, poichè essi non sono personalmente congiunti con alcun legame civile a questi genitori. Siccome l' art. 756 (674 R.) non accorda al figlio naturale alcun diritto su i beni de' parenti del padre o della madre che lo ha riconosciuto, perchè non esiste tra questi parenti ed il figlio naturale alcuna parentela civile, alcun legame di famiglia, per la stessa ragione i discendenti del figlio naturale non possono, *jure proprio*, reclamare alcun diritto su i beni degli ascendenti di questo figlio, perchè essi non sono parenti legittimi di questi ascendenti, perchè non sono entrati nella famiglia del padre o della madre che ha riconosciuto il figlio naturale, da cui discendono.

Non può essere dunque, se non perchè i figli

o discendenti del figlio naturale premorto occupano il suo luogo, e sottentrano nel suo grado e ne' suoi diritti, ch' essi possono reclamare la parte ch' egli avrebbe avuta nella successione di suo padre o di sua madre, se fosse sopravvivuto.

Dunque non per proprio diritto, ma per rappresentazione del figlio naturale premorto, i discendenti di questo figlio son chiamati dall'art. 759 (675 A.) a reclamare i diritti fissati negli articoli precedenti; in conseguenza, essi sono ammessi a reclamare nel solo caso in cui questo figlio fosse premorto. Si vedrà nell' art. 960 (885), che essi son tenuti ad imputare nella quota che possono rappresentare tutto ciò che il figlio naturale premorto avesse ricevuto da suo padre o da sua madre; ciò che non avverrebbe a' termini dell' art. 848 (767), se venissero per proprio diritto.

3. La rappresentazione non è stata ammessa soltanto a favore de' figli, ma a favore di tutti i discendenti del figlio naturale premorto. Imperciocchè l' art. 759 (675 A.), non a' figli soltanto, ma a' figli o discendenti del figlio naturale premorto accorda i diritti che il figlio naturale avrebbe raccolti.

Così, quando il figlio naturale premorto ha lasciato un figlio legittimo, e de' discendenti di un altro figlio legittimo che gli è premorto, questi discendenti sono ammessi, ugualmente che il figlio legittimo sopravvivente, a reclamare i diritti del figlio naturale nella successione del padre o della madre, che lo aveva riconosciuto; ma questi discendenti non possono avere congiuntamente più di quello che avrebbe avuto il figlio, da cui discendono.

L' art. 759 (675 A.) ha dunque stabilita la rappresentazione nelle *successioni irregolari* in favore de' figli e discendenti de' figli naturali riconosciuti,

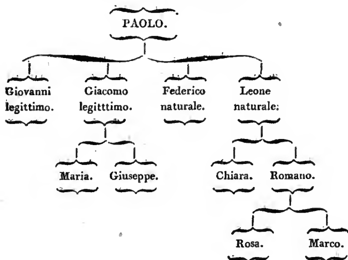
siccome l' art. 740 (661 R.) l'ha stabilita nelle successioni legittime in favore de' figli e discendenti de' figliuoli legittimi.

La rappresentazione è stata ammessa *in infinito* nelle successioni irregolari, egualmente che nelle successioni legittime, poichè l' art. 759 (675 A.) parla in generale di figli o discendenti, senz' alcuna limitazione.

Essa ha luogo ne' medesimi casi e si esercita nello stesso modo che nelle successioni legittime, poichè concorrono gli stessi motivi per applicarla ugualmente alle une ed alle altre, e d'altronde l' art. 759 (675 A.) non fa distinzione o eccezione di sorta alcuna.

Tutto ciò può facilmente spiegarsi con un esempio.

TAVOLA.



Si supponga che *Giacomo*, *Leone*, e *Romano* sieno premorti a *Paolo*. Quando si apre la successione di *Paolo*, essa vien deferita dalla legge

a *Giovanni*, figlio legittimo, ed a *Maria e Giuseppe*, figli di *Giacomo*.

Ma *Federico* e *Leone*, figliuoli naturali, essendo stati legalmente riconosciuti dal loro padre, ciascuno di essi avrebbe diritto alla dodicesima parte de' beni, se amendue fossero sopravvivuti. Supponendo che la successione sia del valore di 48,000 franchi, ciascuno di essi prenderebbe 4,000 franchi.

Leone essendo premorto a suo padre, la sua porzione è deferita a' suoi discendenti in virtù dell'art.759 (675 A.), e sarebbe divisibile per metà tra *Chiara* e *Romano*, se amendue esistessero; e quindi ciascun di loro avrebbe 2,000 franchi.

Ma poichè *Romano* è anch'egli premorto a *Paolo*, così si trova rappresentato da *Rosa* e da *Marco*, i quali dividono ugualmente tra loro i 2,000 franchi ch'egli avrebbe raccolti.

Quindi nella successione di *Paolo*, 4,000 franchi apparterranno a *Federico*, 2,000 franchi a *Chiara*, 1,000 franchi a *Rosa*, 1,000 franchi a *Marco*, e de'rimanenti 40,000 franchi, 20,000 ne apparterranno a *Giovanni*, e gli altri 20,000 franchi a *Maria* e *Giuseppe*, figli di *Giacomo*.

È chiaro da ciò che la rappresentazione, rispetto a'discendenti de'figli naturali, si esercita nella stessa guisa che rimpetto a' discendenti de'figli legittimi. *Rosa* e *Marco* non sono esclusi, benchè vi sieno de' discendenti più prossimi di loro, così tra gli eredi legittimi, come tra gl' irregolari.

4. Allorchè il figlio naturale è sopravvivuto al padre che lo ha riconosciuto, e rinunzia alla successione di costui, o ne è dichiarato indegno, i di lui figli o discendenti possono godere del benefizio della disposizione contenuta nell' art. 759 (675 A.)? Possono essi, in vece del figlio naturale rinunziante o indegno, reclamare la por-

zione che questi non ha voluto o potuto raccogliere?

La negativa mi pare che risulti ad evidenza non solo dalla disposizione dell' art. 759 (675 A.), il quale nel solo caso in cui sia premorto il figlio naturale, ammette i suoi figli o discendenti a reclamare la porzione stabilita dagli articoli precedenti, ma anche dalla disposizione dell' art. 744 (666 R.), il quale stabilisce per regola generale che non si rappresentano le persone viventi.

Nondimeno si cerca di far prevalere l' opinione contraria, come la più equa e la più conforme a' diritti della natura; ma io non veggo come si potrebbe conciliare col testo, con lo spirito, e con l'oggetto della legislazione su questa materia: esaminiamo le diverse ragioni sulle quali si pretende di stabilirla.

1.° Si dice che per verità il caso, in cui sia premorto il figlio naturale, è il solo che venga espresso nell'art. 759 (675 A.); ma che ivi è soltanto dimostrativo e non limitativo, e che il vero senso dell' articolo si è che se il figlio naturale non succede al padre o alla madre che lo ha riconosciuto, il suo diritto alla successione irregolare passa a' suoi figli o discendenti.

Ma se è incontrastabile che i discendenti di un figlio naturale non sono congiunti con alcun legame civile al padre ed alla madre che hanno riconosciuto questo figlio, che per l' art. 756 (674 R.) essi sono formalmente esclusi da qualunque diritto su i beni di questo padre e di questa madre, i quali, rispetto ad essi, sono altrettanti estranei, e che non altramente che per derogazione e per eccezione a questi principii, l' art. 759 (675 A.) li ha ammessi a reclamare i diritti determinati negli art. 757 e 758, (674 R.), non è ora bastante di aggiugnere, per rispondere alla obbiezione, che qualunque deroga-

zione ad una disposizione di legge, qualunque eccezione ad una regola stabilita, debb'essere ristretta ne' suoi termini; che non è permesso di estenderla ad altri casi, che a quelli pe' quali si è specialmente derogato alla regola, e che sono stati nominativamente eccettuati, e che quindi, avendo l'art. 759 (675 A.) disposto unicamente nel caso, in cui sia premorto il figlio naturale, nè avendo preveduto che questo caso, a questo solo caso può essere applicata la sua disposizione, e la derogazione, o la eccezione che pronunzia? donde segue necessariamente che nel solo caso in cui sia premorto il figlio naturale riconosciuto, i suoi figli o discendenti possono rappresentare i diritti stabiliti negli articoli precedenti.

Pretendere che l'art. 759 (675 A.) debba intendersi in una maniera illimitata, ed applicarsi a tutti i casi, sebbene abbia preveduto un caso particolare, non abbia preveduto che questo solo caso, e non lo abbia enunciato in termini dimostrativi, è lo stesso che volergli far dire quel che non dice, ed anche il contrario di ciò che dice, poichè stabilisce una sola eccezione.

2.° Si dice che la disposizione dell'art. 786 (703) del Codice civile, in forza della quale la parte del rinunziante si accresce a' suoi coeredi, non può adattarsi al caso in cui il figlio naturale rinunzia al suo diritto, poichè il figlio naturale, non essendo erede, non può aver de' coeredi; che perciò il suo diritto, allorchè rinunzia, non può accrescersi a' parenti legittimi che vengono alla successione, e passa conseguentemente a'suoi figli o discendenti, i quali in questo caso si trovano chiamati per proprio diritto in virtù dell' art. 759 (675 A.), e non come rappresentanti il figlio naturale.

Io rispondo che, a dire il vero, non per mez-

zo di accrescimento gli eredi legittimi profittano del diritto che apparteneva al figlio naturale ed al quale egli ha rinunziato; ma ne profittano per la ragione che il figlio naturale, il quale ha rinunziato alla successione irregolare, considerasi come se non fosse stato mai successore, nella stessa guisa che, a' termini dell' art. 785 (702), l' erede che rinunzia, si considera come se non fosse stato mai erede; ch' egli dee riguardarsi, rapporto alla successione, come se non avesse giammai esistito; ed in conseguenza, non v' è luogo a distaccare dalla successione legittima la parte ch' egli avrebbe avuta, se fosse stato successore.

Del resto, si è precedentemente stabilito che i figli o discendenti del figlio naturale non possono essere chiamati *jure proprio* a reclamar de' diritti nella successione del padre o della madre che ha riconosciuto questo figlio; che quindi, per chiamarli, l'art. 759 (675 A.) ha stabilito in lor favore la rappresentazione *in successioni irregolari*, e che appunto perchè non ha inteso di chiamarli se non come rappresentanti il figlio naturale, li ha chiamati nel caso soltanto in cui questo figlio fosse premorto.

Aggiugnerò che se in questo caso l'art. 759 (675 A.) non avesse stabilita la rappresentazione, e se i discendenti del figlio naturale potessero venire per proprio diritto, i discendenti più prossimi di questo figlio escluderebbero sempre, *nella successione irregolare* di cui si tratta, i discendenti più rimoti, poichè la rappresentazione non è stata stabilita dall'art. 740 (661 R.), che in successione legittima.

Posso trarre un' altro argomento dalla disposizione dell' art. 765 (680 R.) del Codice civile.

Secondo questo articolo, la successione del fi-

glio naturale morto senza prole si deferisce al padre o alla madre che lo ha riconosciuto, o per metà a ciascuno di essi, se è stato riconosciuto da entrambi; ed il motivo di questa disposizione si è che essendosi ammesso il figlio naturale con l' articolo 756 (674 R.) a reclamar de' diritti sulle successioni del padre e della madre che lo hanno riconosciuto, è sembrato giusto di accordare, per reciprocanza, de' diritti a questi ultimi sulla successione del loro figlio naturale morto senza prole.

Ma se fosse stato nella mente del legislatore di ammettere ugualmente i discendenti del figlio naturale a rappresentare, per lor propria persona, de' diritti sulle successioni del padre o della madre che avessero riconosciuto questo figlio, sarebbe stato anche giusto di accordare, per reciprocanza, a questi ultimi de' diritti sulle successioni de' discendenti del loro figlio naturale, quando questi gli fossero premorti senza prole.

Intanto l' art.765 (680 R.) non accorda loro de' diritti che sulla successione del loro figlio naturale riconosciuto, e non v' ha alcun altro articolo che accordi ad essi de' diritti sulle successioni de' discendenti di questo figlio, anche quando questi discendenti fossero nati da matrimonii legittimi.

La ragione si è che tra essi e questi discendenti non esiste realmente alcun rapporto civile che possa stabilir de' diritti; donde risulta altresì che l'art. 759 (675 A.) non è stato fatto che pel caso in cui i discendenti del figlio naturale potessero rappresentare lui stesso, ed occupando il suo luogo e grado, raccogliere la porzione ch'egli avrebbe avuta; laddove il padre e la madre del figlio natnrale non possono rappresentarlo nelle successioni de' suoi discendenti, poichè la rappresentazione non è ammessa giammai in favore della linea retta ascendentale.

3.° Si dice inoltre che i discendenti del figlio naturale non debbono risentire danno dalla rinunzia che questi abbia fatta alla successione del padre o della madre che lo ha riconosciuto; che non debbono soffrire per esser egli stato dichiarato indegno, e che, se son privi del benefizio della rappresentazione, debbono però esser chiamati a succedere per proprio diritto.

Ma i discendenti di un figlio legittimo non risentono danno anch' essi per la rinunzia da lui fatta alla successione di suo padre, o per esser egli stato dichiarato indegno? Non sono essi interamente esclusi dalla successione, a' termini degli art. 730 (653 R.) e 787 (704), allorchè vi sono altri figli legittimi, ed anche dei discendenti più rimoti che godono del diritto di rappresentazione?

È vero che essi son chiamati a succedere per proprio diritto, quando non vi sono altri figli legittimi del defunto, o altri discendenti che possono rappresentare, e che, in questo caso, concorrono con gli altri discendenti, i quali trovansi nello stesso lor grado, ed escludono pure tutti gli altri parenti. Ma ciò avviene perchè, essendo eglino parenti legittimi del defunto, possono succedergli per proprio diritto: e nel caso di cui si tratta, sono specialmente chiamati a succedere per proprio diritto dagli art. 745 (667), 746 (668 e 669 R.), 748 (671 R.), 750 (672 R.) e 787 (704.)

Ma, a motivo della loro origine, i discendenti del figlio naturale non possono godere de' medesimi vantaggi, perchè non sono parenti legittimi del defunto, nè sono ammessi a reclamare de' diritti nella di lui successione, se non nel caso in cui sia premorto il figlio naturale da cui discendono, cioè quando possono, per mezzo della rappresentazione, prendere i diritti che

avrebbe avuti egli stesso, se fosse sopravvivuto.

4.° Si dice per ultimo che la opinione ch' io sostengo, andrebbe sino al più alto grado d' ingiustizia, sino a violare nel modo più immorale i diritti del sangue e della natura, poichè ne risulterebbe, che nel caso in cui il figlio naturale riconosciuto avesse rinunziato alla successione di suo padre, o ne fosse stato dichiarato indegno, i di lui figli sarebbero interamente esclusi da tal successione da parenti collaterali che si trovassero nell' ultimo de' gradi successibili, e ne risulterebbe altresì, che se non vi fossero parenti successibili, i figli e tutti gli altri discendenti del figlio naturale sarebbero affatto esclusi dalla successione del loro avo, non meno dal coniuge superstite, che dal fisco.

Se questo rimprovero d' ingiustizia e d' immoralità potesse esser fondato, bisognerebbe indirizzarlo egualmente, e con maggior ragione ancora, alla disposizione dell' art. 756 (674 R.), dalla quale risulta indubitatamente che nel caso in cui premorisse il padre di un figlio naturale riconosciuto, questo figlio medesimo non può avere alcun diritto sulla successione dell' avo, e viene escluso, così da' parenti legittimi nell' ultimo grado successibile, come dal coniuge superstite, ed anche dal fisco.

Non pertanto questa disposizione, con tutte le sue conseguenze, è stata generalmente approvata, perchè favorisce eminentemente l' interesse de' buoni costumi.

I discendenti del figlio naturale dovevan dunque esser trattati con maggior favore di lui? Lo stesso principio che sorge contro di lui, non sorge egualmente contro di essi? Non son eglino forse degli estranei agli occhi della legge, rispetto al padre ed alla madre del figlio na-

turale, come il figlio naturale lo è rispetto agli ascendenti de' suoi genitori?

D'altronde, se i parenti, anche legittimi, quando si trovano al di là del dodicesimo grado, vengono esclusi dal fisco, perchè la loro parentela trovasi talmente indebolita da non farli più considerare che come estranei, come poi i figli naturali, o i loro discendenti, non sarebbero egualmente esclusi dal fisco, allorchè non esiste tra essi ed il defunto alcuna parentela, alcun legame civile?

Non dimentichiamo giammai che il legislatore, nell'occuparsi della sorte de'figli naturali, tuttocchè avesse procurato di raddolcire a loro riguardo il rigore dell' antica giurisprudenza, si è guardato non pertanto così dal farli entrare nella famiglia legittima, come dall' accordar loro i diritti medesimi de' parenti legittimi.

Per mero favore, per pura umanità egli ha accordato al figlio naturale alcuni diritti sulle successioni del padre e della madre che lo hanno riconosciuto, e non sarebbe certamente permesso di estendere questi diritti ad altre successioni.

È anche per grazia e per umanità, che egli ha ammessi i discendenti del figlio naturale a reclamare de' diritti nelle successioni del padre e della madre di questo figlio; ma non li ha ammessi a reclamare questi diritti, che in un sol caso, quello cioè in cui fosse premorto il figlio naturale. Fuori di questo caso, essi non hanno a reclamare cosa alcuna.

In una materia così delicata, non andiamo più lungi del legislatore. Di già più volte ho avuta occasione di far osservare, che se si accordasse a' figli naturali, o a' loro discendenti, tutto ciò che l' equità naturale sembra che reclami per essi, gravi danni si apporterebbero alla pubblica morale.

Art. 760. (676).

Il figlio naturale o i suoi discendenti sono tenuti ad imputare nella porzione, cui hanno diritto di pretendere, tutto ciò che avessero ricevuto dal padre o dalla madre, della cui successione si tratta, e che sarebbe soggetto a collazione, secondo le regole stabilite nella sezione II. del capo VI. di questo titolo.

1. Secondo l'art. 908 (824) del Codice civile, i figli naturali non possono ricevere cosa alcuna, sì per donazione tra vivi, che per testamento, direttamente o indirettamente, oltre di quello che loro è accordato nel titolo delle successioni.

Da questa disposizione deriva,

1.° Che il figlio naturale non può avere la quota di beni che gli accorda l'art. 757 (674 R.), e conservare inoltre ciò che ha ricevuto, direttamente o indirettamente, da quello de' suoi genitori, nella successione del quale egli esercita i suoi diritti;

2.° Che se ha ricevuto più della quota fissata dall' art. 757 (674 R.), è tenuto a restituire l' eccedente.

2. Ma in qual modo il figlio naturale è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto?

Non lo è per mezzo della collazione, come gli eredi legittimi, lo è bensì per mezzo della imputazione. L'art. 760 (676) dice espressamente che i figli naturali sono tenuti ad imputare nella porzione, cui hanno diritto di pretendere, tutto ciò che hanno ricevuto.

L' imputazione e la collazione sono due cose distinte e che producono effetti diversi.

L'imputazione si fa sulla quota appartenente nella

successione a colui che ha ricevuto; la collazione si fa nella massa della successione.

L' obbligo che ha taluno d' imputare non lo costringe a restituire in natura le cose ricevute, nemmen gl' immobili; ma basta che ne deduca anticipatamente il valore sulla sua parte nella successione. L' obbligo della collazione costringe a restituire gl' immobili in natura, salve le due eccezioni contenute negli art. 859 (778) e 860 (779).

L' imputazione è meno favorevole a colui che ha ricevuto, di quel che lo sia la collazione; eccone la dimostrazione:

Supponiamo che un figlio legittimo si trovi in concorso con un figlio naturale, che il figlio naturale abbia ricevuto da suo padre 1, 200 franchi, e che la successione del padre sia di 12, 000 franchi.

Imputazione. La successione del padre essendo di 12,000 franchi, la sesta parte che apparterrà al figlio naturale sarà di 2, 000 franchi, e poichè egli è tenuto ad imputare in questa somma quella di 1,200 franchi ch' egli ha ricevuta, non avrà a reclamare altro che 800 franchi.

Collazione. Se il figlio naturale conferisse nella successione la somma di 1, 200 franchi che ha ricevuta, la massa della successione sarebbe di 13,200 franchi; la sesta parte, cui egli ha diritto, ascenderebbe a 2,200 franchi, da' quali deducendo i 1, 200 franchi che ha ricevuti, potrebbe reclamare altri mille franchi.

Egli avrebbe dunque dugento franchi di più col conferire, che con imputare.

Ma si deve considerare altresì che il figlio naturale, non essendo obbligato che alla imputazione, dal momento della donazione che gli è stata fatta è divenuto proprietario incommutabile dell' im-

mobile che ha ricevuto; ed in conseguenza ne ha potuto disporne a suo arbitrio, anche a titolo gratuito; nè può mai essere astretto a restituirlo in natura, non essendo tenuto ad imputare, se non il valore che aveva l' immobile nel tempo della donazione; laddove colui che è obbligato alla collazione, non ha la piena proprietà dell' immobile che gli è stato donato, poichè non ne può disporre a titolo gratuito; e se non ne ha disposto a titolo oneroso prima dell' apertura della successione, e non vi sono nella eredità altri immobili della stessa natura, valore e bontà, con cui si potessero formare delle porzioni presso a poco eguali per gli altri coeredi, è sempre tenuto a conferirlo in natura, e finalmente ne' soli due casi in cui è dispensato di conferire in natura, dee conferire ciò che valeva l'immobile nel tempo dell' apertura della successione.

Non pertanto, a malgrado di queste differenze, dee parere ben singolare che se il figlio naturale offrisse di conferire in natura nella massa della successione l' immobile ricevuto, la sua offerta potrebbe esser ricusata, ed egli potrebbe essere obbligato ad imputare il valore sulla porzione che gli apparterrebbe nella successione; poichè con la collazione in natura, l' oggetto che si ha proposto il legislatore nell' art. 908 (824), si troverebbe interamente adempito, essendo stato suo unico scopo quello d' impedire, che il figlio naturale non ricevesse, con alcun mezzo, più della quota stabilita nell' articolo 757 (674 R.).

Io aggiugnerò ancora che non veggo perchè il legislatore ha sottoposto il figlio naturale piuttosto alla imputazione, che alla collazione. Vi ha della ingiustizia e della incoerenza in ciò che con

questo modo di restituzione il figlio naturale riceve meno di quello che gli è stato espressamente attribuito dall' art. 757 (674 R.)

Checchè ne sia, siccome il figlio naturale potrebbe con successo valersi del *testo* dell' art. 760 (676), per sostenere che *in nessun caso* può essere obbligato a conferire in natura l' immobile ricevuto, e che dee soltanto imputare alla sua quota il valore che aveva all'epoca della donazione, il che, in talune circostanze, potrebbe essergli di vantaggio, così è necessario per reciprocanza, che gli si possa egualmente opporre il testo dell' articolo per obbligarlo ad imputare sulla sua quota, quando volesse limitarsi a conferire.

Si opporrebbe forse che l' art. 760 (676) non si limita a dire che i figli naturali son tenuti ad imputare, ma aggiugne che la imputazione sarà fatta secondo le regole stabilite per le collazioni nella sezione 2.ª del capitolo 6.º del *titolo delle successioni*, e che l'imputazione dee seguire nello stesso modo che la collazione?

Io risponderei in primo luogo che nell' articolo non si dice, che la imputazione alla quale sono sottoposti i figli naturali, sarà fatta secondo le regole stabilite nel titolo *delle successioni*, ma si dice bensì che i figli naturali son tenuti ad imputare quel che hanno ricevuto, *e che sarebbe soggetto a collazione secondo le regole stabilite nella sezione 2.ª del capitolo 6.º del titolo delle successioni*. Or questa seconda disposizione non dice altro se non che i figli naturali sono tenuti ad imputare quello che gli eredi legittimi sono obbligati a conferire secondo le regole stabilite nel titolo *delle successioni*; bisogna adunque consultar queste regole soltanto, per determinare le cose che debbono, o no, imputare i figli naturali, non già per deter-

minare il modo con cui l' imputazione debba farsi.

In secondo luogo, come si può supporre che il legislatore, dicendo che i figli naturali sono tenuti ad imputare nella porzione cui han diritto, ciò che hanno ricevuto dal padre o dalla madre la cui successione è aperta, abbia inteso non pertanto di sottoporli in realtà ad una semplice collazione? La collazione, come si è già detto, si fa nella massa della successione, e non per mezzo di diminuzione sulla porzione ereditaria di colui che ha ricevuto e che dee restituire; è quindi inconciliabile che, da una parte, il legislatore abbia voluto che i figli naturali fossero obbligati soltanto a conferire, e dall' altra abbia detto formalmente che i figli naturali sarebbero tenuti ad imputare nella porzione, cui han diritto nella successione.

In questo caso, essendo le espressioni chiare e positive per la imputazione, escludono formalmente la intenzione supposta di una semplice collazione, e quel che finalmente compie la prova che non è stata questa la mente del legislatore, si è che non ha rimandato alle regole stabilite sulle collazioni, pel modo con cui l' imputazione dee farsi, ma soltanto per le cose che sono soggette ad imputazione.

Bisogna dunque conformarsi alla disposizione ch' è scritta, poichè è precisa, nè presenta alcuna sorta d' equivoco, qualunque sia d' altronde l' opinione che si possa avere sul suo merito.

3. Le donazioni fatte a' figli naturali non possono essere, come quelle fatte a' figli legittimi, dispensate dalla imputazione, o dalla restituzione.

L'art. 913 (829 R.) del Codice civile permette al padre ed alla madre di fare delle liberalità, fino alla concorrenza della porzione disponibile, in favore di

uno o più de'loro figli legittimi, e secondo l'art. 843 (762), queste liberalità possono essere dispensate dalla collazione; ma l'art. 908 (824) non ammette questa dispensa, in quanto alle liberalità fatte a' figli naturali: ma dice in generale, e senz'alcuna eccezione, che i figli naturali non possono, sì per donazione tra vivi, che per testamento, ricevere cosa alcuna, oltre di quello che loro è accordato nel titolo *delle successioni*.

Il legislatore avendo regolato in un modo convenevole i diritti de' figli naturali su i beni de' loro genitori defunti, non ha voluto, e per motivi giustissimi, che i genitori potessero donar loro di più.

È vero che sotto questo rapporto i figli naturali non si trovano così favoriti come gli estranei, a' quali è permesso di donare la totalità de' proprii beni, quando non vi sieno nè discendenti legittimi, nè ascendenti; ma era nell' interesse de' buoni costumi, che le famiglie legittime non fossero interamente spogliate a vantaggio de'figli naturali, e tanto più, in quanto che questi figli trovansi oggidì assai meglio trattati che non lo erano sotto l' impero dell' antica legislazione.

4. Secondo l' art. 760 (676), non solo il figlio naturale riconosciuto, ma anche i di lui discendenti, che occupano il suo luogo giusta l' art. 759 (675 A.), son tenuti ad imputare tutto ciò che gli è stato donato dal padre o dalla madre, la cui successione è aperta.

Vi sono tre casi diversi, ne' quali i discendenti sono sottoposti all' obbligo d' imputare.

1.° Quando il figlio naturale, sopravvivuto al padre, o alla madre che lo ha riconosciuto, muore prima di aver ottenuto il rilascio de' suoi diritti, è fuor di dubbio, e forse era anche inutile, di far osservare che i suoi discendenti,

che gli succedono, non possono reclamare, in sua vece, de' diritti più estesi di quelli ch' egli avrebbe avuti, e che, in conseguenza, al pari di lui son tenuti ad imputare sulla porzione deferitagli dall' art. 757 (674 R.), tutto ciò che gli era stato donato dal padre o dalla madre, nella cui successione essi vengono ad esercitare i loro diritti.

2.° Allorchè, premorto il figlio naturale riconosciuto, i suoi discendenti reclamano, in virtù dell'art. 759 (675 A.), i diritti che si sarebbero a lui deferiti, se fosse sopravvivuto, essi non possono avere, poichè lo rappresentano, diritti maggiori di quelli che avrebbe avuti egli stesso, ed in conseguenza sono sottoposti a tutti i pesi, a' quali il figlio naturale sarebbe stato soggetto.

Essi non possono d' altronde esser trattati più favorevolmente de' discendenti legittimi, i quali, secondo l' art. 848 (767), debbono conferire ciò ch' era stato donato alla persona che rappresentano, anche quando avessero rinunziato alla successione di questa.

È vero che, secondo quest' ultimo articolo, il figlio legittimo, il quale viene alla successione del donante di proprio diritto, non è tenuto a conferire le cose donate a suo padre, anche quando avesse accettata la successione di costui; ma questa disposizione non può applicarsi a' discendenti del figlio naturale, poichè costoro non possono venire per proprio diritto alla successione del padre o della madre del figlio naturale, come si è stabilito nelle osservazioni sull' art. 759 (675 A.).

3.° I discendenti del figlio naturale son tenuti ad imputare non solo ciò ch' era stato donato a questo figlio, ma benanche ciò ch' è stato donato ad essi medesimi dall' autore della succes-

sione, nella quale vengono ad esercitare i loro diritti.

Siccome il padre e la madre del figlio naturale non possono donargli cosa alcuna con dispensa dalla imputazione, così non possono ugualmente fare a' di lui discendenti alcuna liberalità che sia esente dall'obbligo d' imputare. In questa materia, i discendenti de' figli naturali son riguardati come persone interposte, alle quali l' art. 911 (827) del Codice proibisce di donare ciò che non potrebbe esser donato allo stesso figlio naturale, ovvero di donare, senza che la liberalità fosse soggetta agli stessi pesi, da' quali sarebbe stata gravata la liberalità fatta al figlio naturale. Se fosse diversamente, non vi sarebbe cosa più facile che eludere la disposizione cotanto morale dell'art. 908 (824).

D' altronde, è regola che i discendenti de' figli legittimi, sia che vengano per lor proprio diritto, sia che vengano per rappresentazione, sono sempre tenuti a conferire ciò ch' è stato ad essi personalmente donato dall' autore della successione, e certamente i discendenti de' figli naturali non debbono esser trattati con maggior favore.

5. A' termini dell'art. 760 (676), il figlio naturale, o i suoi discendenti, non sono tenuti ad imputare se non ciò che sarebbe soggetto a collazione, secondo le regole stabilite nella sezione 2.ª del capitolo 6.° del titolo *delle successioni*; bisogna dunque consultare queste regole, affin di sapere quali sono le cose, che debbono essere imputate dal figlio naturale o da' suoi discendenti, e quali sono quelle che non vanno soggette ad imputazione.

Così, secondo l' art. 851 (770), il figlio naturale, o i suoi discendenti, debbono imputare ciò

che si è impiegato per lo stabilimento degli uni e degli altri, o per lo pagamento de' loro debiti.

Ma, secondo l' art. 852 (771), essi non debbono imputare le spese di alimenti, di mantenimento, di educazione, d' istruzione, nè le spese ordinarie di abbigliamento, nè quelle per nozze e regali di uso.

Gli art. 853 (772) e 854 (773) sono ugualmente ad essi applicabili. I tribunali debbono soltanto vegliare attentamente perchè non si faccia abuso di questi articoli, per mascherare delle donazioni vietate dalla legge.

Secondo l' art. 856 (775), il figlio naturale, o i suoi discendenti, non debbono i frutti e gl'interessi delle cose soggette ad imputazione, se non dal giorno in cui la successione si è aperta.

L'art.857 (776 A.) è parimente ad essi applicabile in questo senso che non son tenuti ad imputare, se non rispetto agli eredi legittimi, co' quali trovansi in concorso; ma non relativamente a' legatarii, nè a' creditori della successione.

In conseguenza, l' art. 760 (676) dee servire a spiegare la disposizione dell' art. 908 (824), ed impedisce che questa non sia applicata in un modo troppo generale.

Questa disposizione non è stata fatta che nell' interesse degli eredi legittimi, ed affinchè essi non venissero spogliati per mezzo di donazioni eccessive fatte a' figli naturali.

Essa non può essere invocata da' legatarii, poichè costoro non hanno alcun diritto su i beni di cui il testatore aveva innanzi disposto con atti tra vivi.

Nè tampoco può essere invocata da' creditori della successione, poichè, se questi avevano ipoteca su i beni donati, la conservano non ostante

la donazione, che in questo caso non han bisogno d' impugnare, e se non avevano ipoteca su i beni donati, non possono essere ammessi a dolersi dell' alienazione che ne è stata fatta.

Nondimeno, rispetto a' creditori, la donazione fatta al figlio naturale, come ogn' altra donazione tra vivi, non può essere valida, che quando è trascritta, ed i creditori potrebbero opporre la mancanza di trascrizione, in conformità dell' art. 941 (865 A.).

6. Poichè il figlio naturale è tenuto ad imputare sulla porzione che ha diritto di prendere nella successione di suo padre o di sua madre, tutto ciò ch' egli aveva ricevuto dal defunto, ed essendo questa imputazione vantaggiosa agli eredi legittimi, non è forse giusto ch' egli profitti egualmente delle cose che gli eredi legittimi conferiscono nella massa della successione, cioè che vi prenda la sua parte, come su gli altri beni?

Tal quistione è stata di già trattata al n.° 17 delle osservazioni sull' art. 757 (674 R.).

Art. 761 (T).

È ad essi proibito qualunque reclamo, quando, durante la vita del loro padre o della loro madre, abbiano ricevuto la metà di quanto loro é attribuito negli articoli precedenti, coll' espressa dichiarazione per parte degli stessi genitori, che sia loro intenzione di limitare la porzione del figlio naturale a quella soltanto che gli hanno assegnata.

Nel caso in cui questa porzione fosse inferiore alla metà di ció che dovrebbe ricevere il figlio naturale, questi non potrà reclamare altro che il supplimento necessario a compiere questa metà.

1. Il padre e la madre possono ridurre la porzione del figlio naturale nelle loro successioni, come possono ridurre quella de' loro figli legittimi, con disporre de' loro beni fino alla concorrenza della porzione disponibile.

I diritti che la legge deferisce al figlio naturale, come quelli ch' essa deferisce al figlio legittimo, non possono esercitarsi che su i beni di cui il padre e la madre non hanno validamente disposto.

Ma il padre e la madre non possono in verun' altra guisa diminuire la porzione ch' è riserbata dalla legge a ciascuno de' loro figliuoli legittimi.

Questi stessi figli non possono validamente consentire ad alcuna riduzione de' loro diritti durante la vita del padre o della madre. Secondo l' art. 1130 (1084), non si può fare alcuna stipulazione su di una successione non ancora

aperta, nemmeno col consenso di colui, della cui eredità si tratta.

Non è lo stesso rispetto a' figli naturali.

Il legislatore ha voluto che per la tranquillità ed il riposo delle famiglie legittime, il padre e la madre di un figlio naturale avessero la facoltà di prender con lui delle misure, e di fare delle stipulazioni sulle loro future successioni.

Ha voluto parimente, che, per mezzo di queste misure e stipulazioni, la porzione del figlio naturale potesse esser ridotta alla metà de' diritti determinati dagli art. 757 e 758 (674 R.)

Tal' è l' oggetto della disposizione contenuta nell' art. 761 (T.)

In conseguenza, la riduzione autorizzata da questo articolo è affatto indipendente da quella che può risultare dalle disposizioni permesse al padre ed alla madre sino alla concorrenza della porzione disponibile ; per modo che il figlio naturale, il quale si trova già limitato a prender parte ne' soli beni di cui non si è disposto, o che non erano disponibili, può essere inoltre ridotto a non avere in questi beni che la metà de' diritti stabiliti negli art. 757 e 758 (674 R.).

2. Ma a' termini dell' art. 761 (T), quest' ultima riduzione non può aver luogo che sotto tre condizioni:

La prima, che il figlio naturale abbia ricevuto, durante la vita di suo padre o di sua madre, ciò che gli è volontariamente attribuito per sua porzione nella successione futura;

La seconda, che il padre o la madre, che ha fatta la donazione, abbia espressamente dichiarato che la sua intenzione era di limitare il figlio naturale alla porzione che gli ha assegnata;

La terza, che in fatti la riduzione non sorpassi la metà di ciò che dovrebbe spettare al figlio naturale, secondo gli art. 757 e 758 (674 R.)

Queste tre condizioni sono formalmente imposte dall' art. 761 (T); non può dunque esser permesso di sottrarvisi.

Vedremo come esse debbono essere intese ed eseguite.

3. La prima condizione dà luogo all' esame della seguente quistione.

Perchè la riduzione abbia luogo secondo l'art. 761 (T), è sufficiente che, con una disposizione testamentaria, o con qualunque altra disposizione che non produce effetto se non alla morte del suo autore, il padre o la madre del figlio naturale gli abbia assegnata una porzione di beni, con dichiarazione che intende limitare i suoi diritti a questa sola porzione?

Non basta anzi che con un atto qualunque, e senza fare alcuna disposizione, sia in favore del figlio naturale, sia in favore di qualunque altra persona, il padre o la madre abbia espressamente dichiarato la sua intenzione di limitare la porzione del figlio naturale alla metà de' diritti stabiliti dagli art. 757 e 758 (674 R.)?

Queste due quistioni debbono essere risolute negativamente.

Di fatto, secondo il testo dell' art. 761 (T), la riduzione non può aver luogo, ed il richiamo non è interdetto al figlio naturale, se non *quando abbia egli ricevuto, durante la vita di suo padre o di sua madre*, la metà di ciò che gli è attribuito negli articoli precedenti.

Or, il figlio naturale non riceve cosa alcuna durante la vita di suo padre o di sua madre, allorchè questi non fanno in suo favore che una disposizione testamentaria, o una istituzione con-

trattuale, poichè in virtù dell' una o dell' altra disposizione, il figlio naturale non riceve effettivamente se non dopo la morte del padre, o della madre che ha disposto.

Bisogna bene osservare che l'art. 761 (T) esige due cose; 1.° che il figlio naturale abbia ricevuto, *durante la vita di suo padre o di sua madre*, la porzione alla quale è stato limitato; 2.° che vi sia stata da parte del padre o della madre dichiarazione espressa di riduzione.

Queste due condizioni essendo richieste cumulativamente, una sola non può essere bastante, e ne risulta indubitatamente che tanto una disposizione testamentaria in favore del figlio naturale, o una istituzione contrattuale, quanto ogn' altro atto, col quale il padre o la madre dichiari di voler limitare la porzione di questo figlio ad una porzione di beni che non è attualmente donata, e di cui questo figlio non diviene attualmente proprietario, non può bastare per la riduzione, poichè manca in tutti questi casi la prima condizione prescritta dall' art. 761 (T.), cioè che il figlio naturale abbia ricevuto durante la vita di suo padre o di sua madre.

Dobbiamo dunque conchiudere da' termini di questo articolo, che la riduzione non può aver luogo che per mezzo di una donazione tra vivi di beni presenti accettata dal figlio naturale, cioè a dire, in virtù di una convenzione liberamente fatta tra il figlio naturale e suo padre, o sua madre.

Ciò non ostante alcuni giureconsulti sostengono l' opinione contraria.

Essi dicono che con l' art. 761 (T), il legislatore ha avuto per oggetto di conferire a' genitori del figlio naturale il diritto di limitare alla metà la porzione di beni fissata dagli articoli 757 e 758

(674 R.), e che era cosa utile e morale accordar loro questo diritto, perchè avessero un mezzo da contenere i loro figli naturali ne' doveri della pietà filiale. Ma questo diritto sarebbe assolutamente illusorio, se il padre o la madre non potesse esercitarlo senza il consenso del figlio naturale; laonde, queste parole, *ricevuto durante la vita del padre o della madre*, non debbono intendersi rigorosamente; esse indicano un caso o un esempio di riduzione, ma non debbono essere interpetrate in un modo che restringa a questo solo caso tutta la disposizione dell' articolo; non bisogna adunque limitare questa disposizione ad una donazione reale ed attuale; ma, secondo la disposizione del legislatore, essa dee applicarsi a qualunque atto, nel quale il padre o la madre abbia palesata espressamente la sua volontà di limitare la quota del figlio naturale.

Essi aggiungono che, coll' art. 908 (824), è vietato a' genitori di accrescere con una donazione tra vivi, o con un testamento, la porzione legale de' loro figli naturali; ma che nessun articolo vieta loro di limitare questa porzione alla metà con qualsisia atto; e che finalmente, poichè è permesso a' genitori di limitare la porzione de' loro figli legittimi con disposizioni testamentarie, a più forte ragione debbono godere dello stesso diritto riguardo al loro figlio naturale.

In appoggio di questa opinione, si cita una decisione della corte d' appello di Pau del 24 maggio 1806, con la quale, in fatti, fu giudicato che il sig. *Picot* aveva potuto col suo testamento, nell' istituire erede universale il figlio legittimo, limitare alla metà i diritti del suo figlio naturale.

Basterebbe rispondere che quando il testo di una legge è chiaro e preciso, non è permesso

di allontanarsene, e che nel caso soltanto in cui la redazione di una legge lascia de' dubbii sul suo vero senso, i tribunali possono far uso del diritto d' interpetrazione; che, nella specie, la legge esige formalmente e ne' termini più positivi, come prima condizione della limitazione, che il figlio naturale abbia ricevuto, durante la vita di suo padre o di sua madre, la porzione che uno di essi vuole assegnargli nella sua futura successione; e che per conseguenza, in tutti i casi in cui non ha ricevuto questa porzione durante la vita de' suoi genitori, la limitazione non può aver luogo contro di lui, a termini dell' art. 761 (T.).

Ma si potrebbe rispondere, anche indagando la intenzione del legislatore, che nell' art.761 (T.) egli non si è occupato soltanto degl' interessi del padre o della madre del figlio; che ha voluto provvedere al caso in cui il figlio naturale, durante la vita di suo padre o di sua madre, avesse bisogno di qualche somma o di qualche oggetto per uno stabilimento vantaggioso; che per determinare il padre o la madre a fargliene l' anticipazione, ha permesso in questo caso la riduzione de' diritti del figlio naturale; che allora si stabilisce tra essi una specie di transazione, poichè il padre o la madre, accordando la somma o la porzione di beni determinata, libera i suoi eredi legittimi da un debito più considerabile, ed il figlio naturale dal canto suo trova un vantaggio reale e presente, in vece de' diritti eventuali ed incerti che la legge gli prometteva dopo la morte di suo padre o di sua madre.

E quel che prova, essere stata questa l' intenzione del legislatore nell'art.761 (T.), si è che nello stesso senso è stata spiegata dal sig. Siméon nel discorso da lui pronunziato a nome del tribuna-

to dinanzi al corpo legislativo, per far adottare la legge *sulle successioni.* Ecco come egli si esprime.

« Se per la tranquillità e per lo riposo della » loro famiglia, i genitori hanno avuto cura di sod- » disfare, durante la loro vita, il debito che hanno » verso del proprio figlio naturale; se, pagandolo » con anticipazione, han dichiarato di non volere » ch' egli venisse indi a turbare la loro succes- » sione, il Codice manterrà questa disposizione, » anche quando così fatta donazione non giugnesse » che alla metà del credito.

» Una simile donazione, soggiugne l' oratore, » è utile così al figlio naturale, *perchè lo fa » godere più presto*, come alla famiglia, perchè » si libera da un credito odioso; è utile adun- » que di conservarla. »

Si potrebbe aggiugnere che di una simile riduzione trovasi l' esempio nelle costumanze che permettevano di assegnare la porzione alle figlie ne' loro contratti di matrimonio.

Tutti i comentatori erano d' accordo che l' appannaggio era nullo, se si fosse stipulato il pagamento della dote dopo la morte di colui che l' aveva costituita. (*Vedete* Auroux de Pommiers sull' articolo 305 della costumanza del Borbonese.)

« Ciò che si promette alla figlia per prezzo » della sua rinunzia, dice Lebrun, *Trattato del- » le successioni*, lib. 3, cap. 8, sez. 1.ª somm. » 33, debb' esser pagato in denaro contante, o » almeno in epoca certa, e non si può stipu- » lare che il pagamento si farà dopo la morte » de' genitori, perchè questa stipulazione di- » struggerebbe uno de' principali motivi che han » fatto ammettere le rinunzie alla successione » futura, consistente in ciò che la figlia che

» rinunzia all' incerto evento della successione
» de' suoi genitori, e qualche volta anche de' suoi
» collaterali, abbia almeno qualche cosa di certo.»

Queste ragioni sono perfettamente adattabili alla riduzione de' diritti de' figli naturali. Se questa riduzione è permessa, lo è unicamente in considerazione di una cosa certa che il figlio naturale riceve in vece de' diritti più considerabili, ma eventuali, che potrebbe avere nella successione di suo padre o di sua madre; ed ecco precisamente perchè l'art. 761 (T.) esige, per la validità della riduzione, che il figlio naturale abbia ricevuto qualche cosa durante la vita di suo padre o di sua madre.

In quanto all'ultima obbiezione la quale consiste in ciò che i genitori, che hanno il diritto di ridurre per testamento la porzione del loro figlio legittimo, debbono godere dello stesso diritto rispetto al loro figlio naturale, essa non può ricevere in questo luogo veruna applicazione.

Si è veduto nel n.° 1.° delle osservazioni su questo articolo, che la riduzione di cui al presente parliamo, non è quella che risulta dalle disposizioni a titolo gratuito, fatte dal padre e dalla madre fino alla concorrenza della porzione disponibile; ma è una riduzione ben diversa, poichè ha luogo su tutti i diritti che la legge accorda a' figli naturali nelle successioni intestate.

Or questa seconda specie di riduzione non potrebb' essere stipulata contra i figliuoli legittimi, anche col loro consenso: poichè si trova espressamente vietata rispetto ad essi dall' art. 1130 (1084) del Codice, nè viene autorizzata dall' art. 761 (T), che contra i figli naturali.

Quindi da che i genitori possono disporre per testamento in pregiudizio de' figli naturali, come lo possono in pregiudizio de' figli legittimi, di

tutti i beni di cui la legge permette loro la disposizione, non segue che, pe' diritti che rimarranno al figlio naturale *nella successione intestata*, il padre o la madre abbia egualmente la facoltà di limitarli nel testamento alla metà di ciò ch' è determinato dalla legge.

» Secondo il modo con cui è conceputo l'art.761 (T), dice il signor Grenier, *trattato delle donazioni*, tom. 2, pag. 420, è di tutta evidenza che la riduzione di cui è quistione, non può aver luogo che in conseguenza di una convenzione fatta durante la vita de' genitori, che avesse impossessato il figlio naturale; in guisa che questa riduzione non potrebb' essere l' effetto di una semplice dichiarazione fatta per parte de' genitori in un testamento, quando anche contenesse una donazione in favore del figlio naturale.

Tal' è anche la opinione del signor di Malleville nelle sue osservazioni sull' art. 761 (T), e del signor Toullier nel suo *diritto civile francese*, tom. 4.° pag. 256.

4. Tuttavolta la condizione prescritta dall'art.761 (T), che il figlio naturale abbia ricevuto qualche cosa durante la vita di suo padre o di sua madre, non può estendersi in modo che se il padre si ha riserbato, durante la sua vita, il godimento delle cose donate tra vivi, o se ha stipulato che la somma da lui donata tra vivi non debba pagarsi che ad un' epoca *determinata*, la riduzione non debba aver luogo.

È fuor di dubbio che in amendue i casi il figlio naturale ha ricevuto una cosa certa, poichè nell' uno e nell' altro la proprietà della cosa donata gli è stata assicurata dal momento della donazione, e solo l' epoca del godimento è stata differita. Questa donazione è valida, e

dal momento in cui è stata acconsentita, il donatario è stato impossessato della proprietà.

Ma se il padre o la madre di un figlio naturale non gli avesse fatta donazione, che ne' termini dell'art. 1082 (1038) del Codice, cioè a dire, su i beni che lascerebbe nel giorno della sua morte, siccome il figlio naturale non avrebbe alcuna cosa di certo nel momento della donazione, e la disposizione non potrebbe avere effetto reale che nell' istante medesimo in cui la successione del donante sarebbe aperta, la riduzione non potrebbe aver luogo nel senso dell' art. 761 (T).

Bisogna, in una parola, che vi sia stata a vantaggio del figlio naturale, e nel momento stesso della donazione, la tradizione reale ed effettiva delle cose che gli sono state donate, perchè si possa dire che, giusta i termini dell' art.761 (T), egli ha ricevuto durante la vita di suo padre o di sua madre.

5. Da tutte queste spiegazioni risulta che la donazione tra vivi de' beni presenti non può operare la riduzione contra un figlio naturale, se questi non l' ha validamente accettata;

Che la riduzione non può aver luogo contro il figlio naturale di età minore o interdetto, poichè questi non ha la capacità necessaria per acconsentirvi;

Che nondimeno il tutore del figlio naturale di età minore ed il curatore dell' interdetto possono accettare la donazione fatta con la condizione della riduzione; ma non basta che, secondo l' art. 463 (386) del Codice, essi sieno stati autorizzati da un consiglio di famiglia; ma si richiede inoltre che secondo l'articolo 458 (381 A.), la deliberazione del consiglio di famiglia sia stata omologata dal tribunale di prima istanza, perchè si tratta non di una donazione puramente

gratuita, ma di un' alienazione reale, e con anticipazione, de' beni immobili che potrebbero un giorno appartenere al figlio naturale, ed i tribunali non debbono accordare la omologazione, se non sono ben convinti ch'è realmente negl' interessi del figlio naturale, che la donazione e la riduzione sieno accettate.

Finalmente, il figlio naturale può anche far annullare la donazione e la riduzione, secondo l' art. 1109 (1063), se il suo consenso non è stato dato che per errore, o è stato estorto con violenza, o sorpreso con dolo.

Ma, a' termini dell' art. 1114 (1068), il solo timore riverenziale verso il padre o la madre non basta per far annullare il contratto.

Il figlio naturale non può d' altronde istituire azione di rescissione per cagion di lesione della metà de' suoi diritti; poichè l' oggetto della donazione è stato precisamente quello di limitare il figlio naturale, o alla porzione che gli è stata donata, o alla metà della quota che avrebbe potuto avere in virtù degli art. 757 e 758 (674 R.). Se egli non ha questa metà per effetto della donazione che ha accettata, non può, secondo l' art. 761 (T), reclamare che il supplimento necessario a compiere questa metà.

6. Si è veduto che l'art. 761 (T), per la validità della riduzione, esige che vi sia *dichiarazione espressa* per parte del padre o della madre, che la sua intenzione è di limitare il figlio naturale alla porzione che gli assegna.

Quando dunque un padre o una madre fa puramente e semplicemente, e senza parlar di riduzione, una donazione tra vivi al suo figlio naturale, questa donazione non dev' essere considerata che come un' anticipazione di successione; è soggetta bensì ad imputazione, secondo

l' art. 760 (676); ma non opera riduzione, secondo l' art. 761 (T).

Inutilmente si direbbe che il donante, il quale aveva de' figli legittimi, non ha donato al figlio naturale, che per allontanarlo dalla sua successione, e che specialmente nel caso in cui la porzione ch' egli ha donata, giunga alla metà della quota determinatà dalla legge, è evidente che non ha donato, che per operare la riduzione.

Io rispondo che la intenzione di ridurre non debb' essere soltanto presunta, ma dev' esservene una espressa dichiarazione, e che quando questa dichiarazione non si trova nella donazione, non è permesso di supplirla con semplici congetture. La legge non ha richiesta senza oggetto una dichiarazione espressa: essa ha voluto che il padre o la madre del figlio naturale potesse fargli una donazione tra vivi, per anticipazione sulla sua succcssione, senza che ne risultasse necessariamente ch' egli abbia avuto intenzione di ridurre.

Ma se il padre o la madre avesse fatta una donazione al suo figlio naturale, con dichiarazione che tal donazione gli vien fatta *per tenergli luogo della sua quota nella futura successione del donante*, questa dichiarazione basterebbe per istabilire che il donante ha avuta la intenzione di ridurre, in conformità dell' articolo 761 (T).

Questo articolo non ha prescritta una formola solenne e formale; non è dunque necessario che la dichiarazione sia fatta negli stessi termini di cui si è servito per ordinarla; basta soltanto che non sia equivoca.

Del resto, a' tribunali si appartiene il decidere, interpetrando i termini e le clausole della do-

nazione, se in essa si contiene la dichiarazione espressa della riduzione. I tribunali hanno a questo riguardo un potere discrezionale, perchè si tratta della interpetrazione di una convenzione.

7. La legge ha voluto favorire le disposizioni che potevano convenire a' genitori ed a' loro figli naturali; ma non ha voluto permetterle indeterminatamente, ed in modo che gl' interessi di questi figli fossero troppo considerabilmente lesi.

Prevedendo che i genitori potrebbero sovente abusare dell'ascendente che hanno su i loro figli naturali, o de' bisogni di questi figli, per farli consentire a' più grandi sacrifizii, la legge non ha autorizzata la riduzione che fino alla metà de' diritti determinati dagli art. 757 e 758 (674 R.)

E come i diritti stabiliti in questi articoli sono quelli che il figlio naturale può reclamare *sulla successione* del padre o della madre che lo ha riconosciuto, ne risulta che se all' epoca in cui si apre la successione, il figlio naturale non trova nella donazione fattagli da suo padre o da sua madre, la metà di ciò che senza la donazione e la riduzione raccoglierebbe nella successione intestata, in virtù degli art. 757 e 758 (674 R.), la riduzione è molto considerabile, ed il figlio naturale ha diritto di dolersene.

8. Ma pure, per tenue che sia la porzione assegnata al figlio naturale, e ch' egli ha ricevuto con la condizione della riduzione, e quando anche fosse di molto inferiore alla metà della quota che avrebbe diritto di reclamare nella successione del donante, egli è ugualmente ridotto, non già alla porzione che gli è stata assegnata, ma alla metà de' suoi diritti nella successione.

Invano egli direbbe che, essendo la porzione

che gli è stata assegnata minore della quota stabilita dalla legge, la riduzione non è valida e non dee produrre effetto; che, in cons guenza, egli può reclamare la totalità de' suoi diritti nella successione, imputandovi, secondo l'art. 760 (676), la porzione che gli è stata data.

Gli si risponderebbe che l' art. 760 (676) non si applica che alle donazioni fatte per anticipazione di successione, o senza la dichiarazione espressa di riduzione; ma che rispetto alle donazioni fatte, o alle porzioni assegnate con la espressa dichiarazione per parte del disponente, che la sua intenzione è di limitare la porzione del figlio naturale a quella donata o assegnata, l'art. 761 (T) dispone formalmente che se la porzione è inferiore a ciò che dovrebbe spettare al figlio naturale, questo figlio non potrà pretendere, *che il supplimento necessario per compiere questa metà.*

Quindi è, che sebbene la riduzione del figlio naturale alla porzione assegnata non produca tutto il suo effetto, allorchè questa porzione si trova inferiore alla metà de' suoi diritti nella successione, produce sempre l' effetto di ridurre il figlio naturale alla metà di questi diritti, poichè il figlio naturale non può giammai reclamare, non ostante la insufficienza della porzione assegnatagli, che il supplimento necessario per compiere la metà di ciò che gli spetterebbe nella successione.

Quando il padre assegna una porzione al suo figlio naturale, non può sapere, se questa porzione sarà, o no, inferiore alla metà de' diritti che potranno appartenere a questo figlio nella sua successione, poichè il valore di questa metà dipende dalla maggiore o minor fortuna, e dalla qualità degli eredi legittimi ch' egli lascerà nel

tempo di sua morte; è evidente adunque che se nell' assegnare una porzione al suo figlio naturale, non intende fargli un' anticipazione di eredità, se dichiara espressamente che la sua intenzione è di limitare la porzione di questo figlio a quella che gli assegna, si considera ch'ei voglia, in conformità dell' art. 761 (T), che nel caso in cui la porzione assegnata sia inferiore alla metà de' suoi diritti nella successione, il figlio naturale non possa reclamare altro che il supplimento necessario per compiere questa metà. Non si può supporre in lui altra intenzione, poichè non si può supporre ch' egli ignori la legge.

E se si vuol sostenere che il padre abbia avuta realmente la intenzione di limitare *diffinitivamente* la porzione del figlio naturale a quella che gli ha assegnata, se lo ha inoltre dichiarato formalmente, allora la legge viene in soccorso del figlio, perchè non sia enormemente leso; ma non fa che modificare la volontà del padre, e non l'annienta del tutto; conferma la riduzione pronunziata dal padre, ma soltanto fino alla metà de' diritti che il figlio naturale può reclamare nella successione.

Del resto, il figlio naturale non può dolersi in verun caso, poichè, accettando *volontariamente* la donazione con la condizione della riduzione, egli ha saputo, o ha dovuto sapere, giusta la disposizione dell' art. 761 (T), che nel caso in cui la cosa donata si trovasse inferiore alla metà de' suoi diritti nella successione, non potrà reclamare altro che questa metà. Se egli non voleva rinunziare all' altra metà de' suoi diritti eventuali, era in sua libertà, come si è precedentemente spiegato, di non accettare la donazione, o di non *ricevere* la porzione che gli era offerta. *Volenti non fit injuria.*

9. Per sapere se la riduzione è inferiore, o pur no, alla metà di ciò che apparterrebbe al figlio naturale nella successione del donante, non si dee aver riguardo alla fortuna del donante nel tempo della donazione, ma fa d' uopo considerarla nel momento in cui si apre la di lui successione.

Di fatto, nello spazio di tempo trascorso dall' epoca della donazione a quella dell' aperta successione, la fortuna del donante ha potuto variare: essa ha potuto essere accresciuta o diminuita. La quota de' diritti, ch' è diversamente fissata, secondo i diversi casi, dagli art. 757 e 758 (674 R.), ha potuto variare anch' essa dall' epoca della donazione fino alla morte del donante. Essa è men considerabile in quest' ultima epoca, se dopo la donazione sono sopraggiunti al donante de' figli legittimi: è maggiore, se i discendenti legittimi che aveva il donante, sono tutti, o alcuni di essi, trapassati prima dell' apertura della successione; è men considerabile, se il defunto ha lasciato de' parenti della seconda classe indicati nell' art. 757 (674 R.), che se ha lasciati eredi della terza classe.

A quest' ultima epoca bisogna dunque fermarsi; 1.° per sapere, avuto riguardo al numero ed alla qualità degli eredi legittimi, qual' è la quantità della porzione che il figlio naturale ha diritto di reclamare nella successione del donante; 2.° per verificare se, con la donazione, il figlio naturale ha avuta la metà della porzione cui avrebbe diritto ne' beni posseduti dal donante all' epoca di sua morte.

Supponiamo, per esempio, che il padre, il quale ha un figlio legittimo ed un figlio naturale, abbia donato a quest' ultimo, con la clausola della riduzione, un' oggetto del valore di 3,000 fr.,

e che nel tempo della donazione la sua fortuna non eccedesse 36,000 franchi.

In questo caso, se si dovesse riguardare la fortuna del padre all' epoca della donazione, l' oggetto donato formerebbe precisamente la metà della *sesta* porzione attribuita al figlio naturale dall' art. 757 (674 R).

Ma se all' epoca della morte del donante, il suo asse si trova del valore di 72,000 franchi, poichè il figlio naturale avrebbe diritto di prendere in quest' asse, per l'art. 757 (674 R.), la somma di 12,000 franchi, è chiaro che la donazione di 3,000 franchi, che gli è stata fatta, si trova insufficiente, poichè non forma che il *quarto* di quel che avrebbe avuto nella successione; egli dunque può chiedere un supplimento di 3,000 franchi.

Ma se dopo la donazione fossero sopraggiunti al donante due altri figli legittimi, il figlio naturale non potrebbe dolersi della insufficienza della donazione; poichè trovandosi in concorso con tre figli legittimi, non gli apparterebbe nella successione del donante, che una somma di 6,000 franchi sopra 72,000; e siccome egli ha ricevuto una donazione di 3,000 franchi, così la riduzione non eccede la metà de' diritti che avrebbe avuti nella successione, in virtù dell' art. 757 (674 R.).

*

Articolo 762 (678 A.).

Le disposizioni degli articoli 757 e 758 non sono applicabili a' figli adulterini o incestuosi. La legge non accorda loro altro che gli alimenti (1).

1. I figli adulterini o incestuosi non dovevano esser trattati così favorevolmente come i figli naturali, che sono nati da persone libere. La morale pubblica esigeva che per prevenire l'adulterio e l'incesto, che sono de' delitti, si prendessero rispetto ad essi delle misure più severe, che contra il semplice concubinato.

Quindi la legge ricusa espressamente a'figli adulterini o incestuosi i diritti che ha accordati a' figli naturali, negli art. 757 e 758 (674 R.), sulle successioni de' loro genitori.

Ma i figli adulterini o incestuosi hanno almeno diritto alla pietà; bisognava dunque assicurare ad essi gli alimenti, e questo è il solo soccorso che la legge loro accorda.

2. Ma questa disposizione che riduce tutti i loro diritti a' semplici alimenti, non è stata forse fatta unicamente negl' interessi delle famiglie legittime; ed in conseguenza, se il padre o la

(1) L' art. 678 delle leggi civili, che corrisponde al 762 del Cod. abolito, offre una notevole aggiunzione in conseguenza di quella che si osserva nell' art. 258. Quivi, dopo d' essersi vietato il riconoscimento a favore de' figli nati da incesto, o da adulterio, si soggiugne, *o da congiugnimento di persone legate da voto solenne, o dagli ordini sacri*. Quindi, nell' art.678, a' figli adulterini ed incestuosi che han diritto agli alimenti si sono aggiunti *i figli nati da condannate unioni*.

madre di un figlio adulterino o incestuoso non ha lasciati parenti legittimi in gradi successibili, questo figlio non debb'egli essere ammesso a prender parte nella successione, sia ch' esistano figli naturali riconosciuti, sia ch'egli concorra col coniuge superstite? Non deve almeno essere ammesso a raccogliere i beni, ad esclusione del fisco? I legami del sangue, il voto della natura, ed anche la ragione e l'equità non concorrono forse per farlo preferire al fisco nelle successioni de' suoi genitori? Non è questo per avventura il caso di applicare la massima: *fiscus post omnes*?

A tutte coteste quistioni, ed in tutti i casi, la risposta dev'essere negativa.

Non tanto per l'interesse degli eredi, quanto per quello de' buoni costumi, il figlio adulterino o incestuoso, che è il frutto di un delitto, è stato escluso da qualunque successione, ed ammesso a' semplici alimenti.

Il figlio adulterino o incestuoso non potrebb' essere ch'erede irregolare; ma la legge non ha ammesse che tre classi di eredi irregolari, i figli naturali legalmente riconosciuti, il coniuge superstite, e lo Stato; dunque, il figlio adulterino o incestuoso, il quale secondo l'art. 335 (258 A.) non può essere legalmente riconosciuto, si trova escluso da qualunque successione irregolare, come si trova escluso, a cagione della sua origine, da qualunque successione legittima. D'altronde, la quistione si trova anche formalmente decisa dal testo medesimo dell'art. 762 (678 A.), poichè questo articolo dichiara non applicabile al figlio adulterino o incestuoso, la disposizione dell'art. 758 (674 R.), che, prevedendo il caso della mancanza di parenti legittimi in gradi successibili, deferisce i beni al figlio naturale riconosciuto.

Finalmente gli art. 767 (683 R.) e 768 (684)

disponguno senz'alcuna eccezione, che la successione è deferita allo Stato, quando non vi sono nè parenti legittimi in gradi successibili, nè figli naturali, nè coniuge superstite: or queste parole, *figli naturali*, non si applicano nel linguaggio della legge, e secondo la disposizione testuale dell'art. 756 (674 R.), che a' figli nati da persone libere, i soli che possano essere legalmente riconosciuti.

È incontrastabile adunque che i figli adulterini o incestuosi sono esclusi da tutte le successioni, sia da' figli naturali riconosciuti, sia dal coniuge superstite, sia dallo Stato, e che, in ogni caso, essi non possono pretendere altro che gli alimenti.

3. Come mai i figli adulterini o incestuosi possono presentarsi *in questa qualità*, per dimandare anche i semplici alimenti, quando, da una parte, l'art. 335 (258 A.) proibisce espressamente di riconoscerli, e dall'altra, l'art. 342 (265 A.) dispone formalmente che un figlio non sarà mai ammesso alla indagine sì della paternità, che della maternità, nel caso in cui il riconoscimento non è ammesso, a termini dell'art. 335 (258 A.)? Come mai un figlio potrà stabilire la sua filiazione adulterina o incestuosa rispetto al padre ed alla madre ch' egli indicherà, quando essa non può essere legalmente riconosciuta, e quando l' indagine non ne è ammessa?

La difficoltà sarebbe insolubile, se non vi fossero de' casi ne' quali, indipendentemente dal riconoscimento e dalla indagine, lo stato di un figlio adulterino o incestuoso si trova legalmente stabilito; ma, al contrario, vi ha molti di questi casi, di cui ecco i principali:

1.° Allorchè un secondo matrimonio è stato dichiarato nullo, in conformità degli art. 147 (155 A.) e 148 (163), per essersi contratto innanzi allo scioglimento del primo matrimonio di uno de' coniugi,

i figli nati dal secondo matrimonio son dichiarati dalla legge illegittimi, se i due coniugi che lo han contratto, erano entrambi in mala fede. Essi son dunque adulterini, poichè tra i loro genitori non esisteva valido matrimonio, e uno di questi trovavasi legalmente maritato con altri, e siccome i loro genitori sono conosciuti con certezza, così, indipendentemente da qualunque riconoscimento e da qualunque indagine, vengono autorizzati dall' art. 762 (678 A.) a dimandare gli alimenti.

2.° Allorchè, ne' casi preveduti dagli art. 312 (234 R.), 313 (235) e 314 (236) del Codice, il marito ha giustificato e fatto decidere ch' egli non è il padre del figlio nato da sua moglie, questo figlio è anche necessariamente adulterino, e l' art. 762 (678 A.) gli accorda il diritto di chiedere gli alimenti contro di sua madre, ma non ha lo stesso diritto contra il marito di costei, poichè si trova stabilito e deciso che questo marito non è suo padre.

3.° Allorchè ne' casi preveduti dagli articoli 161 (158), 162 e 163 (160), il matrimonio è stato dichiarato nullo, a motivo della parentela o dell'affinità che esisteva tra i coniugi, e che formava un impedimento dirimente, i figli nati da questo matrimonio sono necessariamente incestuosi, se i due coniugi sono stati in mala fede; e per conseguenza si trovano limitati a' semplici alimenti.

È chiaro che in tutti questi casi, la filiazione e lo stato del figlio adulterino o incestuoso si trovano provati e stabiliti dalla legge medesima, indipendentemente da qualunque riconoscimento volontario così per parte del padre, che per parte della madre, e indipendentemente da qualunque indagine fatta dal figlio adulterino o incestuoso.

Quindi è che non si può opporre a questo figlio la disposizione degli art. 335 (258 A.) e 342 (265 A.), per non farli godere del benefizio dell' art. 762 (678 A.); e che non v' ha tra questi articoli alcuna contraddizione, anzi vedremo or ora che l' art. 762 (678 A.) non è stato fatto precisamente che in favore di quelli tra i figli adulterini o incestuosi, la filiazione e lo stato de' quali si trovano provati indipendentemente da qualunque riconoscimento e da qualunque indagine.

4. Allorchè, a malgrado della disposizione formale dell' art. 335 (258 A.), il padre o la madre di un figlio adulterino o incestuoso lo ha riconosciuto volontariamente e con atto autentico, il riconoscimento conferisce a questo figlio il diritto di chiedere gli alimenti ?

La legge proibisce, è vero, al padre ed alla madre di questo figlio di riconoscerlo; ma non può impedire che il padre o la madre ne faccia materialmente il riconoscimento con un atto autentico, occultando all' uffiziale pubblico che riceve l' atto, che il figlio riconosciuto è adulterino o incestuoso. Questo riconoscimento potrà dunque produrre degli effetti e conferire de' diritti legali, benchè fatto in contravvenzione della legge ?

Per l' affermativa, vi sono delle autorità imponenti.

« Un uomo, diceva il sig. Siméon nel suo discorso al corpo legislativo sulla legge *delle successioni*, avrà sottoscritto, come padre, un atto di nascita senza manifestare ch' egli è maritato ad una donna diversa dalla madre del neo-nato, o che la madre è sua sorella : egli avrà voluto far frode alla legge. Il figlio, ignorando il vizio della sua nascita, si presenterà alla successione per esercitarvi i diritti di figlio naturale; ma ne sarà

respinto, provando ch' egli è nato da un padre che non poteva legalmente riconoscerlo; ma *il riconoscimento di fatto* scritto nel suo atto di nascita, gli resterà e gli procurerà gli alimenti.

« Questa disposizione, aggiugneva il sig. Siméon, è conforme all' antico diritto; ed era necessario di conservarla; poichè finalmente i figli adulterini o incestuosi non lasciano di esser uomini, ed ogni uomo ha diritto di ricevere almeno gli alimenti da coloro che gli han data la vita. »

Il sig. Merlin, adottando questa opinione nel suo repertorio, alla parola *filiazione*, aggiugne: « Da un' altra parte, l' art. 342 (265 A.) vieta bensì al figlio adulterino o incestuoso d' indagare la paternità o la maternità; ma allorchè suo padre o sua madre lo riconoscono volontariamente, questo divieto non ha più oggetto; ed a questo caso si applicano gli art. 762 (678 A.) e 763 (674 R.). »

Il sig. Toullier, nel suo Diritto civile francese, tom. 2, n.° 967, pagina 289, sostiene anch' egli la stessa opinione. « Dicendo che un figlio adulterino o incestuoso non può essere riconosciuto con atto autentico, l' art. 335 (258 A.) ha avuto per oggetto d' impedire che questo riconoscimento gli conferisse i diritti di successione irregolare, che gli art. 757 e 758 (674 R.) assicurano a' figli naturali legalmente riconosciuti; ma non intende con ciò di dispensare coloro che han riconosciuto un figlio dalla obbligazione naturale di nudrirlo; quindi il riconoscimento di un figlio adulterino o incestuoso non può conferirgli i diritti di successione irregolare; ma può dargli soltanto il diritto di chiedere gli alimenti.

Nondimeno non ho potuto sottoscrivermi a questa opinione, perchè in seguito del più accurato

esame, son rimasto intimamente persuaso, che essa è direttamente in opposizione; 1.° col testo della legge; 2.° col rispetto dovuto a' buoni costumi; 3.° con la intenzione evidente del legislatore.

È in opposizione diretta col testo della legge.

In fatti, l' art. 335 (258 A.) del Codice è conceputo in *termini proibitivi :* esso dispone formalmente ed in modo imperativo che il riconoscimento *non potrà aver luogo* a vantaggio di figli nati da un commercio incestuoso o adulterino.

Or è stato sempre principio riconosciuto che un atto fatto in violazione di una legge proibitiva, è essenzialmente nullo, e non può produrre alcun effetto civile, nè conferire alcun diritto legale.

Negativa praeposita verbo potest, tollit potentiam juris et facti.

D' altronde, poichè a' termini dell' art. 1131 (1085) del Codice civile, l' obbligazione *fondata sopra una causa illecita*, non può avere alcun effetto, poichè a' termini dell' art. 1133 (1087), la causa è illecita, quando è proibita dalla legge, come si può pretendere che dal riconoscimento di un figlio adulterino o incestuoso possa risultare l' obbligo di somministrare gli alimenti a questo figlio?

In questo caso, il riconoscimento sarebbe la causa della obbligazione; ma poichè il riconoscimento è formalmente vietato dalla legge, esso sarebbe una causa illecita, secondo l'art. 1133 (1087), ed in conseguenza l' obbligazione che se ne vuole far discendere, a' termini dell' art. 1131 (1085), non potrebbe avere alcun effetto.

Invano si cerca di eludere e la proibizione della legge, e l' applicazione del principio, con dire che

l' art. 335 (258 A.) non ha avuto altro scopo, tranne quello d' impedire che il riconoscimento conferisse al figlio adulterino o incestuoso i diritti di successione irregolare, ma non si è proposto già di dispensare il padre o la madre, che ha riconosciuto questo figlio, dalla obbligazione naturale di somministrare a lui gli alimenti.

Io rispondo in primo luogo, che il divieto di riconoscere un figlio adulterino, o incestuoso, è pronunziato dall'art. 335 (258 A.) in un modo generale e senza eccezione; che questo articolo non dice che in un tal caso, o riguardo a tale persona, il riconoscimento sarà proibito e di niun' effetto, ma in tal altro caso, o rispetto ad ogn' altra persona, sarà valido e produrrà degli effetti; ma al contrario lo proibisce in tutti i casi, senza distinzione di persone, e ne' termini più generali ed assoluti; per conseguenza in tutti i casi e riguardo a tutte le persone, qualunque esse sieno, lo rende senza effetto, allorchè ha avuto luogo a malgrado del suo divieto.

Ammettere una distinzione in contrario, dire che il riconoscimento, non ostante il divieto generale da cui è colpito, non sarà privo che di alcuni effetti, ma che ne produrrà degli altri; che sotto alcuni rapporti sarà nullo, ma sotto altri sarà valido, è lo stesso che snaturare evidentemente e cangiare per intero la disposizione dell' art. 335 (258 A.); è lo stesso che fare di una proibizione pronunziata nel modo il più generale, una proibizione parziale, è lo stesso che ammettere o rigettare la proibizione, secondo gli effetti che si giudica a proposito di accordare o di ricusare al riconoscimento proibito. In una parola, è lo stesso che foggiare a capriccio una disposizione affatto nuova, per modificare la disposizione della legge.

In secondo luogo, come si può supporre che la disposizione dell' art. 335 (258 A.) abbia avuto il solo oggetto d' impedire che il riconoscimento di un figlio adulterino, o incestuoso, gli conferisse i diritti di successione irregolare?

In questo senso, e per quest' unico oggetto, la disposizione dell' art. 335 (258 A.) sarebbe stata assolutamente inutile, ed il solo articolo 762 (678 A.) era all' uopo sufficiente, poichè quivi si stabilisce che gli art. 757 e 758 (674 A.), che attribuiscono a' figli naturali legalmente riconosciuti i diritti di successione irregolare, non sono adattabili a' figli adulterini o incestuosi, e che questi figli han diritto a' soli alimenti. Sarebbe stato, senza dubbio, affatto superfluo di proibire formalmente il riconoscimento de' figli adulterini o incestuosi, a solo oggetto d' impedir loro di goder de' diritti di successione irregolare, poichè essi ne dovevano esser privi per la disposizione generale dell' art. 762 (678 A.), *che fossero, o no, riconosciuti.*

Si dee dire adunque che la disposizione particolare dell' art. 335 (258 A.) e la proibizione in esso contenuta, abbiano avuto tutt' altro oggetto, tranne quello che loro vorrebbe attribuirsi.

E non è forse evidente (quando anche l' oratore del governo e gli oratori del tribunato non lo avessero espressamente detto) che questa disposizione e questa proibizione abbiano avuto per oggetto di prevenire e d' impedire quelle dichiarazioni vergognose di adulterio e d' incesto, che oltraggerebbero i buoni costumi, che porterebbero la desolazione nelle famiglie, che cagionerebbero degli scandali pubblici, e che in conseguenza una legislazione saggia e morale non dee giammai autorizzare?

Or, il solo mezzo per prevenire ed impedire

le dichiarazioni ed i riconoscimenti di un delitto, si è di non dar loro alcun effetto, quando son fatti a malgrado del divieto della legge, e di non farne discendere alcuna specie di diritti civili.

Ma invece verrebbero tali riconoscimenti a provocarsi, ed anche ad autorizzarsi formalmente se, dopo di averli proibiti, si attribuissero loro alcuni effetti e si permettesse l'esercizio di alcuni diritti.

Si dee dunque, in grazia della morale pubblica, respignere l'opinione che vuole far discendere da questi riconoscimenti un diritto agli alimenti.

Ascoltiamo quel che diceva a tal riguardo la Corte d'appello di Lione nelle sue osservazioni sul progetto del Codice civile.

» Non sono precisamente le azioni immorali quelle che annientano i costumi; allorchè giacciono sepolte sotto il velo di un mistero impenetrabile, il mistero stesso è un omaggio che si rende a' costumi. Non è neppure la loro pubblicità, se l'opinione pubblica le diffama, se abbandona al disprezzo gli esseri immorali; ma se l'opinione pubblica, se la legge stessa le tollera, se non ne proscrive i frutti, l'immoralità trionfa, la virtù è disprezzata. Ben presto, per un funesto contagio, non vi saran più costumi, non vi sarà più virtù; e che divien mai una nazione senza virtù e senza costumi?

» È dunque impossibile, soggiugnea la Corte d'appello di Lione, che la legge autorizzi un libertino a pubblicare legalmente ed impunemente ch'egli è reo di adulterio. La legge può tollerare una debolezza, ma non può soffrire un delitto. Se il delitto esiste, essa dee punirlo. »

Vediamo ora se è stata realmente fatta

in questo senso, e con questo spirito, la disposizione dell' art. 335. (258 A.)

Nel primo progetto del Codice civile non vi era alcuna disposizione che proibisse il riconoscimento de' figli adulterini o incestuosi, che anzi si potea conchiudere da una disposizione generale, che formava l' art. 28 del titolo *della paternità e della filiazione*, che questo riconoscimento era autorizzato.

La Corte d' appello di Lione reclamò fortemente su questo articolo, e dopo di aver presentate le osservazioni che ho trascritte, propose un articolo che tendeva a proibire formalmente il riconoscimento de' figli adulterini o incestuosi.

La sezione di legislazione del consiglio di Stato accolse questa proposizione, e comprese nel suo nuovo progetto del Codice civile l' articolo dimandato dalla Corte d' appello di Lione, che fu spontaneamente adottato dal consiglio di Stato. Esso è l' art. 335 (258 A.) che noi al presente esaminiamo

E la pruova che questo articolo fu adottato dal consiglio di Stato, dal tribunato e dal corpo legislativo, nel senso delle osservazioni fatte dalla Corte d' appello di Lione, si è che tutti gli oratori del governo e del tribunato lo hanno spiegato nello stesso senso, e presso a poco negli stessi termini.

Il signor Bigot di Préameneu, che fu incaricato di esporre innanzi al corpo legislativo i motivi del progetto di legge in cui si trova l'art. 335 (258 A.), si esprimeva così : » Il riconoscimento de' figli adulterini o incestuosi, sarebbe per parte del padre o della madre *la confessione di un delitto*. Si è stabilito *che esso non potesse aver luogo*, se non a vantaggio de' figli nati da un commercio libero. »

» La nascita di un figlio, frutto dell' incesto o dell' adulterio, è una vera calamità pe' costumi, diceva al tribunato il sig. Lahary; lungi di conservare alcuna traccia della sua esistenza, sarebbe anzi a desiderare che se ne potesse estinguere financo la memoria. *Con queste vedute e con questo spirito è* conceputo l' art.335 (258 A.), il quale dichiara che questo riconoscimento *non potrà aver luogo* pe' figli nati da un commercio incestuoso o adulterino. Diffamare in tal guisa la violazione del santo nodo del matrimonio, è lo stesso che onorarla nel modo più utile.

» Il riconoscimento sarà *impossibile*, diceva il sig. *Duveyrier* dinanzi al corpo legislativo, se dovrà appoggiarsi all' incesto o all' adulterio. *L' ufiziale pubblico non lo riceverà*; e se, a suo malgrado, l' atto contiene il vizio che lo infetta, questo riconoscimento *nullo non potrà giovare* al figlio adulterino o incestuoso, per lo quale si sarà fatto.

» Rendiamo grazie, soggiugneva il sig. Duveyrier, a questa innovazione morale, che allontana da una legge sì pura nella sua origine e nel suo oggetto, questi esempii perniciosi d' infamia, queste rivelazioni mortali al pudore sociale. Non si squarcerà più, per passioni individuali *e per interessi particolari*, il velo denso con cui il pubblico interesse ricopre questi traviamenti scandalosi, e le espressioni medesime che servono a designarli, non saranno più pronunziate che nelle sentenze destinate a disonorare coloro i quali oseranno mostrarsene colpevoli.

È fuor di dubbio adunque che il legislatore ha voluto con l' art. 335 (258 A.) interdire qualunque riconoscimento volontario di figli adulterini o incestuosi, e colpirlo di una nullità legale, quando si facesse in disprezzo di tale proibizione.

Or si può mai credere che il legislatore abbia voluto derogare a questa disposizione così morale, e distruggerne gli effetti, con la disposizione dell' art. 762 (678 A.) ? Si può credere che dopo di avere formalmente vietati i riconoscimenti de' figli adulterini o incestuosi, perchè contrarii alla pubblica morale, abbia voluto poi autorizzarli in un modo indiretto, dichiarandoli validi sotto alcuni rapporti ? Non sarebbe lo stesso che averli realmente autorizzati, averli dichiarati validi, aver loro conferiti degli effetti qualunque, l' averne fatto risultare de' diritti legali a favore de' figli adulterini o incestuosi, illegalmente riconosciuti ? Non sarebbe lo stesso che aver incoraggiato, aver eccitato i genitori a farsi beffe del divieto pronunziato dall' articolo 335 (258 A.), poichè avrebbero la certezza che i riconoscimenti da loro fatti non sarebbero interamente nulli, benchè fossero proibiti ? Non sarebbe lo stesso che aver impedito, nel suo nascere, tutto il bene che l' art. 335 (258 A.) si avea proposto, con dichiarar nulli tutti questi riconoscimenti, affinchè niuno avesse interesse nè di farli, nè di sollecitarli ?

Ma, in prima, è grave ingiuria che si fa al legislatore il voler supporre che nello stesso Codice si trovi una sì gran varietà ed anche una contraddizione sì ingiuriosa nelle idee e ne' principii. È mai permesso, per interpetrare a suo modo una disposizione di legge, di fargli dire precisamente il contrario di ciò che ha detto con una disposizione antecedente ?

D' altronde, è assioma in diritto, che non si dee supporre, nè ammettere derogazione ad una disposizione formalmente proibitiva, allorchè tal derogazione non si trova formalmente scritta in una disposizione posteriore: or non vi è una

sola parola nell' art. 762 (678 A.), che contenga, o annunzii una derogazione all' art. 335 (258 A.).

Non v' ha dubbio che se fosse assolutamente impossibile di conciliare questi due articoli, e di farli eseguire amendue, senza ammettere che il secondo di essi contiene una derogazione o una eccezione alla disposizione generale del primo, si dovrebbe di necessità riconoscere la derogazione, per non far sussistere un' antinomia.

Ma i due articoli si conciliano perfettamente e possono eseguirsi amendue, senza il bisogno di ammettere che il secondo deroga al primo.

Da una parte, in virtù dell'art. 335(258 A.), tutti i riconoscimenti *volontarii* di figli adulterini o incestuosi son nulli, poichè sono formalmente vietati, nè producono alcun effetto, o alcun diritto, nemmeno in quanto agli alimenti, perchè sono nulli.

Dall' altra parte, per l'art.762 (678 A.), il figlio adulterino o incestuoso, la cui esistenza è legalmente provata, *indipendentemente da qualunque riconoscimento volontario per parte de' suoi genitori*, ha diritto agli alimenti, e si è precedentemente osservato che vi ha *parecchi casi* in cui, senza riconoscimento per parte de' genitori, la esistenza di un figlio adulterino o incestuoso è legalmente provata.

In conseguenza, senza apportare alcun pregiudizio al divieto generale ed illimitato contenuto nell'art.335 (258 A.), senza impedire in alcun modo il bene che dee risultare, nell' interesse de' costumi, dalla piena ed intera esecuzione di questo articolo, senz' ammettere alcuna variazione ne' principii del legislatore, senza che vi sia bisogno di supporre una derogazione o una eccezione che non è scritta, infine senza disputare su di una pretesa antinomia, l' art. 762 (678 A.) si ese-

gue liberamente in tutti i casi in cui non è applicabile l'art. 335 (258 A.), in tutti i casi in cui non è necessario d'invocare in favore del figlio adulterino, o incestuoso, il riconoscimento volontario che questo articolo ha proibito.

E quel che dee portare il più alto grado di convincimento nell' animo a questo riguardo, si è che tutto ciò che abbiamo osservato sul modo d'interpetrare e di conciliare gli art. 335 (258 A.) e 762 (678 A.), fu detto espressamente, e ne fu formalmente convenuto nella discussione che ebbe luogo al consiglio di Stato.

Noi vediamo, infatti, nel processo verbale della seduta de' 2 nevoso anno 11, tom. 2 pag. 259, che essendo stato sottoposto alla discussione l'articolo 762 (678 A.), il sig. Tronchet rammentò che, giusta le disposizioni precedentemente decretate, i figli adulterini ed incestuosi non potevano essere riconosciuti. « Sembra dunque impossibile, soggiugneva il sig. Tronchet, di comprendere il padre in questo articolo, poichè, da una parte, la paternità non potrebb' essere legalmente dichiarata, e dall'altra essa non è naturalmente certa, come la maternità. »

Nel senso della opinione che io combatto, e se tale fosse stata la intenzione de' redattori, si sarebbe certamente risposto al sig. Tronchet, che l'art. 335 (258 A.), col proibire il riconoscimento de' figli adulterini o incestuosi, non aveva avuto altro oggetto che quello d'impedire che il riconoscimento conferisse a questi figli *i diritti delle successioni irregolari*, ma non d'impedire che il riconoscimento conferisse loro *de' diritti agli alimenti*; che in conseguenza, l'art. 762 (678 A.), che si era proposto, nulla conteneva che non fosse conciliabile con la disposizione dell'art. 335 (258 A.).

Ma non fu risposto così al sig. Tronchet: la risposta fu assolutamente contraria; essa fu interamente conforme alla opinione che io professo.

Il sig. Treilhard, presidente della sezione di legislazione, il quale proponeva l'articolo, disse che « la sezione si era determinata per la con» siderazione, che la indagine della maternità da» rebbe anche, in alcuni casi, la pruova della pa» ternità, come nella ipotesi del ratto della » madre. » E che, dopo questa spiegazione, l'articolo fu adottato.

Il sig. Treilhard, nel portare il progetto di legge al corpo legislativo, ripetè la stessa spiegazione. « Intanto, egli disse, siccome la in» dagine della maternità, ammessa dalla legge, » potrebbe menare alla pruova di commercii » adulterini o incestuosi, così è stato necessario » di assicurare gli alimenti a' frutti infelici di » questi scandalosi disordini; ma non si è dovuto » spingere l' indulgenza più oltre. »

Rimane adunque dimostrato fino al più alto grado di evidenza, che la disposizione dell' articolo 762 (678 A.) non è stata fatta per accordare gli alimenti a' figli adulterini o incestuosi, che fossero stati volontariamente riconosciuti, a malgrado del divieto contenuto nell' art. 335 (258 A.); ma che è stata fatta unicamente per assicurar gli alimenti a quelli tra essi, la cui esistenza fosse legalmente provata in altra guisa che con riconoscimenti volontarii.

Si dirà ancora che vi sono gli stessi motivi di giustizia e di umanità per assicurare gli alimenti agli uni ed agli altri; che questi non meritano maggior favore di quelli; che la distinzione che io voglio stabilire tra essi, non è fondata su di alcuna disposizione precisa; e che è irragionevole il sostenere che quelli la cui filiazione è

stata riconosciuta volontariamente da' genitori, debbano esser trattati peggio di quelli la cui filiazione è provata con altri mezzi, forse più incerti e meno degni di fede?

Per rispondere a questa obbiezione, mi limiterò a ripetere con la Córte d' appello di Lione, con gli oratori del governo e del tribunato, ch' è impossibile che la legge autorizzi un libertino a pubblicare legalmente ch' egli è reo di adulterio o d' incesto; che essa può bensì tollerare la confessione di una debolezza, ma non quella di un delitto; che non dev' esser permesso agli stessi colpevoli di squarciare, per interessi particolari, il denso velo, dal quale l' interesse pubblico esige che l' adulterio e l' incesto restino sempre coperti; che tali sono i motivi che han determinato il legislatore a vietare formalmente, ed in modo illimitato, tutti i riconoscimenti volontarii di figli adulterini o incestuosi; ma che lo scopo ch' egli si è proposto non sarebbe adempito, ciò ch' egli ha voluto, non si eseguirebbe, e dovrebbesi cancellare affatto dal Codice la disposizione dell' art. 335 (258 A.), per non vederla impunemente violata, se i riconoscimenti, benchè proibiti, potessero nondimeno produrre qualche effetto; che, in conseguenza, *l' interesse pubblico*, sempre preferibile agl' interessi particolari, ne obbliga a decidere che i figli adulterini o incestuosi, volontariamente riconosciuti, a malgrado del divieto pronunziato dal legislatore, *non sono conosciuti dalla legge*; e quindi non possono avere alcun diritto *legale*, nemmeno agli alimenti.

Del rimanente, tutti questi principii sono stati formalmente riconosciuti e adottati con due solenni decisioni, una della Corte reale di Parigi del 13 agosto 1812, l' altra della sezione civile

della Corte di cassazione de' 28 giugno 1815, e siccome, quando furono rendute queste decisioni, la quistione fu profondamente discussa, così è importante di far conoscere la specie e i motivi su i quali sono state pronunziate.

Il 22 novembre 1786 fu presentata al fonte battesimale della parrocchia di Montesson una bambina cui s' imposero i nomi di Margherita Alessandrina, e che fu iscritta su i registri dello stato civile, come figlia del signor Giovanni Lanche Boisdel, gentiluomo, signore di Vontoux-Saint-Martin e di Maria Batard, sua moglie.

Il 29 dicembre 1791 fu presentato al fonte battesimale della parrocchia di Vaugirard un bambino, che fu chiamato Edmo, e che fu iscritto come figlio di Giovanni Devaux, borghese, dimorante a Parigi, strada Guénégaud, e di Maria Bodel.

Finalmente il 2 frimale anno 4 fu presentato all' ufiziale dello stato civile della sezione dei Campi-Elisi un altro bambino che fu iscritto sotto i nomi di Adriano-Giovanni-Maria, e come figlio di Giovanni Lancher e di Maria Batard.

Nell' anno 3, nell' anno 5, e nell' anno 7 il sig. Lanchère sig. di Vontoux, e la damigella Maria Batard si dichiararono con atti stipulati innanzi notai, padre e madre naturali de' tre figli la di cui nascita era stata dichiarata il 22 novembre 1786, il 29 dicembre 1791, ed il 2 frimale anno 4, ed ottennero dipoi dal tribunale di prima istanza di Parigi delle sentenze le quali ordinarono che gli atti di nascita fossero riformati, e che vi si sostituissero queste parole: *figli naturali di Giovanni Lanchère e di Maria Batard.*

Le rettificazioni furono fatte su i registri dello stato civile.

Ma Giovanni Lanchère che faceva questi riconoscimenti di figli naturali, aveva contratto matrimonio con Maria Very il 23 settembre 1749, molto tempo prima della nascita de' tre figli naturali; sua moglie viveva ancora, così all' epoca del concepimento e della nascita di questi figli, come all' epoca de' riconoscimenti; essa è anche sopravvivuta a suo marito. Quindi, i tre figli riconosciuti da Giovanni Lanchère, erano figli adulterini, se venivano riguardati dalla legge come suoi figli.

Con atto stipulato innanzi notai a Parigi il 26 termidoro anno 8, Giovanni Lanchère fece donazione tra vivi a questi tre figli, che nell' atto furono qualificati suoi figli naturali e di Maria Batard, di due case situate a Parigi, le quali furono valutate, una 40,000 franchi, e 45,000 franchi l' altra.

Nell' atto si disse, che la donazione s' era fatta da Giovanni Lanchère per dare una pruova della sua tenera affezione verso i detti suoi figli, e perchè tal' era la sua volontà.

Dopo la morte di Giovanni Lanchère, i suoi eredi legittimi formarono dimanda in giudizio, tendente a far dichiarare nulla e di niun effetto la donazione da lui consentita a favore de' tre figli adulterini che aveva riconosciuti; e che, in conseguenza, questi figli fossero tenuti a restituire la proprietà e le rendite delle due case.

Questa dimanda fu accolta con sentenza del tribunale di prima istanza di Parigi renduta, dopo una parità, il 23 aprile 1811.

Sull'appello, ed in seguito di solenni aringhe, la Corte reale di Parigi pronunziò, il 13 agosto 1812, una decisione così conceputa:

« Punti di diritto. I donatarii di Giovanni Lanchère, presentati allo stato civile sotto i nomi

che loro attribuivano la qualità di figli naturali, o legittimi, de' genitori indicati e nominati negli atti suddetti, han potuto essere spogliati di questo stato dal sig. Giovanni Lanchère, per ricevere da lui la qualità di figli adulterini?

« Gli atti di rettificazione dello stato civile possono nuocere o pregiudicare a' figli che han ricevuto all' epoca della loro nascita un diritto ed uno stato estraneo all' adulterio?

« Il riconoscimento de' figli adulterini, fatto dopo della loro nascita, è ammesso dalle leggi?

« La Corte, atteso che, giusta l'art. 10 della legge del 12 brumaio, anno 2, Lanchère padre essendo morto dopo la promulgazione del Codice civile, lo stato e i diritti de' suoi figli naturali, *se ne ha*, devono essere, in tutti i punti, regolati dalle disposizioni di questo Codice; che secondo l' art. 335 (258 A.) del detto Codice, il riconoscimento *volontario* non può aver luogo a favore di figli nati da un commercio adulterino; che, secondo l'articolo 100 (105), le sentenze di rettificazione non possono mai essere opposte alle parti interessate che non le avessero dimandate; ed in conseguenza, a malgrado di tutti gli atti intervenuti e delle sentenze di rettificazione, *lo stato degli appellanti rimane incerto*; che essi sono *agli occhi della legge estranei a Lanchère padre*; ch' essi sono, rispetto a quest' ultimo, ciò che sarebbe ogn' altro donatario, e l' incapacità risultante dagli articoli 762 (678 A.) e 908 (824) del Codice civile non è loro applicabile.

« Mette nel nulla l' appello e ciò di che è appello, ed emendando, assolve gli appellanti dalle condanne contro di loro pronunziate. »

Osserviamo bene questi termini della decisione: che, non ostante il riconoscimento che un

padre avesse fatto *volontariamente* di un figlio adulterino, lo stato di questo figlio rimane incerto, e che agli occhi della legge l'autore del riconoscimento ed il figlio riconosciuto non sono meno *estranei* tra loro.

Da questi principii fondati sulla disposizione precisa dell'art. 335 (258 A.) del Codice civile deriva necessariamente, che il figlio adulterino, il quale è stato volontariamente riconosciuto, non ostante la proibizione pronunziata da questo articolo, non può aver diritto di chiedere gli alimenti al preteso padre che lo ha riconosciuto, perchè rimangono ugualmente estranei tra loro, e senza una speciale convenzione, non si può avere civilmente il diritto di chiedere gli alimenti ad un estraneo.

Gli eredi legittimi di Giovanni Lanchère ricorsero per cassazione contra la decisione della Corte reale di Parigi, e pretesero che questa decisione avesse falsamente applicato ed anche violato l'art. 335 (258 A.) del Codice civile, che avesse malamente applicato l'art. 100 (105), che avesse anche violati gli art. 762 (678 A.), 763, 764 (679 R.) e 908 (824) del Codice civile, e l' art. 10 della legge del 12 brumaio anno 2, accordando a' figli adulterini tutt' altro che una prestazione alimentaria; e che finalmente aveva commesso un eccesso di potere, permettendosi di giudicare contra i nomi e le qualità *di figli naturali di Giovanni Lanchère*, che i tre figli riconosciuti avevano costantemente presi, così ne' diversi atti, come nei giudizii sostenuti contra il loro padre, e che prendevano parimente nel giudizio attuale.

I mezzi dedotti da' ricorrenti furono sviluppati con energia in un consulto formato da' signori *Delamalle* e *Lacroix de Frainville*, celebri avvocati de' tribunali di Parigi. Ecco un fedele estratto di questo consulto:

« 1.° La pruova *legale* della filiazione adulterina de' tre figli risulta necessariamente da' loro atti di nascita, da' riconoscimenti fatti da Giovanni Lánchère, dalle sentenze di rettificazione ch' egli ha ottenute, e dal possesso che han preso e che hanno sempre conservato questi tre figli, dello stato di figli adulterini del detto Giovanni Lanchère.

« 2.° Risulta dagli atti di nascita; poichè questi atti annunziano che questi figli sono nati da *Giovanni Lanche o Giovanni Lancher*, e da Maria Batard; ed è evidente che la picciola differenza che si ravvisa tra questi nomi, *Giovanni Lanche*, *Giovanni Lancher*, e questi altri nomi *Giovanni Lanchère*, deriva da che le persone che han presentati i figli allo stato civile, e quelle che li hanno iscritti, hanno mal pronunziato, o mal inteso la parola *Lanchère*, o da che gli uni e gli altri non conoscevano la vera ortografia di questo nome. Ciò che basterebbe per far dileguare tutti i dubbii a tal riguardo si è, che i tre figli medesimi convengono ch' essi son figli naturali di *Maria Batard*, nominata negli atti di nascita.

« 3.° La pruova della filiazione adulterina di questi tre figli risulta ancora da' riconoscimenti fatti da Giovanni Lanchère. Questi riconoscimenti non potrebbero essere più precisi, e Giovanni Lanchère li ha fatti unitamente a *Maria Batard*, che in essi è dichiarata madre de' tre figli.

« Essi sono stati fatti sotto l' impero della legge de' 12 brumaio anno 2, la quale non proibiva i riconoscimenti volontarii de' figli adulterini; devono dunque esser validi sotto l' impero del Codice civile, che non può avere effetto retroattivo.

« Ma supponendo che i riconoscimenti fatti da Giovanni Lanchère dovessero esser regolati in conformità della disposizione dell'art. 335 (258 A.)

del Codice civile, sarebbe ugualmente certo che dovevano produrre l'effetto di far annullare la donazione consentita da Giovanni Lanchère a' figli adulterini da lui riconosciuti.

« L'art.335(258 A.) ha due oggetti, quello di *proscrivere* la confessione scandalosa dell' adulterio, e quello di fare che il figlio adulterino non sia suscettibile de' vantaggi che la legge accorda a' figli naturali, nati da persone libere.

« Questi due oggetti si appoggiano e si fortificano a vicenda. Togliendo a' riconoscimenti volontarii de' figli adulterini *ogni vantaggio qualunque*, si rendono inutili, e s' impediscono; *annientandoli*, se esistono, s' impedisce il trionfo della impudenza, e che il frutto del delitto non invada il patrimonio sacro delle unioni legittime.

« La decisione denunziata giudicà che la donazione di cui si tratta, dee avere il suo effetto, perchè l'art. 335 (258 A.), annullando i riconoscimenti, fa sparire agli occhi della legge la qualità di figli di Giovanni Lanchère, e rende i donatarii estranei al donante; ma è questa una supposizione nata da un ragionamento falso, e da una falsa interpetrazione della legge.

In primo luogo, la legge non ha bisogno di considerare com' estranei i figli adulterini riconosciuti, *per avere il riconoscimento come non avvenuto*: essa non ha bisogno che dell' interesse pubblico. Al contrario, la legge rigetta il riconoscimento, perchè ha ragione di crederli figli del dichiarante, e vi vede de' figli adulterini: in fatti, per esser figlio adulterino, bisogna prima esser figlio. Allorchè dunque l' art.335 (258 A.) dice che il riconoscimento non avrà luogo a vantaggio dei figli nati da un commercio adulterino, è evidente che essa vede, o almeno presume, per mezzo del

riconoscimento, che vi sono de' figli nati da un commercio di questa natura, *e che il suo oggetto è di fare che il riconoscimento non sia loro vantaggioso*; è perciò che la legge dice che il riconoscimento non avrà luogo *a loro vantaggio*; *perchè questo vantaggio soltanto si ha essa proposto d' impedire.*

« Invano si oppone, che se il riconoscimento non può giovare a' figli adulterini, neppure può esser loro di pregiudizio.

« Se con questo si pretendesse soltanto che non si può, per mezzo de' riconoscimenti, dare un padre a de' figli, nè imprimer loro il carattere di figli adulterini, e ch' essi possono respingere questi riconoscimenti, ciò sarebbe perfettamente giusto; ma usare questa proposizione nel senso di farli profittare delle donazioni in lor favore consentite da colui che li ha riconosciuti, dire che i riconoscimenti non possono esser loro di pregiudizio, affinchè conservino il gran vantaggio che ad essi deriva da quelle donazioni, è una derisione.

« Senza dubbio, la legge non decide che il fatto della paternità adulterina è certo, più che quando accorda effetto al riconoscimento in vantaggio de' figli naturali nati da persone libere; ma essa vede nel riconoscimento, come in tutte le confessioni, una presunzione legale, anche più forte, quando è la confessione volontaria di un' azione colpevole, e questa presunzione l' è sufficiente per dar motivo alla sua disposizione; giacchè, per la natura delle cose, essa non può fondarla su di altro motivo.

« Ma vi ha gran differenza tra'l non decidere che il fatto sia certo, ed il decidere, come suppone la decisione denunziata, che il fatto non è vero, e così appunto si decide quando si

considerano com' estranei al donante, coloro che egli ha dichiarati suoi figli.

« 4.° La pruova della filiazione adulterina de' tre figli risulta pure dalle sentenze di rettificazione de' loro atti di nascita.

« È vero che i tre figli non sono stati citati ne' giudizii a queste sentenze relativi, nè vi han preso parte, ma le sentenze non perciò lasciano di esistere, e devono produrre il loro effetto, insino a che non saranno annullate; or niuno ne ha ancora dimandata la ritrattazione, o la nullità, anzi niuno ha interesse di farlo, e di quì a poco vedremo che i tre figli hanno formalmente prestata la loro acquiescenza a queste sentenze.

« 5.° Finalmente la pruova della filiazione adulterina de' tre figli risulta benanche dal possesso ch' essi medesimi han preso, ed han sempre conservato, dello stato di figli adulterini di Giovanni Lanchère.

« In fatti, eglino non han mai portato nella società che il nome di *Lanchère*; sono stati sempre conosciuti sotto questo nome, e tuttavia lo portano.

« Sotto questo nome, e come figlio di Giovanni Lanchère, uno di essi si è maritato e si sono stipulate le convenzioni civili del suo matrimonio: con la qualità di figli naturali di Giovanni Lanchère sono stati designati nell' atto di donazione del 26 termidoro anno 8; le stesse qualificazioni e denominazioni si trovano in un atto del 7 termidoro anno 8, col quale Maria Batard è stata nominata tutrice de' suoi figliuoli, ed autorizzata ad accettare per essi la donazione, e si trovan pure in un' altro atto del 21 nevoso anno 10, col quale il sig. Psalmon, divenuto marito di Maria Batard, è stato nominato con-

tutore de' tre fanciulli: con le stesse qualità e denominazioni i tre figli han litigato, negli anni 11 e 12, contra il loro padre, ed indi contra gli eredi legittimi dello stesso; ed anche ora essi convengono, che sono figli di Giovanni Lanchère. Dunque il possesso di stato è costante, e quando d' altronde è conforme, sia agli atti di nascita, sia a' riconoscimenti reiterati fatti dal padre e dalla madre, sia alle sentenze di rettificazione, le quali, lungi dall' essere state impugnate, sono state anzi formalmente accettate, è dimostrato sino all' ultima evidenza che i tre fanciulli sono figli adulterini di Giovanni Lanchère; donde deriva la necessaria conseguenza ch' essi erano incapaci di ricevere da lui una liberalità, che eccedesse i semplici alimenti.

Fermiamoci un momento su questi mezzi proposti dagli eredi legittimi di Giovanni Lanchère.

Vi si osserva che i loro avvocati stabilivano in massima nel consulto da essi formato, che l' art. 335 (258 A.) aveva avuto per motivo di proscrivere la confessione scandalosa dell'adulterio, e di far sì che il figlio adulterino non fosse suscettibile di alcuno de' vantaggi che la legge accorda a' figli naturali nati da persone libere; che di fatto, l'articolo aveva detto formalmente che i riconoscimenti volontarii non avrebbero luogo a vantaggio de' figli adulterini; che questo vantaggio era quello che l' articolo si aveva proposto d' impedire; che, togliendo in tal guisa a' riconoscimenti volontarii de' figli adulterini ogni vantaggio qualunque, li rendeva inutili e l' impediva, e che annullandoli, quando esistevano, non permetteva che trionfasse la impudenza, e che il frutto del delitto invadesse il patrimonio sacro delle unioni legittime.

Or da questi principii discende la necessaria

conseguenza, che l' art. 335 (258 A.) impedisce che il figlio adulterino abbia diritto di chiedere gli alimenti al padre che lo ha volontariamente riconosciuto, poichè questo diritto sarebbe un vantaggio, e supponendo l' esistenza di questo diritto, il riconoscimento non sarebbe nè annullato, nè inutile.

Dunque i signori Delamalle e Delacroix de Frainville professavano allora la opinione ch' io ora sostengo, e se ne han fatta la confessione, è perchè erano ben convinti, che non poteva diversamente spiegarsi la disposizione generale dell' art. 335 (258 A.).

Essi limitavansi, in conseguenza, a sostenere che se il riconoscimento volontario di un figlio adulterino non poteva giovare a questo figlio, doveva nuocergli nel senso che non doveva egli trar vantaggio da una donazione che gli avesse fatta il padre che lo aveva riconosciuto come suo figlio adulterino, e sostenevano inoltre che, nella specie, la pruova della filiazione adulterina si trovava pienamente stabilita dalle proprie confessioni de' figli riconosciuti, e dal possesso che eglino avean preso, e sempre conservato, dello stato di figli adulterini.

Vediamo ora come fu deciso su di tutto dalla sezione civile della Corte di cassazione. Ecco i termini della decisione renduta da questa Corte il 28 giugno 1815:

» Atteso, 1.° che, in conformità dell' art. 10 della legge del 12 brumaio anno 2, lo stato de' figli riconosciuti, sotto l' impero di questa legge, da Giovanni Lanchère e Maria Batard, dèv' essere regolato dalle disposizioni del Codice civile, poichè Giovanni Lanchère e Maria Batard sono sopravvivuti alla pubblicazione di questo Codice; che perciò, non potendo lo stato

di figli naturali dipendere che da' riconoscimenti fatti dal loro padre o dalla loro madre, i riconoscimenti sottoscritti da Giovanni Lanchère devono esser regolati dalle disposizioni del Codice civile, e precisamente dalla disposizione dell' art. 335 (258 A.), trattandosi di riconoscimenti di figli adulterini.

» 2.° Che l' art. 335 (258 A.) dispone in modo generale ed in termini proibitivi, che il riconoscimento non potrà aver luogo a favore de' figli nati da un commercio incestuoso o adulterino;

» Che l' oggetto di questo articolo, proclamato dagli oratori del governo e da quelli del tribunato, è stato d' impedire, per lo rispetto dovuto a' buoni costumi ed al pudore sociale, tutti i riconoscimenti e tutte le confessioni volontarie de' delitti d' incesto e di adulterio, e di prevenire le dispute scandalose, alle quali potrebbero dar luogo queste rivelazioni vergognose, e che quindi, allorchè questi riconoscimenti e queste confessioni volontarie sono state fatte, malgrado il divieto della legge, non possono produrre alcun effetto;

» 3.° Che a' termini dell'art. 100 (105) del Codice civile, le sentenze di rettificazione degli atti di nascita non possono mai essere opposte alle parti interessate che non le hanno dimandate, o che non vi sono state chiamate; donde segue che non è necessario che queste parti ricorrano contra le dette sentenze, per farle annullare;

» 4.° Che le confessioni volontarie di una *filiazione* adulterina o incestuosa son proscritte pei motivi medesimi, pe' quali lo sono i riconoscimenti volontarii di una *paternità* adulterina o incestuosa; che esse ugualmente offenderebbero i buoni costumi farebbero onta ugualmente al pudore so-

ciale, e darebbero ugualmente luogo a delle dispute scandalose, e per conseguenza, sono ugualmente illecite;

» Che d'altronde il ricercare ne' fatti e negli atti la pruova della confessione di una filiazione adulterina, sarebbe lo stesso che indagare indirettamente la paternità; mentre qualunque indagine della paternità è formalmente interdetta, specialmente in materia di adulterio, dagli articoli 340 (263) e 342 (265 A.) del Codice civile, e secondo la disposizione generale di questi due articoli, la indagine non può aver luogo così contro de' figli che a loro favore, per istabilire la loro filiazione;

» 5.° Che da' motivi precedenti segue necessariamente che la decisione denunziata ha fatta una giusta applicazione dell' art. 10 della legge del 12 brumaio anno 2, e degli art. 100 (105), 335 (258 A.), 340 (263) e 342 (265 A.) del Codice civile, e ne ha tratte delle giuste conseguenze, decidendo che, non ostanti tutti gli atti e le sentenze di rettificazione interposte, lo stato della vedova Blanié e de'suoi due fratelli *rimane incerto*, che essi sono, *agli occhi della legge*, estranei a Giovanni Lanchère, e che l'incapacità risultante dagli articoli 762 (678 A.) 908 (824) del Codice civile non è ad essi applicabile; che, decidendo così, non ha commesso alcun eccesso di potere, nè ha violate le disposizioni degli art. 1350 (1304), 1351 (1305) e 1352 (1306) del Codice civile, che non sono adattabili alla specie;

» La corte rigetta il ricorso.»

A riguardo della natura di questo affare, io credo dover aggiugnere che gli eredi legittimi di Giovanni Lanchère avevano proposti, innanzi la Corte di cassazione, de' mezzi *diversi* da quelli di cui ho dato conto.

Essi facevano discendere il primo dalla violazione degli art. 1109 (1063) e 1110 (1064) del Codice civile, poichè nella donazione del 26 termidoro anno 8 vi sarebbe stata *falsa causa ed errore sulle persone*, se i tre figli, a' quali si faceva la donazione, non fossero stati realmente i figli naturali di Giovanni Lanchère, giacchè nell' atto di donazione Giovanni Lanchère dichiarò espressamente, che donava a' suoi tre figli naturali, in attestato della sua tenera affezione verso de' medesimi.

Facevano risultare il secondo mezzo dalla violazione degli art. 1131 (1085) e 1133 (1087) del Codice civile, in quanto che la causa della donazione era illecita, poichè questa causa, formalmente espressa, era di gratificare de' figli adulterini.

Questi due mezzi sarebbero stati valevoli, se la Corte di appello, nell' interpetrare la clausola dell' atto, con la quale Giovanni Lanchère aveva dichiarato di donare per motivo di affezione verso i suoi figli, *e perchè tal' era la sua volontà*, avesse deciso che la paternità adulterina di Giovanni Lanchère era stata la cagione *unica* della sua liberalità.

Ma perchè questi due mezzi non si erano proposti *innanzi la Corte di appello*, non potevano proporsi come mezzi di cassazione, e per questo motivo la Corte di cassazione li ha rigettati, senza recar loro alcun pregiudizio nel merito.

Bisogna bene osservare che le quistioni che offrono questi due mezzi sono estranee alla specie particolare che ho finora esaminata.

5.° Noi dobbiamo ancora esaminare quali sono le persone, contro delle quali i figli adulterini o incestuosi possono dimandare gli alimenti.

1.° Possono dimandarli, in primo luogo, con-

tra i loro genitori, che sono certi agli occhi della legge, cioè a dire, la paternità o maternità de' quali si trova legalmente provata, indipendentemente da qualunque riconoscimento volontario, e da qualunque indagine, siccome si è spiegato nel numero precedente.

Si potrebbe, per avventura, fare in buona fede questa miserabile obbiezione, che gli alimenti; cioè, non sono dovuti che dalla morte del padre e della madre, poichè il Codice non li accorda, che nel titolo *delle successioni?*

Ma il Codice allo stesso modo non parla de' diritti de' figli naturali, che nel titolo *delle successioni;* ed intanto non v' ha chi osi sostenere che questi figli non han diritto di chiedere gli alimenti a' loro genitori.

D' altronde, gli alimenti essendo necessarii per vivere, è indispensabile che il figlio possa dimandarli dal momento in cui ha ricevuta l' esistenza, e sarebbe assurdo ch' egli fosse obbligato ad attendere la morte de' suoi genitori, per avere ciò che gli è necessario per sussistere.

Se gli eredi del padre e della madre son tenuti a somministrare gli alimenti a' figli adulterini o incestuosi, con maggior ragione vi son tenuti i genitori medesimi. È questa per essi una particolare obbligazione nascente dal diritto di natura, obbligazione sì imperiosa e sì sacra, che sarebbe un delitto il cercare di eluderla, cavillando sul titolo in cui trovasi dalla legge stabilita.

2.° Essendo gli alimenti un debito del padre e della madre, questo debito passa, come ogn'altro, a tutti coloro che prendono parte, per qualsivoglia titolo, nelle di loro successioni.

Quindi, gli eredi legittimi vi son tenuti, perchè rappresentano i debitori. L' art. 763 (679 R.) lo dice espressamente, disponendo che gli ali-

menti saranno fissati in proporzione del numero e della qualità degli eredi legittimi.

Gli eredi irregolari vi son tenuti ugualmente, perchè essi non hanno, nè possono avere i beni d' una successione, che con la condizione di soddisfarne i debiti ed i pesi.

I legatarii sì universali, che a titolo universale, vi sono ugualmente obbligati; poichè i primi devono soddisfare tutti i debiti e pesi ereditarii, ed i secondi vi devono contribuire *pro modo emolumenti*.

Pe' motivi medesimi vi sono anche tenuti gli eredi istituiti. Ma non vi son tenuti i donatarii per donazione tra vivi; perchè essi non sono in alcun modo obbligati a pagare i debiti delle successioni de'donanti, e non si vorrà certamente pretendere, che i figli adulterini, o incestuosi, debbano avere pe' loro alimenti una riserva legale su i beni donati da' loro genitori.

6. Poichè il figlio naturale non ha diritto di chiedere gli alimenti agli ascendenti del padre o della madre, che lo ha riconosciuto, con maggior ragione i discendenti del figlio adulterino o incestuoso non possono aver diritto di chiedere gli alimenti contra il padre e la madre di questo figlio. Se non v'ha nè parentela, nè verun altro legame civile, tra il figlio naturale ed il di lui avo, con maggior ragione non ve ne ha alcuno tra i discendenti e gli ascendenti del figlio adulterino o incestuoso.

